

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

RESOCONTO STENOGRAFICO

246.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GERARDO BIANCO**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	27231, 27271	S. 730-731-924-939 - Senatori SALVATO ed altri; SALVATO ed altri; MANCINO ed altri; FILETTI ed altri: Norme contro la violenza sessuale (<i>approvata, in un testo unificato, dal Senato</i>) (2957); e concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207); CAPPIELLO ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111); CAPPIELLO ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	27231, 27232, 27233, 27235, 27236, 27237, 27238, 27239, 27243, 27249, 27253, 27254, 27257, 27258, 27261, 27263, 27264, 27265, 27266, 27267, 27270, 27271, 27272, 27273, 27277, 27278, 27279, 27280, 27281, 27282, 27287, 27288, 27289, 27290,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988 (3495).		PRESIDENTE	27363, 27364
PRESIDENTE	27363, 27364	CALDERISI GIUSEPPE (FE)	27364
CALDERISI GIUSEPPE (FE)	27364	MATTARELLA SERGIO, Ministro per i rapporti con il Parlamento	27364
MATTARELLA SERGIO, Ministro per i rapporti con il Parlamento	27364	PORTATADINO COSTANTE, Relatore	27363
PORTATADINO COSTANTE, Relatore	27363		
Proposte di legge:			
(Annunzio)	27231		
(Approvazione in Commissione)	27361		
Proposta di legge (Seguito della discussione):			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

PAG.	PAG.
27291, 27296, 27297, 27298, 27299, 27303, 27304, 27305, 27306, 27310, 27311, 27312, 27313, 27314, 27319, 27321, 27325, 27326, 27327, 27328, 27332, 27333, 27334, 27335, 27336, 27337, 27338, 27339, 27340, 27341, 27346, 27350, 27351, 27352, 27353, 27354, 27368, 27372	VAIRO GAETANO (DC) . 27263, 27264, 27269, 27291, 27314, 27341
AGLIETTA MARIA ADELAIDE (FE) 27238, 27270, 27278	VIOLANTE LUCIANO (PCI) 27281, 27290, 27351
BALBO LAURA (Sin. Ind.) 27266	ZANIBONI ANTONINO (DC) 27264, 27265, 27266
BASSI MONTANARI FRANCA (Verde) 27304	Interrogazioni e mozioni:
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (Sin. Ind.) 27282, 27352	(Annunzio) 27373
BIONDI ALFREDO (PLI) . 27267, 27269, 27281, 27288, 27290, 27291, 27311, 27326, 27339, 27340, 27352	Risoluzione:
BRUNI GIOVANNI (PRI) 27280	(Annunzio) 27373
CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI) . . 27261, 27305	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-17 febbraio 1989
CASINI CARLO (DC) 27236, 27281, 27326	(Approvazione):
CASTIGLIONE FRANCO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . 27271, 27321	PRESIDENTE . . 27354, 27355, 27356, 27357, 27358, 27359, 27360
CIMA LAURA (Verde) 27257	CALDERISI GIUSEPPE (FE) 27356
COSTA SILVIA (DC) 27334	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (Verde) . . 27355, 27356
FILIPPINI ROSA (Verde) 27233, 27237, 27313, 27332, 27335	PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 27360
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 27233, 27312, 27337	RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) 27359
FRACCHIA BRUNO (PCI) 27253, 27332	TAMINO GIANNI (DP) 27356
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) . . 27258, 27280	ZANGHERI RENATO (PCI) 27358
GROSSO GLORIA (Verde) 27266	Corte costituzionale:
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) . 27238, 27282, 27290, 27334, 27335	(Annunzio di sentenze) 27361
LANZINGER GIANNI (Verde) . . . 27289, 27310, 27325, 27327, 27346	Deputato subentrante:
LA VALLE RANIERO (Sin. Ind.) 27340	(Proclamazione) 27372
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 27235, 27271, 27280, 27303, 27305, 27311, 27325, 27338, 27351	Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giu- dizio:
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) 27290, 27352	(Sostituzione di un componente) . . 27361
MELLINI MAURO (FE), Relatore di mino- ranza 27233, 27277, 27278, 27279, 27280, 27281, 27282, 27296, 27297, 27299, 27304, 27305, 27312, 27319, 27327, 27333, 27336, 27337, 27350	Per un intervento del Presidente della Camera in favore dei lavoratori dell'Alfa di Arese licenziati e per lo svolgimento di una interroga- zione:
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 27272, 27281, 27353	PRESIDENTE 27372
NUCCI MAURO ANNA MARIA (DC) 27353	RUSSO FRANCO (DP) 27372
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 27341	Proposta d'inchiesta parlamentare:
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI), Re- latore per la maggioranza . . 27271, 27321	(Annunzio) 27231
RIZZO ALDO (Sin. Ind.) 27287, 27291, 27304, 27312, 27326, 27335	Sull'ordine dei lavori:
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . 27232, 27246	PRESIDENTE 27362
RUSSO FRANCO (DP) . . 27232, 27254, 27256, 27265, 27336	Votazioni nominale 27239
TASSI CARLO (MSI-DN) 27249, 27253, 27369	Votazione finale di un disegno di legge 27364
TRANTINO VINCENZO (MSI-DN) . 27289, 27306	Votazioni segrete 27273, 27278, 27279, 27282, 27288, 27291, 27297, 27298, 27299, 27305, 27306, 27313, 27314, 27319, 27321, 27327, 27328, 27335, 27336, 27341, 27346, 27354
	Ordine del giorno della seduta di do- mani 27373
	Trasformazione di documenti del sin- dacato ispettivo 27374

La seduta comincia alle 10.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 gennaio 1989.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Servello e Travaglini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 1° febbraio 1989 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

RONZANI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente 'Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali'» (3598).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. In data 1° febbraio 1989 è stata presentata alla Presidenza la se-

guente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

BUFFONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei fondi e sulla attuazione degli interventi pubblici relativi alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata» (doc. XXII, n. 46).

Sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 730-731-924-939. — Senatori Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri: Norme contro la violenza sessuale (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2957); e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207); Capiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111); Capiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: S. 730 di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; S. 731 di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; S. 924 di iniziativa dei senatori Mancini ed altri; S. 939 di ini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

ziativa dei senatori Filetti ed altri, già approvate dal Senato in un testo unificato, con il titolo: Norme contro la violenza sessuale; e delle concorrenti proposte di legge n. 1207 di iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale; n. 2111 di iniziativa dei deputati Cappiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale; n. 2112 di iniziativa dei deputati Cappiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno replicato i relatori ed il rappresentante del Governo.

Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2957, nel testo della Commissione, e degli emendamenti presentati.

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, avanzo richiesta di sconvocazione delle Commissioni e, anche a nome dei gruppi verde e di democrazia proletaria, chiedo già sul primo articolo la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

È inammissibile che l'esame degli articoli di un provvedimento così importante sia avviato in Assemblea in assenza della maggior parte dei deputati. Poiché l'unico deterrente è rappresentato dal timore che manchi il numero legale, noi chiediamo già sull'articolo 1 lo scrutinio nominale elettronico. Lo dico mentre in aula sono presenti i capigruppo, rilevando come non sia possibile lavorare in questo modo. Mi rendo conto che esistono problemi attinenti al lavoro delle Commissioni, ma ritengo anche che occorra tener conto del fatto che il calendario prevede l'esame in una sola giornata degli articoli di un provvedimento estremamente impegnativo e di difficile definizione. Non si può procedere alla votazione dell'articolo 1 con dieci persone in aula! La Camera deve essere in

numero legale quando affronta queste materie!

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, credo che le sue osservazioni siano pertinenti e come tali le condivido. Desidero comunque rilevare che la Presidenza ha già disposto che le Commissioni siano sconvocate al momento delle votazioni.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, mi scusi se insisto, ma non possiamo accettare che oggi i colleghi facciano la spola tra aula e Commissioni a causa delle votazioni che avranno luogo in Assemblea. Sarebbe in tal caso inutile stare qui a cercare di argomentare sulla materia in esame. Le dico quindi fin d'ora che, in occasione di tutte le votazioni, chiederemo modalità di voto che rendano necessaria la presenza in aula dei parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, la ringrazio; questo è un diritto che il suo ed altri gruppi eserciteranno, al fine di garantire la massima presenza dei colleghi in aula.

Desidero precisare che la Presidenza ha già dato disposizioni affinché al momento delle votazioni — quindi in occasione di tutte le votazioni, sia quelle mediante procedimento elettronico sia quelle per alzata di mano — le Commissioni vengano sconvocate.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desidero associarmi a quanto affermato in maniera recisa dall'onorevole Rodotà. Penso che sarebbe opportuno sconvocare le Commissioni, in quanto non si tratta solo di esercitare il diritto di voto, ma anche di garantire lo svolgimento della discussione in presenza di tutti i deputati e non solo di pochi colleghi rappresentanti dei gruppi, in considerazione anche del fatto che certamente si dovrà procedere a votazioni segrete in relazione a norme concernenti i diritti di libertà. Per questa ragione, ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

tengo la Presidenza farebbe bene a garantire, con i persuasivi strumenti che ha a disposizione, la presenza dei deputati in aula.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, forse non sono stato convincente, ma credo di aver già dato assicurazioni in tal senso all'onorevole Rodotà.

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, sono totalmente d'accordo con quanto esposto poc'anzi dal collega Rodotà. Desidero aggiungere tuttavia che l'assicurazione circa il fatto che al momento delle votazioni i colleghi saranno presenti in aula sottolinea, a mio parere, una situazione anomala.

Rilevo infatti come si sia in presenza di una discussione che in sede di Commissione si è ritenuto dovesse essere ulteriormente sviluppata in riferimento ad aspetti rimasti nel novero degli argomenti da definire. Non è possibile che i colleghi votino in ordine a una così delicata materia senza aver avuto la possibilità di partecipare pienamente al dibattito, di ascoltare e di intervenire.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le do atto che il suo è un richiamo alla coscienza di ciascun parlamentare...

MAURO MELLINI. Alla libertà di coscienza!

PRESIDENTE. Ed è un richiamo giusto.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI Signor Presidente, non voglio farle perdere tempo...

PRESIDENTE. Onorevoli Filippini, non fa perdere tempo.

ROSA FILIPPINI. ...ma il ragionamento è completamente diverso. Io sono convinta che le opinioni della maggioranza dei deputati non coincidano con le posizioni di partito. Se i colleghi verranno in aula soltanto al momento delle votazioni, essi non potranno esprimere un voto consapevole.

La questione, quindi, è differente e non attiene alla coscienza dei deputati perché, se i deputati sono impegnati in Commissione, essi non possono decidere di abbandonare la Commissione e venire in aula.

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, lei chiede una sconvocazione immediata delle Commissioni. Vorrei far presente che la Presidenza, dopo la richiesta avanzata dall'onorevole Rodotà e considerato che si dovrà quanto prima procedere a votazioni, ha dato immediatamente disposizioni per la sconvocazione di tutte le Commissioni. Queste, quindi, verranno sconvocate.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

“Sezione II-bis. — Dei delitti contro la libertà sessuale”».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la

modifica introdotta dall'articolo 1 del testo in esame non ha un carattere meramente formale di sistematica codicistica né può trovare una ragione, come diceva la relatrice all'inizio della discussione, in una somma di adesioni stanche e strumentali, dal momento che, invece, è grande il suo significato politico. Tale articolo reclama quindi un'adesione che nasca dal cogliere e tradurre, con vivezza e con forza, la nuova consapevolezza e la nuova volontà che dieci anni di dibattito su questa proposta di legge, e quindi sui valori che essa esprime, hanno prodotto nelle coscienze e nelle intelligenze degli uomini e delle donne del nostro paese.

Non mi pare inutile ricordare che il lungo e spesso tormentato cammino parlamentare è stato scandito anche, come ricordava se non erro l'onorevole Fumagalli, dai contrasti concernenti l'articolo in esame, cosicché il consenso sin qui unanime che su di esso si è manifestato nell'attuale legislatura mi sembra l'emblematico riferimento della capacità di ciascuna forza di costruire, partendo da percorsi diversi, un cammino comune.

La collocazione delle nuove norme contro la violenza sessuale sotto il titolo «*Dei delitti contro la persona*» non può essere assunta soltanto come un dato tecnico formale. Essa rivela, al contrario, una eccezionale carica di politicità.

La collocazione operata dal codice Rocco, che pone invece i reati di violenza sessuale tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume, dà il senso della considerazione riservata all'essere donna e all'essere minore (adopero il termine «*essere*» nel significato di entità). I minori e le donne vittime di fatti di violenza sessuale sono infatti considerati non come entità fisiche e psichiche compiute, affermatrici di volontà e di desideri, portatrici di sensazioni e di bisogni, titolari di diritti (il primo in questo caso è quello alla libera disposizione ed espressione della propria sessualità, della propria cultura del rapporto interpersonale, delle relazioni effettive e di quelle sociali), bensì come persona a cui la cultura politica, e quindi la scelta politica che esprime il codice Rocco, impone il

ruolo di soggetti esponenziali di due valori teorici: la moralità pubblica e, appunto, il buon costume,

Alle donne e ai minori, dunque, è assegnato il compito di essere simbolo vivente di valori che non sono un'autonoma espressione del «*sé*» (i valori sono la castità ed il pudore); l'affermazione di tali valori viene loro affidata perché ritenuta necessaria per la conservazione di una proclamata, ed esterna ad essi, eticità pubblica. Quel che è peggio è che si tratta di soggetti tutelati solo in quanto fedeli e degne traduzioni simboliche di questi valori. Basta pensare alla norma dell'articolo 530, ultimo comma, del codice penale (che, trattando della corruzione dei minorenni, esclude la punibilità se la vittima è persona già moralmente corrotta), per rendersi conto fino a che punto sia stata condotta l'operazione di attribuire una rilevanza giuridica all'offesa alla libertà sessuale solo in quanto la vittima sia il «*degn*» simbolo di quei valori, riassunti nell'espressione «*moralità pubblica e buon costume*».

Né vale obiettare — credo — che il codice Rocco comunque inserisce tali reati sotto il capo dei delitti contro la libertà sessuale. Quest'ultima, che nel codice penale viene assunta come bene giuridico tutelato, è quella — come afferma la stessa relazione del guardasigilli — che consiste nella libera disposizione del proprio corpo a fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. Essa, dunque, trova di nuove limitazioni e regole di espressione in una cultura che assume come strumento di scelta tra gli interessi da tutelare e di imposizione di modelli comportamentali, nonché come valori etici e politici, la moralità pubblica ed il buon costume.

In un articolo di qualche tempo fa Lidia Menapace, ripercorrendo le tappe che hanno condotto le donne del nostro paese a chiedere nuove norme a tutela della libertà sessuale, ricordava lo sgomento provato quando, dopo i fatti del Circeo (un evento di cronaca che è, ad un tempo, simbolo della cultura con la quale questa legge si misura e punto di partenza cronologico dell'elaborazione teorica e politica su tali

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

temi), consultando insieme ad altre donne il codice penale, si avvide che le vittime della violenza carnale non esistevano per il nostro ordinamento se non in quanto, appunto, portatrici simboliche di quei valori: una sorta di soggetti invisibili...

Mi pare che il significato autentico della riforma introdotto dall'articolo 1 sia proprio quello di aver dato soggettività piena ed identità — e dunque riconoscimento dell'esistenza giuridica e necessità di tutela anche del diritto di vivere liberamente la propria sessualità — a quei soggetti che finora vedevano negata l'esistenza di una parte della propria identità personale e della propria capacità e ricchezza di espressione affettiva e, dunque, sessuale.

Molte delle scelte operate dal testo in esame discendono dal senso — così come riassunto fin qui — di tale modifica. Da ciò deriva la norma che sancisce la non punibilità dei rapporti consensuali tra minorenni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età. Essa mi pare costituisca il riconoscimento della dimensione, finora invisibile, dell'essere adolescenti, nonché della consapevolezza che l'essere ragazzi e ragazze non significa essere «piccoli adulti» — e quindi titolari di diritti ridotti rispetto a quelli degli adulti — bensì portatori di una soggettività piena e compiuta e, quindi, di valori autonomi, diversi, appunto, da quelli degli adulti. Sempre da tale norma, inoltre, discende il riconoscimento della dimensione relativa alla libera espressione dell'affettività e, dunque, della sessualità degli adolescenti.

La collocazione dei reati di violenza sessuale sotto il titolo «*Dei reati contro la persona*» fornisce quanto meno una ragione tecnica per la procedibilità d'ufficio anche per quanto riguarda la violenza commessa all'interno del rapporto di coppia. Si tratta di una ragione che, se non altro, è coerente rispetto ad un sistema penale come l'attuale, che non solo considera più gravi i reati contro la persona commessi all'interno della famiglia, ma addirittura, nel caso del reato di lesioni volontarie lievi, normalmente perseguibile a querela, prescrive la procedibilità d'ufficio quando

tale reato venga commesso nei confronti del coniuge.

Con la nuova collocazione di queste norme, infine, muta il significato dell'espressione «*libertà sessuale*». Essa, per i motivi che ho esposto finora, non viene ridefinita e rapportata alla cultura e alle scelte dell'eticità astratta, imposta e misurata su simboli, ma risulta dimensionata rispetto alla centralità dell'essere donna, dell'essere persona. Tale espressione, inoltre, diventa libertà vera, ricollegabile alla volontà, ai desideri ed all'affettività di ognuno, che di tale libertà è padrone.

Ciò implica che ogni atto sessuale violento o imposto lede tale libertà, perché lede interamente quella volontà, quei desideri, quell'affettività. È naturale dunque prevedere, come fa l'articolo 2, che vi è violenza sessuale ogni qualvolta intervenga un atto sessuale violento o imposto, e non solo nel caso della violenza carnale in senso stretto.

Vorrei infine aggiungere che riconduco a questa opera di scoperta di soggettività o di espressione di soggettività sinora invisibili un significato ulteriore: se infatti sapremo andare avanti su questa strada e guardare veramente il mondo e i soggetti che ci stanno intorno, ci accorgeremo che ancora esistono soggetti invisibili; cito solo per fare un esempio i soggetti nuovi in una società che si avvia sempre di più ad essere multirazziale.

Se sapremo svelare queste soggettività e renderle piene e compiute avremo davvero intrapreso la strada che conduce a una convivenza civile che trova ragione e ordine nelle regole della democrazia, prima fra tutte quella delle pari dignità delle persone. Anche questo sarà il frutto dell'elaborazione lunga, a volte faticosa che, partita dalle donne, ha arricchito in questi undici anni le donne e gli uomini di questo paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, il fatto che all'articolo 1

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

della proposta di legge al nostro esame non siano stati presentati emendamenti credo abbia un significato perspicuo. Evidentemente le forze politiche presenti in quest'Assemblea hanno ritenuto e ritengono che la modifica concernente il titolo sotto il quale va ricompresa tale normativa sia da condividere.

Credo però che sia necessario, proprio all'origine della discussione su tale provvedimento legislativo, chiarire che se vogliamo compiere un buon lavoro come legislatori dobbiamo liberarci di un atteggiamento che purtroppo invece serpeggia pericolosamente in molti settori di quest'Assemblea. Vi è infatti la volontà di varare una legge-manifesto, una legge-proclama, che in sostanza sia soltanto un comizio per chi segue — e credo siano in molti — questo tipo di discussioni. Il nostro dovere di legislatori invece è differente: dobbiamo arrivare a elaborare norme che possano poi essere applicate con equità, giustizia e serenità, come noi chiediamo, senza che — come ci accorgeremo durante l'esame degli articoli —, partendo dai proclami enunciati all'insegna di determinati atteggiamenti di femminismo acceso e inaccettabile, i risultati siano alla fine totalmente contrari alle aspettative.

È bene che si sappia che si tratta di affrontare una tematica in parte nuova, che deve essere seguita con puntuale diligenza, nel rispetto dei principi del nostro ordinamento. Non si inventa nulla, perché si trattava di reati contro la libertà sessuale e tali rimangono nell'attuale codice. Cambia soltanto il titolo, e ciò comporta che vengano più esattamente ricompresi tra quelli contro la persona, consentendolo l'odierna evoluzione del pensiero giuridico. Ma non si dimentichi che insieme ai valori della persona vi sono quelli della società e anche quelli della morale, che è pubblica, e del buon costume che ugualmente dobbiamo difendere. Infatti, ciascuno per la parte che lo riguarda, siamo consapevoli di essere interpreti di vaste fasce di opinione pubblica, che sentono invece messi in discussione questi valori ai quali non abbiamo

rinunciato e non rinunciamo né oggi né in futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo esprimere il pieno consenso del gruppo della democrazia cristiana e mio personale sull'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame.

Credo che tale consenso abbia un certo peso, in particolare per quanto mi riguarda, in quanto per ragioni pretestuose sono stato a lungo accusato di non voler considerare i reati di violenza sessuale come reati contro la persona.

Devo rilevare con molta forza, come ho ripetuto altre volte, che è un concetto proprio della cultura e dell'esperienza cristiana considerare la sessualità dell'uomo e della donna una dimensione profondamente personale, legata a ciò che di più intimo e vero vi è nell'uomo e nella donna.

Pertanto, se deve esserci mossa un'accusa, essa attiene alla necessità di togliere ogni significato banale alla sessualità, per ricondurla ad una dimensione che tra l'altro — da quanto emerge anche dalle ultime riflessioni teologiche — affonda le proprie radici nel mistero della creazione e addirittura, sostengono i teologi (riassumendo anche il nostro pensiero), nello stesso cuore trinitario di Dio; ad essa è quindi legato il mistero ed il senso dell'intero creato.

Siamo d'accordo sul significato di crimine personale: le polemiche registrate a questo riguardo non avevano in realtà ragion d'essere. Se possiedo un barattolo che contiene, supponiamo, della vernice, e ad esso è apposta un'etichetta sbagliata, il problema è di scegliere se cambiare etichetta o barattolo; se cioè versare la vernice in un altro contenitore con l'etichetta giusta o cambiare quest'ultima. Credo sia più giusta e più razionale l'ultima soluzione.

Questa fu la posizione iniziale del mio partito allorché propose di non considerare più i reati in questione come crimini

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

contro la moralità pubblica ed il buon costume, ma contro la libertà sessuale e la dignità della persona.

Esprimo pertanto la nostra adesione all'articolo 1 del provvedimento in esame, sperando che in materia si possa giungere ad un chiarimento definitivo.

Debbo dire, per altro, che ritenere quelli in esame reati che offendono la dimensione più propriamente personale dell'uomo e della donna comporta alcuni effetti che dovrebbero provocare ulteriori conseguenze; mi riferisco, ad esempio, a quella cui alcuni nostri emendamenti cercano di dare espressione: la necessità di considerare i reati che il testo proposto dalla Commissione lascia inseriti nel titolo IX del codice penale (qualificati come reati contro il pudore) come delitti contro la dignità sessuale della persona. Anche in questo caso si deve far riferimento alla persona.

Parlo, in particolare, del fenomeno connesso alla moderna pornografia industriale che, se reca un danno, lo fa nella misura in cui offende la dignità della persona. A tale riguardo, il mio gruppo ha presentato degli emendamenti volti ad indicare anche questi reati come offensivi della persona; e questa qualifica ci preme moltissimo.

Debbo dire, infine, che dall'individuazione del bene protetto nella persona non credo derivi senz'altro, come più volte è stato affermato, la necessità della procedibilità d'ufficio per questo tipo di reato, che invece ne è del tutto svincolato. La procedibilità o meno non è legata al bene protetto; se a quest'ultimo deve riconnettersi qualche conseguenza, bisogna affermare — come più volte ha osservato l'onorevole Mellini nel corso della discussione sulle linee generali — che è più normale considerare procedibili d'ufficio reati che offendono beni collettivi piuttosto che crimini che ledono beni personali ed individuali. Non vi sono dubbi al riguardo; basti pensare che, ad esempio, non solo l'ingiuria e la diffamazione (che possono apparire reati piccoli, per così dire), ma anche reati che comportano lesioni sono procedibili a seguito di querela, proprio

perché offendono diritti di una singola persona.

Al contrario, reati minuscoli, a volte considerati come semplici bagattelle giudiziarie (questa è l'espressione talvolta usata, ad esempio, nei confronti dei reati di natura contravvenzionale: divieto di sosta, violazione di limiti di velocità e così via), sono ritenuti procedibili d'ufficio, come del resto lo sono tutte le contravvenzioni.

Ciò significa che non è tanto, o soltanto, la gravità del reato ad influire sulla procedibilità d'ufficio o a seguito di querela, ma la scelta di politica legislativa che cerca di realizzare il massimo di prevenzione generale da parte della legge penale e, nel contempo, il temperamento di tutte le esigenze connesse. In particolare, la querela attiene al rispetto della parte offesa, al riconoscimento di esigenze particolari dell'individuo, nonché della sua autonomia.

In questo senso dovremo orientarci nel prosieguo dei nostri lavori, allorché dovremo affrontare i nodi giuridici che implicheranno alcune conseguenze, legate anche dal fatto che è la persona umana il bene protetto dalla normativa al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo 1 della normativa al nostro esame e per sottolineare che siamo di fronte ad una sacrosanta riforma del codice penale: una di quelle riforme che arrivano in ritardo all'esame del Parlamento, pur essendo richieste da tutti.

Ha impiegato moltissimo tempo non tanto per quegli eccessi di femminismo acceso che lamentava il collega Maceratini. Al contrario, mi sembra che eccessi di partecipazione non vi siano stati; anzi, ogni volta che questa proposta di legge arriva all'esame dell'Assemblea, si scatena una gara per attribuire ad essa bandierine di partito che non sempre corrispondono al volere della gente e alle convenzioni che ognuno di noi ha maturato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

E così, credo, si giustificano alcune prese di posizione che tendono a stabilire delle uguaglianze, che non sono riscontrabili in nessuna altra parte del codice penale: per esempio, laddove si dice che la procedibilità d'ufficio discende necessariamente dal considerare questi delitti quali reati contro la persona o che la procedibilità d'ufficio è collegata alla gravità del reato.

Ho sempre sostenuto che la gravità del reato non può che essere misurata dall'entità della pena, ma a questo punto credo si ponga il problema che nel momento in cui stiamo per passare alla votazione di questo provvedimento, dobbiamo riscontrare una volta di più che le richieste e le posizioni dei partiti non sono dettate dalle convinzioni maturate e quindi sono pesantemente condizionate.

Abbiamo ascoltato ieri il sottosegretario Castiglione, in rappresentanza del Governo, chiedere espressamente ad ogni forza politica il sacrificio di tornare al testo licenziato dal Senato. Questa richiesta è motivata dalla necessità di far passare la legge.

Ma allora, dal momento che mancano poche ore alla fine dell'esame di questo provvedimento, vorrei che i partiti mettesero le carte in tavola, visto che essi pretendono di condizionare le scelte personali di ciascuno; è necessario infatti scoprire quali siano i partiti che, se non verrà approvato il criterio del doppio regime, voteranno contro il provvedimento in esame.

Sarebbe proprio necessaria un'opera di chiarezza al riguardo, dal momento che ogni articolo rischia di trasformare un atto legislativo necessario in un *monstrum* giuridico. Infatti, laddove si parla di delitti contro la libertà sessuale, si assiste invece — ritengo per mere esigenze di partito — a continui tentativi di porre limiti di Stato alla libertà sessuale, che invece si vuole affermare.

Dobbiamo quindi prestare grande attenzione, perché ogni emendamento presentato cammina sul filo del rasoio, per cui si corre il rischio di discriminare una società civile che riconosce il pieno diritto alla libertà sessuale da una società che pre-

tende invece un controllo diffuso di Stato addirittura sulla sfera più privata delle persone (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, sarò molto breve, anche perché ritengo che ormai stiamo tutti ripetendo opinioni e considerazioni generali che abbiamo già espresso sia nelle Commissioni competenti sia in Assemblea.

Ho ritenuto di intervenire in questa sede perché credo che l'articolo 1, nel contesto di una serie di disposizioni che purtroppo sono ancora oggetto di posizioni conflittuali e di perplessità, rappresenti la parte qualificante della legge. Sono convinta che questa disposizione verrà approvata all'unanimità.

L'articolo 1 prevede la collocazione di principio dei reati di violenza sessuale in un settore che tutela i diritti della persona. È questa la vera conquista, al di là di tutte le altre disposizioni che possono essere più o meno accettabili e condivisibili a seconda delle opinioni e delle ideologie di cui si è portatori.

Io sono intervenuta non solo per annunciare il voto favorevole del gruppo cui appartengo su questo articolo, ma soprattutto per sottolineare l'importanza della norma che stiamo per votare, che finisce per trasformare il significato e il contenuto di tutte le disposizioni in materia di violenza sessuale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

ADELAIDE AGLIETTA. Anch'io sarò molto breve, signor Presidente. È vero quanto ha appena detto la collega Guidetti Serra, e cioè che questa disposizione rappresenta la grossa conquista che si realizza con il provvedimento al nostro esame e che sicuramente tale norma sarà approvata all'unanimità. È però valido il richiamo fatto poco fa dalla collega Filippini: sulla discussione odierna e sulle votazioni che si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

svolgeranno oggi pende infatti l'alea del ricatto della caduta della legge.

Tutti siamo convinti che la disposizione che stiamo per approvare all'unanimità rappresenta una conquista molto importante per la società e per la nostra legislazione. Se però siamo di fronte ad ipotesi di ricatto rispetto all'adozione del doppio regime, della procedibilità d'ufficio o della querela di parte; se cioè si minaccia di far cadere la legge nel caso che non si arrivi ad una determinata soluzione, le dichiarazioni di principio che stiamo facendo sull'importanza del primo articolo e sulla conquista che tale norma, e quindi tutta la legge, rappresentano per il Parlamento e per il paese sarebbero di per sé ipocrite.

Poiché nel palazzo gira la voce che tale ricatto possa essere tentato, auspico che nel prosieguo del dibattito questi elementi emergano, perché è meglio affrontarli con chiarezza e trasparenza piuttosto che arrivare alla caduta della legge, che rappresenterebbe una sconfitta per tutti, ed in particolare per le donne e per la crescita civile del paese (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e verde*)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ricordo che su tale articolo, nonché sugli articoli successivi e sui relativi emendamenti, è stato chiesto lo scrutinio nominale elettronico.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo fin d'ora che tutti gli emendamenti e gli articoli siano votati per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, poiché siamo in sede di votazione, la invito a

rinnovare la sua richiesta a tempo debito.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	366
Maggioranza	184
Hanno votato sì	366

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno votato sì:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio

Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro
Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Strada Renato

Taddei Maria
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Tancredi Antonio
 Tarabini Eugenio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tatarella Giuseppe
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Tognoli Carlo
 Toma Mario
 Tortorella Aldo
 Trabacchini Quarto
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Vairo Gaetano
 Valensise Raffaele
 Vazzoler Sergio
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zevi Bruno
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
 Foschi Franco
 Martino Guido
 Marzo Biagio
 Piccoli Flaminio
 Pumilia Calogero
 Sanguineti Mauro
 Sarti Adolfo
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scovacricchi Martino
 Servello Francesco

Sinesio Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Travaglini Giovanni
 Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

«1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 4.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a compiere su se stesso o su altro a subire atti di libidine è punito con la reclusione da due a otto anni. Alla stessa pena soggiace chi compie su taluno o ottiene che siano compiuti da taluno atti di libidine approfittando dello stato di inferiorità fisica o psichica ancorché temporanea a causa della quale questi non sia in condizioni di resistergli.

La pena è da quattro a dieci anni se l'agente ottiene di congiungersi carnalmente con la persona su cui commette gli atti di libidine o comunque consegue il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

completo assoggettamento sessuale di tale persona».

2. 9.

Mellini, Biondi, Vesce, Teodori,
Modugno.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a subire atti di libidine o a compierli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi compie o ottiene che siano compiuti gli atti medesimi nei confronti di persona che non sia in grado di resistergli per le sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

2. 10.

Mellini, Biondi, Vesce, Calderisi,
Rutelli.

Al comma 1, al primo e al secondo capoverso, sostituire le parole: atti sessuali, con le seguenti: atti di libidine.

2. 11.

Mellini, Biondi, Vesce, Calderisi,
Rutelli, d'Amato Luigi.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: ad atti sessuali, al secondo capoverso, sostituire le parole: taluno a compiere o subire atti sessuali con le seguenti: taluno ad atti sessuali.

2. 20.

Rizzo.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da tre a dieci anni.

2. 5.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

*2. 1.

Cappiello, Mastrantuono, Buffoni, Breda, Artioli.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

*2. 2.

Nicotra, Vairo, Anselmi, Pagnelli, Costa Silvia, Fumagalli Carulli, Nucci Mauro.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

*2. 6.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

*2. 17.

Migliasso, Recchia, Bianchi Beretta, Bernasconi, Ciconte.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

*2. 18.

Del Pennino, De Carolis, Castagnetti Guglielmo.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire la parola: due con le seguenti: due anni e sei mesi.

2. 7.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

2. 12.

Mellini, Biondi, Vesce, Modugno, Teodori, d'Amato Luigi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su persona che non sia in grado di resistergli a causa dello stato di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto anche se questo è indipendente dall'azione del colpevole o la costringe a compierli sulla persona del reo, su se stessa o su di altri.

2. 13.

Mellini, Biondi, Vesce, Calderisi, Modugno, d'Amato Luigi.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali con persona che non ha la possibilità di liberamente autodeterminarsi a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

2. 8.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Alla stessa pena soggiace chi determina a compiere o subire atti sessuali una persona la quale al momento del fatto non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica.

2. 19.

Lanzinger, Filippini Rosa, Bassi Montanari, Cima, Mattioli, Scalia, Donati.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: determina a compiere o subire atti sessuali una persona *con le seguenti:* fa compiere o subire atti sessuali ad una persona.

0. 2. 19. 1.

Mellini.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: determina taluno a compiere o subire, *con le seguenti:* impone a taluno di compiere o subire.

2. 14.

Mellini, Biondi, Rutelli, Calderisi, Vesce, d'Amato Luigi.

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto *con le seguenti:* dello stato di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto di tale persona che lo ponga in condizione di non poterli resistere.

2. 15.

Mellini, Biondi, Calderisi, Rutelli, Vesce, Zevi, d'Amato Luigi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La pena è diminuita se gli atti sessuali sono di libidine violenta.

2. 3.

Vairo.

È stato infine presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 609-ter. — (Atti di assoggettamento sessuale). — Chiunque, con violenza o minaccia o nei confronti di persona che non sia in grado di resistergli per le sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto, consegue il compimento di atti di libidine che comportino il com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

pleto assoggettamento sessuale di taluno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. 01.

Mellini, Biondi, Vesce, Calderisi, Teodori.

Passiamo alla discussione sull'articolo 2 e sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, abbiamo approvato un articolo molto importante e ci accingiamo ad approvarne uno altrettanto importante.

Non sottovaluto affatto il voto che è stato appena espresso, perché credo che nessun giurista sia insensibile all'argomento della collocazione di una norma.

Ritengo tuttavia che l'articolo che abbiamo appena approvato e quello che ci accingiamo a votare, per quanto importanti, non possano essere considerati in sé decisivi al fine del significato che questa legge in concreto assumerà. Dico questo per giustificare le argomentazioni che svolgerò. Credo infatti che sia necessario essere consapevoli che, se si esprimono taluni voti sui primi due articoli, ne dovrebbero derivare conseguenze precise per ciò che riguarda le scelte da compiere in ordine ai successivi articoli.

Perché dico che in sé non sono decisivi questi voti? Già prima che noi approvassimo l'articolo 1 nella formulazione che abbiamo appena votato era indubbio che la libertà sessuale appartenesse ai diritti fondamentali dell'individuo: per fortuna abbiamo una Costituzione che ha consentito uno sviluppo in questa direzione. L'innovazione introdotta è importante, ma ciò di cui già disponevamo avrebbe reso possibili ad una cultura giuridica e giudiziaria appena avvertita le operazioni che mi auguro saranno possibili in base all'articolo 1.

La seconda considerazione che vorrei svolgere è che queste affermazioni di principio (la collocazione dei reati di violenza

sessuale, l'unificazione degli atti di violenza sessuale di cui stiamo discutendo) richiedano una strumentazione adeguata per poter divenire poi strumenti di azione quando il reato dovesse determinarsi.

Già in questo momento, però, avvertiamo come la legge rappresenti una sfida a vecchie e nuove culture: lo abbiamo già visto in quest'aula e lo vedremo in particolare su questo articolo 2.

So bene che si è in buona fede quando si afferma che ci si oppone a talune soluzioni per la preoccupazione che vengano sconvolti i principi dell'ordinamento. Ma questa è una legge che vuole cambiare molto, e dunque dovrebbe innovare i principi dell'ordinamento, che noi non stiamo lì a contemplare come se fossero qualcosa di imm modificabile.

Ho raccontato già una volta (questa è un'aula nella quale di questo tema si discute da lungo tempo, ma credo che questa volta le ripetizioni giovino) come lo stesso Piero Calamandrei non si fosse accorto dell'importanza della Costituzione che si andava allora scrivendo; sicché quando si parlava in quest'aula di parità tra uomo e donna si preoccupava — e lo diceva — che ciò modificasse la legislazione civile, senza rendersi conto che era appunto questo l'obiettivo di ciò che si stava scrivendo nell'Assemblea costituente. Da questi banchi gli rispose una donna, Maria Maddalena Rossi, dicendo che era proprio il codice civile che si voleva cambiare e che le donne avrebbero cambiato.

Questo dovrebbe essere, a mio avviso, uno dei criteri guida nell'analisi della legge che stiamo discutendo, ad esempio quando io ascolto, a proposito della questione dell'unificazione della fattispecie della violenza sessuale con quella degli atti di libidine, argomenti del tipo: «Ma in materia patrimoniale a proposito della proprietà si individuano figure diverse di reati per attentati a questo diritto, con graduazione delle pene». Questo è un argomento culturalmente improponibile; se vi è qualcosa che in questo momento dobbiamo rifiutare, a meno che questa legge sia figlia di una cultura alla quale ci si dovrebbe opporre, è proprio una siffatta analogia tra

corpo e proprietà. Non vi è infatti nulla di più divisibile della proprietà e nulla di più indivisibile del corpo: questa è una affermazione importante, che si deve fare, culturalmente significativa e che non esclude affatto la possibilità per il giudice di apprezzare la diversità degli attentati, le forme diverse di violenza e graduare, rispetto a tutto ciò, la pena.

Certo, la legge è tecnicamente perfetta ed è opportuno che lo sia, ma dobbiamo capire da quale premessa partiamo. Se saremo ancora prigionieri di queste analogie e dunque di questa cultura, non faremo grandi passi avanti.

Ritengo che sia posto in discussione anche un altro dei nostri schemi culturali, quello che ha portato a riproporre in modo frontale, ed a mio giudizio sbagliato, la questione dell'autodeterminazione della donna. Insisto nel dire che mi sembra sbagliato accentrare tutta l'attenzione sulla querela come se essa esprimesse (l'onorevole Casini qualche momento fa mi sembra dicesse una cosa del genere) il problema dell'autonomia della donna. In questa sede stiamo compiendo qualcosa di più difficile, e sicuramente di più impegnativo: il tentativo di costruire una sfera di libertà che non c'è mai stata, né dal punto di vista giuridico, né da quello della realtà concreta.

È la prima volta che il Parlamento affronta la questione della sessualità femminile, interdetta e repressa dalla codificazione del 1930, che non fu mai presa in considerazione da questa Assemblea. Il divieto di contraccezione, la considerazione dell'adulterio della donna come reato, la considerazione del ratto a fini di libidine o di matrimonio, sono stati tutti temi che la maggioranza di quest'Assemblea non ha mai voluto affrontare e che sono stati rimossi dal nostro sistema solo per l'intervento della Corte costituzionale.

La cultura dell'interdizione della sessualità femminile è entrata quindi per la prima volta in Parlamento: questo è il tema con il quale ci confrontiamo. Come sanno tutti coloro che da secoli si interrogano su tali argomenti, la creazione di una sfera di libertà, il problema del consenso, dell'au-

todeterminazione, del carattere formale che possono assumere questi profili sono questioni vecchissime oggi riproposte in modo nuovo e culturalmente inedito. Non possiamo però fermarci al formale riconoscimento di un diritto di autodeterminarsi (e poi quando? Solo al momento della violazione avvenuta!) senza renderci conto di quali siano le precondizioni che consentono davvero che la determinazione (quella che sostanzialmente interessa e dunque quella che riguarda l'esercizio della sessualità) abbia quelle caratteristiche di libertà che ci interessano.

Si può cambiare molto per non cambiare nulla: questo è il rischio che corriamo. Possiamo dare una nuova etichetta alla legge, come diceva poc'anzi il collega Casini, pur mantenendo sostanzialmente immutati i suoi contenuti rispetto al passato. In realtà è sbagliato affermare che questa è una legge di tipo emergenziale o di tutela di un soggetto debole. Noi cerchiamo di fare molto di più: ricomporre in pieno una personalità, non fare del diritto una proclamazione astratta, ma renderne possibile l'effettività, immergendolo nei meccanismi sociali.

Non è una scoperta di oggi. Se qualcuno volesse rileggere ciò che scrissero i socialisti giuridici di fine secolo, molti dei quali hanno fatto parte del Parlamento, si renderebbe conto che costoro denunciarono lucidamente come la querela di parte fosse lo strumento della costrizione maschile per impedire alla donna il libero esercizio della sessualità: una forma di costrizione, cioè, che andava oltre la violenza esercitata.

Dunque, è questione che conosciamo da gran tempo e dobbiamo perciò renderci conto che la realizzazione piena di una sfera di libertà è nello stesso tempo liberazione della donna dall'obbligo di essere considerata, dall'apparato giudiziario in primo luogo e dalla società in secondo luogo, come la responsabile del processo. Questo è un punto essenziale che dovrebbe sgombrare la mente da molte preoccupazioni.

È indubbio che le regole della libertà e dell'autonomia sono fondamentali, ma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

esse sono tanto più forti se sappiamo che chi le infrange sarà punito. Non stiamo parlando di problemi marginali, ma di violenza, cioè di qualcosa che già nella parola contiene una fortissima connotazione rispetto alla quale non possiamo tirarci indietro. Questo mi sembra l'argomento che più spinge a non considerare la procedibilità d'ufficio come un'offesa alla libertà e meno che mai come un tentativo maschile di riappropriarsi della gestione del corpo della donna. Quest'Assemblea, con i sentimenti che esprime, vi pare che vada in questa direzione?

Sono dunque altri gli strumenti che dobbiamo adoperare. Credo che la scelta da compiere sia abbastanza limpida e che si tratti di una strada efficacemente percorribile, se considerata senza particolari propensioni e diffidenze. L'esperienza maturata in altri paesi si è infatti rivelata positiva: la procedibilità d'ufficio è stata uno strumento di liberazione. Le statistiche, inoltre, smentiscono un'altra delle preoccupazioni che, qui e fuori di qui, sono state manifestate, cioè il rischio dell'uso strumentale, calunnioso o pettegolo della denuncia e quindi dell'azione pubblica. Anzi, le statistiche più attendibili elaborate negli Stati Uniti e nella Germania federale ci indicano che il numero di denunce o di azioni infondate in materia di violenza sessuale è percentualmente minore rispetto a quello di qualunque altra categoria di reati.

È possibile conseguire un grosso risultato e dare un segnale culturale molto forte, non accompagnato da una violenta intenzione punitiva. Tutto ciò, quindi, non va tradotto nel solito innalzamento delle pene. Quel che è importante è che le pene siano applicate e non che siano elevate. Rifiutiamo la logica — lo abbiamo sempre fatto e dobbiamo quindi essere fedeli a noi stessi anche in questa occasione — della pena carceraria come unica eterna via da seguire. Indubbiamente, lo strumento della pena deve essere usato, ma non deve trasformarsi in uno strumento di imposizione al di là del ragionevole.

La verità è — lo dico con molta sincerità — che nell'approccio a questa materia si

può riscontrare un residuo delle eterne difficoltà dei movimenti, quando si trovano a fare i conti con le istituzioni: le leggi sono sempre quelle degli altri, dei borghesi, dei padroni, dei maschi!

È la storia dei movimenti operai rivoluzionari, del movimento sindacale, del movimento femminista, sempre timorosi del contatto con le istituzioni. Per paura di essere ingabbiati e raggelati o per paura che la logica venga ribaltata, ci si ritrae sempre nel momento più impegnativo. Mi si consenta di citare in proposito un autore certamente non alla moda, anche se non all'indice. Sto parlando di Carlo Marx, che si trovò a fare i conti con chi nel movimento operaio tedesco sosteneva che accettare una legislazione sulle ore di lavoro significasse legittimare il potere dei padroni.

Nel 1866, in occasione dell'approvazione della legge sulle dieci ore (attenzione, dieci ore giornaliere, che in molti casi corrispondevano a 70 ore settimanali), che rappresentò un grande progresso rispetto all'orario fissato a discrezione del padrone, Marx scrisse in una lettera: «Finalmente, alla chiara luce del giorno, l'economia politica della borghesia soggiace all'economia politica del proletariato».

Questa è la capacità di cambiare la legislazione, anche con il rischio della compromissione! Ci possono essere soprassalti di orgoglio, che sono poi rinuncia ad impadronirsi delle istituzioni, a far davvero valere la propria differenza. Ma quante volte nel dibattito avete già ascoltato e quante volte ancora ascolterete che queste norme sono diverse da quelle che ci sono o ci potrebbero essere in altri settori del nostro ordinamento! Quale migliore prova che questa differenza entra finalmente nella legislazione che riguarda la sfera sessuale!

Una forzatura maschile? Io non la vedo proprio! Non credo di aver dato poco ascolto (sono dieci anni che mi occupo di queste temi) a ciò che dicevano le donne in decine di assemblee nel corso delle quali avvertivano: «Attenzione, anche i compagni stuprano!».

Ci vuole un forte segnale culturale per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

tutti, perché non possiamo immaginare che un processo diverso nasca se non ne tocchiamo il meccanismo di avvio. Questo vale in tutti i casi. Devo francamente dire che trovo capzioso l'uso che talvolta si fa di una citazione di Arturo Carlo Jemolo, una persona che molti di noi amano molto. Con l'affermazione che «la famiglia è un'isola che il diritto deve appena lambire», Jemolo certamente intendeva sostenere che non ci sono etiche che possano essere imposte alla famiglia, che non ci sono etiche pubbliche per la famiglia e reagiva alla citazione pubblicitica di un signore che rispondeva al nome di Antonio Cicu. Ma non voleva certo dire che tutto fosse lecito nello sviluppo dei rapporti affettivi e che la logica degli affetti potesse essere sostituita da quella della violenza. Non possiamo fare questo torto ad Arturo Carlo Jemolo, che non ha la possibilità di difendersi e di darci la sua interpretazione autentica!

È troppo tardi, signor Presidente, per riaffermare con convinzione questa logica. Cambiare il meccanismo processuale è una conseguenza — ripeto — necessaria delle scelte che abbiamo appena compiuto e che stiamo per compiere.

È necessario creare le condizioni perché questa non sia una legge inutile. Non mi vergogno di definirmi, con grande modestia, illuminista. Le leggi, forse, non cambiano la società, ma eliminare quelle che rappresentano un ostacolo a questo fine è un dovere.

Noi sappiamo che la querela di parte ha rappresentato un grande ostacolo alla liberazione delle donne. Credo che la possibilità di ricostruire oggi uno schieramento in quest'aula ci offra l'ultima *chance* per ottenere una legge veramente buona.

Compromessi? Se ne cercano, molti li cercano in queste ore, ma io non ci credo! E non per una purezza o durezza personale: le persone non sono in gioco; si può compromettere facilmente la persona, ma ciò che credo non sia lecito compromettere sono le idee e i principi (*Vivi, prolungati applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI, di democrazia proletaria e verde — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Ringrazio dell'applauso preventivo!

PRESIDENTE. L'applauso è stato guadagnato con un discorso, onorevole Tassi!

CARLO TASSI. Presidente, ho detto semplicemente che ringrazio dell'applauso preventivo, perché non ce ne sarà uno successivo da parte della sinistra.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con doverosa attenzione — cosa che mi capita di fare soprattutto quando sembro distratto — le tesi esposte stamane, che hanno in fondo integralmente riassunto le posizioni delle varie parti politiche, già espresse dagli oratori intervenuti in sede di discussione nelle linee generali. L'esame dell'articolo 1 offre infatti questa possibilità di recupero (una sorta di ripescaggio del tipo di quello previsto nei turni eliminatori delle gare sportive) per coloro che non avevano avuto modo o tempo di parlare precedentemente.

Ho sentito salutare dai colleghi intervenuti sull'articolo 1, come grande e profondo significato di questa riforma, il trasferimento del titolo delle norme in esame da una parte all'altra del codice penale. Non sono un giurista — prima di me, invece sono intervenuti giuristi — sono un ex ragazzo di montagna che fa l'avvocato di provincia e quindi vedo la legge da povero cittadino e da operatore della giustizia. Per la verità, quest'ultimo è un termine che usano gli altri, perché io non sono operatore della giustizia, ma della difesa e non accetto queste edulcorazioni nominalistiche. Ad esempio, non sono stato soddisfatto, signor Presidente, quando la riforma carceraria consistette nel cambiare la targa del carcere di Piacenza — come delle altre carceri d'Italia, che non erano ancora d'oro — passando dalla denominazione «carcere giudiziario» a quella di «casa circondariale». Dentro le

carceri non è cambiato nulla, è cambiata solo la targa!

Anche rispetto alla materia in esame non cambia nulla, anzi, signor Presidente, si peggiora. Si è solo spostato un titolo e, credo, a detrimento della vittima della violenza sessuale, perché, essendo questo reato inserito nell'ambito assai più vasto ed importante del concetto di moralità pubblica e di buon costume, viene ora abbassato ad un fatto puramente individuale e quindi senz'altro deteriore, a mio giudizio, in termini di valenza giuridica e politica. Non posso quindi plaudire questa scelta e in Commissione ho votato a favore dell'articolo 1 per obbedienza di gruppo. Non si tratta di una questione di principio, altrimenti avrei mantenuto, come sempre, la mia libertà.

Questa scelta non mi soddisfa e non soddisferà nessuno che voglia vedere la legge come espressione della volontà del popolo sovrano finalizzata all'eliminazione dei conflitti tra i cittadini e *ne cives ad arma veniant*. Il fatto che l'articolo sia in una parte o in un'altra del codice non aumenterà né diminuirà il ricorso alla violenza tra cittadini; sarà fonte di soddisfazione per il giurista e per l'intelligente interprete, più dottrinario che pratico, della legge, ma in pratica non cambierà nulla, anzi, secondo me, vi sarà un degrado.

Inoltre, la questione va vieppiù degradando, con questo «pasticciaccio» di palazzo Madama, che pare quello di via Merulana. Il voler considerare unificato il reato di violenza carnale con quello che una volta era il reato di atti di libidine violenta e forse anche di corruzione di minore in una fattispecie sola comporta la grave previsione dell'articolo 2. Di qui l'opportunità dell'emendamento Maceratini 2.4, interamente soppressivo, sul quale richiamo l'attenzione dell'Assemblea.

Non sono d'accordo, onorevole Rodotà, nel ritenere intelligenti e valide le pur dotissime tesi dei grandi pensatori del socialismo che vedevano nella querela di parte l'unico ostacolo alla liberazione della donna.

Se analizziamo con attenzione quali erano i limiti alla querela di parte per i

reati di violenza carnale e di violenza, constatiamo che, proprio nel caso portato ad esempio dall'onorevole Rodotà, ci sarebbe stata la procedibilità d'ufficio. Infatti, il codice prevede che «si procede d'ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». In proposito, si veda anche l'articolo 45, secondo punto, del codice di procedura penale, sulla connessione.

Non vedo perché la violenza carnale debba essere concepita soltanto a danno della donna: essa è a danno della vittima. Non accetto questa tautologica eguaglianza tra vittima di violenza sessuale e donna. La violenza sessuale viene subita da chiunque ne sia vittima e, sfortunatamente per chi donna non è, tale violenza è rivolta anche a coloro che non appartengono al sesso femminile. Ci sono donne che subiscono la violenza sessuale, e ci sono donne che la compiono. Chi ha fatto per un po' di tempo l'avvocato, come modestamente faccio io in una povera città come Piacenza, ha visto anche casi clamorosi e pesanti di tal genere, ai quali è stata data una pubblicità molto meno clamorosa da parte della stampa che (chissà perché?) deve sempre valutare e gonfiare determinati casi a seconda del momento.

Se quindi ci fosse stato un qualsiasi tentativo di violenza per impedire la querela, automaticamente questa non sarebbe più stata necessaria, anzi il delitto connesso alla non proposizione della querela avrebbe rimesso automaticamente nei termini per la procedibilità d'ufficio il reato principale, i cui termini magari stavano per scadere: è noto infatti che il termine di tre mesi per proporre la querela consiste in poco più di 90 giorni a seconda che in un tale lasso di tempo sia incluso o meno il mese di febbraio.

Per quanto concerne più specificamente l'articolo 2, signor Presidente, devo dire che esso presenta tutte le contraddittorietà connesse alle vuote ed astratte considerazioni teoretiche su un problema di carattere meramente pratico, che forse doveva essere affrontato con un po' più di umiltà e con minore sicumera da parte di coloro che hanno la verità in tasca. Dal momento

che queste persone provengono da determinate correnti di pensiero (chiamiamole così) ritengono di avere automaticamente ragione proprio perché hanno la verità in tasca!

Una volta unificati i due reati ci si è resi conto che il minimo di tre anni di galera per un approccio lascivo o leggermente violento (che corrisponde al vecchio reato di atti di libidine violenta) era un po' troppo elevato. Si è così proposto di abbassare il minimo di pena; poi si è ritenuto che un massimo di pena, pari ad otto anni, per una persona che compie tali atti fosse sufficiente; ci si è chiesti quindi perché mantenere la pena di dieci anni. A tale riguardo le donne devono stare attente, visto che si sentono colpite; io parlo anche a nome di coloro che, senza essere donne, subiscono comunque la violenza sessuale. Vi è la possibilità che ad una persona che ha commesso la peggiore delle violenze sessuali, la più violenza e la più sanguinaria, venga inflitta al massimo la pena di otto anni, salvo le aggravanti. Una volta, invece, ne rischiava dieci, sempre salvo le aggravanti, le quali, poiché incidavano su un massimo di dieci anni di pena, potevano portare la condanna fino a quindici anni, cosa che adesso è assolutamente impossibile. Ecco quindi il primo «pasticciaccio»: non si possono ridurre ad una sola due realtà completamente diverse — non si tratta soltanto della materialità del fatto, ma anche della sua gravità, visto che la congiunzione è più grave di quello che congiunzione non è (diciamo pure le cose chiaramente) —; non si può fare di ogni erba un fascio, poiché altrimenti si distruggono gli obiettivi che si volevano raggiungere.

L'onorevole Maceratini mi suggeriva giustamente che, dalla formulazione attuale dell'articolo 2, sembrerebbe addirittura esclusa la possibilità del tentativo. Quest'ultimo, in altre parole, verrà punito in sostanza come il reato consumato. Credo che ciò sia la conseguenza dell'imbarbarimento della civiltà giuridica; il Parlamento — chissà perché? —, complice forse la sequela di Governi che da quarant'anni a questa parte si sono seduti su quei banchi, tutte le volte che legifera in

una situazione di emergenza, e quindi in carenza di razionalità, inventa nuovi reati senza configurare per essi la possibilità del tentativo. Ricordo, per esempio, i reati valutari, puniti con le sanzioni più dure come l'arresto immediato, per i quali non si prevede il tentativo.

In questo caso si vuole che di fatto esso sia escluso. Ritengo che ciò rappresenti uno sbaglio ed il tradimento delle tradizioni più profonde della nostra civiltà giuridica. Infatti, se qualcuno interrompe una determinata azione per eventi da lui non voluti, ma derivanti da fatti casuali ed esterni, ha sempre agito in misura minore di chi ha compiuto per intero quella stessa azione. Egli, in realtà — ed il reato è un qualcosa di profondamente reale —, non ha fatto assolutamente niente; la sua volontà criminosa, quindi, non può essere legittimamente punita nella stessa misura di quella di chi non solo ha manifestato una volontà colpevole, ma ha anche realizzato l'obbrobrioso delitto che voleva commettere. Oggi invece la civiltà giuridica consiste semplicemente nell'aver trasferito il reato di violenza sessuale, non dico da un titolo all'altro, ma da pagina 665 a pagina 672 della mia edizione dei quattro codici.

Il vero obbrobrio giuridico si consuma, a mio parere, al comma secondo del nuovo articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 di questa proposta di legge, laddove si afferma: «Alla stessa pena» — cioè da due a otto anni — «soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto». Questa inferiorità può essere quindi soggettiva o oggettiva: essa può dipendere dal fatto che un soggetto è grande mentre un altro è piccolo, uno è forte l'altro è debole, uno è ammalato l'altro è sano, uno è capace l'altro è incapace.

Io sono per natura un estremista per cui i miei esempi sono sempre estremi. Mi si dice anche, tuttavia, che l'estremo — che è santità nel bene, eroismo nel coraggio e delinquenza massima nel reato — è ciò che con maggiore facilità evidenzia e rende

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

comprensibili gli errori che si vogliono sottolineare.

Tizio, ad esempio, telefona ad un amico — non sapendo che la telefonata è intercettata (beninteso legittimamente, signor Presidente) — del quale ha bisogno per una cosa importantissima; egli comprende, per il modo con il quale l'amico gli risponde, che questi è ubriaco fradicio. Mediante una espressione che non voglio qui ripetere, ma che certamente è presente all'intelligenza e all'esperienza dei colleghi, gli rivolge quel volgare invito che dalle nostre parti è piuttosto comune (viviamo al di là degli Appennini, siamo nati come forza romana contro i Galli e quindi non abbiamo ereditato la grande civiltà di Roma capitale); l'amico, poiché è ubriaco, aderisce all'invito: colui che l'ha determinato a tale gesto rischia da due ad otto anni di galera. L'intercettazione telefonica infatti fa conoscere a pubblici ufficiali un reato perseguibile d'ufficio e le conseguenze sono automatiche.

Anche la formulazione usata, così «slavata», equivoca, non consente certe affermazioni. Determinare non significa indurre, è qualcosa di molto maggiore, comporta un fatto obiettivo. Se fosse stato usato il termine «induce», il magistrato avrebbe potuto valutare se l'atto induttivo fosse stato sufficiente ad ottenere il risultato. Avendo invece usato il termine «determina», sarà sufficiente che il soggetto, una volta ripresi, sostenga: «Se l'altro non me l'avesse detto, nelle condizioni di incapacità in cui mi trovavo, non l'avrei fatto. Sono stato da lui determinato».

La situazione che vi ho illustrato è talmente paradossale che, non i 25, perché non sono Manzoni, ma i 2 colleghi e mezzo che mi stanno ascoltando sono rimasti attoniti, pensando a una delle mie solite invenzioni. Ve ne accorgete dalle sentenze che seguiranno! Purtroppo vale più la pratica della grammatica, la conoscenza della giustizia attraverso la lettura delle motivazioni delle sentenze dei processi nei quali si è stati avvocati, facendo del proprio meglio per dimostrare che se «a» è uguale a «b» e «b» è uguale a «c», «a» è uguale a «c», anche se alla fine hanno

dimostrato — o meglio deciso — che «a» non è uguale a «b», «b» non è uguale a «c» e pertanto «c» è uguale ad «a»! Ciò è permesso dal contrario della logica.

La chiarezza del linguaggio è quindi estremamente importante. Quando venne elaborato il codice penale — pochi lo sanno — esso, dopo la sua stesura, venne inviato all'Accademia dei Lincei per «ripulire» il linguaggio. Vi fu qualcuno che, una volta ripulito il codice, lo riesaminò nuovamente. È stato pure pubblicato un libro relativo a tutte le correzioni apportate, persino di lessico, che metto eventualmente a disposizione dei colleghi. In sostanza quel libro è la dimostrazione che qualcuno passò notti insonni a ricontrollarne la correttezza, anche semantica ma essenzialmente giuridica, a valutare la rispondenza fra quanto il legislatore voleva e il risultato che si sarebbe potuto ottenere.

La grande difficoltà della legge penale e della legge in genere riguarda la possibilità di attuarla proprio nel modo in cui il legislatore, ma soprattutto la legge, attraverso la sua formulazione, pretende.

Signor Presidente, l'atto più importante in qualsiasi Stato è l'applicazione delle leggi ai casi concreti: a quel punto il cittadino valuta il potere dello Stato e lo Stato stesso. Una formulazione equivoca comporta una applicazione ancora più equivoca dei giudici; e le applicazioni, poi, proprio perché la legge è equivoca, sono diverse a seconda delle zone, di città o di campagna, del nord o del sud. Aumenta quindi giustamente la sfiducia del cittadino nei confronti dello Stato, perché ciò significa che lo Stato non riesce a fissare una norma uguale dalle Alpi alle Piramidi, anche se possiamo fermarci a Capo Lili-beo.

Credo che tale norma non abbia significato perché è equivoca, sbagliata e vuole unificare due reati completamente diversi, in quanto sostanzialmente differenti sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; vuol far troppo e non riesce a fare nulla, danneggiando tutto. Infatti per determinate violenze carnali 8 anni di pena sono pochi, ma per qualsiasi atto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

libidine — consentitemelo — 2 anni di pena forse sono troppi.

Se poi dobbiamo mettere insieme la contraddizione che esiste tra tale norma generale (che comprende tutto, campagna, città, luoghi pubblici e privati) con la contravvenzione di cui all'articolo 13 della proposta di legge al nostro esame (che invece limita la possibilità del reato contravvenzionale a quando il fatto...)

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, il tempo a sua disposizione è scaduto.

CARLO TASSI. Ho concluso, Presidente. La ringrazio, ma se mi avesse avvertito prima, forse avrei potuto articolare meglio il mio discorso. Supererò i limiti di tempo previsti un po' meno di Rodotà. Comunque, la ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, siamo al di là addirittura di ogni logica considerazione. Si punisce la molestia sessuale soltanto se attuata in luogo pubblico; se avviene in privato, non è reato. Ciò non è giusto perché, anche se posta in essere durante una festa privata, la molestia sessuale deve essere punita. Se non è reato — come io ritengo, visto che esiste una legge speciale in materia — lo stesso fatto commesso in una casa privata, magari durante una festa, viene forse considerato atto di libidine e quindi punito dall'articolo 2 del provvedimento in esame, o meglio, dall'articolo 609-bis, che prevede la reclusione da due a otto anni?

Questi sono gli equivoci e le situazioni inaccettabili, dopo tanti studi e tanti dibattiti, che avete creato per il povero operatore del diritto che dovrà applicare questa normativa!

Io lo farò, difendendo il cittadino, poiché a mio giudizio nel processo la parte più importante è ancora l'imputato, ossia un cittadino processato dal popolo italiano (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver approvato

l'articolo 1 della proposta di legge in esame, ci imbattiamo in un diverso motivo ispiratore di tutte le norme collegate in un'unica sezione di un titolo del nostro codice penale. Partendo dall'articolo 2 è ora necessario trasferire la novità di questi principi, l'essenza stessa della riforma, nelle nuove norme che ci accingiamo ad approvare.

Ritengo, al riguardo, che l'articolo 2 rappresenti il tema di fondo, il nucleo centrale della riforma. Proprio per questo, mi permetterò di cercare di riassumere il complesso di disposizioni comprese nell'articolo in esame, nonché nelle aggravanti previste dall'articolo 3.

Innanzitutto debbo rilevare che in questa normativa vi è la riaffermazione del concetto di atti dovuti a violenza o minaccia (sicuramente ereditato dal vecchio codice penale), considerato in maniera più ampia con l'introduzione quindi di elementi di grande novità nel dettato legislativo.

La seconda parte dell'articolo 2 concerne un punto estremamente delicato del nostro ordinamento: il trattamento che la norma penale riserva alla sfera di attività sessuale dei cittadini incapaci o che presentino condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.

Un altro elemento valutato dalla nuova normativa, che verrà ripreso anche negli articoli successivi, riguarda due ipotesi di violenza presunta: l'attività sessuale posta in essere nei confronti di persone detenute o arrestate, nonché quella operata nei confronti di persone che non hanno compiuto gli anni 14.

Una volta stabilito che il bene protetto dalla normativa in esame non è la moralità pubblica o il buon costume (è questo il senso della riforma e, in particolare, dell'articolo 1 del provvedimento) l'unico bene tutelato è la libertà sessuale dell'individuo, secondo la nuova definizione ricordata dalla collega Finocchiaro Fidelbo nell'intervento di questa mattina.

Si individua quindi un preciso bene da proteggere ed una serie di attività, di comportamenti e di condotte che tendono a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

violarlo e che, proprio per questo, sono punite.

La nuova normativa prende in esame una gamma di comportamenti e non solo due beni indipendentemente violati, così come prevede quella attualmente in vigore, secondo il disposto degli articoli 519 e 521 del codice penale (violenza carnale e atti di libidine violenti).

Non avrebbe avuto senso mantenere una differenziazione di questo genere: sarebbe stata un'assurdità dinanzi al principio affermato ed approvato, contenuto nell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame.

Avvertiamo, poi, l'importanza di definire le condotte delittuose in relazione alla sanzione punitiva che dovrà essere irrogata.

A questo riguardo emerge subito il primo problema che ha diviso la Commissione in sede referente e sul quale la stessa ha votato facendo registrare posizioni contrapposte. Il gruppo comunista aveva ritenuto — e, per la verità, ritiene tuttora — che, proprio perché il bene violato è uno solo mentre le condotte sono e possono essere estremamente differenziate, mantenere il minimo di pena identico a quello previsto per il reato di violenza carnale avrebbe potuto essere un errore.

Ci siamo mossi da questa premessa, ritenendo di poter consentire alla discrezionalità del magistrato di scegliere in concreto una pena equa, in relazione a quella condotta e sempre in relazione allo stesso bene violato. Di qui la nostra scelta dei due anni.

Ci siamo tuttavia resi conto — e non vogliamo alzare barricate in un terreno sul quale si dovrebbe comunque trovare un'intesa — che anche argomenti completamente opposti possono essere validi. E credo di poter dire che una valutazione di politica criminale proprio su questo reato possa anche consentire di affermare che i due anni di pena minima, in relazione a quei benefici che il nostro ordinamento consente nell'applicazione della sanzione, potrebbero addirittura ridurre l'entità stessa della pena.

È per questo motivo che anche il gruppo

comunista ha presentato un emendamento, che ci unisce ad altre forze politiche che hanno già espresso la loro posizione in Commissione; l'emendamento Migliasso 2.17 prevede, infatti, che il minimo della pena sia portato da due a tre anni di reclusione.

Detto ciò, resta da fare un ultimo accenno alla posizione di quelle persone che si trovano in condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto. La novità di questa norma sta innanzitutto nell'eliminare la violenza presunta: non vi è più violenza presunta e, di conseguenza, vi è un'affermazione di principio sulla libertà della sfera affettiva dei soggetti incapaci. L'affermazione di responsabilità e l'illegittimità del fatto possono essere stabilite solo in quanto vi sia abuso da parte di taluno di persone incapaci.

La novità dell'articolo 2 — dicevo — è estremamente importante; se verrà approvato — come tutti ci auguriamo — la vecchia legge sulla violenza sessuale avrà segnato la sua fine e noi andremo veramente verso una definizione diversa di fatti, di comportamenti e di valori, così come i motivi ispiratori delle proposte di legge hanno più volte sottolineato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria, in questa fase del dibattito della proposta di legge contro la violenza sessuale, si atterrà ad un criterio di tattica parlamentare molto lineare e semplice: limiterà al massimo i propri interventi e prenderà la parola soltanto per indicare i criteri con cui valuterà gli emendamenti presentati ai diversi articoli della proposta di legge.

In questo caso, signor Presidente, desidero sottolineare — proprio per rendere esplicito il criterio della nostra valutazione — che riteniamo che il superamento della divisione tra atti di libidine violenta e violenza carnale sia un dato positivo contenuto nell'articolo 2. Voteremo quindi contro tutti gli emendamenti che tendano a ristabilire tale divisione oppure ad intro-

durre modifiche tali da snaturare l'articolo 2 nel testo così formulato dalla Commissione.

Colgo quest'occasione anche per spiegare le ragioni per le quali il gruppo di democrazia proletaria difenderà l'articolo 2. Lotteremo, senza comunque per il momento toccare altri problemi pur rilevanti, come quello della querela di parte, che abbiamo già trattato nella discussione sulle linee generali e di cui ci occuperemo in seguito.

Mi pare che la collega Pedrazzi Cipolla individui molto esattamente nella sua relazione il punto cardine dell'articolo 2, quando dice che «l'espressione della sessualità non è scindibile in singoli atti, in pezzi di corpo, in singoli atteggiamenti, ma è nella sua complessità tutta parte autenticamente umana della persona, del suo essere, del suo sentire psichico e fisico». Mi sembra che questa affermazione sia conseguente alla scelta che abbiamo compiuto poco fa di spostare la previsione dei reati contro la libertà sessuale dalla sezione relativa ai reati contro la moralità e il buon costume a quella relativa ai reati contro la persona.

Se teniamo ferma la valutazione della collega Pedrazzi Cipolla, ritengo sia giusto eliminare la differenziazione delle fattispecie penali relative alla lesione della libertà sessuale, come se noi potessimo suddividere le aggressioni alla libertà sessuale in reati che toccano, per così dire, la periferia di tale sfera e in altri che colpiscono invece il centro e il cuore di tale libertà e della persona. Quando noi parliamo di persona e di libertà (mi sembra che questo volesse dire anche il collega Rodotà) ci riferiamo ad una sfera assoluta che deve essere tutelata nella sua integrità.

Certo, problemi e questioni ve ne sono; ed è per questo che ho preso la parola, per cercare cioè di convincere i colleghi che la pensano diversamente a votare così come propone il gruppo di democrazia proletaria. Mi rivolgo innanzitutto all'onorevole Mellini, del quale va sicuramente apprezzato lo sforzo di dialettica compiuto con la sua relazione di minoranza. nonché l'im-

pegno ad eliminare da questo provvedimento aloni emergenzialistici o da processo speciale, se mai ce ne fossero.

Nella sua relazione il collega Mellini afferma che noi dobbiamo commisurarci alla realtà, intendendo soprattutto riferirsi a quella processuale, per vedere, attraverso le migliaia di sentenze emesse, come si siano comportati i giudici nei casi di violenza sessuale; e ciò non tanto, naturalmente, per sottoscrivere le conclusioni dei giudici, quanto per analizzare gli elementi emersi. Mi pare che l'onorevole Mellini applichi il criterio di ragionevolezza di Perelman, in base al quale la saggezza umana nel campo del diritto si rinviene non tanto e non solo nella legge, quanto piuttosto nella pratica giurisprudenziale. Però, proprio la pratica giurisprudenziale (mi permetto di dirlo al collega Mellini, che pure ormai da decenni esercita la professione forense) mi pare che abbia fatto rilevare come i giudici, con la vecchia normativa, si trovassero di fronte a situazioni molto complicate e quindi alla difficoltà di definire il confine tra atti di libidine violenta e violenza carnale. Per essi era finora difficile stabilire, di fronte ad una violenza riguardante la sfera sessuale, se si trattasse di un reato contro la persona, che aveva messo in discussione beni fondamentali della stessa, o piuttosto di atti di molestia. E proprio l'evoluzione giurisprudenziale, a mio avviso, Mellini, ha spinto il movimento delle donne prima, il dibattito dottrinario poi e il legislatore oggi ad unificare le fattispecie in questione.

Non si tratta, io credo, di stabilire che tra la molestia oppure un atto violento su un autobus e la congiunzione carnale vi sia differenza; mi sembra piuttosto che dobbiamo affermare un principio di fondo: non possiamo mettere in discussione la libera determinazione e la volontà della persona nel compiere atti sessuali. Quindi noi individuiamo un bene protetto che è, appunto, quello della libertà sessuale, il quale, a mio avviso, viene leso in qualsiasi circostanza in cui vi sia coazione, costrizione, ed in cui una persona, uomo o donna, sia costretta a subire un atto di violenza o di lesione della libertà sessuale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Naturalmente il gruppo di democrazia proletaria, come tutti gli altri, non ha la verità in tasca. Riteniamo tuttavia che nel momento in cui ci troveremo con una fattispecie unificata non verranno meno i principi regolatori del codice penale, né naturalmente gli articoli che disciplinano il reato nella sua generalità, né, infine, l'articolo 56 del codice penale che regola il delitto tentato, con tutto quello che comportano i vari commi.

Il giudice dovrà valutare in che cosa sia consistito, nell'ambito della violazione della libertà sessuale, il tentativo di commettere il delitto. Quindi noi di democrazia proletaria ci rifacciamo — e su questo probabilmente dissentiamo dal collega Mellini — ad un altro principio generale, a quello cioè della discrezionalità del giudice. Sappiamo benissimo che molto spesso vengono emesse sentenze involutive, ma assai di frequente l'accertamento e la valutazione del caso sono affidati proprio alla discrezionalità del giudice. Se così non fosse dovremmo disporre di un codice in grado di disciplinare milioni di casi, e non alcune centinaia di fattispecie.

Si tratta di principi ovvi della legislazione penale; è per questo che ritengo che non si debba assolutamente aver paura di disciplinare la materia in forma generale, individuando il bene protetto ed affidando poi alla giurisprudenza il compito di evitare che, nella difesa del bene stesso, si concretino atteggiamenti vendicativi nell'affrontare questo tipo di reati. È opportuno, infatti, lasciare proprio alla giurisprudenza il compito di valutare il singolo caso.

Onorevole Mellini, nella sua relazione lei afferma che vi è la possibilità di distinguere le varie fattispecie, che in questo caso sono atti di libidine violenta e violenza carnale, e che le pene differenziate potrebbero essere armi di persuasione per far desistere dal portare a compimento la violenza fino ai suoi estremi (che peraltro sono molto difficilmente definibili). Ebbene, io penso che l'articolo 56 del codice penale risolva questo problema, perché prevede la desistenza dal portare fino in fondo il compimento di un reato.

Mi pare che le obiezioni sollevate dall'onorevole Mellini — e mi sono sforzato di rimanere in materia, senza fare troppi voli pindarici — dovrebbero convincere i colleghi radicali, ed anche quelli di altre parti politiche, a votare l'articolo 2, rinunciando agli emendamenti presentati.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

FRANCO RUSSO. Presidente, non voglio fare dei riferimenti dottrinari, ma desidero semplicemente ricordare in aula quanto è stato già sostenuto più volte in Commissione. Vi sono infatti delle risoluzioni della Comunità europea che chiedono proprio quanto è stato previsto dall'articolo 2 al nostro esame.

Desidero citare testualmente il contenuto di tali documenti, che auspicano «l'eliminazione della distinzione giuridica tra stupro e atti di libidine violenta, le cui conseguenze possono essere altrettanto penose per le vittime».

In questo caso non ci si può neppure rifare alla dimensione europea, che viene sempre invocata per dire che l'Italia è in posizione arretrata, perché mi sembra che, l'invito che ci è stato rivolto sia stato puntualmente accolto nella formulazione dell'articolo 2.

L'ultima obiezione riguarda il famoso tema della tassatività della norma penale, così come prevista dall'articolo 25 della nostra Costituzione. In questo caso però è necessario un chiarimento.

Ci viene proposta una norma che individua con molta precisione il concetto di libera disponibilità sessuale. Dobbiamo comprendere se nella legge si dovrà considerare come bene protetto tale libertà, oppure se sarà necessario andare alla ricerca dei livelli attraverso cui questa libertà viene lesa.

La possibilità di prevedere pene differenziate, sia nel minimo sia nel massimo, consentirà, a mio avviso, al giudice di muoversi con molta saggezza e ragionevolezza. Sono questi i motivi in base ai quali riteniamo che l'articolo 2 in esame fornisca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

precise garanzie sia rispetto al principio della tassatività della norma penale, sia rispetto al bene protetto.

In ordine al secondo comma dell'articolo 2 in discussione (in cui è contenuta la parola «determina») vorrei ribadire in questa sede, come del resto ha già fatto in Commissione la collega Guidetti Serra, il nostro convinto voto favorevole. Il collega Mellini, nella sua relazione di minoranza, ha ventilato l'ipotesi del rischio di un reato di plagio. Ebbene, proprio per tranquillizzarlo vorrei dire che risulta chiaramente che la parola «determina», contenuta appunto nel secondo comma dell'articolo 2, va letta in connessione con la successiva parola «abusando».

Per tutti questi motivi — lo ribadisco — noi voteremo a favore della fattispecie delineata dall'articolo 2, nella speranza che le motivazioni che ho addotto, a nome del gruppo di democrazia proletaria, possano convincere gli altri colleghi che hanno manifestato dubbi in proposito (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, credo che con l'approvazione dell'articolo 1 si sia già determinata una grossa svolta. L'inserimento della sezione «Dei delitti contro la libertà sessuale» ci impone, d'ora in avanti, una viva attenzione su quanto andremo esaminando. Non stiamo più semplicemente discutendo norme repressive della violenza sessuale, ma anche norme in cui viene previsto, in embrione, un concetto diverso di sessualità, atteso da una società più civile, che riconosca la cittadinanza piena delle donne e l'inviolabilità del corpo femminile.

Con l'articolo 2 viene stabilito un altro principio fondamentale di questa legge. Viene affermata infatti non soltanto la libertà assoluta di scelta da parte di ogni individuo in materia sessuale (e quindi l'inviolabilità del proprio corpo da parte di altri), ma anche l'unificazione di due reati che, come già abbiamo sostenuto nel corso

della discussione sulle linee generali, erano molto funzionali ad un tipo di società patriarcale in cui gli uomini avevano imposto alle donne, già provate dal peso della procreazione, uno sfruttamento di tipo sessuale, mantenendo, in virtù dello stesso cognome, una sorta di «proprietà» sui figli. È questo il principio fondamentale che sanciva la maggiore gravità e la differenziazione tra il reato di stupro e quello relativo ad atti di libidine non violenta. Non vi era dunque il rispetto per la libera scelta individuale, bensì il mantenimento di un principio in base al quale rimanevano inalterati i rapporti di potere tra uomo e donna.

Mi hanno stupito gli applausi che molti colleghi hanno riservato all'intervento del collega Rodotà. Debbo dire infatti che tale intervento ha suscitato in me una serie di sentimenti contrastanti, ma sicuramente non favorevoli alle sue affermazioni. Ho infatti provato rabbia per il modo con cui egli ha sminuito elaborazioni durate anni e le lotte delle donne che — chiedo che qualcuno mi smentisca — rimangono sempre l'oggetto maggioritario di violenza sessuale, all'interno della società.

Intendo partire da questo concetto in quanto i principi contenuti nei primi due articoli della legge hanno, a mio giudizio, mutato la disciplina che il codice Rocco prevedeva per questa materia. Non credo assolutamente che l'aspetto innovativo della legge (come sosteneva Rodotà, tra l'altro contraddicendo quanto egli stesso aveva affermato circa l'importanza assunta dal movimento delle donne) sia rappresentato dalla procedibilità d'ufficio.

Voglio riportare in quest'aula la dignità delle posizioni assunte dal movimento delle donne rispetto alla procedibilità d'ufficio e alla querela di parte. Intendo inoltre riaffermare, per rispondere agli appelli delle donne che in questi giorni sono comparsi su numerosi quotidiani, che il patto vergognoso che si sta compiendo con questa legge — e di cui non so chi sia responsabile — è quello per il doppio regime. Nessuna delle donne, che in questi anni hanno lottato, hanno raccolto firme, hanno testimoniato con fatica la violenza

subita nei processi, hanno tentato di cambiare alla radice la società, vuole un compromesso del genere.

Ieri il sottosegretario Castiglione ci ha chiesto di rinunciare alla nostra coscienza, di compiere dei sacrifici per attestarci su questo compromesso. Tutto ciò non ci scandalizza. Quello che personalmente mi scandalizza è il fatto che qualcuna di noi accetti un compromesso, che di esso si faccia una bandiera. Questo non è accettabile.

Ancora oggi numerose importanti donne della sinistra, che hanno partecipato al dibattito sin dall'inizio con grande impegno, ci richiamano alla responsabilità che noi donne parlamentari abbiamo. Non possiamo perciò permetterci atteggiamenti di complicità, di non trasparenza, non possiamo legittimare un modo di fare politica nelle istituzioni di cui Rodotà forse è fiero, ma io no.

È proprio il rapporto con le donne che stanno fuori dalle istituzioni che ci aiuta ad avere questa forza. Le donne fuori dalle istituzioni ci fanno una richiesta molto chiara: quella di batterci contro il doppio regime e raggiungere una mediazione innanzitutto tra di noi, per dare dignità alla nostra presenza in Parlamento. Non dobbiamo dunque accettare una mediazione di Governo e di partito, e soprattutto non dobbiamo cedere a ricatti incombenti.

Vorrei rispondere alle molte considerazioni svolte dal collega Rodotà, che ha fatto un discorso generale. In ogni caso, proprio perché stiamo esaminando gli articoli iniziali della legge, intendo sgombrare subito il campo da un equivoco. Se c'è qualche gruppo parlamentare disposto a fare cadere la legge purché non passi la querela di parte lo dica responsabilmente. Questi sono ricatti inaccettabili. Stiamo legiferando in una materia delicatissima, per cui ciascuno deve esprimersi in piena coscienza.

Ed allora, colleghe, vi invito ad applaudire di meno ed a ragionare di più — con la vostra testa e non con quella dei giuristi — sulle conseguenze delle nostre scelte. Noi siamo infatti capaci di capire quali siano

gli interessi che le donne ci chiedono di tutelare qui dentro.

Ho concluso, Presidente, e la prego di scusarmi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cappiello. Constatato però che in questo momento non è in aula. Considerata l'importanza dell'argomento in discussione, vorrei evitare di applicare rigidamente il comma 2 dell'articolo 36 del regolamento, in base al quale dovrebbe intendersi che abbia rinunciato ad intervenire.

Chiedo pertanto all'onorevole Fumagalli Carulli, il cui intervento è previsto dopo quello dell'onorevole Cappiello, se accetti uno scambio di turno, consentito del resto dallo stesso comma 2 dell'articolo 36 del regolamento.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, accetto senz'altro lo scambio di turno, per un atto di cortesia che ritengo di dover compiere nei confronti della collega.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, onorevole Fumagalli. Ha facoltà di parlare.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, onorevole colleghi, penso che oggi — come d'altronde tutti ormai hanno sottolineato, non solo in sede di discussione generale, ma anche adesso che abbiamo iniziato ad esaminare l'articolo — ci si trovi in una situazione particolare.

Opinioni diverse attraversano tutti gli schieramenti politici e il dibattito, che aveva preso avvio una decina d'anni fa con posizioni e schieramenti di partito ben definiti, mi pare percorra binari meno rigidi. Di questo, onorevoli colleghi, mi compiaccio, poiché ritengo che su questo tema come su nessun altro non debbano assolutamente esistere delle posizioni di partito, nel senso di posizioni non contestabili dai parlamentari all'interno del proprio partito.

In questa diversificazione di posizioni c'è certamente un punto comune: nella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

nuova legge la violenza sessuale è intesa — e tutti siamo d'accordo — come violenza alla persona. Tuttavia, una volta trovato questo punto unificante e aggregante (a mio avviso si tratta di un vero progresso), si registrano alcune diversificazioni sui meccanismi da individuare per tutelare questo diritto, sui percorsi giuridici e sui modi in cui la legge deve affrontare la tutela della donna. Ma a questo punto appaiono le varie divergenze.

Nel corso della discussione sulle linee generali e nel dibattito di questa mattina sono state esposte posizioni molto diversificate, alcune delle quali — me lo consentirà l'onorevole Rodotà — non sono assolutamente accettabili. Il collega Rodotà ha detto che se anche la nuova legge sulla violenza sessuale sconvolge i principi dell'ordinamento noi non dobbiamo preoccuparcene. Non sono assolutamente d'accordo. Può darsi che all'onorevole Rodotà, che pure è un fine giurista (nel suo intervento ha citato Arturo Carlo Jemolo, un maestro che mi è particolarmente caro), tutto ciò non interessi. A me, invece, interessa che le leggi siano rispettose anche dei principi del diritto.

L'onorevole Rodotà, con la sua oratoria trascinate ed accattivante, ha evocato dei veri e propri fantasmi, per altro già superati dalla legge. Mi riferisco alla cancellazione del matrimonio riparatore e al problema dei contraccettivi (da 13 anni sono stati istituiti i consultori, all'interno dei quali questo problema è stato risolto). Ma l'onorevole Rodotà ha anche detto che l'adulterio della donna è più colpevole di quello dell'uomo. Onorevoli colleghi, il nuovo diritto di famiglia dal 1975 ha finalmente fissato i termini della parità tra uomo e donna, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Credo che tutte queste considerazioni, che pure dovrebbero appartenere al dibattito generale, vadano tenute presenti anche nel corso dell'esame degli articoli della proposta di legge di cui ci stiamo occupando. Non vorrei tuttavia dilungarmi su aspetti che riguardano articoli diversi da quelli che oggi abbiamo al nostro esame come, ad esempio, la procedi-

bilità d'ufficio o a querela. Personalmente sono favorevole alla procedibilità a querela irrevocabile, sempre (dentro e fuori la famiglia), e solo in via subordinata accetterei la procedibilità a querela nell'ambito della famiglia e d'ufficio negli altri casi.

Sono perfettamente d'accordo con quanto hanno sostenuto altri colleghi (da ultimo l'onorevole Cima), secondo i quali l'introduzione della procedibilità d'ufficio sconvolgerebbe la libertà della donna. Di questo si tratta, onorevoli colleghi! Si tratta di tutelare al massimo, con attenzione, la libertà della donna. Procedibilità d'ufficio, collega Rodotà, significa invece procedibilità anche contro il volere della donna. E la donna può non volere il processo per varie ragioni: potrebbe anche voler perdonare il violentatore. Voi ritenete che trascinarla in giudizio contro la sua volontà sia un atteggiamento in sua difesa? Personalmente ritengo di no. Qui, peraltro, non vi è in gioco solo un principio tecnico-giuridico più o meno raffinato, ma la vera libertà della donna.

Non voglio tuttavia dilungarmi su questi temi, che in definitiva non hanno a che fare con l'articolo 2 che abbiamo in esame. Vorrei però dire, relativamente a tale articolo, che non sono qui ad esprimere l'opinione dell'intero mio partito, ma un'opinione meramente personale.

Non sono d'accordo sull'unificazione delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenta. A favore della unificazione vengono evocati alcuni argomenti che mi paiono del tutto pretestuosi; secondo uno di questi, ad esempio, con l'unificazione delle fattispecie si eviterà che il giudice faccia domande alla donna sulle modalità dell'azione: non la metterà dunque in imbarazzo nel chiederle se vi sia stata o meno congiunzione carnale.

Desidero però ricordare a tutti i colleghi — soprattutto a quelli che hanno una formazione giuridica — che è dovere del giudice, secondo le norme di procedura vigenti nel nostro ordinamento, accertare le modalità dell'azione: è il nostro codice che lo impone. Quindi l'argomento secondo cui l'unificazione eliminerà le domande da parte del giudice intorno alle modalità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

dell'azione è del tutto pretestuoso e si scontra con i nostri principi.

Altro argomento a favore dell'unificazione — consentitemi di dire che si tratta di un argomento demagogico, anche se dotato di un fondo di verità — è quello secondo cui la donna è comunque offesa da una intromissione nella sua libertà sessuale. Certamente, sia nel caso in cui vi sia congiunzione carnale sia nel caso di atti di libidine, l'offesa alla libertà della donna esiste, ma essa stessa avverte tale offesa in modo diverso, a seconda delle modalità con cui l'offesa è stata perpetrata, e con diversa sensibilità. Non venitemi a dire, onorevoli colleghe parlamentari degli schieramenti di sinistra, che si tratta della stessa cosa. Non è così: ogni donna avverte che, se c'è una congiunzione carnale, possono derivarne determinate conseguenze (come ad esempio una gravidanza), che la possono preoccupare assai di più che non un comunque odioso atto di libidine violenta.

Le conclusioni in favore della unificazione non sono a mio avviso accettabili, perché conducono anzitutto ad un abbassamento della pena, anche nel suo minimo, essendo evidente che non è giusto che un semplice atto di libidine (quello che ancor oggi, come una volta, viene così definito) conduca il reo, il violentatore, addirittura in carcere. L'unificazione delle fattispecie condurrà quindi all'abbassamento della pena, contrariamente a quanto ci chiede l'opinione pubblica di fronte a fatti gravissimi (ripeto che essi sono gravissimi per tutti, non solo per le donne, ma per l'intera umanità; credo che siano ritenuti gravi anche dagli uomini). Arriveremo dunque ad una diminuzione della pena: è questo che vogliamo?

Altra conseguenza negativa della unificazione delle fattispecie consiste nel fatto che sul magistrato viene scaricato il dovere di compiere una scelta non operata dal Parlamento, essendo evidente che, nell'applicare la pena, il giudice, esaminando le modalità dell'azione, dovrà in un certo senso far risorgere le due fattispecie che qui si vogliono unificare. Inoltre l'unificazione della fattispecie produce come con-

seguenza naturale, direi come corollario giuridico, l'introduzione della contravvenzione per molestia sessuale (sulla quale non mi intratterò ora, ma di cui parlerò al momento in cui esamineremo il relativo articolo), che a me pare un vero e proprio mostro giuridico.

Passando ad un piano meno tecnico-giuridico ma certamente più umano (un piano che ci deve preoccupare), devo dire che l'unificazione della fattispecie, che comporta che il giudice applicherà la medesima pena nel caso in cui si sia verificata e nel caso in cui non ci sia stata congiunzione carnale, indurrà il violentatore ad abusare della donna fino in fondo; la pena, cioè, non rappresenterà un deterrente nel commettere un reato più grave. Mi pare che il risultato, sia dal punto di vista tecnico-giuridico sia da quello prettamente umano, non sia particolarmente esaltante; non lo è nel senso che non difende la libertà della donna e non lo è perché non consente ai magistrati di redigere sentenze che abbiano un minimo di certezza giuridica.

Vorrei formulare un'osservazione sull'espressione «atti sessuali» usata nell'articolo 2. Questa terminologia appare inafferrabile dal punto di vista giuridico. Credo che il giudice che dovrà applicare la norma dovrà rifarsi al senso comune o, ad esempio, alla definizione data dalla giurisprudenza della Cassazione dell'atto sessuale. Oppure, considerato che i magistrati hanno modi diversi di ragionare e di vedere i problemi, si riterrà che «atto sessuale» sia qualunque atto compiuto da una persona. Non ho l'autorevolezza per ricordare quanto dice la scienza psicoanalitica in proposito ma, secondo Reich, «atto sessuale» è ogni atteggiamento della persona, compreso addirittura il semplice atto di porgere la mano. La persona, secondo questo ed altri autori, è interamente governata dal concetto di sessualità; quindi ogni suo atteggiamento è un atto sessuale. Allora, onorevoli colleghi, anche un bacio innocente, una stretta di mano saranno considerati atti sessuali? Si utilizzi almeno l'espressione «atto di libidine», che esprime un concetto assai più

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

tecnico e comprende sia l'atto di libidine in senso stretto sia la congiunzione carnale. Lasciare indeterminata tale terminologia significa scaricare sul magistrato la scelta che non è stata compiuta dal Parlamento e significa anche non tutelare adeguatamente la donna.

Onorevoli colleghi, nel concludere il mio intervento, che è critico nei confronti dell'articolo 2, desidero dare atto che in questi dieci anni di discussione sulle nuove norme sulla violenza sessuale vi è stato certamente il recupero di un dato culturale. Si ritiene infatti che l'atto di libidine o la congiunzione carnale rappresentino comunque un atto violento, che offende profondamente la dignità della donna.

Credo che le mie osservazioni, che dovrebbero indurre ad operare una distinzione delle fattispecie, non avranno molto successo nelle votazioni cui si accinge l'Assemblea. A tale riguardo, ripeto che parlo a titolo personale.

Se non prevarrà in Parlamento la volontà diretta a distinguere le due fattispecie, allora, onorevoli colleghi, dovremo tutti confidare nel fatto che la magistratura italiana riesca ad effettuare con obiettività e serenità quella separazione della fattispecie che tecnicamente sarebbe auspicabile. Riesca cioè essa a distinguere in una materia in cui il Parlamento non ha distinto, anzi non ha voluto distinguere (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, mi scuso per quanto avvenuto poc'anzi, ma avevo avvisato il Presidente di turno di spostare il mio intervento; ringrazio comunque la collega Fumagalli per aver consentito lo scambio di turno.

Con il mio intervento non vorrei occupare molto tempo, anche perché si è svolto un dibattito generale molto ampio su una legge che ci trasciniamo da ben tre legislature e che ha fatto registrare miriadi di sedute delle Commissioni giustizia sia del Senato che della Camera. A nome del gruppo socialista, voglio dichiarare una

grande soddisfazione per l'approvazione del primo articolo della proposta di legge, che è fondamentale e riveste una grande valenza politica e culturale.

Ricordo che, non più tardi di due legislature fa, la proposta di legge non fu approvata proprio a causa di tale articolo. È stato compiuto un passo importante che tuttavia, colleghe e colleghi, rappresenta solo l'avvio di un lavoro comune. L'impegno di noi socialisti è di arrivare in breve tempo, cioè in questa legislatura, alla definizione della migliore normativa possibile.

Questo primo punto, ripeto, è fondamentale, così come è importante la definizione del delitto contenuta nell'articolo 2, che stabilisce il principio basilare per cui vi è violenza sessuale tutte le volte che manca il consenso. Ciò rappresenta una vittoria enorme rispetto all'attuale previsione del codice Rocco; non si tratta solo di un fatto nominalistico, di una nuova etichetta, ma di un riesame completo e di una inversione di quella tendenza che finora era sottesa — e non poteva non essere così — al codice Rocco.

Per noi socialisti non è importante solo l'inserimento sotto un nuovo titolo di questo delitto e la definizione del reato di violenza sessuale (anche se nel corso dell'esame in Commissione giustizia è stato approvato l'emendamento che inserisce tra le aggravanti specifiche di cui all'articolo 3 l'ipotesi dell'abuso di autorità, che nel testo approvato dal Senato era invece ricompresa nell'articolo 2), ma anche la scelta fondamentale della procedibilità d'ufficio.

È giusto che possano prospettarsi varie soluzioni del problema in questione; ho sentito che la collega Fumagalli Carulli è favorevole all'ipotesi della querela, così come le colleghe Gramaglia e Filippini. Voglio tuttavia ricordare che il vero pilastro della riforma è costituito dalla procedibilità d'ufficio.

Non condivido quindi l'ipotesi della querela prospettata dalle colleghe alle quali ho fatto prima riferimento, oltre che dai colleghi radicali — l'onorevole Mellini ha presentato un emendamento in tal senso

— e missini: ribadisco che il punto realmente fondamentale della riforma è rappresentato dalla procedibilità d'ufficio.

Molti altri aspetti della legge sono estremamente importanti; mi riferisco alla collocazione del reato sotto il titolo dei delitti contro la persona, alla definizione stessa del delitto, all'unificazione dei reati di violenza carnale e degli atti di libidine, alla previsione di fattispecie autonome di reato (violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona a scopo di violenza sessuale), alla partecipazione al processo di associazioni e movimenti, al rito per direttissima, al processo a porte aperte. Tuttavia è processualmente rilevante la modifica dell'attuale regime di perseguibilità in seguito a querela, che comunque ha prodotto determinati frutti, colleghe Fumagalli Carulli, Gramaglia, Filippini, colleghi radicali e missini.

Oggi le denunce per delitti di violenza sessuale sono in numero inferiore a quello dei reati effettivamente commessi, i processi sono in numero inferiore a quello delle denunce e le sentenze di condanna sono in numero inferiore a quello dei processi. Ergo, l'equazione che ne deriva è chiarissima, non ha bisogno di commento: questo delitto oggi risulta non punito. Chi dovesse scegliere una tesi del genere (tutte le posizioni, anche se diverse sono legittime; ci si richiama al problema della tutela della riservatezza e dell'autonomia delle donne), per altro scellerata, di fatto manderebbe al paese il messaggio che il delitto di cui discutiamo non è grave.

Se invece si decidesse di affermare che la violenza sessuale è un delitto grave, si dovrebbe logicamente arrivare a determinate conclusioni. Senza scomodare la giurisprudenza, trovate nel nostro codice un delitto grave perseguibile in seguito a querela! Chiedo scusa della foga, ma credo realmente che questo elemento sia il pilastro fondamentale, la reale modifica. Giustamente il collega Mellini — vedi Mellini, ogni tanto sono d'accordo con te! — ha rilevato che la proposta di legge al nostro esame si sarebbe dovuta intitolare «Nuove norme contro la violenza sessuale», in quanto — ahimé! — una regolamenta-

zione al riguardo già esiste nell'attuale codice penale, anche se non ha prodotto i suoi frutti ed ha reso di fatto questo tipo di delitto gravemente impunito. Se siamo d'accordo su ciò, non possiamo non convenire tutti sull'opportunità della previsione della procedibilità d'ufficio.

Non voglio dilungarmi oltre, perché molte questioni sono già state ampiamente trattate nei dibattiti svoltisi in Commissione e in Assemblea. Desidero tuttavia ricordare la discussione sviluppatasi all'esterno, nel paese: signor Presidente, come lei sa, sono pervenute ai membri di entrambi i rami del Parlamento migliaia di cartoline che chiedono di fare presto e bene.

Le donne del nostro paese vogliono una legge diversa, che contenga determinati punti cardine e permetta realmente che questo delitto, fino ad oggi nei fatti non perseguito, sia realmente punito.

Certo, la legge da sola non è sufficiente (non lo nego), anche se deve essere comunque sottolineato — e non lo dico come giurista — che essa costituisce un primo passo fondamentale per un'inversione di tendenza. La legge servirà anche a far cambiare la cultura di molti uomini del nostro paese e di una certa parte della magistratura. Quest'ultima, a volte a causa delle carenze normative, troppo spesso ha adottato determinate decisioni. Posso ricordare come esempio la sospensione condizionale della pena disposta in occasione dell'ultimo gravissimo fatto di violenza di piazza Navona.

È necessario varare norme che siano le più chiare possibili; noi socialisti a tale riguardo abbiamo presentato un emendamento tendente ad aumentare da 2 a 3 anni la pena edittale minima prevista all'articolo 2, non tanto perché riteniamo che la pena costituisca un deterrente, quanto perché tale elevazione potrebbe più difficilmente portare alla applicazione della sospensione condizionale della pena. Questa è la *ratio* di un emendamento che è identico a quelli presentati da altri gruppi politici.

Come dicevo, la proposta di legge che ci accingiamo ad approvare è fondamentale per modificare la cultura di una parte della magistratura, quella più retriva.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Sono state emesse sentenze assolutamente sconcertanti sia dal punto di vista giuridico sia sotto l'aspetto culturale; ricordo, ad esempio, quella relativa al caso di una ragazza di Palermo, Iolanda, data in premio a chi avesse mangiato più cannoli. Non ho letto gli atti processuali relativi al caso, tuttavia presumo che il tribunale di Palermo abbia emanato una sentenza assolutoria motivata dalla convivenza della vittima con l'imputato, dalla quale credo sia nato un bambino.

L'approvazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame e la nuova definizione del delitto di violenza sessuale dovrebbero consentire di evitare che si ripetano simili casi. Infatti, nel testo in esame si stabilisce che ricorre la fattispecie della violenza sessuale tutte le volte in cui manchi il consenso; il che costituisce un elemento importantissimo sul quale, così come sugli altri aspetti determinanti della normativa, il gruppo socialista darà battaglia.

Mi auguro che potremo lavorare insieme non solo con le forze politiche che hanno presentato con noi una proposta di legge ma anche con quelle che appartengono alla maggioranza e che non hanno sottoscritto la nostra proposta.

Ritengo sia realmente interesse di tutti, soprattutto delle donne, fornire al paese la migliore legge possibile.

L'approvazione del provvedimento in esame non basta, anche se è una tappa fondamentale che ci consentirà di lavorare ulteriormente. Mi riferisco a quanto dovranno porre in essere, ad esempio, gli enti locali, così come avviene, del resto, in tutti gli altri paesi civili: dovranno essere fornite case alle donne violentate o vittime di episodi spiacevoli; sarà necessario attivare una serie di interventi volti a realizzare un'adeguata informazione sessuale nelle scuole. Ma questa legge — lo ribadisco — è una tappa fondamentale.

Vorrei chiedere soprattutto alle colleghe ed ai colleghi democristiani di lavorare insieme, anche se su alcuni punti della normativa ancora non vi è un completo accordo. Al riguardo, vorrei ricordare che il Governo ha avanzato un'importante proposta, in ordine alla quale il gruppo socia-

lista garantisce la propria adesione e la sua assoluta disponibilità; riteniamo necessario però che tale disponibilità e collaborazione non vedano il perpetuarsi in quest'aula del clima che abbiamo avvertito anche durante la scorsa legislatura. Affermo questo soprattutto nell'interesse delle donne, perché è sulla loro pelle che si giocano le tematiche connesse al provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sull'articolo 2 del provvedimento in esame sarà molto breve. Non intendo riproporre argomenti già ampiamente dibattuti durante la discussione sulle linee generali né anticipare quelli che saranno affrontati in sede di esame degli emendamenti.

Attenendomi stringatamente, per così dire, all'articolo 2 che ci accingiamo ad approvare, desidero fare soltanto qualche considerazione che ribadisce ed integra la conclusione positiva cui è pervenuto il gruppo della democrazia cristiana, al quale appartengo.

Non v'è dubbio che il tema in esame è stato oltremodo dibattuto non solo al Senato, ma anche nella Commissione giustizia della Camera; è prevalsa la tesi dell'unificazione dei reati di libidine e di violenza carnale nell'unica ipotesi delittuosa tipica, denominata violenza sessuale, proprio perché gli atti sono posti in essere con violenza.

Desidero fare soltanto qualche puntualizzazione. In passato ho criticato fortemente questa unificazione; non rinnego le mie considerazioni, ma debbo rilevare che si trattava di una critica formulata solo dal punto di vista tecnico-giuridico.

È questa la risposta che vorrei dare all'onorevole Rodotà — salvo qualche altra precisazione che farò prima di concludere — sottolineando che, se è prevalsa, com'è prevalsa, la tesi dell'unificazione dei reati, ciò non ha assolutamente annullato i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

rilievi critici, le perplessità e le difficoltà tecniche ed operative del testo al nostro esame.

Come ha affermato l'onorevole Fumagalli Carulli — mi permetto di riproporre un argomento già anticipato in sede di discussione sulle linee generali —, il più rilevante argomento a favore della tesi dell'unificazione è che non si sottopone la parte lesa ad accertamenti offensivi della dignità della donna. Ebbene, questo pericolo non viene affatto sventato dall'indagine probatoria che qualsiasi magistrato, nell'accertamento dei fatti, deve espletare per poter scegliere tra un minimo ed un massimo della pena.

E neanche il problema della progressione criminosa, onorevole Rodotà, viene eliminato completamente. Ho preso atto con soddisfazione della distinzione sostanziale che è stata opposta rispetto all'analogia, che pure era stata richiamata, tra questo tipo di reato e quello di carattere patrimoniale, nel senso che l'offesa al bene patrimoniale è quantificabile, mentre quella alla libertà personale non lo è. Mi permetto però di rilevare che il richiamo analogico, da me evidenziato *ad abundantiam*, non viene completamente ad assorbire l'omissione dell'onorevole Rodotà circa la possibilità di aggressione allo stesso bene giuridico, in relazione proprio al bene-persona che costituisce, dopo l'approvazione dell'articolo 1, l'oggetto giuridico di questo nuovo reato. Facevo, cioè riferimento al fatto che dal punto di vista tecnico-giuridico il bene-persona già nel codice penale è protetto da diverse possibili aggressioni. Ciò però non costruisce nulla, né — come diceva l'onorevole Rodotà — serve per contemplare realtà immodificabili; serve, al contrario, per tutelare e rispettare realtà che già esistono socialmente, prima ancora che giuridicamente, e che quindi non possiamo sottrarre.

Un'altra difficoltà si pone sempre dal punto di vista tecnico: una tipologia giuridica, quale quella delineata dall'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, facendo riferimento esplicito agli atti sessuali esclude automaticamente la possibi-

lità giuridica e pratica del tentativo, se è vero che l'articolo 56 del codice penale richiede «atti idonei».

(Da una tribuna del pubblico viene dispiiegato uno striscione recante la scritta: «Lo stupro è sempre un crimine»).

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Vairo, se la interrompo.

Dispongo che i commessi intervengano per rimuovere lo striscione ed allontanare chi turba l'ordine della seduta. Non è ammesso un comportamento del genere: siamo nell'aula della Camera dei deputati e non in una piazza! *(I commessi rimuovono lo striscione e allontanano la promotrice della manifestazione).*

ANTONINO ZANIBONI. Chiedo di parlare su questo episodio.

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, le darò la parola dopo che l'onorevole Vairo avrà concluso il suo intervento.

ANTONINO ZANIBONI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole Vairo.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, il terzo rilievo critico — dicevo — attiene alla scomparsa, non tanto operativa quanto teorica, della ipotizzabilità del tentativo nei reati di violenza sessuale. «Chi compie atti idonei» — recita l'articolo 56 del codice penale — «diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica». Ciò non potrà mai applicarsi agli atti sessuali, perché dovremmo poter ipotizzare, teoricamente ancor prima che praticamente, gli atti degli atti!

Sono queste le perplessità che noi abbiamo avanzato e che rimangono, senza tuttavia vanificare la prevalenza dell'obiettivo politico dell'unificazione dei due reati. Non è un mistero né una contraddizione che il legislatore debba ubbidire alla prevalenza dei criteri politici su

quelli tecnici. Non mi sembra però che non si possa ipotizzare teoricamente (né mi pare contraddittorio in se stesso) un prodotto legislativo che concili esigenze politiche con esigenze tecniche.

La necessità della prevalenza del criterio politico su quello tecnico, dunque, non annulla ma sottintende la persistenza di tali rilievi critici, che sono stati superati — ed ecco il motivo di un maggior appagamento da parte di chi vi parla — da un emendamento, approvato all'unanimità in Commissione, il quale prevede l'elevamento del minimo della pena da due a tre anni.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, per le quali le perplessità su aspetti tecnici non possono non essere superate dalla prevalenza di un motivo politico (d'altronde questa non è la prima volta, né sarà l'ultima). È dunque per questo che annunciamo con convinzione il nostro voto favorevole sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Grosso, che ha chiesto di intervenire sull'articolo 2, ha facoltà di parlare l'onorevole Zaniboni sull'episodio che si è poc'anzi verificato sulla tribuna del pubblico.

ANTONINO ZANIBONI. Signor Presidente, il mio potrà apparire un intervento scontato, ma non lo vuole essere, dato che è noto che non poniamo mai problemi eccentrici o fuori luogo.

È l'ennesima volta che capita di dover rilevare e constatare che coloro che pur accedono alle tribune con legittimo permesso si comportano in modo inaccettabile, ostentando tra l'altro stendardi recanti frasi ovvie e banali. Il Parlamento conosce bene queste cose e l'odierno dibattito testimonia la nostra opinione sulla violenza sessuale. Mi sembra però strano che cittadini che accedono alla tribuna possano tranquillamente ostentare arnesi, oggetti e stendardi siffatti, considerando che devono lasciare le rispettive borse all'ingresso per il pubblico.

Vorrei inoltre osservare che è capitato tante volte anche a me di firmare per amici

e cittadini una richiesta di accesso alle tribune del pubblico. Non è però mai capitato che un cittadino entrato nella tribuna dietro mia richiesta abbia ostentato provocatoriamente manifesti, stendardi e arnesi simili. Credo quindi che vi sia al riguardo anche una responsabilità del parlamentare che non ha selezionato preventivamente le richieste di accesso alle tribune da lui sottoscritte (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, sembra ovvio che ogni collega che avalli l'accesso alla tribuna di un cittadino debba essere ben sicuro della correttezza del suo comportamento.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vorrei comunque pregare i colleghi che chiedono di intervenire su tale questione di non farne un caso: è meglio chiudere al più presto questa vicenda.

FRANCO RUSSO. Presidente, a me pare che la sua sia stata una reazione molto ragionevole, giacché ha disposto il ritiro dello striscione. L'onorevole Zaniboni ha parlato invece dell'ostentazione di arnesi e dell'esigenza di una selezione preventiva, forse anche mediante l'esame dei cromosomi!

ANTONINO ZANIBONI. Non ho detto questo! La selezione la deve fare chi avalla l'accesso di una persona alle tribune!

FRANCO RUSSO. Presidente, il fatto che in relazione a temi importanti com'è quello della violenza sessuale, su cui vari movimenti si battono da anni ed anni, alcune persone vengano a manifestare in Parlamento magari anche con frasi ovvie, ma comunque rafforzando la discussione in atto, dovrebbe essere accettato e non criticato in questo modo.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, la prego di non esasperare la questione, che è regolata da una precisa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

norma del regolamento. L'articolo 64 infatti recita: «Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri. Il pubblico è ammesso in apposite tribune. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione». E ancora: «I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine». Altre disposizioni regolano poi il caso in cui non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine.

Ritengo comunque che l'episodio possa considerarsi chiuso.

LAURA BALBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA BALBO. Desidero dire soltanto qualche parola sull'argomento.

La trasgressione è stata molto lieve (*Vivi commenti dei deputati dei gruppi della DC e del MSI - destra nazionale*), tanto che i lavori della Camera sono ripresi subito. Tuttavia, data la emotività del tema, possiamo aspettarci che nel prosieguo della discussione vi sia da parte di alcune persone del pubblico qualche comportamento che a norma di regolamento possa apparire non del tutto corretto.

Pur riconoscendo l'importanza di rispettare il nostro regolamento, vorrei però far presente che è molto importante garantire la massima «visibilità» di un dibattito come questo, assicurando la presenza del pubblico fino alla conclusione dei nostri lavori (*Commenti dei deputati del gruppo della DC*).

ANTONINO ZANIBONI. Chi contesta questo?

PRESIDENTE. Onorevole Zaniboni, la prego!

Onorevole Balbo, è fuori discussione che la pubblicità dei lavori continui ad essere assicurata dalla presenza del pubblico

nelle tribune. Questo deve però avvenire, naturalmente, nel rispetto del regolamento, che — come ho testé ricordato — prescrive tra l'altro, che le persone ammesse alle tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

D'altronde, quando è stato esposto lo striscione, l'articolo 1, che qualifica i delitti contro la libertà sessuale come delitti contro la persona era già stato approvato dalla Camera (*Applausi*).

Chiedo allora al pubblico di fare almeno attenzione a quanto avviene in aula, prima di esporre striscioni il cui testo sia stato superato dalle deliberazioni dell'Assemblea (*Applausi*).

Riprendiamo ora la discussione sull'articolo 2.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Grosso. Ne ha facoltà.

GLORIA GROSSO. Signor Presidente, colleghi, orienterò il mio intervento più sull'aspetto psicologico ed umano che su quello giuridico, già ampiamente trattato in questa sede, in modo magistrale dai colleghi Rodotà e Capiello, ed anche nel paese.

Mi pare che nella discussione di questo progetto di legge, il punto più controverso e difficile, ma a mio avviso anche più qualificante ed innovativo, sia quello della procedibilità d'ufficio in caso di violenza sessuale tra coniugi o conviventi. Si tratta, certamente, del punto centrale di una legge che darà l'avvio ad una nuova cultura, sicuramente capace di modificare mentalità e comportamenti di uomini e donne nei confronti della sessualità di entrambi.

Si tratta di una chiara affermazione del fatto che solo nella libertà e gioiosità di un rapporto armoniosamente vissuto e condiviso sta una parte importante della qualità della vita.

Siamo oggi qui per dare il via ad una legge che potrà rendere la vita di tutti più serena e giusta. Non perdiamo questa occasione storica! Non vorremmo ancora pensare o lasciare che si pensi ai rapporti sessuali tra i coniugi con il medievale con-

chetto del *remedium concupiscentiae* o con vieti luoghi comuni, come quello che dice «tra moglie e marito non mettere il dito».

Allora, che grigio, miserevole, umiliante concetto dell'amore coniugale! Come possono gli uomini, mariti o compagni, avere rispetto di sé, e che valore dare alla propria virilità, se debbono ricorrere alla violenza per ottenere ciò che può venire loro dato senza difficoltà, se solo sia chiesto con rispetto, nel senso della effettiva parità dei diritti, anche nella privatissima sfera dei rapporti sessuali tra coniuge?

Pensiamo, colleghi, che dopo l'approvazione di questa legge, nella sua forma proposta dalla Commissione giustizia della Camera, potrebbe accelerarsi il processo di liberazione di molte, ancora troppe, donne dal concetto atavico di dipendenza, soggezione e perfino paura del potere dell'uomo-padrone! Questo è ancora di fatto un concetto che prevalentemente sottende al ruolo di marito e padre nella famiglia. Dipendenza e paura che poi si ritorcono contro l'equilibrio della coppia, la riuscita stessa del matrimonio e che si manifestano in reazioni rancorose, di disaffezione e incuria di sé. Tanto che cosa cambia — dicono queste donne — se mi sforzerò di mantenere un aspetto gradevole, un comportamento amichevole o solidale? Ecco allora le mogli di cui sono piene le vignette satiriche: la testa irta di bigodini, la faccia impiastricciata di crema, un aspetto trasandato, ma soprattutto mogli e madri avvinghiate ai figli, frustrate e alla ricerca inesausta di spazi vitali in cui ritrovare una dimensione di gioiosità ed una realizzazione piena della propria personalità.

Ma voglio proporvi uno sforzo di immaginazione per poter meglio spiegare come io intenda la necessità della procedibilità d'ufficio nei casi di violenza tra coniugi. Pensate per un momento di essere padri o madri di una ragazza violata ed umiliata. Di fronte al suo smarrimento, al suo dolore ed al suo odio pensereste forse che è giusto lasciare a lei da sola decidere se denunciare o no il fatto? Certo, vi battereste senza esitazione per ottenere giustizia. E potete forse pensare che se tutto ciò accadesse ad

una figlia sposata, il vostro sentimento sarebbe diverso? Il suo dolore e la sua umiliazione sarebbe un fatto che riguarda lei sola e quindi non muovereste un dito per far intervenire il giudice? Non lo credo proprio. Qui è stato più volte chiaramente e perfettamente spiegato perché si debba sollevare la donna dal peso di dover sempre essere sola: nel subire la violenza e nel decidere di tenersi tutto per sé, tacendo. Oppure costringerla ad affrontare in prima persona, ancora e sempre unica responsabile del procedimento penale e degli affanni che ne deriveranno. E per questo essere ancora considerata con riprovazione perché «i panni sporchi si lavano in famiglia!»

Sarà dunque inevitabile pensare ancora, per chissà quanto tempo, che l'amore è un dovere inteso così: a me, uomo, il piacere; a te, donna (che ti piaccia o no), il dovere? Ma non si è mai sentito parlare di erotismo? Di quella sottile atmosfera in cui i desideri e i bisogni sono suggeriti, proposti con dolcezza?

Come non pensare alle molte cose scritte dalle donne, in questi anni, sulla loro esigenza di essere desiderate con amore! Una richiesta, questa, cui non si sa resistere e che può essere il modo giusto di vivere in coppia, felicemente, per molti anni.

Collegli, concedetevi la libertà di ascoltare il vostro cuore, un cuore saggio e coraggioso. Sarà così possibile diffondere, insieme ad una legge, un vero messaggio che renderà più civile il nostro paese e più felici le donne e gli uomini (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi (anche se stavo per dire onorevoli colleghe e colleghi), ritengo che il problema debba essere affrontato unitariamente perché le leggi, checché ne pensi l'onorevole Vairo, non sono l'espressione della prevalenza della politica sul diritto. Le leggi sono invece l'espressione della consapevolezza della difficoltà e della gravità dei problemi che la coscienza giuri-

dica popolare esprime che il parlamentare deve recogliere.

Le leggi penali, per altro, non devono corrispondere a manifestazioni di eticità o di politicità (come invece riteneva Hitler: e dunque si tratta di una posizione da respingere), ma essere l'espressione stessa del diritto, che è equilibrio, proporzione e rapporto. Guai se dovessimo far prevalere la ragione della politica sulla ragione del diritto, specialmente nel campo del diritto penale!

I delitti di atti di libidine violenta, di violenza carnale e di violenza sessuale, previsti da questa legge, corrispondono ad un grave, fortissimo attentato alla persona, alla libertà e alla dignità di chi subisce questa azione.

Su questo punto non credo debbano esservi distinzioni tra noi.

Mi spiace inoltre che la collega Cappiello con tono forti abbia affermato che sarebbe scellerato non condividere alcune sue tesi. Personalmente non le condivido tutte, ma non mi sento per questo scellerato, avendo tra l'altro firmato, unitamente al collega Mellini e ad altri colleghi del suo gruppo, per conto del partito liberale, numerosi emendamenti che prendono in considerazione quanto da lei esposto. Dico questo in quanto sui giornali sono state pubblicate le opinioni espresse dalla maggioranza di Governo, mentre io ritengo che in questo campo non debbano esservi maggioranze di Governo: vi sono invece opinioni che possono coincidere o no, ed è legittimo che ciò avvenga, su temi di questa importanza, specialmente per chi se ne intende, nel senso che di queste cose se ne è occupato anche nella vita professionale; non solo cioè attraverso un rapporto libresco, bensì attraverso un assiduo rapporto personale con i problemi che sono alla base di questo dibattito estremamente importante.

È inoltre necessario che esso rimanga elevato, qualunque sia l'opinione che si intende manifestare, e non rattrappito in una visione comiziale nella quale si assumono determinate posizioni per ottenere dei vantaggi di carattere strumentale alle proprie posizioni politiche, partitiche, di categoria, ammesso vi sia una categoria

più intensamente legata ad una soluzione legislativa rispetto ad un'altra.

Il problema che dobbiamo affrontare è quello dell'unificazione nel reato di violenza sessuale di quelli relativi agli atti di libidine violenta e di violenza carnale. Ora, indubbiamente, esiste tra tali reati una differenziazione, in quanto l'atto di libidine è differente da quello sessuale, che è troppo onnicomprensivo per essere espressivo di quel valore negativo che ha l'atto di libidine. Il problema è perciò quello di non catalogare una tipologia così vasta che offrirà al giudice la possibilità di ergersi più che a partecipe di un rapporto in funzione al suo compito di decisione, ad interprete e sostituto (questo è il potere che molte volte rimproveriamo ai giudici di esercitare, dimenticandoci che glielo attribuiamo noi con le leggi che approviamo) della normativa vigente in modo da compiere un *excursus* sulla materiale consumazione dei fatti che sono innegabilmente diversi tra loro.

Ho sentito dire (mi sembra dalla collega Cappiello) che, siccome il reato è stato inserito tra quelli contro la persona, allora la rappresentazione di violenza alla persona non ha bisogno di essere qualificata per gli atti che si compiono contro la persona stessa. Ciò è un assurdo in quanto tra i reati contro la persona vi sono anche quelli concernenti le percosse, le lesioni, l'omicidio (che può essere colposo, preterintenzionale, volontario): tutti caratterizzati da una diversa qualificazione giuridica.

Quando il giudice si pone dinanzi alla possibilità di comminare pene che vanno dai due agli otti anni, egli deve compiere quelle indagini che le donne giustamente lamentano quando sono effettuate con poco rispetto della loro personalità nei processi (e su questo sono d'accordo); il giudice però per attuare una graduazione dovrà compiere una valutazione ancora più intima, per usare un'espressione che attiene all'intimità di un rapporto che, come diceva poco fa una collega, è gioioso se è gioioso e criminoso se è criminoso: su questo non vi è alcun dubbio.

Sono stati qui spiegati stendardi inneganti alla apologia o alla riduzione del ter-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

mine morale e giuridico che sta alla base dello stupro commesso. Ma lo stupro è una cosa e l'attentato alla libertà e alla dignità sessuale, consistente in un atto di libidine, è un'altra. Vogliamo forse che si pervenga, negando la graduazione dei comportamenti, a invogliare alla consumazione? Ma allora questo significa fare degli esperimenti *in vitro*, significa non sapere qual è la realtà dei comportamenti umani! Non si tratta di atomizzare la moralità di un comportamento! Si capisce che è immorale ed antiggiuridico qualsiasi atto sessuale compiuto contro la volontà, ma è chiaro che un reato che, come stabiliva il vecchio codice (vecchio rispetto alla sua emanazione), consiste in un atto di libidine ha diversificazioni rispetto alla violenza carnale, perché appunto non vi è la consumazione del rapporto. È una cosa diversa, non solo per quantità ma per qualità di dolo. Ecco perché, con i nostri emendamenti, abbiamo posto questo problema, che non è, caro Vairo, in accordo con la maggioranza, ma in accordo con la nostra coscienza e con il diritto che sono cosa diversa dalla maggioranza di Governo. Le maggioranze passano e la coscienza resta. Ed è bene che ciascuno in quest'aula si esprime con la libertà della propria coscienza e, se permettete, con la dignità garantista...

GAETANO VAIRO. Hai capito una cosa per un'altra.

ALFREDO BIONDI. Può darsi che io abbia capito male, ma in questo caso i problemi sono due: o io ho capito male o tu sei spiegato peggio. Ed io rimetto all'Assemblea il decidere quale delle due soluzioni sia la più vicina alla verità.

Il problema più importante, caro collega Rodotà, è quello di non dividerci tra illuministi e non illuministi, ma neppure tra illuminati e non illuminati (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*). Bisogna stare attenti perché su questi temi *summum ius* può essere anche *summa iniuria*; bisogna stare attenti a non volere qualcosa di diverso da quello che si realizza.

Le norme sono fatte per la gente e tra la gente vi è chi è meno protetto: i giovani, le donne, coloro che corrono il rischio della violenza altrui anche soltanto camminando per strada. Ma nelle città, in cui ormai non si circola più, spesso vengono poste in essere — senza voler criminalizzare certi comportamenti — aggressioni, petulanze e volgarità. Ed allora, signor Presidente, se cominciamo con il definire atto sessuale quanto può essere afferente alla sfera del sesso, senza circoscrivere nell'atto di libidine la soddisfazione di una pulsione sessuale che arriva a concretizzarsi in un atto fisico, corriamo il rischio di punire atti che possono essere punibili ad altro titolo, ad esempio di molestia.

Se compiamo quest'errore, consegniamo alle vicende giudiziarie una realtà che, prima che essere giudiziaria, deve essere legislativa. La legge, cioè, deve tendere — così come noi proponiamo con i nostri emendamenti — a creare non una distinzione di scuola ma di fatto, con le conseguenti derivazioni di ordine giuridico. Credo che questo sia il fine politico della decisione di non punire alla stessa maniera comportamenti diversi. La norma deve essere sì generale ed astratta, ma la norma penale, signor Presidente, onorevoli colleghi, deve avere la caratteristica della specificità e dell'individuazione dei comportamenti all'insegna del *nullum crimen sine lege*. Dobbiamo definire il comportamento reale e la relativa pena, per fare una buona legge.

Il problema sin qui trattato si accompagna a quello della procedibilità. Quando noi chiediamo che quest'ultima sia a querela di parte, non vogliamo affatto sottovalutare il delitto ma soltanto stabilire la specificità della lesione. Quest'ultima è personale ed intima, riguarda la natura del soggetto offeso, la sua aggressione nel tradimento dell'affidamento. Pertanto, la scelta della via processuale deve essere rimessa al soggetto che sa come sono avvenuti i fatti; che sa se e quando è possibile stabilire, nell'ambito del rapporto di giustizia, i termini di una vicenda nella quale egli si dovrebbe collocare — leso come è — in condizioni tali da dover subire l'iniziativa

altrui in luogo della decisione propria. Che questo poi avvenga nel nome della dignità e dell'uguaglianza delle donne (per le quali si ipotizza una tutela di Stato, invece che una tutela autonoma ottenuta con gli strumenti giuridici che lo Stato mette a disposizione), è cosa, molto grave perché significa dividere la società in maschi e femmine. Il cittadino ha una dignità che si esprime nella diversità santa e bella dei sensi, nella reciproca dignità delle proprie posizioni umane.

Il problema della querela, pertanto, riguarda chiunque abbia subito un reato. Consente al soggetto offeso di decidere, nel dilemma che si apra dentro di lui, se procedere o meno, senza che ad esso si sostituisca il brigadiere, il vicino di casa o il passante che si intromette. Infatti, in questo rapporto, se non si vuole violare per la seconda volta la volontà di chi ha subito il delitto, la scelta deve essere rimessa alla sua consapevolezza.

Queste sono le ragioni, non scellerate, onorevole Cappiello, per le quali un avvocato iscritto all'albo dal 1952 può rivolgersi con una certa esperienza ad altri colleghi, che forse hanno gli stessi titoli di studio. Dobbiamo inchinarci — come è doveroso — di fronte alle tragedie altrui e determinare i modi nei quali, nei casi singoli, lo Stato deve intervenire, allorché la parte lesa lo richieda, per tutelare la propria dignità personale; dignità, lesa nella sua intimità, ma che lo sarebbe ancora di più se altri volessero tutelarla al di là di quello che può fare autonomamente. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che al termine dell'intervento dell'onorevole Aglietta — cui sto per dare la parola — sospenderei la seduta fino alle 15,30 e che alla ripresa si effettueranno immediatamente votazioni.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Presidente, il mio intervento vuole evidenziare le contraddizioni e i problemi che una legge

innovativa come quella di cui si stiamo occupando pone (così come diceva il collega Rodotà) a ciascuno di noi e ad ogni gruppo politico.

Ho seguito con molta attenzione l'intervento del collega Biondi perché sul problema dell'unificazione dei reati — che ritengo necessaria — ho maturato una diversa consapevolezza in ordine alla lesione della dignità e della libertà personale della donna.

Ho detto che ho seguito con attenzione l'intervento del collega Biondi, il quale ha espresso argomentazioni contrarie alla mia convinzione e a quella di alcuni colleghi del mio gruppo. Le motivazioni addotte dal collega, a favore della querela di parte, di cui parlerò in altri momento, mi convincono a maggior ragione della necessità di procedere all'unificazione dei reati, perché la responsabilizzazione e la consapevolezza del soggetto sono quelle che determinano ed attivano il procedimento penale.

Vorrei in particolare richiamare una considerazione, sulla quale si è soffermato anche il collega Biondi, che mi ha indotto a prendere la parola in questo dibattito, nel corso del quale sono emerse valutazioni diverse, che credo siano state espresse da ognuno di noi in buona coscienza.

Diversamente dalla collega Cappiello, secondo la quale questa legge rappresenta un primo passo, io ritengo che essa sia la conseguenza delle lotte che portiamo avanti da dieci anni e della crescita delle donne e della società. La legge è una prima formalizzazione, un punto di arrivo di questo processo e quindi nel momento in cui ci accingiamo a vararla è naturale che si incontrino difficoltà nel dare formalizzazione giuridica alle esigenze espresse dal movimento delle donne.

In relazione ai problemi che successivamente dovremo affrontare non vorrei che ci trovassimo di fronte a schieramenti di parte. In tale senso mi rivolgo alla collega Cappiello; per lei tutto è fondamentale (l'articolo 1, l'articolo 2 nel testo riformulato e la procedibilità d'ufficio), salvo il fatto che poi intervenga una proposta del Governo! Per carità, il Governo può fare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

tutto, ma in una materia di questo genere è illegittimo, inammissibile (*Applausi*) che esista un accordo di maggioranza o di Governo. Si tratta di questioni troppo delicate, troppo soggette ad una valutazione di coscienza ed alla responsabilità che ciascuno di noi si assume nel votare ogni articolo ed emendamento del provvedimento in esame, perché una persona della sensibilità della collega Capiello ed una forza politica come quella socialista possano rendere omaggio ad una esigenza di maggioranza a fronte — ripeto — di una problematica di tale delicatezza.

Se mi è consentito fare ancora un appello, anche rispetto alle proposte che stanno giungendo da varie parti, vorrei raccomandare che il confronto in quest'aula ed anche fuori di essa sia tale da non portare a rotture o, peggio che mai — a questo noi ci opporremo — a bloccare l'approvazione della legge e sia teso, invece, a ricercare le strade che consentano di dare la soluzione migliore — se è possibile individuarla — ai problemi esistenti (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi sull'articolo 2, sugli emendamenti, sul subemendamento e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,5,
è ripresa alle 15,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Battaglia Adolfo, Francanzani, Gitti e Gorgoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prego il relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Maceratini 2.4, Mellini 2.9, 2.10 e 2.11, Rizzo 2.20 e Maceratini 2.5. Esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Capiello 2.1, Nicotra 2.2, Maceratini 2.6, Migliasso 2.17 e Del Penino 2.18. È contraria agli emendamenti Maceratini 2.7, Mellini 2.12 e 2.13 e Maceratini 2.8, nonché al subemendamento Mellini 0.2.19.1 e agli emendamenti Lanzinger 2.19, Mellini 2.14 e 2.15. La Commissione rinnova l'invito all'onorevole Vairo a ritirare il suo emendamento 2.3; qualora non lo facesse, il parere sarebbe contrario. La Commissione esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mellini 2.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto serve tra l'altro a permettere ai colleghi di raggiungere il posto per compiere il proprio dovere.

Il mio emendamento 2.4 prevede la soppressione dell'articolo 2. Desidero dire innanzitutto, per tranquillizzare i *fan* di questa proposta di legge che credo siano ripartiti in tutti i settori dell'Assemblea, che l'articolo 2 non è essenziale, almeno dal nostro punto di vista, nell'ambito delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

finalità generali della legge. Se l'articolo 2 venisse infatti soppresso rimarrebbero in vigore le norme attuali che prevedono, sanzionandole penalmente, due ipotesi distinte: la violenza con congiunzione carnale e gli atti di libidine. Queste due ipotesi di reato sono punite diversamente in quanto sono ontologicamente diverse tra di loro.

La proposta di sopprimere l'articolo 2 non altera né snatura il provvedimento in esame, anzi consente di conservare in esso un equilibrio delle sanzioni, con riferimento a fattispecie diverse, che è auspicato da tutti a parole, ma che poi nei fatti viene gravemente compromesso.

Con riferimento al reato di molestia sessuale, dobbiamo fare talune riflessioni di fronte all'ipotesi unica prevista dal testo in esame. Mi limito a dire, considerate le osservazioni svolte da più parti, che facciamo violenza alla natura ed alla realtà dei fatti unificando ciò che non è unificabile e creando una sola fattispecie criminosa; ciò provoca complicazioni (non è soltanto mia questa osservazione) che vanno dalla sostanziale abolizione dell'ipotesi di tentativo, alla forzatura di fattispecie che non possono essere ricondotte (se non si vuole falsare la realtà) ad unica realtà criminosa.

Inoltre, al di là di quanto stabilito dal primo comma, ricordo che con il secondo comma dell'articolo 2 si introdurrebbe — se il testo dovesse rimanere invariato — il principio del determinare altri a compiere o a subire atti sessuali. Tale aspetto, nonostante le varie discussioni che si sono svolte in Commissione, non è rimasto indenne dall'accusa di essere estremamente «indeterminato» — al di là del verbo che si adopera —, poiché la determinazione è un concetto che attiene a tutta una serie di aspetti psichici nei quali, ad avviso di chi vi sta parlando, non è possibile rinvenire quel carattere di violenza sessuale presunta che si vorrebbe introdurre.

Anche da questo punto di vista le norme attuali del codice penale scoloriscono meglio, per così dire, i profili di responsabilità e tutelano più efficacemente dal pericolo che, mediante questa norma, si reintro-

duca la figura del plagio che tante discussioni aveva suscitato a suo tempo e che, per fortuna, la Corte Costituzionale ha abrogato. In questo modo noi reintroduciamo surrettiziamente un'ipotesi di violenza sessuale presunta, basata soltanto sulla disparità psicofisica tra i soggetti, che è spesso presente in natura, ma che non può costituire la base per una incriminazione che, per giunta, è punita con pene così severe.

Per tali ragioni raccomando all'Assemblea l'approvazione del mio emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, colleghi, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo 2. Allo stesso tempo proponiamo — ed invitiamo l'Assemblea ad accoglierlo — l'emendamento 2.2, da me firmato, che è identico ad altri emendamenti presentati da colleghi di diversi gruppi, mediante il quale il minimo della pena viene elevato da due a tre anni. Lo scopo degli emendamenti in questione è la realizzazione in concreto della perseguibilità di quei soggetti che incorrono nella previsione penale di cui all'articolo 609-bis, evitando la possibilità di sospensione condizionale della pena.

Credo che questo sia un obiettivo reale da raggiungere nell'ambito della lotta contro la violenza sessuale, al perseguimento del quale il gruppo della democrazia cristiana fornisce il suo concreto apporto.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, poiché siamo in procinto di votare l'emendamento Maceratini 2.4, vorrei chiederle, allo scopo di evitare che l'oggetto del voto resti oscuro, se la sua dichiarazione si riferisca anche, o essenzialmente, al suo emendamento 2.2.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sì, signor Presidente, per economia di tempo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

ho anticipato la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicotra.

Passiamo ai voti. Avverto che è stato richiesto lo scrutinio segreto per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	362
Maggioranza	182
Voti favorevoli	40
Voti contrari	322

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale

Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia

Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele

Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziotti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Pinto Roberta
Pintor Luigi
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio
Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.9.

Indico la votazione...

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non l'avevo vista chiedere la parola e pertanto le consentirò di intervenire, anche se avevo già indetto la votazione segreta. Il che, del resto, rientra nell'ambito dei poteri discrezionali della Presidenza, del cui esercizio in questo caso mi assumo la responsabilità.

MAURO MELLINI. Annuncio sin d'ora che intendo fare una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti, signor Presidente. Del resto come relatore di minoranza ho rinunciato ad esprimere il parere sugli emendamenti proprio perché mi ero riservato di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini. La proposta di legge al nostro esame riveste un indubbio rilievo ed è quindi opportuno che ognuno possa esprimere il proprio pensiero. Ha dunque facoltà di parlare.

MAURO MELLINI. Colleghi, con il mio emendamento 2.9 intendiamo sancire, nell'ambito di un unico reato di violenza sessuale, una diversa graduazione della gravità dello stesso, a seconda che si sia conseguita la congiunzione carnale o l'assoggettamento pieno, attraverso atti di libidine, della vittima al violentatore. Riteniamo infatti che sia assolutamente assurdo affermare che, poiché il reato colpisce un bene identico, identica debba essere la graduazione della pena. Proprio nei reati contro l'incolumità personale sarebbe considerato demenziale affermare che uno schiaffo equivalga ad una lesione, la quale magari può rendere addirittura invalida la persona che ha subito l'aggressione.

Proponiamo altresì un aggravamento della pena nel caso in cui l'agente abbia conseguito la congiunzione carnale o ridotto la vittima al suo completo assoggettamento. In questa proposta di legge non si escludono aggravanti, ma esse concernono le modalità; noi riteniamo invece che occorra fissare aggravanti in relazione all'entità della lesione.

Facciamo un'ipotesi: siamo in periodo di carnevale e una persona mascherata con il domino durante il carnevale di Venezia compie tra la folla atti di libidine o sessuali (e a tale riguardo farò telegraficamente delle osservazioni). Si tratta di una persona travisata, alla quale pertanto si applica l'aggravante con la pena prevista nell'articolo 3; ebbene una persona non travisata che violenta (cioè secondo l'opinione comune è riuscita a portare a compimento il suo atto) una donna e la mette incinta, può vedersi infliggere una pena inferiore. È mai possibile che per furore ideologico si debba respingere la diversa graduazione che proponiamo?

Vogliamo ricondurre gli atti sessuali ad atti di libidine. Cosa vi è di scandaloso nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

parlare di atti di libidine quando sappiamo che in tale definizione, secondo le leggi attuali, si comprenderebbe anche la violenza carnale se esplicitamente non si parlasse di atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale (articolo 521 del codice penale)?

Allo stesso tempo vogliamo fare in modo che il caso di violenza presunta, che non riguarda solo i minori, non sia ridotto al riferimento all'inferiorità psichica. Non è vero, collega Franco Russo, che vi è l'abuso. Cosa significa abuso? Si parla correttamente in termini giuridici di abuso quando un fatto è qualificato come penalmente illecito e come reato da un'altra norma ed il delitto è consumato abusando di ciò che altrimenti costituirebbe un potere, una facoltà, una potestà. Ma, in presenza di inferiorità psichica, quando può dirsi se sussiste abuso o meno?

Al Senato una sola persona ha tentato di dare una spiegazione ed una risposta a tale quesito: sapete quale è stata? Se l'iniziativa è presa da chi è psichicamente inferiore, non vi è abuso; se invece è assunta da chi è psichicamente superiore, vi è abuso.

Cerchiamo di approvare una legge che non solo esprima il comune intendimento (cioè la volontà di formulare una normativa più moderna e più efficace), ma sia anche più adeguata al problema da risolvere! Non affidiamo al magistrato la pelle della gente (vittime, imputati, colpevoli e innocenti) consentendogli sperimentazioni. Qualcuno ha già anticipato che in futuro questa legge sarà modificata. Ma quando avverrà?

Invito caldamente i colleghi a riflettere al riguardo e ad esprimere un voto favorevole sul mio emendamento 2.9.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, è già intervenuto per il suo gruppo l'onorevole Mellini. Non posso, quindi, darle la parola.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Desidero

parlare per esprimere un'opinione in dissenso dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, questa mattina sono già intervenuta, sull'articolo 2; desidero ora annunciare che voterò in dissenso dalla posizione del mio gruppo.

In realtà, vorrei precisare che sugli articoli della proposta di legge al nostro esame e sugli emendamenti presentati non esiste, nel nostro gruppo, una precisa disciplina, giacché l'espressione del voto è affidata alla coscienza di ognuno di noi (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	397
Maggioranza	199
Voti favorevoli	128
Voti contrari	269

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il mio emendamento 2.10 sostanzialmente consente di eliminare i problemi connessi alla doppia fattispecie. Intende soprat-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

tutto evitare la reintroduzione del reato di plagio: è il punto essenziale, che costituisce una questione più rilevante, colleghi, di quelle legate alla querela di parte o alla procedibilità d'ufficio.

In ogni caso, abbiamo assolutamente bisogno della procedibilità a querela di parte, perché non è vero quanto è stato affermato in questa sede, cioè che il provvedimento in esame, nel testo proposto dalla Commissione, stabilisce che allorché vi sia violenza si è in presenza di un delitto. Anzi, questo è vero secondo il codice attualmente in vigore, ma per la normativa che ci accingiamo a votare vi può essere delitto anche quando vi sia consenso.

Occorre infatti analizzare se, pur essendo consenso, una persona abbia assunto una decisione perché influenzata da un'altra psichicamente superiore. In questo caso, malgrado il consenso, vi sarebbe delitto.

Il filtro della querela serve allora ad impedire che il padre della fidanzata, il parente, il terzo o il maresciallo dei carabinieri, non solo in presenza di un fatto violento, ma addirittura di un rapporto consensuale, possa dire che l'atto è stato compiuto nei confronti di una persona psichicamente inferiore e che si è registrato un «approfittamento», per così dire, che poi nessuno sa in che cosa consista.

In questi casi, non so come possiate pensare, anche solo lontanamente, di escludere la querela, colleghi.

Vi è infatti il pericolo che la procedibilità d'ufficio e l'obbligatorietà dell'azione penale (collegate all'arbitrio e alla pretesa di qualche magistrato di essere, oltre che l'amministratore ed il riequilibratore sociale, anche colui che ristabilisce il giusto rapporto sessuale tra le persone) possano investire la determinazione e la libertà sessuale di ogni cittadino.

Evidentemente è mostruosa l'ipotesi che verrebbe in tal modo a realizzarsi attraverso la proposta della Commissione o quella che ci proviene dal Senato.

È in nome della difesa della libertà sessuale e dei valori e della determinazione della persona umana che invito caldamente i colleghi a votare a favore del mio

emendamento 2.10, che consentirebbe un miglioramento delle disposizioni al nostro esame.

Non lamentiamoci poi delle interpretazioni assurde ed abnormi: in questo modo di elaborare le leggi, affidandole alla «latitudine» delle decisioni del magistrato, vi è il seme della deformazione dei rapporti istituzionali tra potere legislativo e potere giudiziario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	400
Maggioranza	201
Voti favorevoli	125
Voti contrari	275

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.11. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini... Rinuncia, onorevole Mellini?

MAURO MELLINI. No, signor Presidente!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, vorrei invitare i numerosi colleghi che condividono le mie preoccupazioni circa l'indeterminatezza e l'ampiezza dell'espressione «atti sessuali» rispetto all'espres-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

sione «atti di libidine» a votare in favore del mio emendamento 2.11.

La dizione «atti di libidine» comprende ciò che oggi è definita, nello stesso sistema del codice penale, la congiunzione carnale e potrebbe essere riferita anche ad atti di sessualità sublimata, per così dire, producendo quindi effetti perversi.

Infatti, se oltre ad unificare le fattispecie allarghiamo anche la portata della attuale distinta fattispecie, riconducendola, poi, ad una pena unica, non potremo, cari colleghi della democrazia cristiana, cavarcela alzando la soglia minima! L'emendamento 2.11 che noi proponiamo mantiene ad un certo livello la soglia oltre la quale cominciano gli atti di libidine, per non andare verso l'ignoto in relazione alla portata e al contenuto del reato.

Nessuno dei sostenitori dell'espressione «atti sessuali» ha saputo darmi una spiegazione; la collega Capiello interverrà successivamente e mi auguro che *in extremis* possa fornirci una motivazione convincente con le sue argomentazioni, che saranno senz'altro interessantissime. Ma fino a questo momento, malgrado tutte le mie richieste di precisazione, che non sono utili solo a me ma, un domani, anche ai giudici, nessuno è stato in grado di fornirmi una valida giustificazione.

Invito, quindi, tutti i colleghi a votare a favore del mio emendamento 2.11.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento Mellini 2.11 che, pur avendo un contenuto riduttivo, è comunque estremamente significativo, poiché consente di delimitare in maniera razionale l'ambito di applicazione della norma.

Già in Commissione avevamo cercato invano di far presente che l'atto sessuale è qualunque cosa attenga al sesso; evidentemente, anche il parto è atto sessuale, e potremmo proseguire su questa linea. È

l'atto di libidine, cioè l'atto con cui un certo desiderio sessuale viene espresso su taluno che non è consenziente, che deve essere punito. Da questo punto di vista, la specificazione prevista dall'emendamento Mellini 2.11 è non soltanto opportuna, ma necessaria. Ecco perché il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di tale emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

GIOVANNI BRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei capire — perché sono ignorante — che cosa c'entri, nella materia in discussione, il parere del Governo.

MAURO MELLINI. Non esiste, non ti preoccupare!

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, poiché lei pone un problema di carattere generale, le vorrei ricordare che il parere del Governo è prescritto dal regolamento. Naturalmente, il Governo può anche rimettersi all'Assemblea (è accaduto altre volte), ma in questa occasione ha ritenuto di esprimere il suo parere. Ciò è prescritto — ripeto — dal regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio parere favorevole sull'emendamento Mellini 2.11, che mira a sostituire l'espressione «atti sessuali» — lata ed incomprensibile da un punto di vista tecnico-giuridico, e che condurrebbe ad una applicazione da parte della giurisprudenza di notevole incertezza — con l'espressione «atti di libidine».

Già nel mio intervento di stamattina sull'articolo in generale ho precisato quali sono gli argomenti che sostengono tale convinzione. A questo punto invito i colleghi che condividono il mio pensiero,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

fuori o dentro il mio gruppo, ad aderire alla richiesta di votare a favore dell'emendamento Mellini 2.11 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il gruppo comunista voterà contro questo emendamento per una ragione molto semplice. In un emendamento successivo del collega Vairo (credo ritirato), si proponeva di diminuire la pena ove gli atti sessuali fossero di libidine violenta. In sostanza, l'espressione «atto di libidine» ha un suo significato tecnico, diverso dalla congiunzione carnale...

MAURO MELLINI. Non è così. Atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale...! Impara a leggere quello che dice il codice!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego! Lei è un giurista, come lo è l'onorevole Violante. Lasci che il collega esprima il suo punto di vista.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, sono dell'opinione che se i giuristi parlarono di meno in quest'aula, sarebbe meglio!

Voglio soltanto dire che da quarant'anni a questa parte l'espressione «atto di libidine» ha un significato molto preciso: indica cioè un rapporto sessuale in cui non vi sia la congiunzione carnale. L'onorevole Mellini ed altri colleghi vogliono improvvisamente dare a quell'espressione nuovi contenuti e nuove interpretazioni. Noi prendiamo atto della loro buona volontà, ma poiché — come si è sempre insegnato anche da Mellini in quest'aula — occorre essere precisi, l'espressione che ricomprende tecnicamente insieme sia la congiunzione carnale sia l'atto di libidine è quella di «atto sessuale». Tale espressione è chiarissima agli occhi di tutti, senza possibilità di equivoci.

Sono questi i motivi per i quali, pacatamente, invitiamo l'Assemblea a votare

contro tale emendamento (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana ritiene si debba respingere l'emendamento Mellini 2.11 perché è dell'avviso che l'espressione «atto sessuale» sia più rispettosa del *minus* dell'espressione «atto di libidine». Siamo d'accordo con il collega Violante, perché sia il codice sia la giurisprudenza hanno considerato da sempre l'atto di libidine come atto di concupiscenza, e non di incontro carnale tra le due parti.

MAURO MELLINI. Leggi il codice! Nicotra, proprio tu!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'atto sessuale, a nostro avviso, è invece l'incontro carnale tra le due parti. Mellini quindi si allontana dal suo obiettivo proponendo quella dizione.

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, come lei sa — in questo mi è maestro — non può prendere la parola sull'emendamento, perché è già intervenuto nella discussione sulle linee generali.

CARLO CASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, lei può parlare solo in dissenso rispetto al suo gruppo, del quale mi sembra sia portavoce l'onorevole Nicotra.

CARLO CASINI. Signor Presidente, parlo appunto in dissenso, perché l'intervento del collega Violante mi ha convinto a considerare la giustizia dell'emendamento Mellini 2.11.

Non si può infatti sostenere che la congiunzione carnale non sia un atto di libidine violento, perché il codice, all'articolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

521, punisce «gli atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale». Vi è quindi la definizione del *genus*, che è l'atto di libidine, e della *species*, che è la congiunzione carnale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio, perché credo si tratti di un dibattito e di decisioni molto importanti che richiedono grande attenzione e calma da parte dell'Assemblea, in modo che sia possibile comprendere le ragioni di tutti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Chiedo scusa ai colleghi se prendo la parola e domando un po' di attenzione perché, non essendo l'italiano la mia prima lingua, ho un po' di difficoltà a parlare in modo estemporaneo.

Volevo dire che se approviamo l'emendamento Mellini 2.11, cambiamo lo spirito della nostra riforma facendo sì che essa non rispecchi il modo in cui il reato è vissuto dalla vittima.

Vorrei spendere qualche parola sulla tipologia di questo reato che quando viene commesso esprime spesso, anzi spessissimo, non la sessualità, ma il desiderio di umiliare, di offendere, di cancellare la vittima.

Se infatti si vanno a leggere le varie testimonianze processuali ci si rende conto che l'impressione della vittima è che il violentatore voglia non violentarla, ma ucciderla. A questo punto non è più rilevante l'aspetto della violenza carnale che riguarda la penetrazione, perché spessissimo la violenza gravissima che viene compiuta è quella che mette a repentaglio la vita psicologica della vittima. Lo ripeto, il criterio rilevante non è la congiunzione carnale.

Mi rimetto al vostro buon senso, al di là delle ideologie. A prescindere da quanto deciso dalla giurisprudenza nel passato, stiamo cercando di disciplinare questo reato anche dal punto di vista della vittima, come è avvenuto per tutti gli altri

reati. Penso, anzi, che questo sia il nostro dovere.

Voglio, infine, ricordare che il Parlamento europeo ha raccomandato ai paesi membri che legiferano in questa materia di unificare le due fattispecie di reato (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Intervengo per comunicare il nostro punto di vista sull'argomento.

Vorrei ricordare ai colleghi che abbiamo unificato — e ormai ciò è stato approvato — le due fattispecie, atti di libidine e violenza carnale, perché questi tipi di condotta tendono ad offendere la libertà sessuale, che è un altro bene che abbiamo privilegiato nella riforma ed anzi direi che è uno dei contenuti essenziali della stessa.

La libertà sessuale può essere offesa sia da un atto di libidine, così come inteso dalla definizione del codice attuale e dalla giurisprudenza, sia ovviamente da una congiunzione carnale. La differenza rileverà poi ai fini della graduazione della pena: non a caso la sanzione va dai due agli otto anni.

MAURO MELLINI. Non è così!

BIANCA GUIDETTI SERRA. Può darsi, ma sono queste le ragioni per cui riteniamo si debba esprimere voto contrario sia nell'ipotesi proposta dall'onorevole Mellini, sia in altre in cui si riproduca tale distinzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

sull'emendamento Mellini 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	429
Maggioranza	215
Voti favorevoli	190
Voti contrari	239

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia

Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia

Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
D'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Francesca Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziotti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Novelli Diego

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio
Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 2.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, non comprendo i motivi in base ai quali sia stato espresso parere contrario su questo mio emendamento, che non intende minimamente modificare la portata della disposizione che disciplina il reato di violenza sessuale, bensì mira ad evitare grossi equivoci interpretativi.

Ritengo opportuno ricordare che la disposizione di cui all'articolo 609-bis, che disciplina il reato di violenza sessuale, nel descrivere la fattispecie negli elementi oggettivi fa riferimento anche al comportamento del soggetto passivo (la persona offesa) precisando che si ha la violenza sessuale quando la persona offesa con violenza o minaccia sia costretta a compiere o subire atti sessuali.

Per la verità la norma avrebbe potuto limitarsi a dire che sussiste il reato quando la persona offesa è costretta ad atti sessuali. Ma si è voluta introdurre una preci-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

sazione, distinguendo due ipotesi: la prima, in cui la persona offesa è soggetto attivo dell'atto sessuale, perché lo compie; la seconda, in cui la persona offesa è soggetto passivo dell'atto sessuale perché lo subisce.

La conseguenza di questa precisazione contenuta nella norma è che compiere atti sessuali vuol dire essere soggetto attivo dell'atto medesimo. A fronte di tale indicazione si porranno grossi problemi interpretativi allorché affronteremo l'esame delle due disposizioni che disciplinano la violenza sessuale presunta. Gli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies*, con riferimento agli elementi oggettivi della fattispecie, fanno esclusivo riferimento al comportamento dell'agente, precisando che sussiste il reato di violenza sessuale presunta quando l'agente compie atti sessuali in danno del minore di anni 14 o di persona arrestata o detenuta.

Se noi recuperiamo — e non possiamo fare altrimenti — lo stesso significato che deve essere dato all'espressione «compiere atti sessuali» dell'articolo 609-*bis*, abbiamo una conseguenza aberrante, signor Presidente, e cioè che queste due disposizioni puniscono soltanto la fattispecie delittuosa nella quale il soggetto attivo dell'atto sessuale è l'agente, mentre non puniscono quella in cui il soggetto attivo è la persona offesa. Avremmo cioè la conseguenza che se a compiere l'atto sessuale nei confronti dell'agente fossero il minore di anni 14 o la persona arrestata o detenuta, non sarebbe prevista la sanzione.

Si tratta di una conseguenza aberrante, per evitare la quale credo sarebbe opportuno eliminare l'inciso «compiere o subire atti sessuali» contenuto nell'articolo 609-*bis*. Il che non significa — lo ripeto — cambiare, in qualche parte, i contenuti o l'ambito di applicazione della norma che disciplina il reato di violenza sessuale.

Sono queste le ragioni per le quali invito i colleghi a votare a favore del mio emendamento 2.20 (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento Rizzo 2.20, che unifica la commissione del reato in senso attivo con quella del reato in senso passivo, il che mi sembra corrispondere ad un'esigenza anche processuale. È opportuno infatti evitare che nei processi si compiano accertamenti circa l'azione partecipativa anche in fase di assoggettamento, così da costringere la parte lesa a spiegare le modalità del proprio comportamento.

Mi pare quindi molto efficace sintetizzare i momenti in cui si compie l'atto sessuale, come è specificato nell'emendamento presentato dal collega Rizzo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 2.20, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	418
Votanti	416
Astenuti	2
Maggioranza	209
Voti favorevoli	156
Voti contrari	260

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorremmo avere, da parte di coloro che hanno disegnato questa mappa unificante dell'atto sessuale, migliori esplicitazioni e l'ammissione che si è incorsi in una confusione laddove la disposizione dell'articolo 2 rappresenta la congiunzione tra gli articoli 519 e 521 del codice. Per i non addetti ai lavori preciso che si tratta dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta.

Nell'attuale dizione gli atti di libidine violenta sono puniti con la riduzione di un terzo della pena edittale prevista per la violenza carnale. A questo punto ci chiediamo: qual è il messaggio che si intende inviare, considerata la grande platea di attese per questa importante legge, a coloro i quali si chiedono *extra moenia*, fuori da questo Parlamento, cosa intende fare il legislatore dopo che abbia invocato rigore fino all'eccesso per far sì che la pena agisca come deterrente? I turpi atti di violenza, prima di essere una violazione di un determinato organo del corpo, rappresentano un sequestro di volontà e un'offesa all'atto d'amore.

Abbiamo più volte dato queste indicazioni. Chi vi parla ha il modesto titolo per intervenire perché in fase di definizione dell'antica normativa è stato autore, insieme ad altri colleghi, del primo emendamento presentato in ordine temporale e morale.

La pena, dicevo, viene ridotta, con la previsione della reclusione da due a otto anni. Si vuole forse che le due ipotesi previste dagli articoli 519 e 521 del codice diventino un surrogato confuso proprio grazie alla dizione prevista nella legge? Come si pretende di essere più rigorosi se invece si detrae dal monte sanzionatorio una certa quota di pena? La vecchia normativa prevedeva la reclusione da tre a dieci anni; la nuova, che dovrebbe servire come intimidazione, e quindi operare in via preventiva, abbassa la soglia ad un periodo variabile da due ad otto anni.

Se questa contraddizione è compatibile con la filosofia della legge, io non riesco a seguirla. A me sembra che tale abbassa-

mento del tetto della pena sia un atto schizofrenico. Se si deve coerentemente seguire la più grande intransigenza nei confronti della disciplina penalistica della materia, la pena dev'essere quella prevista dal vecchio codice, cioè da tre a dieci anni (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento Macerattini 2.5, perché pensiamo sia un principio di civiltà — oltre che costituzionale — che nella comminazione della pena si faccia riferimento all'effettivo grado di responsabilità accertato in sede giudiziale. Ciò, evidentemente, corrisponde al principio di responsabilità personale: sarebbe non soltanto ingiusto, ma assolutamente contraddittorio comminare una sanzione elevata a chi tiene una condotta meno grave rispetto ad altri che tale sanzione meriterebbe.

Aver stabilito che l'espressione «atti sessuali» è onnicomprensiva di una gamma molto ampia di reati — decisione che corrisponde alle aspettative circa la necessità di far perno sulla volontà violata piuttosto che sulla materialità della violazione del corpo — comporta l'inserimento nella stessa fattispecie di ipotesi diverse in termini di gravità. Ci domandiamo se non sia logico attendersi per gli atti di minore gravità — che pure la norma vuole reprimere — l'irrogazione, sulla base di un giudizio equitativo del giudice, di una sanzione che consenta il recupero del condannato, quale la libertà condizionale o la sospensione della pena.

La proposta dell'emendamento di portare il minimo della pena da due a tre anni significa varcare la soglia oltre la quale non è più possibile comminare sanzioni minori.

Per questa ragione e per un principio di equità pensiamo che sia opportuno mantenere la previsione di una pena da due a otto anni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. La mia dichiarazione di voto riguarda, oltre l'emendamento Maceratini 2.5, quelli successivi, riferiti sempre alla misura della pena, nonché tutte le proposte di aumento della sanzione.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, vedo che il Governo non esiste. Non c'è il Governo!

PRESIDENTE. È scomparso.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Noi siamo contrari all'aumento della pena perché lo spirito della legge non consiste in una richiesta di maggiore rigore (se così fosse, non si tratterebbe di una riforma adeguata), bensì nel considerare in un'ottica diversa i vari problemi e nel dare una valutazione dei comportamenti tale da rendere meno grave la situazione delle parti lese.

Conseguenza di questa impostazione è la nostra insistenza sul mantenimento dei previsti limiti di pena, anche e soprattutto in ragione dell'unificazione delle ipotesi di reato di atti di libidine e di violenza carnale. È vero che, unificando le due ipotesi, per determinati comportamenti di minore gravità si dovrà far ricorso ad una sanzione non particolarmente grave.

Si obietta che la questione potrebbe essere risolta attraverso la concessione della condizionale. Ebbene, se ci sarà un imputato che merita la condizionale, la avrà: è un principio generale di diritto, oltre che di civiltà, che mi sembra debba sempre essere rispettato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero far notare all'Assemblea che all'emendamento Maceratini 2.5 fanno seguito altri — uguali tra loro e presentati da colleghi democristiani, socialisti, repubblicani, co-

munisti e dallo stesso Movimento sociale — con i quali si propone di aumentare la pena di base da due a tre anni, lasciando invariato il massimo, fissato in otto anni.

Ci sembra che questa sia la soluzione più giusta, anche perché la pena realmente applicata in genere è quella di base, visto che la previsione massima è soltanto formale.

Mi sembra inoltre che il distacco dal testo del 1931 vada marcato anche attraverso questi dati qualitativi, affermando cioè l'opportunità di elevare la pena minima, se necessario, e di rivedere complessivamente la materia per quel che riguarda il massimo.

Per queste ragioni, voteremo contro l'emendamento Maceratini 2.5 e, insieme a molti altri colleghi, a favore di quegli emendamenti che innalzano la pena minima (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Noi socialisti voteremo contro l'emendamento Maceratini 2.5. Raccomandiamo quindi l'approvazione del nostro emendamento, che eleva la pena minima da due a tre anni, convinti che la novità della legge non consista nell'elevazione delle pene massime, che comunque difficilmente verrebbero applicate.

In questa direzione ci spinge anche l'unificazione sotto la fattispecie di violenza sessuale dei reati di violenza carnale e di atti di libidine: l'aumento del minimo editale dà al giudice il potere di amministrare la sua discrezionalità in relazione alle varie ipotesi di reato sottoposte al suo esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che su questo punto sia necessario trovare una linea di equilibrio nella finalità, che condivido, di una legge più giusta per il trattamento di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

reati così contrari al nostro modo di sentire e di valutare i comportamenti umani.

Se si parte da questo concetto, si deve anche avere la lealtà reciproca di fare in modo che le sanzioni corrispondano almeno a quello che fino ad oggi è stato il trattamento riservato ai reati di violenza carnale o agli atti di libidine che ci concretano in violenza carnale, per usare un'espressione che unifica le previsioni contenute negli articoli 521 e 519 del codice penale.

Ritengo che, se non vogliamo abbassare la guardia, sia da accogliere la proposta avanzata dal collega Maceratini. Infatti, si protesta solo a parole, mentre nei fatti si abbassa la guardia di fronte agli stupratori veri riducendo la pena (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

GIUSEPPE RAUTI. È una vergogna!

ALFREDO BIONDI. Bisogna avere anche il coraggio di dire che la sanzione deve essere commisurata alla diversità dei casi: se si vuole dare la prova — così come si prevede negli emendamenti che tra poco esamineremo — di una differenziazione rispetto alle vecchie norme, si deve aumentare la pena, anche per un compito di qualificazione implicita che noi affidiamo al giudice.

A parole, tutti diciamo di voler cogliere il valore «terzo» del giudice, mentre in realtà affidiamo allo stesso il compito di stabilire l'entità e la graduazione dei comportamenti umani. Si lasci quindi inalterato il massimo della pena prevista, per altro giusta in relazione alla gravità dell'insulto che la violenza porta alla persona, ed innalziamone il minimo, se vogliamo compiere un'opera di prevenzione da questo punto di vista. Saranno poi le diverse situazioni a consigliare l'applicazione o meno delle attenuanti generiche per giungere alla sospensione condizionale della pena, attenuanti che, come un sigaro o la nomina a cavaliere, non si negano ad alcuno.

Non ci commetta l'ipocrisia, onorevole Capiello, di dire che si vuole portare avanti una battaglia per tutelare la donna

dalla violenza carnale mentre poi si abbassa la pena prevista per gli stupratori veri (*Applausi dei deputati del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, anche per chiarire un equivoco che potrebbe sorgere dopo che in quest'aula si è gridato: «Vergogna!», è bene che si sappia che, dopo l'unificazione delle ipotesi delittuose degli atti di libidine e di quelli di violenza e congiunzione carnale nell'unico reato di atti di violenza sessuale, la soglia del minimo della pena passa da due a tre anni.

Noi della democrazia cristiana non crediamo, quindi, di poter accogliere il grido di vergogna che è echeggiato in quest'aula, perché in senso rigoristico abbiamo elevato il minimo della pena da due a tre anni (*Commenti del deputato Rauti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, anch'io voterò contro l'emendamento Maceratini 2.5, mentre credo che si potrebbero accogliere gli emendamenti tendenti ad aumentare il minimo della pena a tre anni.

Per quanto concerne il massimo della pena, vorrei ricordare ai colleghi che nell'articolo 3 della proposta al nostro esame sono previste delle circostanze aggravanti per le quali in determinati casi si potrebbe giungere ad una pena massima di dieci anni.

Per concludere, ritengo opportuno confermare il tetto massimo di otto anni, così come prevede il testo al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

sull'emendamento Maceratini 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	414
Maggioranza	208
Voti favorevoli	103
Voti contrari	311

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia

Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Capanna Mario
 Capecchi Maria Teresa
 Cappiello Agata Alma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo

D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Bianco Argangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo

Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Puja Carmelo

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Tiezzi Enzo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchini Quarto
 Trantino Vincenzo
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vairo Gaetano
 Valensise Raffaele
 Vazzoler Sergio
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
 Caccia Paolo Pietro
 Foschi Franco
 Fracanzani Carlo
 Gorgoni Gaetano
 Martino Guido
 Marzo Biagio
 Piccoli Flaminio
 Pumilia Calogero
 Sanguineti Mauro

Sarti Adolfo
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scovacricchi Martino
 Servello Francesco
 Sinesio Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Travaglini Giovanni
 Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Capiello 2.1, Nicotra 2.2, Maceratini 2.6, Migliasso 2.17 e Del pennino 2.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI, Relatore. Signor Presidente, voterò contro gli emendamenti in esame.

I colleghi della democrazia cristiana hanno dichiarato di opporsi alla proposta di graduazione della pena in relazione all'entità della lesione della libertà posta in essere, sottolineando che avrebbero a ciò rimediato con l'aumento della soglia minima di pena. Cari colleghi della democrazia cristiana, cari colleghi che pensate — perdonate l'espressione — di «salvarvi l'anima» con questo espediente, sappiate che voi, facendovi ricorso, aggravate le conseguenze di una malaugurata unificazione delle fattispecie. Come si fa infatti a ritenere che si possa risolvere il problema degli atti di libidine (o atti sessuali, perché il collega Violante ci ha spiegato che la congiunzione carnale non è un atto di libidine, quando il codice attuale, invece, lo dice espressamente), o che si possa adempiere all'esigenza palinogenetica della unificazione delle fattispecie, aumentando la soglia minima della pena per atti che, come sappiamo dalla giurisprudenza attuale, possono essere anche minimi e che lo diventeranno ancora di più se si insisterà nella definizione di «atti sessuali»?

La repulsione verso la violenza sessuale è unica (per altro, relativamente alla vio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

lenza cosiddetta presunta, si pongono gravi problemi, anche se non è di questo che stiamo parlando): pertanto, volendo unificare le fattispecie, non potete sostenere che rimedierete diminuendo il limite massimo della pena (quello di dieci anni) anche per i casi più gravi, dal momento che aumenterete il minimo. In tal modo sorge infatti il problema dell'atto minimo, rispetto al quale vi è sempre stata una reazione nei riguardi di una giurisprudenza ritenuta troppo rigorosa. Se si vorrà usare il reato di molestia sessuale (che riguarda tutt'altro) per delimitare la soglia minima della pena per il reato di atti sessuali violenti, si giungerà a soluzioni addirittura grottesche. Con questo espediente voi aggraverete l'appiattimento delle pene, perché mentre fate lo sconto di pena ai violentatori autentici, a quelli che commettono reati più gravi, poi vi rifate aumentando la sanzione per coloro che commettono atti certo turpi, certo da respingere e da punire, ma meno gravi.

Allora, cari colleghi, avete sbagliato! Il prezzo che pagate per l'unificazione delle fattispecie aggrava ancora di più la situazione. Se pensate che il problema sia quello di dire al paese che non siete amici degli stupratori (che ritengo che si tratti di un'ingiuria, a chiunque venga rivolta e qualunque sia la proposta avanzata), se è di questo che vi preoccupate, credo siate in errore. Il problema non consiste nell'essere amici o nell'essere nemici degli stupratori, il problema non è quello di fare leggi di emergenza: è quello di approvare leggi giuste.

La graduazione della pena è una delle caratteristiche delle legislazioni civili e moderne. Le legislazioni diventano moderne e civili nel momento in cui stabiliscono la differenza tra la colpa e il dolo, ma anche nel momento in cui le fattispecie vengono articolate in modo migliore e vengono dati ai giudici parametri più certi. Unificando la fattispecie, avete violato questo principio; adesso aggravate la situazione alzando la soglia minima della pena per i fatti meno gravi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cappiello 2.1, Nicotra 2.2, Maceratini 2.6, Migliasso 2.17 e Del Pennino 2.18, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	394
Maggioranza	198
Voti favorevoli	289
Voti contrari	105

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Maceratini 2.7 è pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non vorrei che ancora una volta si votasse sulla base di un equivoco, come è accaduto in tema di atti di libidine. In quell'occasione qualcuno ha infatti dimostrato, con la sua dichiarazione di voto, di aver capito che avrebbe dovuto nuovamente essere introdotta la diversificazione delle fattispecie.

Vorrei tranquillizzare sul fatto che il mio emendamento 2.12 non attiene all'unificazione delle fattispecie ma riguarda esclusivamente il caso in cui non c'è violenza materiale. Esso fa riferimento al secondo comma dell'articolo 209-bis che adopera una espressione assurda: «Chiunque, abusando dell'inferiorità fisica o psichica, determina taluno...». L'espressione «determina taluno» viene usata a proposito del concorso di persone in un reato, quando cioè più persone commettono il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

reato e un soggetto determina l'altro a commetterlo; ma, come azione delittuosa, il ricorso al termine «determinare» è una pura assurdità.

In questa sede tutti sostengono che è necessario garantire il diritto alla sessualità anche agli handicappati, anche ai minorati psichici. Allora, bisogna ritenere che i rapporti sessuali con i minorati psichici non costituiscano reato. Emerge però il mistero dell'abuso. Quando si verifica l'abuso rispetto ad una persona psichicamente inferiore e quando invece, l'abuso non sussiste? È un mistero! Quando si tratta di delineare una fattispecie di reato, cercando di stabilire chi debba essere punito e chi no, non ci si può affidare al mistero, ma si deve operare in modo chiaro.

L'espressione «abuso» viene usata nel nostro linguaggio giuridico (salvo il caso del reato di circonvenzione di incapace che è sotto accusa perché suscita dubbi di costituzionalità) quando un fatto, che costituisce reato, risulta aggravato per essere stato commesso abusando di una potestà (come nel rapporto di lavoro o in altri casi).

In questo caso, invece, si va alla ricerca del mistero costituito dal termine «abuso». Cerchiamo allora di riportare un po' d'ordine in materia! Espelliamo il plagio, espelliamo il reato di seduzione! Vi proponiamo perciò di utilizzare l'espressione del punto 3, secondo comma, dell'articolo 519, che, se non sbaglio, fa riferimento ad una persona che «a causa del suo stato di inferiorità fisica o psichica non sia in condizione di resistere», il che presuppone che vi sia un atteggiamento in qualche modo di diniego al quale la persona non possa, per le condizioni nelle quali si trova, far seguire un comportamento idoneo a manifestare espressamente l'esistenza di tale dissenso.

Si tratta di un mezzo per aggiustare ulteriori guasti originati da altri aspetti della legge. A parte ciò, credo che occorra fare attenzione quando ci si occupa di questo profilo delicatissimo. Infatti, quando si parla di violenza materiale, sono tutti d'accordo; ma quando ci si riferisce ad atti

consensuali — perché tali sono quelli in esame, in assenza di violenza o di minaccia — l'attenzione deve essere massima, perché si tratta di stabilire fino a che punto la legge — e, per essa, il magistrato — possa intervenire per decidere che l'atteggiamento, manifestato come consensuale, non è in realtà tale. Si tratta di una questione delicata, anche qualora si ponga ad essa la massima attenzione; figuriamoci che cosa può accadere quando si è in presenza di grossolanità quali quelle contenute nella legge!

Abbiamo presentato questo emendamento per rendere un servizio, colleghi. Ho la passione — non credo si tratti di furore ideologico — delle leggi chiare, perché non vorrei che noi, quali cittadini che leggono i giornali e frequentano i tribunali, dovessimo rimproverarci — o cercare alibi rimproverando altri, cioè i magistrati — di aver approvato leggi poco chiare. In un paese civile le leggi devono anzitutto essere ben definite, per evitare equivoci ed abusi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	384
Votanti	383
Astenuto	1
Maggioranza	192
Voti favorevoli	93
Voti contrari	290

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, mi rifaccio a quanto ho detto nella dichiarazione di voto resa sul precedente emendamento e raccomando l'approvazione di quello ora in esame.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	382
Maggioranza	192
Voti favorevoli	95
Voti contrari	287

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda

Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippe Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Bianco Argangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio

Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Puja Carmelo

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco

Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Tortorella Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio
Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 2.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, prendendo le mosse dalle osservazioni del collega Mellini, che non ripeterò per farne grazia all'Assemblea, sottolineo che il problema di fronte al quale ci troviamo quando si parla di violenza carnale presunta o di atti di violenza sessuale presunti è costituito dal fatto che siamo in presenza di eventi rispetto ai quali esiste un consenso, che però il legislatore considera non valido a causa delle condizioni particolari della persona offesa. Questo è il punto. Si tratta allora di puntualizzare meglio le condizioni di inferiorità della parte offesa.

Sono già state avanzate — e le faccio mie — alcune critiche al concetto di determinazione — estremamente vago; a nostro avviso insufficiente — ed a quello di abuso, anch'esso particolarmente generico, che non permette di configurare sufficientemente una determinata fattispecie. Con il mio emendamento 2.8. puntiamo l'attenzione sulla capacità della parte offesa di autodeterminarsi liberamente nei confronti dell'atto sessuale. Vi è cioè un richiamo — anche se vogliamo usare altre espressioni — all'autentico libero arbitrio, che può sussistere solo in una persona capace di autodeterminarsi liberamente. Quando l'atto sessuale viene compiuto su persona che non abbia tale possibilità, a causa di condizioni di inferiorità psichica e fisica, sussiste il reato di violenza carnale presunta.

Questo è il senso del mio emendamento 2.8. che ci pare sancisca principi dai quali a nostro avviso non si può prescindere. Per tale ragione ne raccomandiamo l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassi Montanari. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

FRANCA BASSI MONTANARI. Intendo annunciare il voto contrario del gruppo verde sull'emendamento Maceratini 2.8.

Infatti stiamo discutendo una proposta di legge contro la violenza sessuale, non contro gli atti, la vita sessuale, delle persone. Nell'articolo 2 troviamo il termine «abuso»...

MAURO MELLINI. Che non significa niente!

FRANCA BASSI MONTANARI. Ritengo che effettivamente tale termine debba essere meglio specificato, perché se viene male interpretato può essere inteso nel senso che tutti i rapporti sessuali con soggetti portatori di *handicap* sono reato.

Non mi sembra che l'emendamento Maceratini 2.8. chiarisca che è reato violentare la volontà e il fisico di una persona o fornisca elementi per definire la presunzione di violenza. Infatti cosa significa «persona che non ha la possibilità di liberamente autodeterminarsi a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica»? Forse significa che un *handicapato* psichico non è in grado di avere desideri sessuali o un'attività sessuale che non sia violenta?

GIUSEPPE RAUTI. Ma occorrerà proteggerlo!

FRANCA BASSI MONTANARI. Forse vuol dire che una persona con difficoltà motorie non può determinare liberamente i tempi e i modi della sua attività sessuale?

Penso che le persone con problemi di *handicap* meritino maggiore rispetto; essi non vivono più o meno vegetando, come possono far supporre determinate interpretazioni o non hanno desideri, sogni o esperienze, che sono poi quelle condivise della maggior parte del genere umano. Ritengo che tali soggetti meritino un chiarimento su tale importante questione e che per tale ragione si debba votare contro l'emendamento Maceratini 2.8. Anche il gruppo verde ha presentato un emendamento ad un altro articolo della proposta

di legge al nostro esame che fissa altri criteri per determinare la presunzione di violenza. Mi sembra che tale aspetto debba essere valutato con molta attenzione, perché altrimenti rischiamo di discriminare tra cittadini italiani di serie A o B, costringendo tutta una categoria di soggetti (che hanno il diritto di vivere nelle stesse condizioni degli altri, anzi ad esprimere le proprie potenzialità molto di più di quanto non sia loro concesso attualmente) ad essere relegate in un ghetto, negando loro il diritto fondamentale alla sessualità (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, desidero rilevare molto brevemente che anch'io ritengo che occorra riconoscere a chi è affetto da una minorazione fisica o psichica il diritto alla vita sessuale se da parte di tale soggetto vi è la possibilità di esprimere liberamente il proprio consenso e non vi sia stato abuso.

GIUSEPPE RAUTI. Ma non c'entra niente!

ALDO RIZZO. Vorrei ricordare ai colleghi che il concetto di abuso ha ingresso a pieno titolo nel codice penale; esso non ha soltanto rilevanza in merito alle circostanze aggravanti, ma è elemento costitutivo di una serie di reati. Potrei ricordare l'abuso dei mezzi di correzione o disciplina, l'abuso della credulità popolare, l'abuso d'autorità contro arrestati o detenuti, l'abuso di foglio firmato in bianco, l'abuso d'ufficio, l'abuso derivante dalla circonvenzione di persone incapaci.

Credo che il testo proposto dalla Commissione debba essere confermato e che l'emendamento in esame non possa essere accolto; non può esserlo neppure quello presentato dai colleghi del gruppo verde perché — mi sia consentito — in entrambi i testi viene fotografata una situazione obiettiva: quella dei minorati.

Tutto ciò significa escludere *a priori* la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

possibilità che tali soggetti possano avere una normale vita sessuale. Questo è il motivo per il quale voterò contro l'emendamento in esame.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, lei è già intervenuto, quindi non posso darle nuovamente la parola.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	396
Maggioranza	199
Voti favorevoli	63
Voti contrari	333

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Mellini 0.2.19.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, anche in questo caso non sono in pericolo equilibri né questioni ideali che possano rappresentare il fulcro della legge in esame o la rappresentazione che ne è data in questa sede e fuori di qui.

Proponiamo di sostituire le parole: «determina a compiere o subire atti sessuali una persona» con le seguenti: «fa compiere o subire atti sessuali ad una persona»;

vogliamo quindi sostituire la parola «determina» nella parte delicata dell'articolo 2 che stabilisce che chiunque abusi delle condizioni di inferiorità fisica o psichica determina a compiere atti sessuali.

In questo caso si fa un brutto uso del verbo determinare; l'espressione «determinare qualcuno a compiere qualcosa» non è molto bella.

GIUSEPPE RAUTI. Diciamo «indurre».

MAURO MELLINI. Quella di «determinare» è un'azione che si esaurisce nella volontà della persona determinata; quindi è uguale a «convincere».

Ebbene, telefonicamente Tizio, ad esempio, potrebbe convincere (cioè determinare) una persona psichicamente inferiore a compiere atti sessuali; in seguito, potrebbe cambiare idea trovando qualcosa di meglio da fare. Secondo questo ragionamento, per il solo fatto di avere determinato (cioè convinto) qualcuno, il reato sarebbe consumato. Così facendo, si avrebbe la violenza sessuale telefonica.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Abusando, però!

MAURO MELLINI. Si sarebbe abusato per «determinare» telefonicamente qualcuno.

Credo che il termine «abuso» non significhi nulla; comunque, può anche significare tutto. Abusando della superiorità psichica della persona inferiore si potrebbe convincerla, ed in questo modo il reato sarebbe consumato. Ma si possono scrivere simili cose nelle leggi?

Colleghi, noi ce ne andiamo, ma la legge resta ed ha effetti sulla gente. Molte persone in futuro dovranno scrivere trattati in materia e ci criticheranno; passi anche questo. Ma si tratta di persone nei cui confronti le leggi devono essere applicate, che quindi hanno il diritto di sapere qual è la reale volontà del Parlamento. È inutile poi dire che l'interpretazione da dare a una norma è differente: la parola nella legge è tutto! Le parole non servono soltanto a proclamare i principi, ma a chiarire la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

volontà del legislatore, che parla attraverso il testo della legge!

Quindi, colleghi, per il rispetto che dobbiamo avere verso questa nostra delicata, ardua e purtroppo sempre maltrattata funzione, vi prego di non ritenere che il mio sia un cavillo. Quando poi i cavilli li sollevano i magistrati, gli avvocati o i difensori, non abbiamo il diritto di rimproverarli se non siamo stati capaci di prevederli e soprattutto se, dopo averli previsti, non abbiamo fatto nulla per porvi rimedio.

In questo caso possiamo rimediare proprio introducendo la modifica proposta dal mio subemendamento 0.2.19.1, che recita «fa compiere» — magari abusando, come suggerisce la collega Cappiello — «o subire atti sessuali ad una persona» psichicamente inferiore. Evitiamo così il dubbio che sia sufficiente convincere una persona per avere commesso il reato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo pienamente con il collega Mellini per ragioni non tanto lessicali quanto di buona tecnica legislativa. Sembra infatti che il Parlamento abbia un po' il complesso della supplenza, giacché aspetta che il magistrato interpreti la genericità della norma. E nel caso in specie il legislatore è incorso in un incidente di percorso avendo confuso il concetto di istigazione con quello di determinazione.

Il termine «istigazione» avrebbe infatti avuto un significato tecnico-giuridico preciso, tassativo; nella «determinazione» sono invece compresi anche gli atti preparativi non seguiti dall'evento. In una situazione del genere, un'attività insistente di corteggiamento, con manifestazioni — per usare un termine elegante — suasive, potrebbe integrare la fattispecie di cui si parla.

Quindi, atteso che l'istigazione non è stata «scolpita» dal legislatore, ma si è fatto riferimento alla determinazione, perde-

remo un'ottima occasione per essere il più possibile tassativi e rigorosi nel rispetto della norma, se non votassimo a favore del subemendamento Mellini 0.2.19.1, che propone la dizione «fa compiere o subire atti sessuali», integrando e recuperando il concetto di violenza privata qualificata: questo, in effetti, sarebbe il trasferimento nell'ipotesi di violenza carnale (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mellini 0.2.19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	371
Maggioranza	186
Voti favorevoli	127
Voti contrari	244

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Crippa Giuseppe	Gelpi Luciano
Cursi Cesare	Geremicca Andrea
Dal Castello Mario	Ghezzi Giorgio
D'Alia Salvatore	Gitti Tarcisio
D'Amato Carlo	Goria Giovanni
D'Angelo Guido	Gottardo Settimo
De Carli Francesco	Gregorelli Aldo
De Julio Sergio	Grilli Renato
Del Bue Mauro	Grillo Luigi
Del Donno Olindo	Grillo Salvatore
Del Mese Paolo	Grippò Ugo
De Lorenzo Francesco	Grosso Maria Teresa
Diaz Annalisa	Gullotti Antonino
Diglio Pasquale	Gunnella Aristide
Dignani Grimaldi Vanda	Labriola Silvano
Di Pietro Giovanni	La Penna Girolamo
Di Prisco Elisabetta	Latteri Ferdinando
Donati Anna	Lauricella Angelo
Donazzon Renato	La Valle Raniero
Duce Alessandro	Lavorato Giuseppe
Ebner Michl	Leccisi Pino
Facchiano Ferdinando	Levi Baldini Natalia
Fachin Schiavi Silvana	Lobianco Arcangelo
Faraguti Luciano	Lo Cascio Galante Gigliola
Fausti Franco	Lodi Faustini Fustini Adriana
Felissari Lino Osvaldo	Lodigiani Oreste
Ferrandi Alberto	Loiero Agazio
Ferrari Bruno	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Ferrari Marte	Lucchesi Giuseppe
Ferrari Wilmo	Lucenti Giuseppe
Ferrarini Giulio	Macaluso Antonino
Filippini Giovanna	Maccheroni Giacomo
Filippini Rosa	Macciotta Giorgio
Fincato Laura	Maceratini Giulio
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	Magri Lucio
Fiori Publio	Malvestio Piergiovanni
Folena Pietro	Mammone Natia
Forleo Francesco	Mancini Vincenzo
Fracchia Bruno	Mangiapane Giuseppe
Francese Angela	Mannino Antonino
Frasson Mario	Martinat Ugo
Fronza Crepez Lucia	Martuscelli Paolo
Gabbuggiani Elio	Masina Ettore
Galante Michele	Massano Massimo
Galli Giancarlo	Mastrantuono Raffaele
Garavini Andrea Sergio	Matteoli Altero
Gasparotto Isaia	Matulli Giuseppe
Gelli Bianca	Mazza Dino
	Mazzone Antonio
	Mazzuconi Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menzietti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Samà Francesco
 Sanese Nicolamaria
 Sanfilippo Salvatore
 Sangiorgio Maria Luisa
 Sanna Anna
 Sannella Benedetto
 Santonastaso Giuseppe
 Santoro Italice
 Sapienza Orazio
 Sapiao Francesco
 Saretta Giuseppe
 Savino Nicola
 Savio Gastone
 Scalia Massimo
 Schettini Giacomo Antonio
 Seppia Mauro
 Serafini Anna Maria
 Serafini Massimo
 Serra Gianna
 Serrentino Pietro
 Silvestri Giuliano
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Solaroli Bruno
 Sospiri Nino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
 Staller Elena Anna
 Stefanini Marcello
 Sterpa Egidio
 Strada Renato
 Strumendo Lucio

 Taddei Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Tiezzi Enzo
 Toma Mario
 Tortorella Aldo
 Trabacchini Quarto
 Trantino Vincenzo
 Turco Livia

 Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

 Vacca Giuseppe
 Vairo Gaetano

Valensise Raffaele
 Vazzoler Sergio
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Violante Luciano
 Visco Vincenzo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zevi Bruno
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
 Caccia Paolo Pietro
 Foschi Franco
 Fracanzani Carlo
 Gorgoni Gaetano
 Martino Guido
 Marzo Biagio
 Piccoli Flaminio
 Pumilia Calogero
 Sanguineti Mauro
 Sarti Adolfo
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scovacricchi Martino
 Servello Francesco
 Sinesio Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Travaglini Giovanni
 Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 2.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, l'emendamento proposto dal gruppo verde parte da presupposti identici a quelli dai quali è partita la Commissione: innanzi tutto abolire la presunzione di incapacità

sessuale per il portatore di *handicap* e in secondo luogo non criminalizzare i rapporti con soggetti cosiddetti sani.

Dobbiamo però vedere se il punto di equilibrio di queste esigenze si riscontri nella formulazione che esprime il concetto di abuso, oppure se — come noi riteniamo — in altra incidente terminologia che recupera un elemento di maggiore chiarezza nella resistenza fisica che il portatore di *handicap* può esplicitare.

La Commissione ha allora scelto lo stesso termine che viene usato nel caso della convenzione di incapace, quello cioè di abuso. L'abuso ha però come elemento qualificante l'opera di suggestione che induce un consenso, ossia arriva a piegare il consenso della persona che ha minori capacità di difesa. A questo punto si finirebbe per introdurre un'ipotesi di reato che è parente stretta del plagio. Lo scopo di questo tipo di abuso sarebbe infatti quello di ottenere il consenso della parte che versa in condizioni di inferiorità.

Noi invece sosteniamo che in questo caso il consenso c'è, anche se espresso in termini ridotti; e quel tipo di consenso va salvaguardato! Crediamo quindi che la formulazione più adeguata, per altro verificata ormai anche dalla giurisprudenza, sia quella che esclude la presunzione di violenza per chi sia malato di mente. Noi proponiamo quindi di indicare che una persona induce un'altra all'atto sessuale quando chi subisce l'azione «non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica».

È chiaro che questo tipo di ipotesi non si riferisce soltanto ai casi di portatori di *handicap*, ma anche, ad esempio, gli atti sessuali indotti con l'inganno nell'ipotesi di sonno o di ipnosi. Ecco perché la formulazione che proponiamo ci pare più coerente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore

dell'emendamento Lanzinger 2.19 perché è convinto che il testo proposto dalla Commissione ponga dei problemi. L'emendamento in questione supera indubbiamente l'equivocità del termine «abuso» e collega meglio la determinazione al compimento dell'atto alla condizione di inferiorità della persona offesa.

Colgo l'occasione per smentire nettamente e decisamente quanto è stato detto prima da una collega a proposito del mio emendamento 2.8 (non ho potuto prendere la parola subito perché il regolamento non me lo consentiva). Non è mai stato né mai lo sarà nelle intenzioni del nostro gruppo precludere una normale vita sessuale ai soggetti portatori di *handicap*, ciò ovviamente a condizione che siano in grado di esprimere quel libero consenso riscontrabile anche nella persona malata e minorata. Al di là di quella soglia, evidentemente non si può parlare di libero consenso ed è pazzesco ipotizzare atti sessuali nei loro confronti, perché si tratta di autentiche violenze. Fatta salva questa condizione, nessuno di noi ha mai detto né dirà che il portatore di *handicap* psichico o fisico non possa avere diritto ad una sessualità. Ciò va precisato, perché altrimenti, per una ragione di onestà intellettuale, noi dovremmo ben diversamente protestare per la deformazione della verità che è stata compiuta poco fa in aula (*Applausi di deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Intervengo brevemente per aderire all'interpretazione del collega Lanzinger, che mi sembra più adeguata ai problemi relativi all'esigenza di accertare i comportamenti effettivi delle persone coinvolte. Mi sembra cioè che in un'analisi di carattere giudiziario, sempre così complessa e anche penosa, tale interpretazione possa evitare che si arrivi a strumentalizzare un'indagine e un'impostazione che sono spesso molto gravosi per il portatore di *handicap*: a maggior ragione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

se consideriamo che con la procedibilità d'ufficio ci si può trovare di fronte ad un'azione avviata in base all'iniziativa del colto e dell'inclita, senza che si sia tenuto conto delle singole situazioni.

Insieme con il collega Mellini avevo presentato un emendamento che aveva la caratteristica di evitare il rischio grave. Ma bisogna accontentarsi! Come succede in tribunale, vi sono richieste principali e richieste subordinate. Meglio allora una previsione subordinata che eviti l'errore di ripristinare il reato di plagio, che è un reato utilizzato per coartare le coscienze. Per fortuna tale reato non esiste più, ma esso è servito tante volte a far passare atti intimidatori, diretti a ledere la volontà dei soggetti invece che ad esaltarne le qualità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Condividiamo le preoccupazioni che sono state espresse dal gruppo verde; esse sono proprie di chi teme l'esclusione del riconoscimento della sessualità ai soggetti portatori di *handicap* fisici o psichici.

Ci pare però che la formulazione dell'emendamento Lanzinger 2.19 si presti sicuramente meno del testo proposto dalla Commissione alla tutela di questa libertà che vogliamo riconoscere ai soggetti portatori di *handicap*.

Mi pare, infatti — e vorrei che i colleghi riflettessero un attimo su questo aspetto —, che misurare il consenso all'atto sessuale sulla base della valutazione astratta del grado di resistenza sia più impreciso e quindi si presti a limitazioni più forti ed arbitrarie — è questo il rischio che corriamo — rispetto alla possibilità che ci viene offerta scegliendo la formulazione della Commissione. Quest'ultima, infatti, ancorando l'indagine all'esistenza dell'abuso, mentre reprime gli episodi in cui vi sia stato un atto sessuale con un portatore di *handicap* abusando della sua condizione, salvaguarda quelli in cui l'atto ses-

suale compiuto dal portatore di *handicap* sia libera espressione della sua volontà e della sua sessualità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, comprendo i motivi che hanno spinto il gruppo verde a presentare l'emendamento al nostro esame. Vorrei però innanzi tutto ricordare che ci troviamo al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, trattandosi di atti sessuali consensuali. Con l'emendamento Lanzinger 2.19 si ottiene, quindi, l'effetto di recuperare interamente la dizione attualmente contenuta nell'articolo 519 (violenza carnale), punto 3, il quale precisa che soggiace alla pena prevista per la violenza carnale «chi commette il fatto nei confronti di persona che non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica». Sono le stesse, identiche parole.

Se il giudice sarà costretto a valutare se sussista o meno il reato, incentrando la sua attenzione sulle condizioni della persona offesa, per decidere se questa sia o meno in grado di resistere all'agente, di fatto si finirà per escludere la possibilità che i minorati abbiano una vita sessuale, perché in ogni caso si dovrà prendere atto di uno stato di minorazione in base al quale la persona offesa non è in grado di resistere, e quindi di una coartazione della sua volontà.

Credo invece che sia assai più opportuno valorizzare l'abuso perché, in concreto, si tratterà di andare a vedere se il consenso sia frutto di una libera determinazione della persona offesa, oppure di un abuso, di circostanze e condizioni delle quali l'agente ha approfittato.

Ecco perché inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento Lanzinger 2.19.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Presidente, non credo che il problema sia soltanto quello di ga-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

rantire una vita sessuale alle persone menomate psichicamente (dal punto di vista fisico deve, infatti, trattarsi di una condizione di totale incapacità perché possa rilevare l'impossibilità di resistere).

Qui si tratta di evitare di interdire la vita sessuale a quelle persone che non sono incapaci o menomate psichicamente, attraverso una formulazione che — continuo a dirlo — non consente di stabilire confini.

Debbo ripetere che il concetto dell'abuso (operato con riferimento alle condizioni di inferiorità psichica) non ha alcuna capacità di determinazione di una condotta diversa, nei confronti dello stesso soggetto, che possa considerarsi una volta di abuso ed un'altra no. Nella determinazione degli atti sessuali — uso un termine che non mi piace — c'è pur sempre una qualche forma di influenza sulla psiche altrui. Pertanto, o si ritiene che questa psiche non abbia capacità di reazioni adeguate (e quindi non si verifica in alcun caso) oppure non si vede quale possa essere la particolare azione che rispetto a questa psiche menomata sia da considerarsi abusiva. Non dobbiamo infatti dimenticare che il compimento di atti sessuali è un'azione di per se stessa non illecita.

Di conseguenza, anche se avrei preferito la formulazione contenuta in precedenti emendamenti, per altro già respinti dall'Assemblea, voterò a favore dell'emendamento Lanzinger 2.19, nonostante in esso sia contenuta la parola «determina», che — come ho cercato di dimostrare illustrando un mio precedente subemendamento — non è particolarmente felice. Ritengo tuttavia che rispetto alla formulazione dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato la modifica in oggetto, se approvata, rappresenterebbe un rilevante miglioramento ed una maggiore tutela.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Lanzinger 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	382
Maggioranza	192
Voti favorevoli	81
Voti contrari	301

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	374
Votanti	363
Astenuti	11
Maggioranza	182
Voti favorevoli	79
Voti contrari	284

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, sono già stati respinti dall'Assemblea emendamenti simili a quello ora in esame. Per questo motivo invito i colleghi a compiere un'ulteriore riflessione.

Mi sembra che tutti i colleghi che hanno parlato contro questa proposta di modifica abbiano chiamato in causa il consenso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

di colui che è inferiore fisicamente o psichicamente, mentre qui si tratta di considerare l'eventuale dissenso. Infatti, se pretendiamo di misurare il consenso, questo significa porre al vaglio tutti i rapporti sessuali della persona handicappata psichicamente o fisicamente e quindi legiferare sugli atti sessuali e non sulla violenza. Per tale motivo insistiamo nel proporre la formulazione contenuta nell'emendamento Mellini 2.15 proprio perché, tenendo in debito conto queste motivazioni, il termine «abuso» si presta ad ogni genere di ambiguità, mentre la capacità di resistere è un concetto più chiaro che può essere meglio valutato dal giudice e non può prestarsi in alcun caso ad ambiguità.

Invito pertanto i colleghi a riflettere su tali considerazioni e ad accogliere l'emendamento in questione, che rappresenta l'ultima possibilità di migliorare l'articolo 2 (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	383
Votanti	381
Astenuti	2
Maggioranza	191
Voti favorevoli	124
Voti contrari	257

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Vairo, mantiene il suo emendamento 2.3 dopo l'invito

a ritirarlo, rivolte dal relatore per la maggioranza e dal Governo?

GAETANO VAIRO. No, signor Presidente; ritiro il mio emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	397
Votanti	386
Astenuti	11
Maggioranza	194
Voti favorevoli	304
Voti contrari	82

(*La Camera approva*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Costa Raffaele	Gabbuggiani Elio
Costa Silvia	Galante Michele
Crippa Giuseppe	Galasso Giuseppe
Cursi Cesare	Gasparotto Isaia
D'Aimmo Florindo	Gelli Bianca
Dal Castello Mario	Gelpi Luciano
D'Alema Massimo	Geremicca Andrea
D'Alia Salvatore	Ghezzi Giorgio
D'Amato Carlo	Gitti Tarcisio
d'Amato Luigi	Goria Giovanni
D'Ambrosio Michele	Gottardo Settimo
D'Angelo Guido	Gramaglia Mariella
De Carli Francesco	Gregorelli Aldo
De Julio Sergio	Grilli Renato
Del Bue Mauro	Grippa Ugo
Del Donno Olindo	Grosso Maria Teresa
Del Mese Paolo	Labriola Silvano
De Lorenzo Francesco	Lamorte Pasquale
Diaz Annalisa	La Penna Girolamo
Diglio Pasquale	Latteri Ferdinando
Dignani Grimaldi Vanda	Lauricella Angelo
Di Pietro Giovanni	La Valle Raniero
Di Prisco Elisabetta	Lavorato Giuseppe
Donazzon Renato	Leccisi Pino
Duce Alessandro	Leone Giuseppe
Dutto Mauro	Levi Baldini Natalia
Ebner Michl	Lobianco Arcangelo
Facchiano Ferdinando	Lo Cascio Galante Gigliola
Fachin Schiavi Silvana	Lodi Faustini Fustini Adriana
Farace Luigi	Loiero Agazio
Faraguti Luciano	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Fausti Franco	Lucchesi Giuseppe
Felissari Lino Osvaldo	Lucenti Giuseppe
Ferrandi Alberto	Lusetti Renzo
Ferrara Giovanni	Macaluso Antonino
Ferrari Bruno	Maccheroni Giacomo
Ferrari Marte	Macciotta Giorgio
Ferrari Wilmo	Maceratini Giulio
Ferrarini Giulio	Malvestio Piergiovanni
Filippini Giovanna	Mancini Vincenzo
Fincato Laura	Mangiapane Giuseppe
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	Mannino Antonino
Fiori Publio	Marri Germano
Folena Pietro	Martinat Ugo
Forleo Francesco	Martini Maria Eletta
Foti Luigi	Martuscelli Paolo
Fracchia Bruno	Masina Ettore
Francese Angela	Masini Nadia
Frasson Mario	Massano Massimo
Fronza Crepaz Lucia	Mastrantuono Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio

Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto

Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Procacci Annamaria
Rutelli Francesco
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Tassi Carlo

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mellini 2.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, con questo emendamento si compie l'ultimo tentativo di ristabilire una maggioranza della pena per i fatti più gravi, gli atti di libidine, che vengono così posti ad un livello superiore di gravità.

Se così non si facesse, infatti, allorché discuteremo delle aggravanti correremo il rischio di maggiorare la pena per circostanze meno rilevanti, avendo rifiutato invece di aggravarla in presenza di atti maggiormente lesivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mellini 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli	104
Voti contrari	282

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 nel testo della Commissione. Ne do lettura:

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 609-ter. — *(Aggravanti specifiche)*. La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travestita;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) il fatto è commesso con abuso di autorità».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso, nell'alinea, sostituire le parole: da tre a dieci anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.

3. 4.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, al capoverso, nell'alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

3. 7.

Migliasso, Recchia, Bianchi Beretta, Ciconte, Bernasconi.

Al comma 1, al capoverso, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole ne è l'ascendente, il tutore o persona cui il minore sia stato affidato per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

3. 8.

Lanzinger, Filippini Rosa, Bassi Montanari, Mattioli, Scalia, Donati.

Al comma 1, al capoverso, al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o alcoliche o di mezzi ipnotici.

3. 9.

Lanzinger, Filippini Rosa, Mattioli, Scalia, Donati.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) il fatto è commesso da più persone in concorso fra loro.

Consequentemente sopprimere l'articolo 6.

* 3. 1.

Filippini Rosa, Cima, Lanzinger.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) il fatto è commesso da più persone in concorso fra loro.

Consequentemente sopprimere l'articolo 6.

* 3. 2.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Franco, Russo Spena, Ronchi, Tamino, Capanna.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) il fatto è commesso con abuso di relazioni di parentela o di affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

3. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Ronchi, Russo Spena, Capanna.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) il fatto è commesso con violenza o minaccia esercitata anche nei confronti di persona diversa da quella sottoposta agli atti di libidine allo scopo di impedirle di portare soccorso alla vittima. In tale ultima circostanza, se il fatto è commesso in presenza di chi è oggetto di violenza o minaccia e questo è un congiunto della vittima della violenza sessuale o persona affettivamente legata ad essa, la pena è da cinque a quindici anni.

3. 6.

Mellini, Biondi, Aglietta, Rutelli, Calderisi, Vesce, Zevi.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) il fatto è commesso in presenza di congiunto o di persone affettivamente legate alla vittima, ai quali, con violenza o minaccia, sia impedito di intervenire in aiuto della persona offesa.

3. 5.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto.

3. 10.

Lanzinger, Mattioli, Scalia.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 630 del codice penale, è inserito il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

«Se il colpevole compie sulla persona sequestrata atti di violenza sessuale si applica la pena della reclusione di trenta anni».

3. 01.

Mellini, Biondi, Vesce, Calderisi,
Zevi, Teodori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Maceratini 3.4 e parere favorevole sull'emendamento Migliasso 3.7. Inoltre il parere è contrario sugli emendamenti Lanzinger 3.8 e 3.9, sugli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2, sugli emendamenti Arnaboldi 3.3, Mellini 3.6, Maceratini 3.5 e Lanzinger 3.10, nonché sull'articolo aggiuntivo Mellini 3.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Migliasso 3.7 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 3

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli	72
Voti contrari	264

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura

Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Bianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Massano Massimo
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe

Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Puja Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Sayio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Sterpa Egidio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Willeit Ferdinand

Zaniboni Antonino

Zevi Bruno

Zoppi Pietro

Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo

Caccia Paolo Pietro

Foschi Franco

Fracanzani Carlo

Gorgoni Gaetano

Martino Guido

Marzo Biagio

Piccoli Flaminio

Pumilia Calogero

Sanguineti Mauro

Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino

Servello Francesco

Sinesio Giuseppe

Stegagnini Bruno

Travaglini Giovanni

Tremaglia Mirko

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliasso 3.7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	342
Astenuti	2
Maggioranza	172
Voti favorevoli	271
Voti contrari	71

*(La Camera approva).***Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 3.8. Ha

chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Con questo emendamento proponiamo di aggiungere un'aggravante anche per chi abbia compiuto atti sessuali con violenza o minaccia nei confronti di persona minore di sedici anni quando ne sia l'ascendente, il tutore o persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Ci sembra che questa sia una previsione obbligata per ragioni di simmetria delle norme. Infatti, senza la modifica da noi proposta, tenendo conto di quanto disposto dal successivo articolo 4, si potrebbe verificare che la violenza e la minaccia nei confronti di una persona affidata ad altra, nell'ambito di un rapporto particolare e protetto, trovi la medesima sanzione.

In altri termini, si verrebbe a creare un'inaccettabile equiparazione tra chi compie atti sessuali con minaccia e violenza nei confronti di un minore di sedici anni e chi compie atti sessuali con il consenso viziato — e, quindi, con violenza presunta — del medesimo soggetto infrasedicenne.

L'aggravante da noi proposta, dunque, risponde ad esigenze di coerenza legislativa e pertanto invitiamo i colleghi a votare a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole all'emendamento Lanzinger 3.8 perché riteniamo — lo dico senza nessun intendo polemico — che l'ipotesi ivi prevista sia rimasta — come si dice — fuori dalla penna dell'estensore, senza che vi sia stata l'intenzione specifica di ometterla.

Non possono essere puniti allo stesso modo il reato di violenza sessuale presunta (per il quale si assume esservi un consenso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

comunque non valido) ed il reato consumato senza consenso (perché vi è stata violenza o minaccia). Siamo sempre in presenza di minori — in questo caso di sedici anni — e l'atto di violenza sessuale è compiuto da persone che hanno un rapporto di particolare affidabilità per il minore.

Mi sembra, francamente, che si tratti di un evidente errore di stesura e non capisco dunque perché si debba aprioristicamente respingere questa proposta, che è dettata da un elementare buonsenso.

Se il presidente della Commissione e le varie forze politiche vorranno riflettere su tale questione, si potranno rendere conto che la previsione di questa aggravante rappresenta un necessario completamento di una legge, che già «zoppica» parecchio. Cerchiamo di non farla zoppiare ancora di più non cancellando quello che, ripeto, è un errore evidente, *ictu oculi*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò contro l'emendamento Lanzinger 3.8, pur apprezzando le motivazioni che hanno indotto l'onorevole Lanzinger a presentarlo.

Desidero ricordare al collega che esiste una specifica disposizione del codice penale — quella di cui all'undicesimo comma dell'articolo 61 — che prevede una circostanza aggravante per chi approfitti di particolari circostanze, che sono poi proprio quelle indicate dall'emendamento in oggetto.

Inoltre, faccio presente che, se è vero che nell'attuale codice penale (sotto l'articolo 519) si dà rilevanza, attraverso la previsione di un particolare effetto giuridico, alla circostanza che il minore non abbia compiuto gli anni sedici ed il colpevole sia l'ascendente o il tutore, questa particolare indicazione assume rilievo perché è prevista l'ipotesi di violenza carnale presunta. In questo caso ci troviamo nell'ambito di circostanze aggravanti rispetto al reato di violenza sessuale e quindi non comprendo la necessità di

prefigurare tale specifica ipotesi aggravante. Ricordo che a norma del comma 11 dell'articolo 61 del codice penale può essere punito con una aggravante chi abbia approfittato di particolari circostanze quali quelle indicate nell'emendamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, concordo con le osservazioni testé svolte dal collega Rizzo.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che stiamo operando su leggi penali le quali non sono avulse dal sistema e non possiamo, quindi, ragionare dimenticando che esiste una serie di altre norme. In particolare, ci sono delle circostanze aggravanti generali e speciali; in questo caso stiamo descrivendo una circostanza aggravante speciale che deve essere armonizzata con quelle generali.

Ora, essendo già prevista una circostanza aggravante generale, è perfettamente inutile e non conforme a criteri di chiarezza legislativa ripeterla perché ciò crea soltanto confusione. Come è noto, il comma 11 dell'articolo 61 del codice penale prevede non solo per la violenza sessuale ma per qualsiasi reato l'aggravante di un terzo della pena tutte le volte che vi sia un abuso di relazioni a carattere domestico o familiare.

La pena qui prevista finisce per essere più mite rispetto a quella prevista dal comma 11 dell'articolo 61 del codice penale, il quale aumenta non solo il minimo ma anche il massimo, mentre proprio un momento fa l'Assemblea ha approvato un emendamento che aumenta fino a quattro anni solo il minimo.

Pertanto, ritengo che per ragioni puramente tecniche sia necessario respingere l'emendamento Lanzinger 3.8.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni formulate dal collega Casini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 3.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	367
Astenuti	3
Maggioranza	184
Voti favorevoli	50
Voti contrari	317

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 3.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, riprendendo un argomento già trattato da altri colleghi, vorrei osservare che con questo emendamento noi proponiamo di aggiungere all'aggravante specifica dell'uso delle armi e delle sostanze stupefacenti o narcotiche anche quella dell'uso di sostanza alcoliche o di mezzi ipnotici.

Mi rendo perfettamente conto che, come hanno osservato alcuni colleghi, sono già previste talune aggravanti generiche, ma secondo la relazione che accompagna il provvedimento in esame la *ratio* delle ag-

gravanti specifiche è quella di sottrarre ad un regime di bilanciamento le aggravanti attinenti alla particolare gravità del reato. Una tale *ratio* non può essere seguita per le aggravanti proposte dalla Commissione e poi essere disattesa in relazione agli emendamenti che abbiamo presentato.

Da questo punto di vista, se fossero esatte le argomentazioni portate dai colleghi intervenuti nel dibattito, non capisco perché sarebbero state proposte circostanze aggravanti specifiche.

Quella che noi chiediamo è una maggiore rigidità della pena equiparando l'uso di sostanze stupefacenti o narcotiche a quello di sostanze alcoliche o di mezzi ipnotici. Non vedo la ragione ontologica di una tale distinzione; se i colleghi me la spiegheranno recederò dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Apprezzo gli intendimenti del collega Lanzinger, ma affidare l'aggravamento di pena alla constatazione dell'uso di sostanze alcoliche o di mezzi ipnotici, rispetto non soltanto ai casi di violenza reale, ma anche a quelli di violenza presunta, con i brutti contorni alla cui individuazione ha dato un notevole contributo anche il collega Lanzinger con il suo emendamento, mi pare un gesto di eccessivo coraggio.

Abbiamo già stabilito il reato di atti sessuali (stante la determinazione a compierli) con abuso della superiorità fisica o psichica, o meglio con abuso della inferiorità fisica o psichica (che poi è la stessa cosa). Ebbene, è vero che si tratta di un'aggravante, ma essa finisce per diventare anche un modo per individuare la condotta: c'è un riflesso del riferimento all'aggravante nella individuazione dell'attenuante. Un bicchiere di vino, un *whisky* in più rispetto alla fattispecie unificata — quindi anche relativamente ad atti sessuali che non siano neppure di libidine (Tizio aveva lo sguardo ipnotico!) — ed abbiamo non solo reato, ma reato aggravato!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

In ragione di tali considerazioni e tenuto conto del fatto che la fattispecie è purtroppo quella che abbiamo scelto, ritengo che le aggravanti finirebbero col determinare conseguenze perverse di per sé ed a causa dei riflessi che avrebbero sull'interpretazione della norma relativamente alla configurazione del reato. Per tale ragione voterò contro l'emendamento ed anzi invito il collega Lanzinger a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 3.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	367
Votanti	363
Astenuti	4
Maggioranza	182
Voti favorevoli	54
Voti contrari	309

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino

Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore

D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo

Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Willeit Ferdinand

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Gottardo Settimo
Procacci Annamaria
Salvoldi Giancarlo

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio
Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. L'emendamento di cui sono prima firmataria tende in realtà alla soppressione dell'articolo 6, nella convinzione che non vi sia alcuna necessità di

individuare una fattispecie di reato, quando questa può essere contemplata sotto l'aspetto dell'aggravante specifica.

La differenza rispetto al testo che si vuole emendare consiste nel fatto che la fattispecie di violenza sessuale di gruppo non consente al giudice di graduare la pena, come in talune circostanze può essere necessario. Non possiamo infatti ritenere che in un gruppo di stupratori le responsabilità siano tutte identiche; esse vanno invece esaminate con possibilità di diverse graduazioni. L'aggravante specifica consente di raggiungere questo obiettivo.

Tale aggravante non determina una diminuzione della pena, ma consente al giudice di formarsi un chiaro convincimento. Riteniamo dunque che rappresenti una strada migliore di quella indicata dall'articolo 6 del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, nel dichiarare il nostro voto contrario sugli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2, vorrei riferirmi anche all'emendamento Arnaboldi 3.3, per annunciare su di esso il nostro voto contrario. Anzi, tratterò in primo luogo questo emendamento, per passare poi all'argomento introdotto dalla proposta delle colleghe Filippini e Guidetti Serra, che reputo importante.

Riteniamo che non debba essere inserita nell'articolo 3 una circostanza aggravante quale è quella prevista dall'emendamento Arnaboldi 3.3 per quanto concerne l'«abuso di relazioni di parentela o di affidamento per ragioni di cura» e «di educazione». Questo argomento è stato già affrontato dal collega Rizzo ed alle sue argomentazioni mi richiamo.

È necessario fare molta attenzione prima di introdurre circostanze aggravanti specifiche (chiamiamole così) quando ci sono le circostanze aggravanti comuni; infatti ricorre in questo caso l'ipotesi dell'articolo 61, punto 11.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Di conseguenza il mio gruppo voterà contro l'emendamento Arnaboldi 3.3 ma voteremo anche contro gli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2. Non si tratta soltanto di una parte importante del provvedimento, ma anche di un profilo innovativo perché introduce una figura delittuosa che attualmente è assente dal codice. La norma in questione non trasforma, infatti, una figura delittuosa già esistente, ma ne introduce altra.

Per quanto concerne gli atti sessuali violenti, accanto alla figura normale di concorso di più persone nel reato (concorso morale nel reato), vi sarà d'ora in avanti, se la Camera vorrà approvare il testo già licenziato dal Senato, la figura della violenza di gruppo. Ci rendiamo conto che è una definizione nuova che, come ho già detto, è estremamente importante, soprattutto se rapportata ad una situazione come quella che stiamo vivendo in questi anni. È una figura di delinquenza insorta in questi anni che deve essere regolata, repressa e severamente punita. Ecco l'elemento di novità, che è al di fuori dell'ipotesi di concorso, ma presume la presenza di più persone riunite che concorrono simultaneamente a commettere il fatto. Si tratta quindi di una figura giuridica completamente diversa dal concorso e che non ha niente a che vedere con le regole dell'articolo 110 del codice penale.

Stiamo attenti, e stia attenta la collega Filippini, perché la circostanza che più persone concorrano nel reato non può essere neppure fatta passare come una fattispecie cui legare un aumento di pena rapportato ad una delle circostanze dell'articolo 3; di questo non si tratta perché il concorso di persone nel reato, lo ripeto, è già regolato dalle norme generali. In ogni caso, il concorso delle circostanze attenuanti annullerebbe ogni effetto sull'aumento della pena.

Quella della quale ci occupiamo è una figura autonoma di reato, tipica e, purtroppo, caratteristica dei nostri tempi rispetto alla quale occorre intervenire. Credo che il Senato lo abbia fatto in modo molto opportuno sulla base della proposta

di legge presentata e ritengo che la Camera non possa esimersi dal decidere in modo analogo ribadendo la previsione di questa nuova figura delittuosa (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, vorrei invitare la collega Rosa Filippini a ritirare il suo emendamento 3.1.

Comprendo che la collega Filippini sia stata male impressionata dalla formulazione dell'articolo 6 relativo alla violenza di gruppo. Sono favorevole a mantenere una previsione specifica per la violenza di gruppo che, effettivamente, è una delle caratteristiche più allarmanti dell'evoluzione del fenomeno criminale, e sono anche convinto che la formulazione dell'articolo 6 (ma ne parleremo quando discuteremo di tale articolo) sia pessima. Tuttavia questo concetto dovrà essere riportato a quello di concorso di persone; a tale riguardo abbiamo già un precedente storico che è stato abolito dal codice attuale; infatti l'ipotesi di violenza di gruppo era già stata prevista, e non rappresenta quindi una novità. Varie volte nella nostra legislazione è stata prevista la violenza di gruppo come ipotesi più grave. Il fatto è che rifarsi genericamente al concorso di persone nel reato significa che anche il concorso morale (il padre che dice: vai con la dodicenne) comporterebbe un'aggravante. Ciò che invece si vuole in questo caso punire è il fatto commesso dalle persone riunite.

Il testo in esame è quindi assolutamente inidoneo a far fronte a questo tipo di fenomeno criminoso e non è sufficiente a correggere alcune imperfezioni che affronteremo quando esamineremo l'articolo 6, relativo appunto alla violenza di gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

BIANCA GUIDETTI SERRA. Ho presentato insieme ai colleghi del gruppo di democrazia proletaria l'emendamento 3.2, identico all'emendamento Filippini Rosa 3.1.

Il nostro intento è quello di abolire l'ipotesi di reato di gruppo come fattispecie autonoma. È già stato spiegato dagli altri colleghi che condividono la nostra posizione che esiste, ovviamente, anche per questo reato, l'ipotesi del concorso. Il ragionamento che abbiamo compiuto è stato il seguente: se noi prevediamo un'ipotesi autonoma di reato, nel senso che occorre un concorso di persone per realizzare quella determinata fattispecie, ci troveremo poi di fronte alla possibilità che il concorso — a prescindere dalla ipotesi fatta — si verifichi anche per episodi ulteriori o, nell'ambito dello stesso episodio, in una fattispecie che aggravi il reato.

Poiché la pena prevista va da quattro ai dodici anni — quindi è elevata — l'ulteriore aggravamento, nel caso in cui ricorrano anche altre ipotesi di reato, rappresenta un eccesso. Se è vero che il reato commesso da più persone è certamente più allarmante, è altrettanto vero che esso può verificarsi in forme meno gravi rispetto a quelle che la cronaca anche recente ha evidenziato.

Le due cose sono quindi strettamente connesse e ritengo che sia sempre da evitare una eccezionalità sanzionatoria che esca dalla regolamentazione generale — come qualcuno ha già detto in riferimento ad altri articoli —, la quale già prevede l'ipotesi di reati che risultano aggravati poiché commessi in concorso morale e materiale, dato che è possibile la presenza contestuale di entrambi nella commissione dello stesso reato.

Sono queste le ragioni per le quali voteremo a favore degli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Silvia Costa. Ne ha facoltà.

SILVIA COSTA. Dichiaro il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana

sugli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2 in base ad una motivazione che, se mi si consente, va un po' al di là della semplice osservazione sociologica dell'inquietante aumento dei reati di violenza di gruppo in questi ultimi anni.

Il nostro atteggiamento vuole avere anche un significato di carattere etico e di giudizio su tale fattispecie come ipotesi autonoma di reato. Dico questo considerando anche che il concorso — mi rivolgo alla collega Guidetti Serra — non rappresenta soltanto una circostanza aggravante di un reato che comunque si verifica; molto spesso nella violenza di gruppo il concorso è atto costitutivo della fattispecie stessa, nel senso che se non ci fosse un concorso di persone probabilmente non vi sarebbe neppure la possibilità che si verifici una violenza sessuale.

Non si tratta soltanto di una sottigliezza: ci sono molti fini giuristi in quest'aula che possono esprimere meglio di me tale concetto. Mi sembra tuttavia evidente che il concorso non rappresenti un fatto accidentale o una semplice circostanza aggravante, ma, al contrario, sia determinante per l'esistenza della possibilità di compiere un atto di sopraffazione.

A nome di tutti (me lo auguro) i colleghi della democrazia cristiana desidero portare anche una motivazione di carattere morale, rifacendomi al significato culturale della norma in questione. Vogliamo sottolineare che nel caso di violenza di gruppo non vi sono soltanto le responsabilità penali singole (che indubbiamente vanno accertate ed infatti è consentita una graduazione della pena da 4 a 12 anni, colleghi del gruppo verde: il giudice verificherà l'entità del reato e di conseguenza come diversificare la pena all'interno dello stesso gruppo), ma anche il concorso morale. Quindi la rilevanza penale investe tutti coloro che volontariamente partecipano a un atto così grave che offende la dignità della persona stessa. Mi pare una diretta conseguenza del significato che vogliamo attribuire con gli articoli 1 e 2 alla violenza sessuale, considerandola un atto che limita la libertà e la dignità della persona.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Non si tratta quindi di una circostanza aggravante, ma di una nuova fattispecie, purtroppo in grandissimo aumento nel nostro paese, che spesso vede offese soprattutto le donne (ma non solo esse) ed ancora più spesso minori, ragazze e ragazzi. Ecco perché ritengo che la questione meriti un'attenzione speciale e che questo Parlamento debba inviare in proposito un segnale particolare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Presidente, desidero intervenire molto brevemente per invitare i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2.

Tali emendamenti costituiscono una grossa rottura dell'attuale sistema penale. Come è noto l'articolo 110 del codice penale, che disciplina il concorso di più persone nel reato, prevede che ciascuno dei compartecipi sia assoggettato alla pena prevista dalla norma che configura il reato. Non è cioè previsto alcun aggravamento di pena; esso interviene soltanto nel caso in cui i compartecipi siano più di 5 o nel caso di compartecipi che abbiano svolto un particolare ruolo all'interno dell'organizzazione criminosa. Ripeto che le norme contenute negli emendamenti che stiamo per votare rappresentano una profonda rottura con l'attuale sistema.

Inoltre non credo che gli emendamenti in questione siano sostitutivi della disciplina sancita per la violenza di gruppo, perché, con riferimento al reato autonomo di violenza di gruppo, sotto il profilo della gravità non ha rilevanza il concorso di più persone nel reato (che, come ha ben detto l'onorevole Mellini, può essere anche soltanto un concorso morale), ma il fatto che esso sia stato commesso da più persone riunite.

Presidente, vorrei anche aggiungere che se gli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2 venissero approvati, nel caso in cui concorrono anche soltanto due persone dovrebbe scattare l'aggravamento di pena. L'articolo 112 del

codice penale, inoltre, prevede che allorché più di 5 persone commettono il reato la pena venga aumentata: in questo caso, allora, si avrebbero due aggravamenti di pena? È per tale ragione che invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai presentatori degli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2 se intendano mantenerli dopo gli inviti a ritirarli che sono stati rivolti loro.

ROSA FILIPPINI. Insisto per la votazione del mio emendamento 3.1, signor Presidente.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Anch'io mantengo il mio emendamento 3.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Filippini Rosa 3.1 e Guidetti Serra 3.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	388
Votanti	387
Astenuti	1
Maggioranza	194
Voti favorevoli	41
Voti contrari	346

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Arnaboldi 3.3. Ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, desidero solo esprimere le ragioni per le quali il gruppo di democrazia proletaria ha presentato l'emendamento Arnaboldi 3.3.

Riteniamo che l'articolo 4, sul quale interverrà successivamente la collega Arnaboldi, debba essere soppresso, per impedire che si possa esercitare un controllo, un condizionamento, una restrizione della sessualità dei minori.

D'altra parte siamo assolutamente consapevoli che sui minori è possibile esercitare una violenza talvolta non fisicamente accertabile, ma che avviene attraverso condizionamenti di varia natura, come abbiamo ripetutamente riconosciuto nei dibattiti interni al nostro gruppo, anche sulla base delle esperienze reali vissute in numerosi processi dall'onorevole Bianca Guidetti Serra.

Riteniamo che questo tipo di violenza debba essere colpito ed impedito e ci è parso che il modo migliore per ottenere tale risultato fosse quello di prevedere un'aggravante che, secondo quanto propone l'emendamento Arnaboldi 3.3, mira ad impedire e colpire il condizionamento, lo sfruttamento e l'uso dei minori per scopi inerenti alla sessualità (naturalmente si tratta di una sessualità non voluta dai minori).

Crediamo che la previsione di un'aggravante possa consentire la soppressione dell'articolo 4, impedendo così che la normativa in esame intervenga a regolamentare la sessualità dei minori, che pure rimane un tema complicatissimo, difficile e comunque, a nostro avviso, non disciplinabile.

Alla luce di tali considerazioni, raccomandando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento Arnaboldi 3.3, sperando che queste mie parole possano aver convinto anche il collega Fracchia che, nel corso del suo intervento di poco fa, ha polemizzato con il contenuto del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Arnaboldi 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	390
Maggioranza	196
Voti favorevoli	48
Voti contrari	342

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 3.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non mi piace proporre aumenti di pena. L'antipatia ad esercitare una funzione di questo tipo, che pure è doverosa dibattendo questioni di carattere penale, si aggiunge al disagio che provo nell'intervenire in una discussione condotta in un'Assemblea che appare palesemente stanca dopo aver dato segnali di attenzione, perché ormai pensa ad una sola cosa: alla scelta tra la querela di parte e la procedibilità d'ufficio. Su che cosa poi la querela o la procedibilità debbano intervenire sembra un argomento che suscita poco interesse fra tutti i colleghi.

Il mio emendamento 3.6 vuole introdurre un'aggravante condivisa dalla gente.

Spesso si apre un giornale e si legge: «Tizio sorprende due fidanzati, minaccia il fidanzato con la pistola e violenta la sua ragazza». Ebbene, in questi casi ci troviamo di fronte a vicende in cui la violenza sessuale va oltre la deformazione del rapporto amoroso (sempre insita nella vio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

lenza), per sfociare in una fattispecie in cui la violenza si estende ad altri soggetti ed è l'espressione del loro avvilitamento...

Per favore, colleghi, non posso continuare la mia dichiarazione di voto se voi parlate dietro di me...!

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Mellini abbia assolutamente ragione. Prego i colleghi che stanno parlando vicino all'oratore di allontanarsi.

MAURO MELLINI. Dinanzi a fatti di questo genere, in cui si assiste ad una violenza esercitata anche nei confronti di terzi, per impedire che questi rechino soccorso alla vittima, vi è non solo l'abuso realizzato nei confronti di un soggetto (che è grave), ma anche quello derivante dal fatto che, non essendo la vittima sola, si esercita violenza su altre persone e si producono gli stessi effetti che si avrebbero se fosse sola. Anzi, le conseguenze sono ancora peggiori.

Si prevede un'aggravante che eleva la pena a dimensioni veramente gravi (da cinque a quindici anni) nell'ipotesi, meglio nota come quella dell'«arancia meccanica», di una rapina in presenza di familiari che si concluda con una violenza; l'obbrobrio della violenza arrecata per avvilitare e per colpire ulteriormente è il massimo della manifestazione violenta, non soltanto sessuale.

Si può dire che nel codice sono già previste altre forme di violenza, ad esempio quella privata. Sappiamo quali siano le norme sul concorso dei reati: il reato più grave viene punito con un semplice aggravamento di pena. Ecco così che viene vanificata questa circostanza aggravante!

Io non capisco se ci prendiamo in giro quando diciamo che per far fronte all'evoluzione di certi fenomeni criminosi, alle manifestazioni di avvilitamento della persona umana attraverso gli atti di violenza sessuale, è necessario ricorrere ad una nuova legge.

Allora bisogna prevedere una differenziazione per i casi in cui la criminalità si manifesta in maniera nuova, grave, allar-

mante, proprio per la difficile comprensione dei meccanismi della perversione.

Per tali motivi, colleghi, vi invito a votare a favore di questo mio emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, intendo intervenire precisando che farò riferimento non soltanto all'emendamento Mellini 3.6 ma anche all'emendamento Maceratini 3.5, che affrontano, pur avendo una formulazione differente, le stesse circostanze che conducono a configurare l'aggravante.

Siamo contrari all'approvazione di questi emendamenti, pur rendendoci conto che esiste una fenomenologia della violenza sessuale — quella appena descritta dal collega Mellini — che sicuramente dà la misura della gravità di fatti che colpiscono più soggetti passivi.

Cercherò di spiegarmi meglio. Mi pare innanzitutto che sia assolutamente incoerente con il sistema delle aggravanti del nostro codice prevedere l'aggravante di un reato quando questo abbia come bene tutelato un bene diverso da quello tutelato dalla previsione di un reato. Nel caso della violenza sessuale il bene tutelato è quello della libertà sessuale della persona offesa. Nella fattispecie l'aggravante non configura una maggiore lesione alla libertà sessuale della persona offesa, bensì un fatto che lede altri beni.

Per esempio — come diceva poco fa l'onorevole Mellini — lede la libertà del soggetto che si accompagna alla vittima e al quale si impedisce di prestare soccorso; in questo caso si commette un reato di violenza privata o di sequestro di persona.

Di fronte a questa incoerenza dell'aggravante è evidenziato — come già è stato rilevato in precedenza — che il sistema dell'aggravamento di pena attraverso la previsione di una circostanza aggravante può essere sempre neutralizzato con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Credo che nel nostro ordinamento esistano strumenti ordinari che possono validamente far fronte alla fenomenologia alla quale si è riferito il collega Mellini. Ci si potrebbe, quindi, affidare alla disciplina sul concorso dei reati.

Non condivido completamente, però, le argomentazioni del collega Mellini, perché — occorre prestare sempre particolare attenzione — l'articolo 81 del codice penale prescrive che è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge.

È possibile quindi anche un aumento di pena soltanto simbolico, ma è anche vero che il giudice nella determinazione della pena e nell'applicazione delle norme sul concorso dei reati può giovare anche di diversi criteri (per esempio quello che configura la gravità del fatto, l'intensità del dolo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha fatto rilevare la collega Finocchiaro Fidelbo stiamo affrontando un tema che è oggetto di due emendamenti, l'emendamento Mellini 3.6 e l'emendamento 3.5 di cui sono primo firmatario. Tali emendamenti hanno sostanzialmente un contenuto analogo, anche se quello presentato dall'onorevole Mellini propone una pena più elevata rispetto a quella prospettata dall'emendamento del gruppo del Movimento sociale.

In una legge in cui i significati di esplicazione metagiuridica molto spesso prevalgono su quelli strettamente legati alle tecniche interne ai nostri codici sostanziali e di diritto, ci sembra quanto mai necessario inserire una norma di questo genere. Nei casi che vengono ricondotti sotto l'ipotesi o la dizione di «arancia meccanica», nei casi cioè in cui la violenza carnale viene commessa in presenza di congiunti ai quali è impedito di portare soccorso alla vittima,

oltre all'oltraggio nei confronti della persona offesa è infatti rinvenibile indubbiamente anche la volontà di umiliare, offendere e mortificare i congiunti presenti, ai quali, appunto, si impedisce di intervenire in soccorso della vittima.

È vero che ricorrendo all'ipotesi del concorso formale di reati in un'unica condotta si può arrivare a pene più severe, ma ciò è una semplice possibilità. Il giudice, infatti, potrebbe benissimo partire dal minimo della pena e applicare poi, ad esempio, la continuazione in misura minima; potrebbe così incrementare la pena anche di molto poco.

In questo modo noi ci sottraiamo al tipico dovere del legislatore, che è quello di segnalare con soglie invalicabili la punizione che spetta a chi si rende responsabile di simili reati.

Vorrei segnalare al riguardo un continuo e strano oscillare da parte di tutti. Alcune volte si sostiene che la soglia minima per un reato è invalicabile, salvo poi, in quella stessa circostanza, sentirsi dire che il giudice può arrivare ad irrogare determinati massimi (che poi concretamente applica o non applica a seconda delle tesi sostenute al momento).

Mi sembra comunque che una cosa sia certa: la legge che ci accingiamo ad approvare testimonia, al di là dei suoi contenuti giuridici propri, la volontà politica di una parte o di tutto il Parlamento di perseguire determinati obiettivi. Per coerenza ci sembra allora che una norma quale quella che noi proponiamo debba necessariamente entrare a far parte di questo testo legislativo. E al riguardo non deve essere di ostacolo la preoccupazione di non allontanarci troppo dal testo approvato dal Senato (che mi sembra l'unica preoccupazione presente). Del resto quel testo è già stato modificato. Sembra che il testo del Senato sia come il Piave, dal quale non ci si deve allontanare! Per carità! Lasciamo certi sacri ricordi ad altre situazioni e occupiamoci di questa materia!

Mi sembra quindi importante — ripeto — introdurre una norma che colpisca la violenza carnale in presenza di congiunti sottolineandone la particolare gravità, dal

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

momento che ci si trova di fronte ad una plurioffensività della condotta che deve essere sanzionata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è per petulanza, e quindi per un biasimevole motivo, che prendo la parola. Capisco che abbiamo lavorato in una materia nella quale i problemi tecnici possono sembrare riservati agli addetti ai lavori, ma credo che si debba fare gli uni nei confronti degli altri lo sforzo di rispettare le buone intenzioni con le quali ci muoviamo.

Poco fa ho ascoltato con grande rispetto ed affetto — nel senso latino del termine — l'intervento della collega Beebe Tarantelli, perché coglievo nelle sue parole il suo concorso e la sua partecipazione a quanto stiamo facendo insieme in questo momento in Parlamento. Ognuno cerca di far sì che le cose possano essere migliorate in una materia così difficile e lontana dai nostri sentimenti e dal nostro modo di vivere.

Cerchiamo tutti di capire le cose che combattiamo per poterle combattere meglio, per non essere assoggettati ad una visione emergenziale, che temiamo. In passato, infatti, abbiamo dovuto valutare taluni problemi e poi successivamente pentirci delle nostre decisioni. In questa occasione dobbiamo capire in che modo dobbiamo rapportarci alla realtà nuova, diversa da quella esistente in passato.

Oggi vi sono — ce ne occupiamo nell'articolo 6 della proposta di legge al nostro esame — persone che si muovono ed agiscono in bande, compiendo, con la sottomissione delle parti che verranno lese, non solo l'atto sessuale, di per sé barbaro e brutale, ma anche la violenza contro chi è vicino e non può intervenire.

Onorevoli colleghi, credo che si debba riflettere su questo aspetto, se vogliamo ottenere con questa legge gli effetti che sono stati detti e scrivere una pagina di cambiamento rispetto ai costumi, senza

fermarci ad una valutazione che attiene al buon costume ed alla morale privata o pubblica, e non alla persona.

Il *vulnus* che viene portato a chi è impedito di intervenire costituisce un fatto nuovo, che non può essere qualificato come aggravante e non può essere circoscritto nell'ambito dell'articolo 81, che prevede il concorso formale di reati, con le conseguenze che ciò determinerebbe e che sono già state denunciate dal collega Maceratini.

Vi è l'esigenza di una figura giuridica nuova e di una sanzione specifica ed esplicita per questi comportamenti. Mi chiedo e vi chiedo — lo domando alla collega Capiello, al relatore ed alla relatrice di questo disegno di legge — come sia possibile, volendo stabilire una relazione nuova della società con questo delitto che ci turba, quali cittadini e titolari attivi e passivi di diritti, non tenere conto di questa più grave manomissione della sfera privata che riguarda coloro cui è impedito di agire.

Questa intrusione violenta nella sfera della persona che subisce e questo impedimento che si reca ad altri costituiscono una figura significativa che deve essere presa in considerazione. Capisco che si tratta di problemi normalmente astrusi, ma se vogliamo riflettere sulla motivazione del perché agiamo, non possiamo fare di questa legge — e, lo dico sinceramente con dispiacere — un manifesto elettorale. Non facciamo di questa legge un atto che compiamo perché oggi è di moda: facciamolo perché è giusto. E facciamo le cose giuste perché è giusto che siano fatte.

Occorre perciò punire di più coloro che con un unico atto commettono violenza in due diverse situazioni, ai sensi non dell'articolo 81 del codice penale ma del comune sentimento del vivere insieme.

Questo è quello che vogliamo, altrimenti si finirà per ridurre questa legge ad una specie di grida manzoniana: andremo in giro a dire di aver regolamentato diversamente la materia, mentre poi tutto si sarà limitato allo spostamento da un titolo all'altro del codice penale, ed avremo dato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

in mano ai giudici una preoccupante selezione di casi affidati alla loro discrezionalità.

Colleghi, vi dico queste cose per l'affetto che porto a ciascuno di voi, indipendentemente dai banchi nei quali sedete!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

ALFREDO BIONDI. Si tratta di un impegno comune, di una legge importante. Non so come voterò, alla fine, perché gli avvenimenti che si stanno svolgendo in questa aula sgomentano coloro che partecipano alla battaglia politica e parlamentare con la voglia di cambiare, di convincere e di farsi convincere. Mi pare invece di vedere uno schieramento che vieta perfino a chi voglia farlo di migliorare il testo in esame, sulla base di una considerazione che è, onorevole Vairo, non di carattere politico bensì di politica giudiziaria.

È assai importante giungere ad un miglioramento di questo testo, perché non si rivolge a coloro che della legge se ne fregano o che sfidano la capacità di resistenza degli altri, imponendo ai parenti, al fidanzato o a chi assiste alla violenza l'onta di non poter intervenire. Se non si capisce che questa è la differenza, sarà inutile ogni mia successiva dichiarazione di voto perché vorrà dire che il grado di compartecipazione in quest'aula è assai scaduto! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Valle. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'onorevole Biondi abbia ragione. Anche a me pare infatti che si debba tener presente che nell'esaminare questa legge ci troviamo dinanzi a due grandi questioni.

La prima concerne l'esigenza di varare una legge che sia tecnicamente giusta e che riesca effettivamente ad inquadrare i problemi e a rispondere alle esigenze concrete che tali reati propongono alla nostra atten-

zione di legislatori e alla tecnicità e alla competenza così largamente dimostrate in quest'aula.

La seconda questione, rivendicata sempre da tutto il movimento che ha accompagnato la gestazione di questa legge, afferisce al sentimento della società civile per la quale noi legiferiamo e alla quale cerchiamo di dare una legge che sia corrispondente alle sue preoccupazioni, ai suoi valori e alle sue esigenze.

In questo momento vorrei tener conto proprio di queste due questioni e, più in generale, delle esigenze della società civile. Vorrei poi richiamarmi, in qualche modo, alla mia esperienza di operatore dell'informazione: un'esperienza precedente e forse collaterale a quella che svolgo attualmente di operatore politico.

Ho ascoltato con molto interesse ed attenzione gli argomenti, anche di tecnica legislativa, esposti dalla collega Finocchiaro Fidelbo, argomenti che sono per altro da me condivisi. In proposito però mi pongo un quesito anche in qualità di operatore dell'informazione: mi domando cioè che tipo di segnale daremmo noi al paese se, di fronte ad un'esplicita proposta di assumere tra le nostre preoccupazioni questa nuova figura di reato (che non è solamente un reato nei confronti della persona direttamente offesa, in quanto coinvolge anche le persone che le sono care, i familiari), e di fronte alla proposta di considerare e punire severamente questo tipo di reato (che certamente corrisponde ad un allarme sociale attuale), la Camera decidesse di non assumere questa responsabilità. In altre parole, vorrei capire che tipo di interpretazione l'opinione pubblica potrebbe dare di una nostra mancanza di attenzione su questa specifica materia.

È questa la sola domanda che vorrei rivolgere ai colleghi, nel momento in cui ci accingiamo a votare l'emendamento Mellini 3.6. Credo che il risultato sul piano della concretezza dell'irrogazione delle pene potrebbe essere raggiunto lo stesso, anche se ritengo che ci troveremmo di fronte ad una nuova e grave figura di reato, che ha una sua specificità ed autonomia e che suscita un profondo allarme

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

sociale, qualora dimostrassimo una sorta di sordità e non ci preoccupassimo di prevedere esplicitamente anche questa fattispecie delittuosa (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che quanto è stato detto dalla collega Finocchiaro Fidelbo in termini strettamente tecnico-giuridici non sia stato ben compreso. La collega ha sottolineato chiaramente il carattere anomalo dell'emendamento che ci accingiamo a votare, in relazione alla diversità del bene giuridico tutelato. Poiché nei principi generali del nostro diritto penale esiste l'istituto del concorso materiale di reati, noi paradossalmente rischiamo di far passare come circostanza aggravante ciò che è già previsto a sé come reato materiale o di sequestro di persona o di violenza. Questo è stato già detto molto chiaramente.

Mi permetto solo di aggiungere che vi è anche un altro principio di carattere generale nel nostro codice penale, cioè quello della specialità, in base al quale uno stesso fatto non può essere contemporaneamente valutato sia come oggetto giuridico-materialità di un reato sia come circostanza aggravante. Poiché tale fatto è appunto già valutato come reato a sé, non può essere nello stesso tempo considerato come circostanza aggravante. Sono questi i motivi che ci inducono a votare contro l'emendamento Mellini 3.6 (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	382
Votanti	381
Astenuti	1
Maggioranza	191
Voti favorevoli	129
Voti contrari	252

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 3.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli	97
Voti contrari	289

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea

Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Bepiamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe

Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicostra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio
Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Sarti Adolfo
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scovacricchi Martino
 Servello Francesco
 Sinesio Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Travaglini Giovanni
 Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 3.10. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanzinger.

GIANNI LANZINGER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lanzinger.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	413
Votanti	412
Astenuti	1
Maggioranza	207
Voti favorevoli	339
Voti contrari	73

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassolino Antonio
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippò Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero

Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alesandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio

Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Sapio Francesco
 Saretta Giuseppe
 Savino Nicola
 Savio Gastone
 Sbardella Vittorio
 Scarlato Guglielmo
 Schettini Giacomo Antonio
 Segni Mariotto
 Serafini Anna Maria
 Serafini Massimo
 Serra Gianna
 Serrentino Pietro
 Silvestri Giuliano
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Solaroli Bruno
 Sospiri Nino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
 Staller Elena Anna
 Stefanini Marcello
 Sterpa Egidio
 Strada Renato
 Strumendo Lucio

Taddei Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tarabini Eugenio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tempestini Francesco
 Teodori Massimo
 Testa Enrico
 Tiezzi Enzo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchini Quarto
 Trantino Vincenzo
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vairo Gaetano
 Valensise Raffaele
 Vazzoler Sergio
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Violante Luciano

Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Rutelli Francesco

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
 Caccia Paolo Pietro
 Foschi Franco
 Gorgoni Gaetano
 Martino Guido
 Marzo Biagio
 Piccoli Flaminio
 Pumilia Calogero
 Sanguineti Mauro
 Sarti Adolfo
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scovacricchi Martino
 Servello Francesco
 Sinesio Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Travaglini Giovanni
 Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mellini 3.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Malgrado l'assoluta inutilità del parlare d'altro che della querela di parte o della procedibilità d'ufficio,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

che sembrano rappresentare la sola preoccupazione anche di chi condivide certe posizioni (che poi non vengono sostenute perché si pensa che un atteggiamento siffatto sia più funzionale al raggiungimento dello scopo che ci si è prefissi a proposito dell'«importantissima» questione della procedibilità!), faccio presente che il mio articolo aggiuntivo fa riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e prevede la pena della reclusione di trent'anni se la persona sequestrata a scopo di estorsione abbia a subire anche violenza sessuale, la quale talvolta è utilizzata addirittura come deterrente nei confronti delle persone alle quali viene fatta estorsione della somma richiesta per il riscatto.

Si tratta di un evento particolarmente odioso. A fronte della lesione di beni patrimoniali e della libertà, mi sembra di particolare importanza prevedere — pur sapendo che la Camera probabilmente sta pensando ad altro — una specifica aggravante che punisca questa ulteriore lesione alla libertà della persona, già vittima di un reato per il quale le attuali aggravanti portano la pena oltre la soglia da me indicata e fino all'ergastolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, la votazione dell'articolo aggiuntivo Mellini 3.01 rappresenta un'altra occasione per mettere alla prova i sostenitori di questa legge, che si vorrebbe severa nella repressione dei reati che contempla. Sinora, infatti, tutte le volte che si è invocata severità, si è registrato un atteggiamento negativo in nome del feticcio, creato al Senato, dell'intoccabilità delle pene, nonostante tutti continuino a sostenere che l'obiettivo è quello di punire la violenza sessuale. Spero che prima o poi qualcuno mi spieghi in cosa consista la serietà e la dignità di un tale atteggiamento.

Abbiamo perso l'occasione di punire severamente il tipico reato da *Arancia meccanica*, cioè la violenza carnale in presenza

di congiunti. Non lo si è voluto fare perché tutto ad un tratto, senza che in precedenza ne avessimo mai dato prova, siamo diventati giuristi insigni.

Si è inoltre impedito di tenere alta la soglia della punibilità della congiunzione carnale operando l'unificazione con il reato di atti di libidine, la quale non consente di mantenere certi livelli di sanzione.

Ora, nel momento in cui giustamente si chiede una sanzione assai rigorosa nei casi di sequestro di persona in cui si compiano anche atti sessuali sulla persona sequestrata, si perderà un'altra occasione nella quale compiutamente il Parlamento potrebbe dimostrare la propria volontà di reprimere severamente questo tipo di reato: so già che, con un atteggiamento come al solito distratto, disincantato e aprioristicamente chiuso ad ogni miglioramento, ci troveremo di fronte ad un altro voto contrario.

Ciò nonostante, annuncio il voto favorevole della forza politica che ho l'onore di rappresentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero far notare che l'Assemblea non è affatto distratta, perché ha votato sempre con grande coerenza, nonostante l'indubbia complessità dell'argomento oggetto della legge. In tutti i casi infatti ha respinto proposte di aggravanti apparentemente severe ma sostanzialmente inutili.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mellini propone ancora una volta una circostanza aggravante che può essere cancellata attraverso il semplice equilibrio con le attenuanti generiche. Sono le regole generali sul concorso di reati che producono, anche in questo caso, una pena molto severa, forse ancor di più di quella indicata dai colleghi. Per queste ragioni, voteremo contro l'articolo aggiuntivo Mellini 3.01.

GIULIO MACERATINI. È sempre così!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, credo che l'onorevole Violante, nella sua difesa d'ufficio, nell'ambito di valutazioni che tutti hanno il diritto di fare, abbia tradito un elemento che emerge freudianamente: la volontà, cioè, di rendere intangibile un'impostazione che ci viene ammannita come se le maggioranze precostituite dovessero fare forza tutte insieme, *viribus unitis*, per evitare persino il confronto.

Vogliamo dare alla nostra impostazione un significato morale e sociale innovativo rispetto alla situazione prima esistente. È questo il valore dell'emendamento Mellini 3.01, così come di altri emendamenti.

Se non si coglie questa realtà, vuol dire che si ha una visione burocratica del diritto e che si vuole confezionare un pacchetto di norme nel quale sia compresa qualche espressione gergale per appagare le coscienze e far capire fuori di quest'aula che si è fatta una legge sulla violenza sessuale. Io credo, viceversa, che sia più giusto esaminare la concretezza dei comportamenti, perché il diritto penale non è altro che la codificazione di un comportamento; e noi vogliamo colpire la grave situazione che si verifica nel corso di un sequestro di persona allorché alla privazione della libertà fisica (questo, sì, è un reato contro la persona e la libertà) si affianca la violenza sessuale sull'ostaggio.

Si tratta di un'ipotesi diversa da quella prevista dall'articolo 81 del codice penale, denominatore comune di comportamenti che con un unico atto possono incidere su diverse qualificazioni giuridiche. È un'ipotesi diversa che punisce la pericolosità, la gravità e la pervicacia di un reato che lede, nella minorata difesa della vittima sottoposta ad uno stato di soggezione, la sfera della sua libertà e dignità.

Se non comprendiamo tutto ciò e ci rifugiamo dietro a formule di stile, ancora una volta avremo perso una buona occasione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, il gruppo socialista non è contrario all'inasprimento delle pene né ritiene che il dato fondamentale sia quello di carattere processuale. Anzi, ritiene che gli aspetti prevalenti e fondamentali di questa legge siano quelli di carattere sostanziale e non quelli che attengono alla procedibilità del reato.

Voteremo tuttavia contro l'articolo aggiuntivo Mellini 3.01, dal momento che il codice penale, all'articolo 630, prevede pene severissime (da 25 a 30 anni) nell'ipotesi del concorso formale di reato. Non credo, quindi, sia necessaria l'ipotesi prevista dall'articolo aggiuntivo Mellini 3.01 per parlare di pene severe rispetto ad un'ipotesi — come ho detto — già prevista dal codice e dai principi generali dell'ordinamento.

Così come ha sostenuto il collega Violante, a norma del vigente ordinamento credo che sia possibile pervenire sostanzialmente allo stesso obiettivo applicando — ripeto — i principi del concorso formale di reato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi che questa legge è il frutto delle proposte avanzate dalle donne; e noi, elaborando questa nostra proposta di legge, abbiamo resistito alla tentazione, ascoltando il racconto di reati efferati, di aumentare le pene.

Non sono d'accordo con l'onorevole Biondi, e me ne dispiace, ma non credo che la volontà di combattere un reato si misuri automaticamente con una pena che preveda molti anni di reclusione. Ho letto di recente studi di criminologia, condotti negli ultimi dieci anni, che hanno dimostrato come non sia la consistenza della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

pena ma la sicurezza di pagare per il reato ad agire come deterrente.

Ho voluto fare questa considerazione per rilevare come, a mio parere, non sia mai opportuno aggravare in modo eccessivo la pena quando è possibile punire adeguatamente un reato (si possono avere opinioni diverse su cosa ciò voglia dire e potremo discuterne). Non credo infatti che questo sarebbe il segno di un modo vero di combattere un reato (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, desidero ribadire che il reato di sequestro di persona è attualmente disciplinato dall'articolo 630 del codice penale. Se a tale reato, consumato a scopo di estorsione o di rapina, concorre la violenza, si configura un concorso di reato e quindi la pena sarà la risultante della somma delle pene previste per i due reati.

Secondo una valutazione giuridica, ma anche di buon senso, ci opponiamo all'emendamento che mira all'autonoma previsione della reclusione di trenta anni quando il colpevole compia sulla persona sequestrata atti di violenza sessuale, per evitare il pericolo della soppressione della vittima. Ove un reo, avendo sequestrato la vittima per rapina, si rendesse conto di poter concorrere in una pena di trenta anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale, potrebbe ritenere che l'unica via da seguire sia quella di sopprimere la vittima.

È nostra intenzione, nel definire l'impianto giuridico della norma, avere tanto buon senso da tutelare anche la vittima. Riteniamo quindi sufficientemente utile e punitiva la sanzione di venticinque anni di reclusione prevista dall'articolo 630 del codice penale e di otto anni configurata per la fattispecie di violenza sessuale (*Commenti del deputato Rauti*).

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione il dibattito che si sta svolgendo in quest'aula e la discussione che si è sviluppata in Commissione giustizia. Mi sono resa conto che a questo punto sta venendo al pettine in nodo della legge. Da diverso tempo ci stiamo scontrando su un fatto: se la legge debba o meno riconoscere il principio secondo cui chiunque violi la libertà sessuale dell'altro deve essere punito qualora non vi sia consenso.

Con riguardo al riconoscimento di tale principio, non sostanziato da una cultura preventiva che si innesti in una società di libera crescita, noi ci stiamo scontrando circa il minimo ed il massimo delle pene. Questo accade quando si agisce solo sul versante delle sanzioni. La legge è dunque carente nella sua nomenclatura giuridica sul versante della prevenzione.

Per questa ragione ognuno si arrabatta come può. C'è chi crede che il principio possa essere sostanziato aumentando le pene; c'è chi crede che esso possa essere riconosciuto se si ritiene che con la legge non si vuole punire comunque ed in qualsivoglia modo, ma semplicemente riconoscere le pari opportunità.

Ho ascoltato questa mattina con grande attenzione l'intervento del collega Rodotà. Egli ha affermato che in quest'aula non si è mai discusso dei mostri giuridici che hanno diminuito la libertà di espressione della donna.

Signor Presidente, voglio sottolineare che in quest'aula non si è mai discusso del perché questa società sia così violenta e non si è mai aperto un confronto culturale serrato sulla mancanza di solidarietà umana in una società che, per tanti versi, appare imbarbarita.

È per questo motivo che, in dissenso con la dichiarazione di voto del rappresentante del mio gruppo, mi asterrò dalla votazione sull'articolo aggiuntivo Mellini 3.01.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mellini 3.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	409
Votanti	404
Astenuti	5
Maggioranza	203
Voti favorevoli	143
Voti contrari	261

(La Camera respinge).

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-17 febbraio 1989.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di oggi con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori per il periodo 6-17 febbraio 1989:

Lunedì 6 febbraio (antimeridiana e pomeridiana) e martedì 7 febbraio (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 522 del 1988, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica (3434) *(da inviare al Senato — scadenza 10 febbraio).*

Mercoledì 8 febbraio (antimeridiana e pomeridiana ed eventualmente notturna):

Seguito dell'esame e votazione finale dei progetti di legge concernenti «Nuove norme contro la violenza sessuale» *(approvato dal Senato)* (2957 ed abb.).

Giovedì 9 febbraio (antimeridiana e pomeridiana):

Esame e votazione finale della mozione Zangheri ed altri n. 1-00228 (richiesta di dimissioni del ministro della sanità).

Venerdì 10 febbraio (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Lunedì 13 febbraio (pomeridiana) e martedì 14 febbraio (antimeridiana):

Discussione sulle linee generali della mozione Mattioli ed altri n. 1-00211 sulla partecipazione italiana al *Superphénix*.

Martedì 14 febbraio (pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale della mozione Mattioli ed altri n. 1-00211 sulla partecipazione italiana al *Superphénix*;

Esame e votazione finale del disegno di legge recante «Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari» *(approvato dal Senato)* (3359);

Esame e votazione finale del disegno di legge recante «Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi» *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (3424-B).

Mercoledì 15 febbraio (pomeridiana) e giovedì 16 febbraio (antimeridiana e pomeridiana):

Eventuale seguito dell'esame e votazione finale del progetto di legge concernenti «Nuove norme contro la violenza sessuale» *(approvato dal Senato)* (2957 ed abb.).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Esame e votazione finale dei seguenti disegni di legge di conversione (*se licenziati in tempo utile dalle Commissioni*):

1) Decreto-legge n. 548 del 1988, concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali (3591) (*approvato dal Senato — scadenza 1° marzo*);

2) Decreto-legge n. 550 del 1988, in materia di revisione delle aliquote IRPEF ed altre disposizioni fiscali (3493) (*da inviare al Senato — scadenza 1° marzo*).

Venerdì 17 febbraio (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

I lavori della Camera saranno sospesi nella settimana dal 20 al 25 febbraio in occasione del congresso nazionale della democrazia cristiana.

Su questa proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi non voteremo questo calendario.

Da molto tempo viene meno la possibilità di raggiungere accordi unitari sulla formulazione del calendario a causa della scelta operata dal Governo di porre in essere una contrapposizione «muro contro muro» relativamente alla vicenda di Montalto di Castro, la quale ha già mobilitato la Camera e continua a presentare caratteri laceranti.

Atteniamoci al buon senso. Il decreto su Montalto di Castro fa riferimento ad una potenza di 3.500 megawatt, che rappresenta più di un terzo dell'intero ammontare di energia elettrica previsto dal piano energetico nazionale, che si trova ormai all'esame delle Camere; e noi abbiamo richiesto di legare la discussione della vicenda di Montalto di Castro al contesto individuato dal piano energetico nazionale.

Nel corso delle audizioni svolte dalla

Commissione industria ed attività produttive, sono emerse raccomandazioni da parte di organi dello Stato affinché non si proceda lungo la via indicata dal Governo. Una scelta del genere può essere operata solo nel quadro della politica generale.

Vorrei che soprattutto le colleghe mi ascoltassero: voi sapete che è in corso una discussione sulla violenza sessuale, che verrà rinviata, secondo la proposta avanzata dal calendario, alla prossima settimana. Il calendario stesso, tuttavia, strozzerà il prosieguo di tale discussione alla sola giornata di mercoledì prossimo, rinviandolo ulteriormente alla settimana successiva. Ciò avviene perché il tempo che potrebbe essere dedicato alla prosecuzione di tale discussione verrà occupato dall'esame del decreto su Montalto, per la conclusione del quale non esistono i tempi tecnici, né alla Camera né al Senato.

La Camera dei deputati, quindi, sottrarrà due giorni preziosi alla discussione sulla violenza sessuale a causa del blocco posto in essere dal Governo e della sua ostinazione a non voler esaminare le ragioni degli altri.

Perché questa insistenza? In sede di Commissione industria ed attività produttive, anche a molti esponenti della maggioranza sono apparsi consistenti i dubbi circa un regalo che il Governo intenderebbe fare all'Ansaldo, dando luogo ad uno sperpero di 2.500 miliardi.

Le organizzazioni sindacali hanno inviato una lettera a tutti i capigruppo perché motivazioni di carattere occupazionale non vengano assunte come alibi per far passare il decreto-legge.

Si era arrivati a un risultato: la Presidente aveva affermato che in queste condizioni non sarebbe stato possibile votare un calendario. Dobbiamo rilevare che, con estrema sorpresa, quando già si profilava una soluzione su questo punto determinante per gli interessi del paese, parte dell'opposizione — sinistra indipendente e partito comunista — ha accettato uno scambio delle materie da porre all'ordine del giorno, nel senso di discutere la mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro Donat-Cattin.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

In tal modo il decreto-legge concernente Montalto di Castro viene discusso strozzando i tempi del dibattito sulla proposta di legge sulla violenza sessuale, per la quale è addirittura prevista una seduta notturna. Ma, colleghe deputate, si sarebbe dovuto trattare del grande avvenimento storico di questa Camera! Invece discuteremo su tale argomento in seduta notturna.

Collegli comunisti, non ritengo valida la motivazione addotta, e cioè che in Conferenza dei presidenti di gruppo il Governo si sarebbe opposto alla discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Donat-Cattin. È una questione di immagine il fatto che un ministro debba rispondere di fronte al Parlamento del suo operato, dopo una richiesta di dimissioni così ampia e generalizzata.

Poiché non è questo il motivo, viene dunque da chiedersi e da chiedervi, collegli comunisti e della sinistra indipendente, se per caso con tale scelta non abbiate inteso andare incontro al Governo, che si trovava in una situazione di così grande difficoltà. Collegli comunisti, tutto ciò verrà verificato; vedremo se lunedì e martedì farete la vostra parte con una dura opposizione, con una pluralità di interventi e con un'articolazione della vostra presenza in Assemblea. Ci dimostrerete così che non volete gettare un salvagente al Governo.

In caso contrario, collegli comunisti e della sinistra indipendente, dovremo trarne la conclusione che in tutti i modi soprattutto io ho cercato di respingere, e cioè che il partito comunista deve ancora percorrere una lunghissima strada per comprendere le reali implicazioni delle questioni della salute e dell'ambiente.

I collegli della maggioranza non credano che con questa dura critica nei confronti del partito comunista...

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Concludo, Presidente. I collegli della maggioranza non credano di essere assolti dall'ac-

cosa di essere i principali responsabili di un'azione del Governo che mortifica in modo molto vistoso quanto è emerso nelle sedute della Camera di questi giorni (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, come l'Assemblea ben sa, il decreto concernente Montalto di Castro scadrà il 10 febbraio prossimo. Pertanto, rimangono pochi giorni per la sua approvazione da parte della Camera; successivamente esso dovrà essere esaminato dalla Commissione affari costituzionali, da quella di merito e dall'Assemblea del Senato.

I tempi sono quindi ristrettissimi per esaminare un provvedimento la cui discussione, come sappiamo benissimo, è contemporanea a quella del piano energetico nazionale che si svolge presso la Commissione attività produttive.

Con la costruzione della centrale di Montalto di Castro è possibile produrre un terzo dell'energia elettrica prevista dal piano energetico. Non si tratta quindi di poca cosa, ma di parte rilevante di tale piano. Oggi non vi sono motivi per impedire che il dibattito su tale decreto-legge avvenga congiuntamente a quello sul piano energetico nazionale. Tuttavia abbiamo sempre dichiarato al Governo ed alla maggioranza di essere disponibili a non creare alcun ostacolo all'approvazione di norme del decreto-legge realmente necessarie ed urgenti (le uniche che in base alla Costituzione avrebbero dovuto esservi contenute), quelle tese a garantire la prosecuzione dei contratti e la possibilità di costruire una centrale elettrica in quella zona.

In tal modo, la definizione delle dimensioni dell'impianto e quella delle fonti energetiche sarà affrontata allorché si discuterà sul piano energetico oppure allorché si individuerà una prima parte della centrale da costruire, da alimentare con una fonte sicuramente non inquinante.

Si tratta di un problema estremamente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

rilevante per un'area (l'alto Lazio) in cui si registra un'alta concentrazione di centrali elettriche inquinanti, in una situazione generale in cui l'inquinamento atmosferico sta provocando effetti disastrosi.

Abbiamo manifestato la massima disponibilità affinché si giunga all'approvazione di un testo capace di rispondere alle reali esigenze dei lavoratori del nostro paese e, in particolare, dell'ENEL. Si è voluto invece anticipare una parte rilevante del piano energetico nazionale, dando luogo ad una discussione separata da quella più complessiva; si è ignorato che, durante la discussione sul piano energetico, il CNR, l'Istituto superiore di sanità e l'ENI hanno espresso pareri che contrastano con il contenuto del decreto-legge in questione.

Pretendere di strozzare una discussione estremamente importante per imporre il dibattito sulla centrale di Montalto di Castro costituisce una forzatura priva di qualsiasi giustificazione.

Inoltre, tutto ciò allungherà inevitabilmente i tempi dell'approvazione della nuova normativa sulla violenza sessuale, che pretendevamo invece avesse la priorità nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana. I ritmi di lavoro dell'Assemblea frustreranno qualunque possibilità di lavorare in Commissione; il che significa che il Governo, in nome dell'eventuale e molto difficile approvazione di un decreto-legge (che contrasta, tra l'altro, con quanto emerge dal dibattito in corso sul piano energetico nazionale), sacrifica la possibilità di esaminare altri provvedimenti realmente urgenti (come quello concernente i problemi della siderurgia) o altri progetti di legge attualmente all'esame delle varie Commissioni competenti.

Teniamo conto che il calendario prevede per mercoledì prossimo seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna e che, da lunedì a giovedì l'Assemblea si riunirà sia di mattina sia di pomeriggio. È evidente che il Governo ha adottato la logica del «muro contro muro», in forza della quale reagisce con arroganza anche di fronte a manifestazioni di disponibilità.

A tutto ciò non possiamo che rispondere con il rifiuto del calendario proposto; anticipiamo però fin da ora che utilizzeremo tutti gli strumenti regolamentari per dimostrare che questa scelta e l'imposizione del Governo e della maggioranza non produrranno alcun esito positivo, se non quello di far perdere tempo prezioso per i lavori dell'Assemblea (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e verde*).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo voterà contro la proposta di calendario sostanzialmente per due motivi. Il primo è relativo al decreto-legge su Montalto di Castro, il secondo attiene alla mancata inclusione nel calendario dell'esame delle proposte d'inchiesta parlamentare sulla gestione dei fondi stanziati per il terremoto e sul caso Cirillo.

Sul primo argomento sono già esaurientemente intervenuti i colleghi Mattioli e Tamino; nelle loro considerazioni vi sono motivi di merito assolutamente fondati, ma accanto ad essi ve ne sono altri.

Desidero solo ricordare che si sta discutendo il piano energetico nazionale, nel cui ambito andrebbe esaminato un provvedimento di grande rilevanza che riguarda oltre un terzo del fabbisogno energetico previsto dal piano.

A parte il merito, credo sia un'illusione pensare che il provvedimento in questione possa essere approvato dal Senato in soli tre giorni. Molto difficilmente ciò potrà accadere; sarebbe dunque il caso di evitare che il Senato si ritenga legittimato ad inviare alla Camera decreti-legge da convertire in legge in soli tre giorni. Non credo che questo sia un buon costume ed un proficuo metodo di lavorare.

Non ci siamo mai opposti in Conferenza dei presidenti di gruppo all'inserimento nel calendario delle proposte del Governo e della maggioranza (non riteniamo sia questo il metodo più opportuno di proce-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

dere) e quindi chiediamo che tendenzialmente la maggioranza ed il Governo non si oppongano alle proposte avanzate dall'opposizione.

Siamo di fronte ad un fatto obiettivo e cioè che è praticamente impossibile, o molto difficile, pensare che il decreto-legge in discussione possa essere convertito in legge.

Lavoreremo, quindi, inutilmente per due giorni, perdendo due giorni preziosissimi dello scarsissimo tempo a nostra disposizione per discutere di un provvedimento che sicuramente non verrà convertito in legge. Con quale utilità? Sinceramente, non riesco a capirlo.

Voteremo contro l'approvazione di questo calendario anche a causa del mancato inserimento in esso delle proposte di inchiesta parlamentare sulla gestione dei fondi per le popolazioni colpite dal terremoto della Campania e della Basilicata.

Voglio ricordare che oggi questo argomento è stato trattato dalla Commissione ambiente in tutta fretta (e ciò è andato a discapito della qualità del contenuto della discussione) proprio per consentire alla Conferenza dei presidenti di gruppo di inserire in calendario questo provvedimento (su cui, tra l'altro, vi era una sorta di impegno preliminare, concordato nella precedente riunione dei capigruppo); eppure ho dovuto constatare con rammarico di essere rimasto sostanzialmente isolato nel chiedere di inserire nel calendario questa proposta.

Le stesse argomentazioni valgono per quanto riguarda la Commissione d'inchiesta sul caso Cirillo, che è in stato di relazione da oltre cinque mesi; sarebbe stato molto opportuno iscrivere anche questa materia all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Per tali motivi, Presidente, e per il fatto che le modalità dei lavori della Camera sono state in qualche modo sconvolte dalla proposta di calendario che è stata formulata, il gruppo federalista europeo ad essa si opporrà (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

RENATO ZANGHERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENATO ZANGHERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi consideriamo il calendario proposto molto equilibrato e quindi voteremo a favore. Ci sembra equilibrato perché accoglie diverse proposte delle opposizioni, ivi comprese quelle dei colleghi verdi, alle quali evidentemente non tenevano particolarmente, se non sono soddisfatti del calendario predisposto.

Viene sollevato il problema relativo al decreto-legge su Montalto di Castro, al quale noi siamo contrari; ci batteremo anzi per cambiarlo, per emendarlo, per respingerlo. Riteniamo, tuttavia, che ciò debba avvenire in Assemblea, perché non si può impedire al Governo, oltre un certo limite, di discutere i propri decreti-legge.

Il collega Mattioli sostiene che così facendo si porta avanti una trattativa con il Governo. Ma noi veramente non sappiamo nulla di trattative con il Governo! Sappiamo invece che i colleghi verdi qualche volta trattano con il Governo in maniera non trasparente! (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

Noi esporremo, invece, in maniera aperta e chiara il nostro punto di vista in Assemblea, poiché questa è la sede principale di ogni confronto che non sia mascherato.

Il collega Mattioli si è appellato alle donne per un preteso rinvio dell'esame della proposta di legge sulla violenza sessuale. Ma quest'esame richiede tempo e meditazione: è un problema serio, che ci impegna profondamente e al quale dobbiamo porre mano senza fretta. Del resto, anche su questo aspetto molte cose dei colleghi verdi non le abbiamo francamente capite.

Vi è infine la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della sanità, che abbiamo ottenuto, contro il parere del Governo (o almeno contro il parere inizialmente fornito dal Governo) si discutesse la prossima settimana. È una mozione che coinvolge profondamente le donne, soprattutto per quanto riguarda la questione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

dell'aborto, anche se con essa evidentemente i verdi non hanno voluto colpire il ministro Donat-Cattin! Forse perché sono d'accordo con lui! (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI — Proteste di deputati del gruppo verde*).

Per quanto riguarda poi i problemi dell'ambiente e della potabilità delle acque, sui quali il ministro Donat-Cattin si è mostrato particolarmente negligente, evidentemente neanche tali problemi interessano i colleghi verdi, dal momento che non sono stati loro a sollevarli! (*Proteste dei deputati del gruppo verde*).

La loro opposizione al calendario proposto è a nostro avviso del tutto infondata. A chi ha ascoltato le parole del Presidente risulta evidente che quello propositoci è ancora una volta, come nelle settimane scorse, un calendario equilibrato, che dà alla Camera la possibilità di arrivare a conclusioni positive e costruttive per tutti (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente — Applausi polemici dei deputati del gruppo verde*).

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, è ovvio che io ritengo del tutto legittimo che si dissenta su un calendario: trovo invece meno legittimo che si travisino i fatti e si dia di ciò che è avvenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo una versione che non corrisponde alla verità.

Mi dispiace, ad esempio, che il collega Calderisi abbia detto di essere stato il solo...

GIUSEPPE CALDERISI. Se non il solo, molto isolato!

STEFANO RODOTÀ. La parola «isolato» ha un preciso significato! Il collega Calderisi ha in sostanza affermato di essere stato il solo in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo a sostenere la necessità di iscrivere immediatamente all'ordine del giorno la proposta di inchiesta sui fondi

per il terremoto dell'Irpinia. Egli sa che non è così!

Ma soprattutto mi dispiace quando dietro un dissenso legittimo sul calendario si nascondono insinuazioni. Il collega Mattioli sa bene che ruolo (non voglio dire determinante, ma senz'altro molto importante) il collega Tiezzi abbia svolto in Assemblea per bloccare quel decreto in un certo momento; sa bene che per tre riunioni consecutive relative al calendario siamo stati concordi nel rinviare la discussione della questione di Montalto. Noi, però, non siamo la maggioranza!

Il Governo ha oggi rivolto un'unica richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo, e dunque alla Camera: inserire all'ordine del giorno il decreto-legge su Montalto di Castro, assumendosi con ciò gravi responsabilità. Sicuramente si assume la responsabilità di far perdere tempo alla Camera (e forse questo sarebbe il male minore); si assume inoltre la responsabilità di contrastare quelle che saranno le decisioni relative al piano energetico o di svuotare di senso la discussione su di esso, come ha detto il collega Tamino. Ma noi saremo qui lunedì e martedì proprio per impedire che tutto ciò accada. E non credo che i comportamenti che abbiamo tenuto autorizzino alcuno, a cominciare dal collega Mattioli, a fare insinuazioni.

Noi non crediamo, inoltre, al carattere monomaniacale dei calendari. Riteniamo che il Parlamento abbia il dovere di occuparsi seriamente di un insieme di questioni. Alle problematiche dell'ambiente siamo molto attenti e in tutti i calendari delle ultime settimane esse hanno avuto un ruolo prioritario; e ciò anche per merito nostro, colleghi verdi, dal momento che abbiamo sempre sostenuto le vostre richieste. Sono stati approvati calendari senza precedenti negli ultimi lavori della Camera.

Di fronte a un vero e proprio allarme dell'opinione pubblica e a fatti di straordinaria gravità che non possono rimanere oggetto di semplici dichiarazioni (mi riferisco ai comportamenti del ministro Donat-Cattin), abbiamo ritenuto che in questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

momento fosse indispensabile che l'Assemblea si occupasse del problema. Non c'è stato quindi nessuno scambio. Da parte del Governo vi è stata un'unica richiesta; e per quanto riguarda le richieste dell'opposizione, molte sono state accettate.

Questa è la realtà del calendario al nostro esame: non ci sono scambi! Chi partecipa alla Conferenza dei capigruppo — e con questo concludo, signor Presidente — sa bene che si tratta di raggiungere difficili equilibri.

Onorevoli colleghi verdi, è in atto il tentativo di accreditare presso l'opinione pubblica la tesi che, come in altri paesi, ad esempio la Francia, il Governo sia padrone dell'ordine del giorno della Camera. Siamo già largamente espropriati del nostro diritto di disporre dell'ordine del giorno attraverso i decreti-legge!

In quest'ultimo periodo ci siamo faticosamente conquistati insieme la possibilità di far inserire nell'ordine del giorno della Camera, in modo sempre più consistente, le richieste delle opposizioni (e parlo al plurale). Sarebbe grave se proprio in questo momento, avendo alle spalle alcune settimane di risultati positivi, un malinteso egoismo di gruppo o una piccola concorrenza tra gruppi ci spingesse ad abbandonare questa linea molto importante (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei rinunciato a parlare se non si fosse aperto un dibattito abbastanza ampio.

Credo che non ci fosse altra soluzione praticabile per giungere alla formazione di un calendario a maggioranza. Sono infatti convinto che, quando venga presentata una mozione di sfiducia, il dibattito su di essa non possa essere differito troppo a lungo.

Signor Presidente, a mio giudizio la discussione su Montalto di Castro è pratica-

mente inutile perché non è facile che si giunga ad una definizione del provvedimento entro martedì 21 febbraio. Pur tuttavia occorre trovare un'intesa, che era possibile raggiungere solo evitando la discussione della mozione e inserendo all'ordine del giorno la discussione del provvedimento su Montalto di Castro.

Io ho aderito alla proposta formulata dal Presidente anche perché è stato tolto dal prossimo venerdì (che è un giorno che si può definire «morto» per i lavori della Assemblea) il seguito della discussione sulle autonomie locali, e perché ho formulato una riserva, che rinnovo, in ordine ai tempi di discussione del decreto-legge in materia di revisione delle aliquote IRPEF: può darsi che sia possibile concluderne l'esame nella giornata di giovedì 16, ma il nostro gruppo non assume alcun impegno in proposito perché la materia è tale da impegnarci notevolmente.

Sono dunque favorevole al calendario perché, come ho detto, è l'unica soluzione praticabile, anche se mantengo la riserva formulata in Conferenza dei presidenti di gruppo, con l'augurio che il prossimo calendario non ci veda impegnati per qualche giorno inutilmente, come avverrà per Montalto di Castro, e soprattutto con l'augurio di non essere sempre affogati da decreti-legge che il Governo dichiara ogni giorno di non voler presentare in gran numero, ma che in sostanza sono sempre tanti da obbligare la Camera a calendari che non sono l'espressione dei gruppi parlamentari.

Signor Presidente, vorrei dire, soltanto per reiterare un mio convincimento, che bisognerebbe cominciare a non fissare sempre l'esame dei decreti-legge entro 60 giorni dalla loro presentazione, perché non ritengo che vi sia una norma che ci obblighi a fare ciò (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI - destra nazionale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-17 febbraio 1989, di cui ho prima dato lettura.

(È approvata).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Sostituzione di un componente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio il deputato Anna Maria Finocchiaro Fidelbo in sostituzione del deputato Felice Trabacchi, dimissionario.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

dalla I Commissione (Affari Costituzionali):

DE GIULIO ed altri: «Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati» (2543).

dalla VII Commissione (Cultura):

Senatori FABBRI e MALAGODI: «Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani» (Approvata dalla VII Commissione del Senato), con modificazioni (3050).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 18 gennaio 1989 copia delle sentenze nn. 1 e 2, depositate in pari

data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83 ("Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della settima qualifica")» (doc. VII, n. 619);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 56, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi") nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lettera d) dello stesso articolo 56» (doc. VII, n. 620).

A norma del citato articolo 30 il Presidente della Corte costituzionale ha altresì trasmesso con lettera in data 19 gennaio 1989 copia della sentenza n. 18, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati") nella parte in cui dispongono che "è compilato sommario processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 177 nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma secondo, 2 e 16 della legge 13 aprile 1988 n. 117, nonché dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 16 della stessa legge;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117» (doc. VII, n. 621).

A norma del citato articolo 30, il Presidente della Corte costituzionale ha inoltre trasmesso con lettere in data 24 gennaio 1989 copia delle sentenze nn. 19, 20 e 21, depositate in pari data in cancelleria con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988 n. 11 ("Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il biennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale");

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 della stessa legge regionale;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, secondo comma, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 della stessa legge regionale» (doc. VII, n. 622);

«l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi", approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988» (doc. VII, n. 623);

«l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lazio intitolata "modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio" riapprovata dal consiglio regionale il 27 luglio 1988» (doc. VII, n. 624).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 24 gennaio 1989 le

sentenze nn. 22, 23, 24 e 25, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata")» (doc. VII, n. 625);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, *rectius* unico della legge 27 febbraio 1978, n. 41 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale") e dell'articolo 1, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 32 ("Norme di attuazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali")» (doc. VII, n. 626);

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 184, secondo comma, del codice penale militare di pace (doc. VII, n. 627);

«l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 261 del codice di procedura penale» (doc. VII, n. 628).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia: alla II (doc. VII, nn. 621 e 628), alla XI (doc. VII, nn. 619, 622, 623, 624 e 626), alla II e alla IV (doc. VII, n. 627), alla II e alla VI (doc. VII, n. 620), alla II e alla VIII (doc. VII, n. 625), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo di passare subito all'esame del disegno di legge n. 3495, di conversione del decreto-legge n. 553 del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

1988, di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, per poi riprendere l'esame della proposta di legge n. 2957 e delle concorrenti proposte di legge, recanti norme contro la violenza sessuale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988 (3495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988.

Ricordo che nella seduta del 17 gennaio 1989 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 553 del 1988, di cui al disegno di legge di conversione n. 3495.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 20 gennaio 1989 la VII Commissione (Cultura) è stata autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 40ª edizione della Fiera internazionale del libro, tenutasi a Francoforte nell'ottobre dello scorso anno, ha registrato una particolare ed importante innovazione: un padiglione centrale di tale fiera è stato dedicato alla cultura e alla produzione edito-

riale di un solo paese, come contributo all'avvio di un discorso culturale più ampio e più vasto.

La Fiera internazionale del libro di Francoforte, la celebre *Buch Messe*, rappresenta in pratica l'unico avvenimento di questo genere nel mondo perché è la più importante e completa.

Tale manifestazione è stata dedicata per l'edizione 1988 interamente all'Italia. Si è trattato del significativo riconoscimento di un primato e di un impegno culturale per l'intera realtà italiana e quindi non soltanto per le imprese editoriali.

Per tale motivo non era certamente possibile, data anche la ristrettezza dei tempi, che soltanto le imprese editoriali si assumessero l'onere di rappresentare il nostro paese, in tale occasione. Da qui le necessità di un impegno pubblico che il Governo ha assunto direttamente con il finanziamento della costruzione e della gestione del padiglione italiano affidato all'Ente autonomo gestione cinema, che per altro ha costituito la scenografia cinematografica in cui sono stati rappresentati i momenti più significativi dello sviluppo della cultura italiana negli ultimi 40 anni (*Applausi ironici*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Credo che questi applausi siano rivolti alla cinematografia e alla editoria italiana in generale, e a Fellini in particolare, che li meritano certamente molto più di me.

Il Governo è dovuto ricorrere allo strumento del decreto-legge a causa della mancata approvazione da parte della Camera, per decorrenza dei termini, dello specifico disegno di legge in materia, che era già stato approvato lo scorso anno dal Senato e che, se lo fosse stato anche dalla Camera, nel 1989 avrebbe avuto bisogno di una modifica per quanto riguarda la copertura finanziaria. Da qui l'esigenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge, per il quale la Commissione affari costituzionali ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento.

SERGIO MATTARELLA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, comma 1, la parola "nazionale" è sostituita con la parola: "autonomo"».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Si procederà pertanto direttamente alla votazione finale del disegno di legge.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, vorrei che il Governo ci spiegasse come mai nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, in cui sono elencate le spese che si devono sostenere, compare una cifra che ci ha sconcertato: sei interpreti per sei giorni costano ben 300 milioni! Ci sembra questa una cifra eccessiva, per cui vorremmo capire come vengono elaborati questi calcoli.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento

elettronico, sul disegno di legge n. 3495, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988» (3495).

Presenti e votanti	347
Maggioranza	241
Astenuti	106
Maggioranza	121
Hanno votato sì	220
Hanno votato no	21

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Bianco Gerardo
Biasci Mario
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Campagnoli Mario
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Mitolo Andrea
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide
Arnaboldi Patrizia
Bassanini Franco
Becchi Ada
Calderisi Giuseppe
d'Amato Luigi
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Donati Anna
Gramaglia Mariella
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Russo Franco
Rutelli Francesco
Tamino Gianni
Vesce Emilio
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angius Gavino

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassolino Antonio
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovanni
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Monello Paolo
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian. Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Martino Guido
Marzo Biagio
Piccoli Flaminio
Pumilia Calogero
Sanguineti Mauro
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 2957 e delle concorrenti proposte di legge nn. 1207, 2111 e 2112.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4 nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 609-quater. - (Atti sessuali nei confronti dei minori). — Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino, Ronchi, Capanna, Russo Spena.

Al comma 1, al capovero, nella rubrica, sostituire le parole: nei confronti dei minori con le seguenti: con minore.

4. 8.

Rizzo.

Al comma 1, al primo capovero, sostituire le parole: chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo con le seguenti: chiunque, maggiore di anni diciotto, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo.

4. 6.

Rodotà.

Al comma 1, sopprimere il secondo capovero.

4. 7.

Lanzinger, Filippini Rosa, Cima, Mattioli, Scalia, Donati.

Al comma 1, al secondo capovero, sostituire le parole: la pena è aumentata da un terzo alla metà con le seguenti: si applica la pena di cui all'articolo 609-ter.

4. 10.

La Commissione.

Al comma 1, al secondo capovero, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: fino a un terzo.

4. 11.

Filippini Rosa.

Al comma 1, sopprimere il terzo capovero.

* 4. 3.

Pazzaglia, Maceratini, Trantino.

Al comma 1, sopprimere il terzo capovero.

* 4. 5.

Casini Carlo, Costa Silvia.

Al comma 1, sostituire il terzo capovero con il seguente:

Se il fatto avviene tra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni è punibile solo a querela dell'avente diritto.

4. 2.

Nicotra, Costa Silvia, Anselmi, Fumagalli Carulli, Nucci Mauro, Fronza Crepez, Martini, Mazzuconi, Tealdi, Nenna D'Antonio, Cavigliasso, Casini Carlo, Vairo, Savio, Armellin.

Al comma 1, al terzo capovero, premettere le parole: Fuori dal caso previsto dall'articolo 609-sexies, .

4. 9.

Rizzo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 4 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ricevuto fino ad ora poderose lezioni di istituzioni di diritto penale circa il fatto che non sia lecito, in una legge di questo tipo, disporre aggravanti specifiche atte a punire comportamenti immondi come quelli che dovevano essere sanzionati con determinate aggravanti da noi proposte.

Ci è stato detto che tutto è compreso nel codice Rocco, ed in buona parte ciò poteva anche essere vero; ma se c'è un articolo che nella prima parte rispetta il vecchio codice, anzi lo ricopia, mentre nella seconda non solo si discosta da esso ma esce dalla logica comune, è proprio l'articolo 4. Esso

tratta della sanzione inerente ad un reato particolarmente grave come quello commesso su persone minori.

Nella prima parte dell'articolo si stabilisce che chiunque compia atti sessuali con una persona minore di anni 14 soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis. Ci sarebbe innanzitutto da discutere sulla preposizione «con» perché la dottrina penalistica, ma soprattutto il codice penale, ci insegna che prima dei 14 anni non c'è la capacità specifica e quindi non c'è l'imputabilità, giacché a quell'età non si ha la capacità di intendere e di volere. L'articolo 97 del codice penale sancisce che non è imputabile chi nel momento che ha commesso il fatto non aveva compiuto gli anni 14. Questo perché all'infraquattordicenne, ripeto, non è riconosciuta la capacità di intendere e di volere.

Tuttavia l'attività criminale si ritiene possa essere commessa consapevolmente anche dal minore degli anni 18, ma non certamente da colui che non ha i 14 anni; per i reati commessi da persona tra i 14 ed i 18 anni si dovrà invece stabilire caso per caso se l'imputato era o meno capace di intendere e di volere. Parlare di «atti sessuali con una persona inferiore ai quattordici anni» non ha senso, mentre ne aveva la vecchia norma che si riferiva ad atti di libidine o di violenza «su» persona inferiore ai quattordici anni, proprio perché la carenza di capacità impone la considerazione logica e la conseguenza automatica che non può esserci la volontà; non essendoci volontà, non può esserci consenso; non essendoci consenso, non possono esistere atti «con», ma soltanto atti «su».

Si torna alla vecchia nozione con la quale si punisce giustamente la persona che sia ascendente, tutore o affidataria e quindi ci si avvia ad una esemplificazione dell'affidamento che, trattandosi di norma penale, è automaticamente tassativa e non consente all'interprete ed al giudice casi di analogia.

Da ultimo, si limita l'affidamento a ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. Pertanto, l'ipotesi di un viaggio, che è cosa che non attiene alla cura, alla custodia, alla vigilanza, all'istru-

zione né all'educazione, si viene a trovare fuori dalla fattispecie. Sarebbe stato molto più semplice parlare di persona o di affidatario, rimanendo nel generale e non nel generico; con questa specificazione, invece, si entra nel generico delle possibili esclusioni.

Il secondo comma dell'articolo 4 rappresenta un ulteriore sbaglio. Con esso si stabilisce che, se il minore, con cui o su cui è commesso il reato, non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nell'affrontare questo argomento, signor Presidente, mi rivolgo particolarmente a lei perché ha avuto grande parte nella riforma del codice civile, soprattutto per quel che concerne la materia del matrimonio. Nei confronti di tale riforma io nutro molte riserve proprio perché, mentre si abbassava dai ventuno ai diciotto anni l'età della capacità di intendere e di volere, la si innalzava per il matrimonio. Dopo aver innalzato l'età per dare il consenso matrimoniale, oggi si abbassa quella nella quale scatta la maggiore tutela del minore violentato o il cui consenso sia stato carpito malamente o estorto, non avendo egli la possibilità di darlo.

Si arriva addirittura agli anni dieci. Una volta il limite era fissato ai dodici anni. Perché dodici e non dieci? Perché gli anni dodici sono quelli in cui, generalmente, si arriva alla pubertà, cioè a quella maturazione anche fisica che può portare ad una maggiore appetibilità per coloro che hanno istinti degenerati ma non troppo. È evidente, infatti, che nel caso di appetiti nei confronti di persone ancora non formate, ci troviamo di fronte alla degenerazione nella degenerazione. Penso pertanto che la soglia della tutela ai fini dell'aggravamento della pena avrebbe dovuto essere fissata ai dodici anni e non certamente ai dieci.

A questa previsione segue una vera «perla» sulla quale si diffonderà, con maggiore capacità e più profonda conoscenza, il presidente del mio gruppo, che ha presentato un emendamento soppressivo di questa disposizione. Mi riferisco all'ultimo comma, con il quale si stabilisce: «Il fatto non è punibile quando avviene fra mino-

renni che abbiano compiuto l'età di tredici anni».

Signor Presidente, il numero tredici va bene al totocalcio, va bene dappertutto, ma è completamente fuori da nostro sistema penale. Dovete spiegarmi cosa voglia dire che il fatto non è punibile se gli infraquattordicenni non sono comunque imputabili. Un infraquattordicenne che ammazza, che violenta, che stupra non è imputabile! Nei suoi confronti potranno essere usate tutte le possibili misure di prevenzione, potrà essere ricoverato in un istituto ai fini del suo recupero sociale: resta il fatto che non è imputabile. Non è possibile neppure l'indagine sulla sua fisica, materiale ed effettiva capacità. Può esistere anche un «genio del male» che sia effettivamente capace prima dei quattordici anni, ma resta sempre efficace lo sbarramento dell'articolo 97.

Signor Presidente, a fronte di due persone che non sono comunque imputabili, perché la fattispecie prevista riguarda gli infratredicenni (ma non lo sarebbero neppure se avessero un anno in più), cosa significa affermare che il fatto non è punibile? Ci rendiamo conto della bestemmia giuridica rappresentata dall'incredibile norma che andiamo ad approvare?

Signor Presidente, nei tribunali di provincia gli avvocati quando scoprono che hanno a che fare con un collega deputato gliene dicono di tutti i colori, perché non ritengono ammissibile che si commettano errori così gravi come quelli in cui tanto spesso incorriamo. Siamo «beccati» in maniera molto pesante per il modo in cui le leggi vengono scritte o per il fatto, ad esempio, che nella *Gazzetta ufficiale* si faccia anche uso di sigle, che rendono difficile la comprensione delle leggi. Confesso di essere veramente ignorante di fronte ai linguaggi siglati, ma quando poi si giunge, come in questo caso, all'italiano mal scritto e al diritto violentato, mi chiedo se chi ha steso il testo pensava di parlare del diritto lunare, nel quale probabilmente la soglia della capacità e della imputabilità è a dodici anni. Solo in questo caso, infatti, l'articolo di cui ci stiamo occupando potrebbe avere un significato.

I difensori delle cause impossibili potrebbero sostenere che è il fatto a non essere punibile. Il fatto è successivo alla persona, ma non dimentichiamo che è questa che deve essere imputabile e pertanto, se per legge una persona non è imputabile, volete spiegarmi come può essere punibile?

Il Senato, a questo proposito, aveva approvato una norma (ora modificata dalla Commissione giustizia), che prevedeva la differenza dei quattro anni che, dal punto di vista sostanziale, rappresentava una bestemmia giuridica.

Ora, signor Presidente, non so se la montagna abbia partorito o meno il topolino (per altro, sarebbe un topolino scemo, perché ci troviamo al di fuori di ogni schema giuridico), sono talmente umile (non modesto, perché la modestia ritengo sia la virtù degli imbecilli) da credere di non aver letto bene l'articolo di cui ci stiamo occupando. Vorrei tanto che qualcuno mi dicesse che sono in possesso di uno stampato non corretto, oppure che qualche collega mi fornisse le necessarie spiegazioni.

Il problema è molto importante, anche se, in verità, io cerco sempre di mantenere il tono che mi è più congeniale, non grave, non gravoso, non di colui che ha messo il vino nell'uva, per usare un'espressione tipica della mia terra.

Purtroppo la norma penale prevede espressamente che non è imputabile chi, nel momento in cui chi ha commesso il fatto, non aveva compiuto l'età di quattordici anni. Evidentemente è possibile modificare la legge, ma non vorrei che con questa norma, che prevede il limite dei tredici anni, si creasse un obbrobrio giuridico. Non dimentichiamo, infatti, che si tratta di norme dello stesso grado e che il codice penale non è di grado superiore.

La conseguenza sarà che colui che ha compiuto i tredici anni risulterà responsabile per un fatto del genere fino ai quattordici anni. Egli sarà però responsabile in quanto imputabile, ma non punibile, in quanto il fatto non lo è!

Signor Presidente, ho finito. Concludo il mio dire in termini problematici, non as-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

sumo conclusioni. Sono espressioni che qui si sentono usare e voglio ricorrervi anch'io una volta tanto. Lascio — ripeto — la questione in termini problematici, non assumo conclusioni, perché veramente spero che qualcuno mi dica: «Tassi, ti sei sbagliato completamente, hai letto un'altra cosa oppure l'hai letta, ma non l'hai capita». Perché se le cose stanno esattamente come le ho intese io, è veramente inspiegabile come si sia arrivati a scrivere una norma di questo genere senza che nessuno si sia accorto prima della sua incomprendibilità, a parte il presidente del mio gruppo, che ha presentato un emendamento soppresivo in materia e che quindi senz'altro se ne era reso conto (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proclamazione di un deputato subentrante.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Michele Boato, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 2 febbraio 1989 — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che la candidata Alessandra Cecchetto Coco segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 6 (Lista verde) per il collegio X (Venezia).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Alessandra Cecchetto Coco deputato per il collegio X (Venezia-Treviso).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Per un intervento del Presidente della Camera in favore dei lavoratori dell'Alfa Romeo di Arese licenziati e per lo svolgimento di una interrogazione.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il tribunale ha emesso ieri a Milano una sentenza contro alcuni lavoratori iscritti a democrazia proletaria. Mi riferisco alla vertenza che dura dal 7 luglio 1987, relativa al licenziamento di nove lavoratori dello stabilimento Alfa Romeo di Arese.

Dopo l'esame di ricorsi e controricorsi, il tribunale di Milano ha confermato ieri tre licenziamenti su nove. Si tratta di licenziamenti politici, come ha anche rivelato l'inchiesta condotta dagli ispettori del ministro Formica (secondo quanto risulta agli atti della XI Commissione), che colpiscono il nostro segretario della federazione di Milano, Corrado Delle Donne, Piluso e Canavesi.

So bene di espormi alla critica, che qualcuno potrebbe avanzare, che democrazia proletaria difende i suoi militanti: nonostante questo ho voluto richiamare la vicenda di questi nostri militanti, che certamente difendiamo, che in questi anni si sono battuti contro lo strapotere FIAT, denunciato in particolare negli ultimi mesi e di cui si è occupato anche il Presidente della Repubblica.

Non voglio criticare le sentenze, non voglio un intervento della Presidenza della Camera in ordine ad un giudicato della magistratura, né voglio che il ministro Formica preme perché la magistratura faccia diversamente il suo mestiere, ma nelle cause del lavoro purtroppo molto riguarda i rapporti di forza. E poiché è aperto — come si dice in gergo sindacale — un tavolo di trattative tra FIOM, FIM, UILM e FIAT e vi è un interessamento politico da parte delle autorità dello Stato, mi permetto, signor Presidente, di sottoporle due questioni e di chiederle due tipi di intervento.

In primo luogo, le chiederei un intervento (ovviamente se lo ritiene opportuno) di tipo persuasivo per verificare se gli organi di Governo, o meglio il ministro Formica, dal momento che, come ho detto, è aperto un «tavolo» di trattativa presso il Ministero del lavoro, possa fare qualcosa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

riguardo alla situazione dei nostri tre licenziati politici.

Le chiederei poi un secondo intervento. Insieme con i compagni del mio gruppo, ho presentato oggi un'interrogazione sul fatto che ho appena ricordato. Non è mia intenzione chiedere l'intervento del ministro della giustizia perché, lo ripeto, non voglio entrare nel merito del giudizio espresso dalla magistratura del lavoro (cosa che farò in altra sede); le chiedo semplicemente, signor Presidente, se, dal momento che il ministro Formica sarà presente in Commissione lavoro giovedì prossimo, non di possa ampliare l'ordine del giorno di quella seduta. In tal caso trasformerei il documento da me presentato in una interrogazione a risposta in Commissione.

Riteniamo significativo l'intervento del ministro in Commissione e un ampliamento dell'ordine del giorno nel senso da me indicato consentirebbe al Governo di dare conto dei passi che può ed intende compiere.

Non le nascondo, signor Presidente (e concludo questo mio intervento perché non intendo approfittare della sua pazienza), che ho parlato della questione anche con colleghi di altri gruppi, in particolare di quello comunista, per fare in modo che, al riguardo, ci sia anche un incontro con i sindacati.

Desidero inoltre rendere noto che molti parlamentari hanno firmato un nostro appello, il che dimostra la sensibilità che vi è su tale questione. Ritengo che questo sia un elemento che possa facilitare eventualmente le sue decisioni. Intendo cioè sottolineare il sostegno che avrebbe l'eventuale iniziativa della Presidenza della Camera, qualora si attivasse nella direzione da me richiesta. La ringrazio comunque per quanto potrà fare.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, rispondo subito al suo invito.

Se lei trasformerà il suo documento in una interrogazione a risposta in Commissione, la Presidenza della Camera interverrà sia presso il presidente della Commissione lavoro sia presso il ministro del

lavoro perché questa interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno della seduta che la Commissione terrà giovedì prossimo.

Per quanto concerne un mio intervento personale, lei comprenderà che, dal punto di vista istituzionale, non posso valicare determinati confini. Il mio intervento potrebbe essere soltanto a titolo privato, e in questo senso assicuro la mia disponibilità. Non posso però prendere un impegno maggiore di questo.

FRANCO RUSSO. La ringrazio, Presidente.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 3 febbraio 1989, alle 9,30.

Discussione dei progetti di legge:

Ordinamento delle autonomie locali (2924).

BASSANINI ed altri - Determinazione di termini per l'elezione degli organi esecutivi delle regioni, delle province e dei comuni, e disposizioni sullo scioglimento dei relativi consigli in caso di inosservanza dei termini di legge (113).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

TATARELLA ed altri - Norme per la prima adunanza dei consigli comunali e provinciali (236).

TEALDI - Elezione di membri delle minoranze nelle rappresentanze dei consigli comunali (360).

QUARTA - Norme per la delega di funzioni delle regioni agli enti locali (711).

LA GANGA ed altri - Modifiche alle procedure per l'elezione delle giunte comunali e provinciali (805).

VOLPONI ed altri - Revoca del presidente della provincia, degli assessori provinciali e degli assessori comunali (1565).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA - Termini per la costituzione degli esecutivi dei consigli delle regioni e degli enti locali (2240).

MARTINAZZOLI ed altri - Ordinamento delle autonomie locali (2295).

MASTRANTUONO ed altri - Disciplina delle aree metropolitane (2590).

ZANGHERI ed altri - Nuovo ordinamento delle autonomie locali (2952).

DEL PENNINO ed altri - Ordinamento delle autonomie locali (3441).

Relatori - Ciaffi per la maggioranza; Franchi, di minoranza.

La seduta termina alle 19,35.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta orale Russo Spena n. 3-01428 del 24 gennaio 1989 in interrogazione a risposta scritta n. 4-11325;

interrogazione con risposta orale Sannella n. 3-00826 del 18 maggio 1988 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01220;

interrogazione con risposta scritta Sannella n. 4-08983 del 14 ottobre 1988 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01219.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. CESARE BRUNELLI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA**

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 23.20.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E MOZIONI
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

considerato che la perdurante assenza di precipitazioni e le relativamente alte temperature che hanno caratterizzato la stagione invernale 1988-1989 hanno determinato una mancanza di neve pressoché totale, facendo venir meno la materia prima su cui si basa l'attività di oltre 80 centri di sport invernali e arrecando un grave pregiudizio economico alle zone alpine interessate;

considerato che il turismo invernale costituisce una importante e irrinunciabile risorsa delle località montane in cui si sviluppa, che comporta benefici effetti in termini economici, sociali e occupazionali e si configura anche come settore di esportazione di servizi verso l'estero, che contribuisce al riequilibrio della bilancia commerciale;

considerato che in primo luogo le aziende di trasporto a fune ma anche per le aziende ricettive, commerciali e di servizi e per coloro che esercitano attività professionali la mancanza di neve ha comportato una parziale o totale inattività, con una rilevantissima perdita di introiti a fronte di spese già sostenute per gli investimenti, per gli approvvigionamenti, per i contratti e per il personale;

ritenuto che l'eccezionale situazione atmosferica renda necessaria l'adozione di interventi, analoghi a quelli adottati in occasione di particolari calamità naturali, per attenuare gli effetti economici, sociali e occupazionali degli eventi calamitosi e per favorire la ripresa economica dei territori colpiti,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza le iniziative opportune per attenuare gli effetti economici, sociali e occupazionali del mancato innevamento nei centri turistici invernali nella stagione colpiti, prevedendo in particolare:

l'estensione alle aziende turistiche, commerciali e di servizio operanti nei territori considerati ed in particolare alle aziende esercenti trasporti a fune, della fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo le previsioni già contenute nella proposta per la legge finanziaria dello Stato per il 1989;

l'applicazione in via straordinaria ai lavoratori, anche stagionali, dipendenti da tutte le aziende colpite dalla mancanza di neve e sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza dai citati eventi atmosferici, del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge n. 164 del 1975 nonché del trattamento per gli assegni familiari (cassa integrazione ordinaria);

la costituzione in via ordinaria di un sistema di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore del turismo invernale, particolarmente soggette agli andamenti atmosferici;

la sospensione del pagamento dell'IVA relativa all'ultimo periodo di imposta 1988, mensili di dicembre e gennaio e trimestrali IV 88 e I 89 e l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio delle attività produttive per i soggetti colpiti con corrispondente compensazione dell'imposta ai comuni da parte dello Stato;

lo stanziamento dei fondi straordinari per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite, nonché l'adeguamento delle strutture e dei servizi in modo da far fronte alla concorrenza internazionale.

(7-00232) « Botta, Cerutti, Manfredi, Bon-signore, Bodrato, Cavigliasso, Cardetti, Ferrarini, Paganelli, Rocelli, Salerno, Fiandrotti ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BARBALACE E AMODEO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che il recente evento sismico del 29 gennaio verificatosi nell'area orientale del vulcano Etna ha interessato in particolare i comuni di Santa Venerina e di Giarre ed ha apportato danni non lievi ad edifici di civile abitazione, a case coloniche, a strutture agricole, a strutture pubbliche (scuole, condotte idriche e reti fognarie) ed agli stessi impianti produttivi (agrumeti, vigneti) ed infine al sistema viario (un tratto dell'autostrada Messina-Catania e della provinciale Giarre-Santa Venerina) —:

quali iniziative in concreto si intendono assumere al fine di un adeguamento della strumentazione tecnico-scientifica presso gli osservatori universitari e pubblici al fine di consentire una più rapida e puntuale rilevazione del fenomeno sismico nell'area interessata;

quali iniziative si intendono assumere per ripristinare il sistema viario pubblico (sia autostradale che stradale) e le strutture pubbliche danneggiate;

quali procedure si intendono attivare per pervenire da un lato, con celerità, al risarcimento dei danni agli aventi diritto e dall'altro per l'adeguamento antisismico degli edifici che insistono nelle zone a rischio indicate. (5-01213)

BELLOCCHIO, D'AMBROSIO, FERARA, UMIDI SALA, ROMANI E DI PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — in relazione alla sentenza del TAR Campania, con la quale sono stati annullati tutti i commissariamenti relativi alla fusione della Banca Popolare fra i commercianti di Aversa S.r.l. con la

Banca Popolare dell'Irpinia — quali provvedimenti conseguenziali intenda con via di urgenza assumere;

in considerazione che a seguito di tale sentenza sono venuti meno i presupposti giuridici dell'operazione di fusione come denunciata nell'interrogazione n. 5/01170 del 18 gennaio 1989, se nella « celerissima » procedura consentita, abbiano pesato le assunzioni di persone appartenenti a personaggi importanti ed influenti delle province di Avellino e di Napoli;

quali ulteriori iniziative il ministro intenda adottare per porre fine ad un'operazione di « potere » e di dubbia trasparenza del sistema bancario. (5-01214)

PORTATADINO, FORMIGONI E BARUFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

la mattina del 1° febbraio 1989 un gruppo di autonomi dei collettivi di facoltà dell'università di Roma « La Sapienza » dopo un nutrito lancio di sassi ha assaltato a più riprese, con caschi e spranghe di ferro e il volto coperto da fazzoletti, una delle due librerie universitarie gestita da una cooperativa di studenti che aderisce alla compagnia delle opere del Movimento Popolare, danneggiandola gravemente;

il reparto celere della polizia, schierato in forze davanti agli ingressi della città universitaria non è potuto intervenire per impedire il compiersi di gravi illegalità e atti di violenza, perché non autorizzato dal rettore, che ha invece ricevuto una delegazione dei collettivi di facoltà legittimandone così il comportamento —:

quale è l'intendimento del Governo al fine di verificare le responsabilità degli incidenti e di impedire il proliferare di episodi simili, dato che risulta da diverse settimane uno stillicidio di episodi di violenza nell'ateneo romano, che ha un evidente nesso con la recente faziosa campagna di stampa strumentalmente condotta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

contro cooperative di giovani che autonomamente aderiscono alla compagnia delle opere, nonché la valutazione sul comportamento delle autorità accademiche.

(5-01215)

MARRI, MANNINO ANTONINO, CRIPPA, LAURICELLA, CIABARRI, SERAFINI, MAMMONE E GABBUCCIANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che la stampa ha dato ampia notizia di contrasti tra l'ambasciatore a Mosca Sergio Romano e gli indirizzi del nostro Governo relativamente alla politica da adottare nei confronti dell'URSS e del nuovo corso impresso dalla « Perestroika » e allo sviluppo dei rapporti economici e commerciali tra Italia e Unione Sovietica —:

se tali notizie sono fondate e nel qual caso quali conseguenze i gravi fatti denunciati hanno determinato nei confronti del ruolo che l'Italia deve svolgere per la positiva evoluzione dei rapporti internazionali e quali iniziative si intendono prendere per assicurare che l'iniziativa diplomatica sia coerente con gli indirizzi che il Governo e il Parlamento hanno stabilito.

(5-01216)

DUTTO E MEDRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

il controllo del traffico aereo e l'assistenza al volo sono strumenti essenziali per garantire sicurezza del trasporto e la condizione di verificata difficoltà nella quale si trova l'Italia si preannuncia disastrosa in vista dei previsti aumenti di traffico dei prossimi anni e in particolare per gli appuntamenti del campionato mondiale di calcio;

l'Azienda per l'assistenza al volo non è riuscita ad assicurare, in questi anni di gestione una organizzazione che premiasse la natura accentuatamente tecnica del servizio, riconoscesse in pieno la esigenza di professionalità, sviluppasse una ricerca per l'incremento degli *standard* delle apparecchiature e dei sistemi;

i richiami molteplici provenienti dalle autorità o enti europei tendenti ad una omogeneizzazione internazionale (valutazioni professionali — organizzazione del servizio — livelli retributivi — livello delle apparecchiature) non si possono considerare completamente soddisfatti;

la compagnia di bandiera ha espresso più volte preoccupazione per la qualità del servizio di assistenza al volo e la sua possibilità di affrontare gli annunciati incrementi di traffico;

l'azienda, concedendo totalmente in appalto gli interventi di manutenzione su tutti gli apparati per il controllo del traffico ad un'unica ditta privata, ha di fatto cancellato la sua autonomia di indirizzo tecnico, la sua capacità di controllo sulla corretta esecuzione contrattuale degli appalti, le possibilità di alternative più economiche e più convenienti ed ha tradito lo spirito della legge istitutiva;

la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico è totalmente affidato all'aeronautica militare — come confermato dalle recenti audizioni presso la Camera dei Deputati — non avendo l'azienda organizzato proprie strutture di formazione del personale —:

se non ritenga di dover rimuovere le condizioni che hanno generato i fenomeni di lottizzazione partitica e sindacale e le pressioni clientelari che hanno inquinato molti dei momenti decisionali nel consiglio di amministrazione tra i quali quello delle nomine che, votate a maggioranza, presentano dubbi aspetti di legalità e non sono state poi convalidate dal ministro per vizi di legittimità;

se non ritenga di dover assicurare al direttore dell'azienda il compito e la responsabilità della gestione dell'azienda distinguendo questi poteri da quelli del consiglio di amministrazione richiamato al suo ruolo di indirizzo e di controllo;

se non ritenga di dover impostare un piano organizzativo ed operativo che ribalti la situazione attuale (che vede le attività tecniche e quelle operative poste

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

in posizione secondaria) che rivaluti la qualità professionale e che premi le reali capacità degli addetti nelle decisioni relative alla politica del personale;

se avendo verificato attraverso propri strumenti consultivi i problemi tecnici delle infrastrutture, l'uso degli spazi aerei e gli aspetti professionali e legali del settore non ravveda le condizioni per un intervento diretto di riassetto sull'Azienda di assistenza al volo. (5-01217)

POLIDORI, CHERCHI, BARZANTI, FAGNI, TIEZZI E TESTA ENRICO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il problema dell'ampliamento e della messa in marcia di altri 2 gruppi da 320 megawatt ognuno della centrale termoelettrica di Torre del Sale Piombino (LI) è stata più volte presentata all'attenzione di forze politiche, sociali, istituzionali e dello stesso Governo, ed infine vi è stato un referendum che ha visto la partecipazione di cittadini di più comuni delle province di Livorno, Grosseto, Pisa che hanno respinto l'ipotesi di far funzionare la centrale a carbone;

l'ENEL con lettera inviata ai Ministeri interessati, alla regione Toscana ed al comune di Piombino in data 12 ottobre 1988, comunicava che entro il 10 novembre 1988 avrebbe messo in esercizio la terza sezione (da 320 megawatt della centrale termoelettrica di Piombino);

il consiglio comunale di Piombino riunitosi il giorno 21 ottobre 1988 vista la lettera dell'ENEL, considerato che il comune di Piombino aveva negato in data 16 dicembre 1987 l'autorizzazione all'esercizio del terzo e quarto gruppo della centrale in quanto l'alimentazione ad olio ATZ avrebbe prodotto emissioni superiori a quelle previste dal decreto ministeriale 105 in vigore per l'impianto in virtù della convenzione stipulata fra ENEL e comune;

verificato che non era stata richiesta l'agibilità del terzo gruppo ai sensi delle

leggi e dei regolamenti urbanistici e edilizi, proponeva, all'ente di Stato, di mettere in marcia il terzo gruppo, e successivamente anche il quarto della centrale utilizzando combustibili diversi dal carbone e dall'olio ATZ (esempio BT2, metano, mix diversi) e tecnologico rapportata ai combustibili che possano permettere il rispetto dei limiti del decreto ministeriale 105, escludendo la riapertura di qualsiasi trattativa sul policombustibile. Indicando inoltre la disponibilità al riottenimento della centrale termoelettrica a metano;

a fronte di questa presa di posizione del consiglio comunale di Piombino, l'ENEL non ha ritenuto fino ad oggi di mettere in marcia i gruppi 3 e 4 e quindi facendo cadere gli inutili allarmi che detto ente richiama sovente, a fronte del fabbisogno energetico nazionale;

ebbene, da notizie di stampa apparse sulle cronache locali si rileva che l'ente di Stato invece di cercare la soluzione indicata dal consiglio comunale e fatta propria dalla regione Toscana, ha iniziato ricerche sui fondali marini prospicienti la centrale per la costruzione di un grande pontile. Si fa notare che detto pontile (dirigenti ENEL) dovrebbe servire per operazioni di scarico di carbone —:

se non ritiene di intervenire a far sospendere operazioni che certamente non facilitano la soluzione del problema anzi la complicano. (5-01218)

SANNELLA E BOSELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

a Taranto, in contrada Sabatini, la società CEMERAD gestisce un capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti tossici radioattivi;

il deposito, situato a ridosso di abitazioni, rappresenta un costante e grave pericolo per i cittadini —:

se la società CEMERAD di Taranto è provvista della regolare licenza e di tutte le autorizzazioni previste dalla legge;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

l'entità, la qualità e la provenienza dei rifiuti tossici;

dove avviene lo smaltimento degli stessi, e se risultano effettivi riscontri.

Gli interroganti, inoltre, chiedono al ministro, quali urgenti ed immediate iniziative intenda assumere per bloccare l'operatività del deposito in questione, provvedendo altresì alla bonifica dell'area interessata. (5-01219)

SANNELLA, SCHETTINI, BARGONE, BRESCIA, CANNELONGA, CECI BONIFAZI, CIVITA, GALANTE, GELLI, D'AMBROSIO, GEREMICCA, SAPIO E TOMA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

Il Sole-24 ore di giovedì 12 maggio 1988 ha riportato con grande risalto una denuncia firmata da un imprenditore, che ha messo in evidenza numerosi illeciti che sarebbero stati commessi da alcuni funzionari dell'EAAP (Ente acquedotto pugliese) nella gestione di appalti pubblici;

su questo ed altri fatti è stato promosso un procedimento penale da parte della procura della Repubblica di Bari, a seguito di esposto del predetto imprenditore;

i gravi fatti denunciati chiamano in causa non solo responsabilità individuali, ma anche le funzioni di controllo e di vigilanza degli organi esecutivi di un ente che governa ingenti risorse pubbliche nazionali e regionali;

nel 1987 l'ente ha appaltato lavori per almeno 600 miliardi, favorendo il subappalto concesso con criteri oscuri e senza alcun controllo —:

quali urgenti ed immediati iniziative intendano assumere per verificare i fatti e le circostanze denunciate dall'esposto dell'imprenditore Sigismondo Romita ed individuare gli eventuali responsabili ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi;

se intende far conoscere al Parlamento:

1) una relazione dettagliata sugli appalti concessi nell'ultimo triennio, con particolare riferimento alle ditte appaltatrici, subappaltatrici, e all'entità dei lavori, alla revisione prezzi e alle variazioni in corso d'opera;

2) se è vero che il costo unitario della messa in opera di strutture idriche o fognanti realizzate dall'ente è superiore a quello medio nazionale e se tutto ciò non influisce sugli elevati costi di gestione e dei canoni di utenza;

3) una relazione dettagliata sulle procedure di affidamento e sul controllo effettuato sulla qualità delle opere appaltate;

4) il rendiconto di bilancio 1987 e quello preventivo per l'anno 1988 specificando le perdite a tutto il 1987;

5) la situazione finanziaria della gestione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione;

6) le informazioni circa l'aggiornamento del patrimonio immobiliare;

7) la situazione del personale e delle assunzioni al 31 dicembre 1987, nonché le previsioni per il 1988;

8) una informazione dettagliata sui progetti di ammodernamento dell'intera rete acquedottistica e fognante;

9) le politiche degli appalti e degli incarichi. (5-01220)

GASPAROTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il gruppo tessile Cantoni — Inghirami, con sede a Saronno (MI), è presente a Cordenons (PN), con una filatura di cotone e misti fin dal 1940;

nel mese di ottobre 1982, con lo scorporo delle attività di filatura del Cotonificio Cantoni SpA, la filatura di Cordenons, per renderla più flessibile e ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

spondente alle mutate esigenze di mercato, veniva resa autonoma, nell'ambito e comunque sotto il controllo del gruppo Cantoni;

il piano di ristrutturazione della filatura di Cordenons, presentato nel febbraio 1983 e che prevedeva il rinnovo parziale delle macchine, a causa della crisi tessile e del forte indebitamento del Gruppo Cantoni, non ha trovato pratica attuazione;

il 15 dicembre 1983, in un accordo stipulato a Trieste, tra le organizzazioni sindacali, la filatura di Cordenons SpA e il cotonificio Cantoni SpA, garante l'assessore regionale dell'industria Francescutto, si prendeva atto del trasferimento del pacchetto azionario della filatura di Cordenons (gruppo Cantoni) alla « Tessitura Castello SrL di Conegliano (TV);

il gruppo Cantoni, che aveva costruito e promosso la operazione, continuava a svolgere un totale controllo, essendo il fornitore della materia prima ed il committente del prodotto finito della Tessitura Castello SrL;

nell'accordo del dicembre 1983, il gruppo Cantoni s'impegnava « a recuperare l'insieme dell'occupazione attuale, salvo prepensionamenti, sulla base di programmi di sviluppo relativi all'attività di filatura e di calzetteria », assicurando altresì sindacati e lavoratori, che a fronte di un risultato non positivo della gestione « Castello », il gruppo Cantoni non si sarebbe sganciato, ma sarebbe intervenuto per assicurare una prospettiva produttiva;

pur non decollando il nuovo reparto calzetteria, e con 100 lavoratori in cassa integrazione speciale, l'azienda ha operato negli anni 1984-1985-1986 a pieno ritmo;

nel luglio 1987, veniva sottoscritto, all'assessorato regionale dell'industria di Trieste, un nuovo accordo, che prendeva atto della messa in liquidazione della « filatura di Cordenons », nel quale il cotonificio Cantoni SpA annunciava di aver costituito una nuova società denominata « I Filati di Cordenons » e s'impegnava a

proseguire l'attività industriale e commerciale attraverso un rinnovo totale degli impianti di Cordenons;

alla luce dell'accordo succitato, il consiglio comunale di Cordenons, provvedeva all'allargamento della zona industriale e predisponendo uno studio per l'utilizzo dell'area dove sorge il vecchio stabilimento;

in contrasto con gli impegni liberamente sottoscritti, improvvisamente il 25 novembre 1987, con un nuovo accordo avallato dall'assessorato regionale dell'industria, il gruppo Cantoni-Inghirami (nel frattempo Inghirami aveva assunto il controllo del pacchetto azionario del gruppo Cantoni) s'impegnava a costruire una nuova filatura, non più a Cordenons, ma in un'area (Maniago) nella quale poteva usufruire di fortissime agevolazioni derivanti dalla legge del Vajont e dalla legge regionale sulla montagna n. 35/87;

il trasferimento dell'attività fuori dal comune di Cordenons, che prevede l'impiego di solo 80-90 degli attuali occupati alla filatura, mentre 120 rimarrebbero disoccupati, danneggia un'intera comunità, non risolve i problemi posti nelle aree montane, calpesta gli orientamenti del consiglio comunale di Cordenons e del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia;

dagli accordi sottoscritti in questi ultimi anni, emergono con tutta evidenza le dirette responsabilità del gruppo Cantoni-Inghirami, verso i lavoratori e la comunità di Cordenons, e che devono portare il gruppo tessile a dare avvio a Cordenons ad attività produttive che permettano di occupare tutti i lavoratori;

il gruppo Cantoni-Inghirami ha potuto usufruire già di ingenti finanziamenti pubblici —:

se non intenda promuovere ogni urgente ed utile iniziativa affinché:

1) il gruppo Cantoni-Inghirami sia sollecitato ad avviare a Cordenons, rinnovate attività produttive;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

2) sia reso pubblico l'ammontare dei contributi derivanti sia da leggi regionali e nazionali, che verrebbero erogati al gruppo Cantoni-Inghirami per l'iniziativa in zona montana (Maniago) in provincia di Pordenone;

3) si accerti la praticabilità di un finanziamento pubblico, con la legge per

il Vajont, per un'azienda che chiude un'attività a Cordenons, per riapirla in un'altra località;

4) il gruppo Cantoni-Inghirami, sia sollecitato altresì al rispetto degli orientamenti dei lavoratori, della comunità di Cordenons e del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. (5-01221)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PIRO, GRILLO SALVATORE E COLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere: se sia vero che migliaia di modelli 740 stanno attraversando l'Italia tramite furgoni;

poiché un decreto ministeriale ha autorizzato i centri di servizio di Milano e Roma a spedire le dichiarazioni dei redditi di queste due aree così rilevanti ai Centri di servizio di Venezia, Pescara e Bari, se non siano possibili soluzioni più efficaci, più razionali e meno dispendiose. (4-11317)

RUTELLI, CALDERISI, PANNELLA, AGLIETTA, MELLINI, VESCE, TEODORI, D'AMATO LUIGI, FACCIO E ZEVI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Iran nonostante il Governo abbia aderito o sottoscritto strumenti internazionali a tutela dei diritti umani come il Patto internazionale O.N.U. sui diritti civili e politici del 1966, continuano ad essere perpetrati molteplici violazioni dei diritti umani;

solo nelle ultime due settimane sono state impiccate 113 persone che a detta di *Amnesty International* erano in gran parte oppositori politici e non trafficanti di droga;

sempre *Amnesty International* ha dichiarato di essere in possesso dei nomi di oltre 1000 prigionieri politici impiccati o fucilati durante quella che « è sicuramente la più grande repressione avvenuta in Iran dall'inizio degli anni ottanta ». Molte delle vittime appartenevano a gruppi di opposizione o erano state riarrestate dopo avere scontato precedenti condanne. Solo nei primi venti giorni del

1989 sono state impiccate decine e decine di persone, condannate per traffico di droga dopo processi sommari senza diritto d'appello —:

quali iniziative sono state prese o si intendano prendere perché siano rispettati i diritti umani;

se non ritenga necessario far dipendere la piena ripresa di rapporti commerciali da assicurazioni e gesti concreti da parte del Governo iraniano in tutela dei diritti umani;

se non ritenga necessario attivare tutte le convenzioni e le procedure internazionali nei confronti delle più gravi violazioni dei diritti umani, in particolare attraverso le risoluzioni ECOSOC 1235 del 1967 e 1503 del 1970. (4-11318)

LODIGIANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere —

premessi che *Amnesty International* ha segnalato il caso del signor Aboubacar Diallo, poiché si ritiene che il suo caso configuri una violazione dei diritti di libertà, non avendo lo stesso mai né usato né istigato alla violenza;

rilevato che, sempre secondo *Amnesty International* il signor Aboubacar Diallo è stato arrestato nel settembre 1986 dalle autorità governative della Mauritania, condannato a 5 anni di reclusione e a 10 anni di esilio;

considerato che prima sarebbe stato incarcerato a Nouakchott poi trasferito a Oualata che è un forte situato nel deserto, irraggiungibile direttamente con la posta ma solo tramite il Ministero dell'interno della Mauritania —:

se non ritenga di acquisire notizie in ordine al luogo attuale di detenzione del signor Aboubacar Diallo e in relazione alle sue condizioni di salute; se non ritenga altresì di fare opportune pressioni diplomatiche presso il Governo della Mauritania per un atto di clemenza in nome dei principi di democrazia e di libertà di opinioni. (4-11319)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

MACERATINI E RAUTI. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del 13 gennaio 1989 il pretore di Latina dottor Diana, in funzione di giudice del lavoro, ha deciso il giudizio (R.G. 2128/83) promosso da una lavoratrice contro l'INAIL sede di Latina, riconoscendo alla ricorrente una rendita per malattia professionale;

la lavoratrice, come si legge nel suo ricorso, prestava la sua attività alle dipendenze della ALGEL FINDUS S.p.A. di Cisterna ed era addetta alla cucina sperimentale nei cui locali, precisamente sugli armadi della stessa cucina, veniva posto un potente topicida « che poteva cadere sui lavoratori sia essere inalato dagli stessi »;

nella consulenza tecnica d'ufficio affidata al professor Ferdinando Antoniotti, ordinario e titolare della I^a cattedra di medicina legale dell'università « La Sapienza », è scritto: « ... non vi è alcun dubbio che esista stretto rapporto di causalità tra l'attività lavorativa svolta in ambiente inquinato per la presenza di Ratin 2 e Antimurina AM e la patologia disreattiva sopra diagnosticata... ». « Pertanto la forma morbosa in discussione deve essere a pieno titolo considerata malattia professionale e come tale indennizzata... »;

il fatto così come denunciato dalla lavoratrice interessata è veramente inquietante sia sotto il profilo della salubrità degli ambienti di lavoro sia, più in generale, sotto il profilo della tutela della salute pubblica —:

se non si ritenga necessario disporre ogni occorrente indagine per verificare se sia cessato l'uso del topicida nella cucina sperimentale e se sia stato usato o meno anche in altri locali della ALGEL FINDUS S.p.A. dove avviene la preparazione di alimenti o parte degli stessi;

quali controlli vengano effettuati dalla USL-LT/2 negli ambienti di lavoro

esistenti nel territorio di sua competenza, a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. (4-11320)

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per gli affari sociali.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della notizia riportata dall'*Avanti!* del 29 gennaio 1989 secondo cui Anna Variale, un'anziana di 74 anni, handicappata agli arti inferiori, che gira in carrozzella con accompagnamento, che ha già avuto una paralisi alla parte sinistra del corpo e una artrosi, viene sradicata dalla sua abitazione di via Bravetta 415 e « spedita » in un appartamento di Tor Bella Monaca, la zona di nuovo insediamento lungo la Casilina, dall'altra parte di Roma. Per le persone « normali » Tor Bella Monaca è un dramma, per Anna Variale è una deportazione, forse senza ritorno;

quali provvedimenti il Governo intende adottare. (4-11321)

MATTIOLI E ANDREIS. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nella rivista *Progetto Mediterraneo*, una rivista per la pace, lo sviluppo e la cooperazione fra i popoli mediterranei, diretta da Franco Nocella, giornalista e coordinatore della Federazione internazionale per la difesa del Mediterraneo (FIDM) è apparsa una lettera del 23 dicembre 1988 di Backir Khodr, di nazionalità libanese, detenuto nella sezione speciale del carcere di massima sicurezza di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nella quale si denunciano le violenze e le torture psicologiche di tutti i tipi quali stati di isolamento, maltrattamenti fisici, irregolarità in sede processuale alle quali i detenuti arabi vengono sottoposti nelle carceri italiane, tali da provocare uno stato di prostrazione che li induce ad iniziare scioperi della fame e della sete come protesta a tale condizione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

lo scorso agosto sul quotidiano *Il Manifesto* veniva pubblicata un'altra lettera nella quale si dava notizia del fatto che un palestinese, Hamidam Hibrain Karmawi, anch'egli detenuto nel carcere di Palmi, aveva iniziato lo sciopero della fame e della sete per protestare contro i maltrattamenti che dichiarava di aver subito e quelli cui altri detenuti arabi e palestinesi rinchiusi nelle stesse carceri ed in altri istituti di pena italiani sono costretti a sopportare;

il 9 dicembre 1988 i due detenuti inviano un telegramma al suddetto capo redattore Nocella per incontrarlo ed esporgli la loro difficile situazione. Nocella chiede dunque al direttore del carcere di Palmi l'autorizzazione per visitarli ma non riceve alcuna risposta. Invia allora un rapporto con le informazioni raccolte dal SOS lanciato da Hamidam Hibrain Karmawi al Centro per i diritti umani dell'ONU di Ginevra ed alla Commissione europea per i diritti umani di Strasburgo, organismo promosso dal Consiglio d'Europa affinché sia riconosciuto il diritto dei detenuti siano essi arabi o italiani a godere di tutte le garanzie previste da uno Stato democratico di diritto sia in sede processuale che durante la detenzione —:

se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali iniziative intendano assumere per mettere fine a quanto sopra. (4-11322)

PASCOLAT, SERAFINI MASSIMO, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO E BORDON. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

è stato appaltato dal Consorzio intercomunale per la depurazione della Bassa Friulana il progetto di disinquinamento di una parte dell'area della laguna di Marano attraverso la realizzazione di « opere di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali » e la costruzione di una condotta traslagonare sottomarina di scarico a mare « finanziato attraverso la procedura FIC »;

questa decisione ha provocato disappunto e proteste nella zona sia per il metodo adottato sia per i criteri di priorità che hanno ispirato la scelta del progetto;

molte e puntuali obiezioni sono state da più parti sollevate in particolare per l'assoluta mancanza di interventi sulle cause strutturali dell'inquinamento del mare Adriatico; per l'indifferenza all'adozione di un programma di contenimento e riciclaggio alla fonte degli inquinanti; per l'assenza di qualsiasi studio di valutazione di impatto ambientale disattendendo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'agosto 1988;

non sono state esaminate possibili soluzioni alternative;

per tutte queste considerazioni il progetto risulta in aperto contrasto con gli orientamenti generali ormai acquisiti per una corretta ed efficace azione di risanamento dell'Adriatico —:

se il Governo non consideri opportuno, data la potestà autonoma nella materia di lavori pubblici, urbanistica e ambiente della regione Friuli-Venezia Giulia, intervenire per sollecitare quella giunta a rivedere ed eventualmente modificare il progetto;

se il Governo non consideri opportuno intervenire per sollecitare la regione Friuli-Venezia Giulia a predisporre uno studio di impatto ambientale dell'opera e delle soluzioni alternative. (4-11323)

CARADONNA. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che il consiglio di amministrazione della Agenzia spaziale italiana (ASI) ha cooptato il signor Saverio Valente, sindaco di Capri che così siede accanto a valenti esperti come Guerriero, Cerrai, Napolitano e Broglio —:

il curriculum presentato dal signor Saverio Valente e i criteri secondo i quali la sua presenza nel consiglio di ammini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

strazione dell'Agenzia spaziale italiana è stata giudicata necessaria e produttiva. L'interrogante sarà lieto di conoscere le inconsuete attitudini e gli alti meriti scientifici del signor Valente. (4-11324)

RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO E CAPANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — considerato che circa 400 profughi polacchi, alloggiati negli alberghi del territorio della provincia di Roma, sono stati obbligati a trasferirsi nel campo profughi di Capua entro il 31 dicembre 1988;

premessi che questi 400 profughi sono in parte costituiti in famiglie con bambini in età scolare e quindi iscritti nelle scuole di Roma;

premessi inoltre che tutti i 400 profughi si sono assicurati servizi sociali nelle suddette zone;

considerando inoltre che sempre nelle stesse zone hanno sede le agenzie di immigrazione —

quali azioni intenda intraprendere per evitare ai profughi il disagio di un nuovo sradicamento e di conseguenza le difficoltà di un reinserimento sociale. (4-11325)

BENEVELLI, BONFATTI PAINI E BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio tributario della città di Mantova sin dalla sua istituzione ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1977 n. 114 ha trovato proficua collaborazione da parte dell'ufficio imposte dirette di Mantova;

l'ufficio imposte dirette di Mantova infatti ha sempre puntualmente provveduto a fornire le indicazioni della anagrafe tributaria di cui era in possesso richieste dal consiglio tributario;

nel novembre 1988 tale consolidata e attiva collaborazione è improvvisamente cessata —

se esistono disposizioni da parte del Ministero delle finanze o dell'ispettorato alle imposte dirette di Milano che prescrivano agli uffici delle imposte periferici di non fornire informazioni dell'anagrafe tributaria ai consigli tributari che ne facciano motivata richiesta nell'ambito della programmazione delle proprie attività e se, in caso positivo, intenda revocarle immediatamente. (4-11326)

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'I.T.I.S. « G. CASO » di Piedimonte Matese è autonomo dal 1968 ed è frequentato, attualmente, da 263 alunni della zona del medio Volturno (24 comuni del territorio) e si articola in tredici classi;

la specializzazione è meccanica industriale con lo studio della robotica, automazione, informatica ed organizzazione industriale;

la legge 426 del 1988 prevede la perdita dell'autonomia per gli istituti superiori con meno di 25 classi, indicando che va tenuto conto opportunamente però delle esigenze socio-economiche delle zone interessate;

il provveditore agli studi ed il consiglio scolastico provinciale hanno proposto al Ministero della pubblica istruzione la soppressione dell'autonomia dell'I.T.I.S. e la aggregazione come sede staccata all'I. T.I.S. di Capua che si trova ad oltre 40 chilometri;

la legge consente, trattandosi di area montana, il mantenimento della autonomia;

il problema è sentito in tutto il bacino montano tanto che vi è stata convo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

cazione straordinaria dei consigli comunali ed una giornata di sciopero proclamata dai sindacati —:

se non ritiene opportuno avvalersi della discrezionalità di legge lasciando l'autonomia e quindi personalità giuridica all'I.T.I.S. di Piedimonte Matese. (4-11327)

MARRI, CIABARRI, LAURICELLA E VELTRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 31 gennaio 1989 è stata concessa, all'ultimo momento, una proroga ai termini posti per l'oscuramento dei programmi trasmessi via satellite dalla RAI in Belgio;

tale misura era stata richiesta dalla impossibilità di risolvere positivamente una controversia, di ordine commerciale, che oppone la RAI ai distributori dei programmi televisivi in Belgio a loro volta pressati dagli interessi dei titolari dei diritti d'autore, nell'ambito di una complicata trattativa peraltro seguita con grande attenzione dalla nostra ambasciata a Bruxelles;

tale situazione ha fortemente allarmato la collettività italiana residente in Belgio comprendente oltre 300.000 connazionali —:

quali iniziative intenda prendere per creare le condizioni idonee ad assicurare la prosecuzione dei programmi e il loro rafforzamento in coerenza con le indicazioni e gli impegni assunti dal Governo nella recente Conferenza nazionale dell'emigrazione. (4-11328)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

il quotidiano *La Repubblica*, il giorno 1° febbraio pubblicava un articolo a tutta pagina ed a firma del giornalista

Marco Ruffolo dal titolo « Ecco il piano per tassare la Borsa »;

in detto articolo venivano esposte « notizie » non certo favorevoli ai risparmiatori, dando fra l'altro per certo che il nuovo regime fiscale della Borsa avrebbe escluso « la deducibilità per le perdite » eventualmente conseguite;

nonostante le smentite del ministro delle finanze, che definiva « destituite da ogni fondamento » le « notizie » diffuse, i titoli quotati accusavano pesanti perdite, creando una situazione di incertezza tale da permettere qualsiasi tipo di illecita speculazione —:

quali iniziative i competenti ministri, in attesa dell'auspicata introduzione del reato di *insider trading*, acclarato che le smentite del ministro delle finanze siano attendibili, e posto che potrebbe essere ravvisabile nelle « notizie » diffuse da *La Repubblica* l'ipotesi di reato di agiotaggio, ritengano di assumere per quanto di competenza. (4-11329)

GEREMICCA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere:

quali iniziative di carattere amministrativo o legislativo intende assumere il Governo di fronte alla grave circostanza che numerosi nuclei familiari di Pozzuoli, dopo essere stati costretti a lasciare i propri alloggi in conseguenza del fenomeno bradisismico del 1983, quando vi fanno ritorno ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 600 si vedono notificare da parte dei proprietari lo sfratto per cessata locazione, senza tenere conto del periodo che non hanno usufruito degli alloggi in seguito alla disposizione del sindaco (data 10 ottobre 1983). In detto periodo, peraltro, i proprietari sono stati indennizzati dallo Stato con una somma pari all'80 per cento del canone di locazione;

quali misure intenda assumere il Governo di fronte al fatto che numerosi proprietari di Pozzuoli aumentano il ca-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

none di locazione in rapporto alla riqualificazione abitativa dell'alloggio; riqualificazione realizzata con i fondi dello Stato e che perciò stesso non può essere recuperata due volte: a carico dello Stato e a carico dell'inquilino. (4-11330)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere come mai siano stati sospesi i provvedimenti cautelari previsti dalla normativa vigente, nei confronti di coloro che imprenditori iscritti nell'Albo dei Fornitori dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici, abbiano carichi pendenti.

Per sapere se sia vero che provvedimenti in tal senso, stante le condizioni di legge, erano stati presi nei confronti della CODEMI, in quanto rappresentata dall'architetto De Mico e nei confronti di tali Boscolo e Tiozzo pure essi con carichi pendenti.

Per sapere se sia vero che il provvedimento di allontanamento dall'ufficio (attiguo a quello del ministro dei lavori pubblici prof. Enrico Ferri) di tale Brenno Begani, già collaboratore dell'ex ministro Nicolazzi, nella settimana scorsa sarebbe stato revocato e se a detto Begani sia assegnata una vettura del Ministero con due autisti, mentre presso il Ministero abbia due segretarie addette.

Per sapere come mai presso il Ministero dei lavori pubblici operi ancora tale Luciana Braca, già segretaria particolare dell'ex ministro Nicolazzi (anche tenuto conto del fatto che costei è dipendente ENEL, già distaccata al Ministero dell'industria) e chiamata dall'ex ministro Nicolazzi, al Ministero dei lavori pubblici, con assegnazione addirittura di auto e autista del Ministero stesso.

Per sapere come mai il finanziere Sergio Del Pinto, distaccato al Ministero dei lavori pubblici, faccia ancora l'autista personale all'ex ministro Nicolazzi e come mai questi abbia un secondo autista nella persona di tale Maturo, dipendente ANAS (per il quale venne addirittura costituito

un « Centro manutenzione ANAS » a Gattico paese di Nicolazzi, al fine di poterne disporre il distacco al Ministero).

Per sapere se sia vero che attualmente il ministro professor Enrico Ferri, sull'esempio di Nicolazzi, abbia disposto per la istituzione di altro « Centro di manutenzione ANAS » proprio a Pontremoli, in modo da poter distaccare personale locale per sua personale utilizzazione anche *in loco*.

Per sapere se si intenda accertare se lettere per conto dell'ex ministro Nicolazzi siano spedite in franchigia postale ancora oggi da uffici del Ministero dei lavori pubblici.

Per sapere se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richiesta di notizie dalla Procura generale presso la Corte dei conti. (4-11331)

FIORI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se risponde al vero che il Ministero ha in programma lo smantellamento dell'ASST per trasferirne il patrimonio (circa 30.000 miliardi) e gli introiti (circa 1.500 miliardi all'anno) ad una società dell'IRI e per accollare al Ministero del tesoro il pagamento degli impianti programmati e degli oneri aggiuntivi derivanti dal completamento dei contratti; che i diritti del personale dell'ASST non risultano sufficientemente garantiti sotto il profilo dell'opzione per la permanenza o meno nella pubblica amministrazione, con riferimento alla mancanza di incentivi ai fini del pre-pensionamento, per il mantenimento della sede, per la collocazione categoriale, per il trattamento economico, per la posizione previdenziale;

se non ritenga di dover riesaminare tutte le situazioni anche per evitare che tale cessione si trasformi in un notevole e illecito vantaggio economico a favore degli azionisti privati presenti in misura notevole nella Concessionaria telefonica.

(4-11332)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

CIMA E FILIPPINI ROSA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 novembre 1987 il comitato in gestione della 6^a USL di Carcare (SV) indiceva con deliberazione n. 786 un concorso pubblico per 3 posti di assistente tecnico presso gli uffici di igiene pubblica di cui due venivano riservati al personale interno e il limite di età veniva fissato in 38 anni;

il comitato regionale di controllo (CORECO) sezione di Savona, interveniva sospendendo l'iter della delibera e successivamente, dopo uno scambio di note con l'USL, annullava la delibera n. 786 del 26 novembre 1987 perché in contrasto con la legge per la riserva di posti e per i limiti di età (previsti dalla normativa vigente in 35 anni);

il comitato di gestione (C.d.G.) della 6^a USL di Carcare (SV) con deliberazione n. 198 del 10 marzo 1988 approvava un nuovo bando di concorso in cui si ribadiva il limite di età a 38 anni e in conseguenza di ciò il CORECO annullava anche questa deliberazione;

in data 14 aprile 1988 con atto deliberativo n. 319 del comitato di gestione della 6^a USL veniva approvato un bando di concorso che stabiliva il corretto limite di età e il possesso dei seguenti requisiti prescritti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1987: diploma di scuola secondaria di 2° grado e iscrizione agli albi professionali per geometri e periti industriali;

tale delibera superava l'esame del CORECO ed il bando di concorso per l'assunzione di n. 3 assistenti tecnici veniva pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione Liguria (BUR) del 25 maggio 1988 ed il relativo avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 giugno 1988, nonché all'albo pretorio della suddetta USL;

a concorso pubblico avviato il comitato di gestione decideva con deliberazione n. 451 del 9 giugno 1988 di cambiare le regole del concorso stesso dipendendo dal bando, approvato con delibera

n. 319 del 1988, il requisito dell'iscrizione agli albi professionali perché ritenuto « improprio » quanto stabilito dal decreto 30 gennaio 1982 del ministro della sanità;

a seguito di tale deliberazione veniva apposta una nota sul bando in pubblicazione all'albo pretorio con cui si avvisavano i concorrenti che il requisito di cui al decreto del ministro della sanità già citato non veniva richiesto;

tale fatto creava evidente disparità fra chi leggeva il bando sul *Bollettino regionale* (redatto a norma di legge) e chi leggeva il bando all'albo pretorio (modificato in difformità di legge);

che alcuni dipendenti della USL n. 6 segnalavano al CORECO l'adozione da parte della USL n. 6 di provvedimenti deliberativi « quanto meno dubbi nel tentativo di avviare procedure concorsuali assolutamente non conformi al dettato normativo con il non nascosto fine di pilotare l'assunzione del personale »;

il CORECO in data 28 agosto 1988 annullava la deliberazione n. 451 per difformità con il decreto del Ministero della sanità;

il comitato di gestione della 6^a USL perseverava nel suo tentativo di agire in contrasto con il decreto citato attraverso una nuova deliberazione (la n. 645 del 1° settembre 1988) in cui si cancellava il requisito di iscrizione agli albi professionali limitatamente ai pubblici dipendenti, giustificando tale iniziativa con « l'ingiustizia e disparità di trattamento costituzionale » derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 30 gennaio 1982;

il CORECO con provvedimento del 1° ottobre 1988 annullava anche la deliberazione n. 645 del 1988;

la procedura decisionale per l'assunzione di 3 assistenti tecnici ha richiesto quasi un anno e il concorso non si è ancora svolto e che tutto ciò è dovuto alla volontaria intenzione del comitato di gestione ad agire in difformità di legge che ha portato all'annullamento di ben quattro delibere;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

i fatti sopra descritti hanno causato un grave ritardo nell'assunzione di personale per il servizio di igiene pubblica e tutto ciò non può che aver danneggiato lo svolgimento dei compiti istituzionali della USL n. 6 tenuto conto del ruolo determinante che questo ente è chiamato a svolgere in Valle Bormida, area ad elevato rischio di crisi ambientale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1987;

nel recente passato altri concorsi (per un posto da chimico e per un posto da biologo) riguardanti l'importantissimo servizio di igiene pubblica non si sono potuti tenere per ragioni analoghe a quelle sopra esposte a causa di continui tentativi dell'USL di deliberare bandi non conformi alla normativa vigente ed in contrasto con il CORECO;

sono in corso inchieste della magistratura ordinaria su concorsi banditi dalla USL n. 6 ed in particolare sul concorso per un posto da chimico prima citato;

questi fatti sono avvenuti in una situazione in cui le stesse commissioni ministeriali per la Valle Bormida hanno denunciato gravi carenze nell'attività di controllo degli enti ad essa preposti localmente e che gli amministratori della USL n. 6 hanno sempre addotto giustificazioni attinenti la carenza di personale;

dai fatti citati appare come la carenza di personale di settori importanti come l'igiene pubblica non sia dovuta a limiti di legge, ma a responsabilità del comitato di gestione dell'USL stessa per manifesta volontà di deliberare in difformità di legge;

tutto ciò crea gravissimi interrogativi sulle procedure concorsuali adottate dall'USL n. 6 e serie preoccupazioni sulla possibilità della USL n. 6 di adempiere ai propri impegni istituzionali -:

se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non ritengano di accertare se i provvedimenti deliberativi del comitato

di gestione della 6ª USL, assunti volontariamente in difformità di legge e nonostante i ripetuti interventi correttivi del CORECO, abbiano arrecato danno allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'USL nel settore della tutela dell'ambiente ritardando il completamento della pianta organica del servizio di igiene pubblica, tenuto anche conto della particolare gravità della situazione della Valle Bormida, area ad elevato rischio ambientale, e del fatto che il territorio della USL n. 6 è interamente situato in tale area e che su di esso insistono numerosi insediamenti industriali, fra cui tre grandi complessi chimici (Acna, 3M, Agrimont), e ben sei aziende a rischio;

se non ritengano di aprire un'inchiesta ministeriale sulla regolarità delle procedure concorsuali della 6ª USL e se non ritengano di assumere ogni iniziativa di competenza nei confronti del comitato di gestione per garantire la copertura dei posti vacanti nella pianta organica del servizio di igiene pubblica della 6ª USL, per motivi d'urgenza, stante l'attuale grave situazione ambientale della Valle Bormida e per garantire il suo adeguamento, attraverso regolari procedure di assunzione, al fine di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali. (4-11333)

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere - premesso che:

il dirigente generale del C.N.R. Donadio (direttore centrale del personale e dell'amministrazione) sembra aver intrapreso una contesa personale contro la R.S.A. CONFEDIR-DIRP, tanto da obbligare la predetta R.S.A. ad un ennesimo atto di diffida e messa in mora al fine di ottenere la pubblicizzazione dei dati del lavoro straordinario espletato dal personale (l'obbligo è trimestrale, ma gli ultimi dati pubblicati prima della diffida si riferivano al giugno 1987 !);

il Donadio può forse così comportarsi solo grazie alla completa assenza,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

fisica e formale del direttore generale Colle ed alla circostanza di essere al servizio del presidente del C.N.R. Rossi Bernardi;

con tale operato il Donadio si fa beffa impunemente non solo dei di lui doveri di ufficio lucrosamente pagati con lire 5.000.000 mensili nette, ma anche eludendo la vigilanza ministeriale;

la R.S.A. CONFEDIR-DIRP deve infatti affrontare puntualmente non irrilevanti spese legali al fine di obbligare il predetto funzionario all'osservanza di un obbligo di facile attuazione -:

1) se il giudice penale, che è stato continuamente informato con esposti della grave, illegale situazione in cui versa il C.N.R., abbia assunto iniziative nei confronti dei responsabili del CNR sulla base delle prove giudizialmente valide ad esso portate;

2) se sia ammissibile la circostanza che il C.N.R. con caparbia ometta la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* - parte I (Ordinamento) e parte V (Finanziamenti ad attività di ricerca) - impedendo così agli stessi organi di Governo, alla comunità scientifica, alle organizzazioni sindacali la cognizione dell'attività istituzionale dell'ente atteso che le deliberazioni degli organi direttivi sono pubblicate con moltissimi mesi di ritardo;

3) se al ministro vigilante consti che il magistrato penale abbia assunto iniziative nei confronti del Donadio anche per la mancata pubblicazione da oltre dieci mesi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e comunque al riguardo esso ministro vigilante quali iniziative, stante la sua funzione che non può essere ulteriormente omessa, abbia assunto prima del presente atto ispettivo od intenda assumere dopo di esso precisandolo al momento della risposta allo stesso atto.

(4-11334)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri della funzione pubblica, di grazia e giustizia, del*

tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere in merito alle deliberazioni del consiglio di amministrazione del CNR in data 29 luglio 1988 se non sia contrario alla disciplina vigente l'operato dell'ente allorché ha attribuito con la citata deliberazione la nona qualifica funzionale ai dipendenti Allegretti, Baldi, Bonfigli, Brambati, Buffone, Burroni, Cecchini, Ciancio, De Pompeis, Marchitti, Nasti, Petrelli, Petrucci, Preti, Saporiti e Stella ai sensi del quarto comma, seconda parte del predetto articolo 15 assumendo che gli anzidetti dipendenti avevano svolto sulla base di atti formali funzioni vicarie di dirigente per almeno 5 anni o funzioni di direttore amministrativo d'istituto. Il CNR non ha considerato che per i dipendenti di cui al sopracitato comma avrebbe dovuto procedersi preventivamente all'individuazione dei profili professionali *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 935 del 1986, ora decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, provvedimenti ancora inattuati nell'ambito del CNR. In ogni caso è inaccettabile la tesi che i dipendenti Allegretti, Baldi, Buffone, Burroni, Ciancio, De Pompeis, Nasti, Petrelli, Preti, Saporiti, abbiano svolto funzioni vicarie di dirigente poiché non risultano emanati decreti del presidente del CNR con cui i predetti erano delegati *in toto* alla sostituzione del dirigente dell'unità organica, mentre i signori Preti e Burroni avevano la firma sui mandati di pagamento, in assenza del dirigente e nessuna altra incombenza quali la gestione del personale, e aspetti similari. Nel caso dei signori Bonfigli, Brambati, Cecchini, Marchitti, Petrucci le funzioni di impiegato responsabile di istituti aree di ricerca e progetti finalizzati non sono pertinenti alla IX qualifica funzionale, tanto che anche personale con le qualifiche di assistente (VI qualifica) ed assistente coordinatore (VII qualifica) svolgono le funzioni di impiegato responsabile, niente affatto equiparabili a quelle di direttore amministrativo di istituto che come detto nella precedente interrogazione del 30 novembre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

1988 sono inesistenti nell'ambito del CNR e presenti solo presso gli istituti di sperimentazione agraria dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Considerato altresì che con due bandi (avvisi di selezione 354.0.1 e 354.0.2) il CNR ha bandito concorsi per l'assunzione di 184 collaboratori tecnico-professionali e 57 tecnico-professionali, per sapere se non si voglia disporre con immediatezza l'annullamento di tali bandi finalizzati a sistemazioni di comodo ed all'« aggiramento » delle disposizioni della legge finanziaria sulle assunzioni negli enti pubblici. I bandi prescindono dai limiti di età; non è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* ma semplicemente su due quotidiani pur interessando tutta l'Italia; vi sono numerose iniziative (contrassegnate dalla dizione: nuove iniziative) non ancora formalmente istituite ed il cui iter non è certamente breve; vi sono assunzioni per progetti strategici della durata di 5 anni equiparandoli così ai progetti finalizzati la cui istituzione deve essere approvata dal CIPE; vi sono assunzioni per strutture (area di ricerca di Napoli, Biblioteca centrale, Servizio brevetti), che non possono usufruire di personale *ex* articolo 36 essendo tale norma finalizzata all'acquisizione di dipendenti per iniziative scientifiche e non già tecniche; non è noto quando i presidenti ed i componenti delle commissioni concorsuali hanno ricevuto la nomina. Quanto sopra esposto oltretutto non può — ad avviso dell'interrogante — non indurre la magistratura penale a prendere finalmente in considerazione la circostanza che il presidente del CNR in concorso con il direttore generale e direttore centrale del personale da tempo sottopone l'ente ad un'azione che sembra proprio volta all'acquisto di protezioni presso vari esponenti politici mediante assunzioni che sono in palese violazione di quanto disposto anche dall'ordinamento dei servizi (articoli 5 e 76). L'interrogante chiede quindi di conoscere se consti al Governo che la magistratura penale abbia intrapreso iniziative finalizzate alla sospensione del presidente del CNR *ex* articolo 140 del codice penale.

(4-11335)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

come denunciato dal consigliere comunale del MSI di Mondragone Mario Landolfi, in data 7 ottobre 1975 il signor Giuseppe Patalano proprietario alla via Gorizia in Mondragone del lotto n. 18 della lottizzazione Bencivenga inoltrava richiesta di licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione; tale richiesta veniva rilasciata dalla commissione edilizia nella seduta del 22 gennaio 1976 giusta le comunicazioni del sindaco del 29 gennaio 1976 protocollo n. 13089 e del 4 febbraio 1976; successivamente in data 3 febbraio 1982 il succitato Giuseppe Patalano inoltrava formale richiesta di concessione per la costruzione di un garage e di una scala esterna;

con concessione n. 15 del 1982 la commissione edilizia nella seduta del 18 febbraio 1982 sulla scorta della relazione dell'ufficio tecnico comunale del 10 gennaio 1982 e del parere dell'ufficio sanitario del 9 febbraio 1982 consentiva al richiedente la costruzione delle suddette opere;

in data 24 giugno 1986 il signor Giuseppe Patalano inoltrava formale richiesta di concessione per l'esecuzione di un primo e di un secondo piano sempre sullo stesso fabbricato;

tale richiesta veniva respinta dalla commissione edilizia nella seduta del 30 aprile 1987 giusta la comunicazione del commissario prefettizio del 28 maggio 1987 protocollo n. 11439 la quale testualmente riferiva « ...che dagli accertamenti eseguiti dall'ufficio competente risultava il non perfezionamento della lottizzazione in quanto mancante dell'approvazione della giunta regionale » —:

a) se l'interrogato sia a conoscenza e possa confermare quanto riportato in premessa;

b) se sia a conoscenza di quali provvedimenti siano stati adottati dall'ammi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

nistrazione comunale di Mondragone nella vicenda dopo le comunicazioni del commissario prefettizio;

c) se risulti all'interrogato che nelle medesime circostanze di fatto, di tempo e di luogo sia stata rilasciata ad altri proprietari della lottizzazione Bencivenga concessione edilizia analoga a quella del signor Giuseppe Patalano e in caso affermativo come ciò si spiega. (4-11336)

CASTAGNETTI GUGLIELMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

presso la scuola media statale Trilussa di Roma alcuni alunni di religione ebraica sono stati sistematicamente tenuti in classe durante l'ora di religione cattolica senza che fosse loro garantita, nonostante le sollecitazioni dei genitori, almeno la possibilità di frequentare un altro insegnamento;

il docente di religione cattolica ha dichiarato, in ciò sostenuto dalla preside, che non è possibile una presenza passiva alle lezioni di religione cattolica;

i genitori dei bambini che non frequentano le lezioni di religione cattolica sono stati oggetto da parte della preside di sollecitazioni e pressioni affinché modificassero la loro scelta;

dopo che i fatti succitati sono stati oggetto di comunicazione al provveditore di Roma e allo stesso ministro, in data 26 gennaio 1989 gli alunni cui non era stato garantito un insegnamento alternativo sono stati invitati a tornare a scuola nello stesso pomeriggio per tre ore alternative « di recupero » —:

quali provvedimenti intenda assumere per sanare radicalmente una situazione di prevaricazione e discriminazione che, oltre a richiamare penosamente le prediche forzate cui erano obbligati gli ebrei romani sotto il potere dello Stato pontificio e a violare clamorosamente i principi costituzionali di libertà di coscienza, turba e coinvolge i ragazzi, com-

promettendo gravemente la loro serena partecipazione all'attività scolastica e rischia di riflettersi negativamente sulla loro stessa formazione di uomini e cittadini. (4-11337)

MODUGNO, CALDERISI, MELLINI, RUTELLI e VESCE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

agli inizi degli anni '60 il Pio Istituto del Santo Spirito, che a Roma gestiva i 7 maggiori ospedali, inaugurava una struttura di 43 mila metri cubi suddivisa in officine atte a rispondere a tutte le esigenze di manutenzione degli istituti sanitari romani;

le suddette officine, che occupavano 300 operai altamente specializzati, hanno più reparti ed erano in grado di ristrutturare qualunque tipo di attrezzatura metallica (sedie, reti, armadi, barelle ecc.), di fornire lavori di falegnameria di ogni tipo, di eseguire i più svariati lavori tipografici, di sviluppare ogni tipo di lastra;

dopo l'entrata in vigore della riforma sanitaria e lo scorporo delle strutture sanitarie effettuato dalla regione Lazio nel 1979, le officine sono state sostanzialmente abbandonate a se stesse;

oggi impiegano poco più di 30 operai (in gran parte in attesa di pensione) che non possono assorbire neppure le esigenze della USL XII da cui dipendono, questo sia perché gli amministratori preferiscono rivolgersi a ditte esterne (lasciando le officine prive di materiali essenziali) sia perché molti impianti sono da tempo inutilizzati;

la situazione di decadimento della struttura è totale: l'impianto di riscaldamento è fermo da anni, molti i vetri rotti, i muri scrostati, la sporcizia —:

per quale motivo una struttura come le officine dell'ex Pio Istituto del Santo Spirito sono state abbandonate preferendo a queste il ricorso a ditte esterne che, attraverso appalti, forniscono lavori sui quali si potrebbero ottenere risparmi di notevole entità;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

se il ministro interrogato intende aprire un'indagine amministrativa nei confronti di coloro che hanno determinato un tale stato di abbandono e quindi un notevole sperpero di denaro pubblico;

se intende promuovere iniziative per favorire una ristrutturazione delle officine che possa ridare a Roma una struttura pubblica in grado di rispondere ai principali problemi di manutenzione degli ospedali della capitale. (4-11338)

CIMA E FILIPPINI ROSA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che

in data 26 novembre 1987 il comitato di gestione della USL n. 6 di Carcare (Savona) indicava con deliberazione n. 786 un concorso pubblico per 3 posti di assistente tecnico presso gli uffici di igiene pubblica di cui due venivano riservati al personale interno e che il limite di età veniva fissato in 38 anni;

il comitato regionale di controllo (CO.RE.CO), sezione di Savona, interveniva sospendendo l'iter della delibera e successivamente, dopo uno scambio di note con l'USL, annullava la delibera n. 786 del 26 novembre 1987 perché in contrasto con la legge per la riserva di posto e per i limiti di età (previsti dalla normativa vigente in 35 anni);

il comitato di gestione (C.d.G.) della USL n. 6 di Carcare (Savona) con deliberazione n. 198 del 10 marzo 1988 approvava un nuovo bando di concorso in cui si ribadiva il limite di età a 38 anni e che in conseguenza di ciò il CO.RE.CO annullava anche questa deliberazione;

in data 14 aprile 1988 con atto deliberativo n. 319 del comitato di gestione della USL n. 6, veniva approvato un bando di concorso che stabiliva il corretto limite di età e il possesso dei seguenti requisiti prescritti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982: diploma di scuola secondaria di 2° grado e iscrizione

agli albi professionali per geometri e periti industriali;

tale delibera superava l'esame del CO.RE.CO ed il bando di concorso per l'assunzione di n. 3 assistenti tecnici veniva pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione Liguria (B.U.R.) del 25 maggio 1988 ed il relativo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988, nonché all'albo pretorio della suddetta USL;

a concorso pubblico avviato il comitato di gestione decideva con deliberazione n. 451 del 9 giugno 1988 di cambiare le regole del concorso stesso depennando dal bando, approvato con delibera n. 319 del 1988, il requisito dell'iscrizione agli albi professionali perché ritenuto « improprio » quanto stabilito dal decreto 30 gennaio 1987 del Ministro della sanità;

a seguito di tale deliberazione veniva apposta una nota sul bando in pubblicazione all'albo pretorio con cui si avvisavano i concorrenti che il requisito di cui al decreto del ministro della sanità già citato non veniva richiesto;

tale fatto creava evidente disparità fra chi leggeva il bando sul *Bollettino regionale* (redatto a norma di legge) e chi leggeva il bando all'albo pretorio (modificato in difformità di legge);

alcuni dipendenti della USL n. 6, segnalavano al CO.RE.CO l'adozione da parte della USL n. 6 di provvedimenti deliberativi « quanto meno dubbi nel tentativo di avviare procedure concorsuali assolutamente non conformi al dettato normativo con il non nascosto fine di pilotare l'assunzione del personale;

il CO.RE.CO in data 28 agosto 1988 annullava la deliberazione n. 451 per difformità con il decreto del ministro della sanità;

il comitato di gestione della USL n. 6 perseverava nel suo tentativo di agire in contrasto con il decreto citato attraverso una nuova deliberazione (la n. 645 del 1° settembre 1988) in cui si cancellava il requisito di iscrizione agli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

albi professionali limitatamente ai pubblici dipendenti, giustificando tale iniziativa con l'« ingiustizia e disparità di trattamento costituzionale » derivante dall'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 1982;

il CO.RE.CO con provvedimento del 1° ottobre 1988 annullava anche la deliberazione n. 645 del 1988;

la procedura decisionale per l'assunzione di 3 assistenti tecnici ha richiesto quasi un anno e il concorso non si è ancora svolto e tutto ciò è dovuto alla volontaria intenzione del comitato di gestione ad agire in difformità di legge che ha portato all'annullamento di ben quattro delibere;

i fatti sopra descritti hanno causato un grave ritardo nell'assunzione di personale per il servizio di igiene pubblica e tutto ciò non può che aver danneggiato lo svolgimento dei compiti istituzionali della USL n. 6 tenuto conto del ruolo determinante che questo ente è chiamato a svolgere in Valle Bormida, area ad elevato rischio di crisi ambientale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1987;

nel recente passato altri concorsi (per un posto da chimico e per un posto da biologo) riguardanti l'importantissimo servizio di igiene pubblica non si sono potuti tenere per ragioni analoghe a quelle sopra esposte a causa di continui tentativi dell'USL di deliberare bandi non conformi alla normativa vigente ed in contrasto con il CO.RE.CO;

sono in corso inchieste da parte della magistratura ordinaria su concorsi banditi dalla USL n. 6 ed in particolare sul concorso per un posto di chimico prima citato;

questi fatti sono avvenuti in una situazione in cui le stesse commissioni ministeriali per la Valle Bormida hanno denunciato gravi carenze nell'attività di controllo degli enti ad essa preposti localmente e che gli amministratori della USL n. 6 hanno sempre addotto giustificazioni attinenti la carenza di personale;

dai fatti citati appare come la carenza di personale di settori importanti come l'igiene pubblica non sia dovuta a limiti di legge, ma a responsabilità del comitato di gestione dell'USL stessa per manifesta volontà di deliberare in difformità di legge;

tutto ciò crea gravissimi interrogativi sulle procedure concorsuali adottate dall'USL n. 6 e serie preoccupazioni sulla possibilità della USL n. 6 di adempiere ai propri impegni istituzionali;

il comitato di gestione denunciava quattro dipendenti della USL n. 6 sindacalisti della CGIL, firmatari dell'esposto citato per diffamazione;

a seguito di ciò veniva promosso fra i dipendenti della USL n. 6 una petizione di solidarietà con i quattro sindacalisti denunciati e che risultano siano state fatte da parte dell'amministrazione della USL n. 6 pressioni sul personale, con minacce di ritorsioni, perché non aderisca a tale petizione di solidarietà e che risulta, a riscontro indiretto di ciò, che numerosi dipendenti dopo aver firmato la petizione abbiano ritrattato la loro adesione cancellando la propria firma già apposta in calce alla stessa;

il presidente della USL n. 6 abbia posto un quesito alla regione Liguria sulla legittimità da parte dei dipendenti di partecipare a manifestazioni pubbliche, come ulteriore forma di pressione tesa a limitare la libertà di pensiero dei dipendenti stessi;

uno dei sindacalisti in questione sia stato congelato in una condizione di umiliante inoperatività, pur mantenendolo formalmente in servizio, privandolo di sede precisa in cui svolgere il proprio ufficio ovvero omettendo di assegnargli una stanza ed una scrivania;

ad un altro dei sindacalisti in questione, ufficiale di polizia giudiziaria, sia stato ritardato per mesi ingiustificatamente il necessario tesserino di riconoscimento indispensabile per espletare l'Ufficio con la dovuta autorità;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

i fatti sopra esposti destano gravi preoccupazioni riguardo al rispetto delle libertà sindacali e civili dei lavoratori della USL n. 6 della Bormida con sede a Carcare —

se i ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non ritengano di aprire un'inchiesta ministeriale per accertare se non vi siano da parte del comitato di gestione della USL n. 6 attività anti-sindacali e se vengano rispettati la dignità e i diritti dei pubblici dipendenti. (4-11339)

PRANDINI, ANGELINI GIORDANO E RIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

lo stato di realizzazione e di avanzamento dei lavori relativi al programma di adeguamento della rete autostradale con la costruzione della terza corsia da parte della società Autostrade, in particolare nei tratti Milano-Piacenza e Bologna-Rimini;

i criteri con i quali la società Autostrade ha gestito la realizzazione del 40 per cento delle opere previste per legge in gestione diretta e l'elenco delle imprese affidatarie con gli importi corrispondenti;

infine le ragioni dei rilevanti ritardi nel completamento del raccordo della città di Bologna, ritardi che sono causa di notevoli disagi nell'ampio bacino di traffico emiliano-romagnolo. (4-11340)

VESCE, AGLIETTA, MELLINI E RUTELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Stefano Casella, vigile urbano del gruppo Montecatini di Roma, si trovava il 31 gennaio 1989 alle 16,30 in via Sistina, che è isola pedonale, quando ad un tratto, da via Crispi, è arrivata una macchina con tre persone a bordo, a questo

punto il vigile si metteva in mezzo alla strada per bloccarla;

sui fatti avvenuti in seguito vi sono due versioni differenti: secondo il comando dei vigili la macchina avrebbe continuato ad avanzare investendo il proprio uomo, dopodiché, pistole in pugno, i tre sarebbero scesi dalla vettura qualificandosi come agenti della Digos, e nonostante la richiesta del vigile di essere portato in ospedale lo hanno portato per forza in questura;

più tardi, un ufficiale del gruppo Montecatini si è recato a prelevare il Casella in questura e l'ha portato all'ospedale San Giacomo dove gli hanno riscontrato contusioni alla coscia ed al gomito e gli hanno dato una prognosi di cinque giorni;

secondo la versione della questura gli agenti si sarebbero prima qualificati ed in seguito il vigile, che non voleva farli passare, si sarebbe buttato per terra da solo ed a quel punto gli agenti lo avrebbero portato nei propri uffici;

infine (come riporta *l'Unità* del 1° febbraio 1989) alcuni passanti avrebbero spontaneamente testimoniato confermando, a quanto sembra, la versione dei vigili urbani —:

1) se gli agenti della Digos, qualora la versione dei vigili urbani corrispondesse alla verità, stavano per compiere qualche importante operazione a difesa dell'ordine pubblico o, in caso contrario, perché non hanno ritenuto opportuno perdere un « preziosissimo » minuto del loro tempo per qualificarsi evitando di assumere un atteggiamento violento ed arrogante nei confronti oltretutto di un altro pubblico ufficiale;

2) in ogni caso se non ritengano necessario ed opportuno arrivare all'accertamento completo dei fatti, onde prendere seri provvedimenti nei confronti di chi, magari « coprendosi » dietro la divisa che indossa, pensa di poter compiere impunemente dei soprusi nei confronti di altri cittadini. (4-11341)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

VESCE e FACCIO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

un tempo a via Veneto, in Roma, si trovavano quattro librerie: l'Einaudi, la Rizzoli, la Biblioteca americana e la Mondadori;

oggi al numero civico 140 è rimasta solo la libreria « Mondadori per Voi », gestita da 30 anni dai fratelli Carla e Brunetto Simotti, un vero caposaldo della cultura, salotto letterario in cui si riunivano negli anni '50 personaggi illustri come Hemingway, Montale, Ungaretti;

la libreria « Mondadori per Voi » è l'unica presente nella zona « centralissima » che va da Piazza Fiume a via del Tritone, da Piazza Esedra a Piazza di Spagna;

nel maggio 1987 i fratelli Simotti ricevono l'avviso di sfratto per scadenza di contratto;

il proprietario, signor Calò, possiede diversi negozi di abbigliamento, dei quali alcuni in pieno centro storico, e presumibilmente vorrà utilizzare alla stessa maniera lo spazio dove si trova attualmente la libreria;

i fratelli Simotti hanno, finora invano, interessato il comune di Roma affinché metta a disposizione di attività culturali il proprio patrimonio immobiliare come ad esempio la cosiddetta « Casina delle Rose » a Villa Borghese, attualmente in stato di totale abbandono, e che invece potrebbe essere trasformata in un centro di cultura polivalente —:

quali iniziative urgenti intenda prendere affinché i cittadini romani ed i turisti, passeggiando in « centro » possano avere la possibilità di scegliere oltre che un'ampia gamma di abbigliamento anche un buon libro. (4-11342)

CASTAGNETTI GUGLIELMO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

in data 23 gennaio 1989 la sovrintendenza ai beni archeologici di Milano,

con procedura inqualificabile, provvedeva ad asportare il materiale del museo archeologico di Bergamo senza dare alcun preavviso e senza fornire alcuna spiegazione alla amministrazione comunale;

la sottrazione di detto materiale priva la città di Bergamo di una delle sue strutture culturali più qualificate proprio nel momento in cui detta struttura cominciava ad avvalersi di personale regolarmente inserito in organico ed era quindi in grado di garantire al meglio il servizio alla cittadinanza;

l'iniziativa della sovrintendente ai beni archeologici di Milano si configura come arbitraria e arrogante presa di posizione personale, avulsa, nei metodi e nella finalità, da ogni elementare rispetto di regole professionali e degli interessi della collettività —:

quali iniziative urgenti intende assumere per restituire al Museo Archeologico di Bergamo il materiale asportato e quali provvedimenti di censura nei confronti del comportamento della sovrintendenza onde restituire a tutti i centri della Lombardia certezza e garanzia di tutela da un uso tanto dissennato, spregiudicato e personalistico delle proprie prerogative da parte dell'attuale responsabile di quell'ufficio. (4-11343)

MAZZA e CIABARRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dei lavori pubblici — magistrato per il Po Parma il giorno 6 luglio 1988 ha indetto per il giorno 5 agosto 1988 una licitazione per l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di « adeguamento della sezione di deflusso e consolidamento delle opere spondali del fiume Adda in comune di Tirano, primo stralcio »;

l'intervento prospettato si configurava come opera urgente per la difesa dell'abitato di Tirano da eventuali nuovi fenomeni alluvionali;

sull'ipotesi progettuale, posta dal magistrato del Po alla base delle richieste

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

di offerta, diverse forze politiche, associazioni ambientaliste, forze sociali hanno espresso dissenso e preoccupazioni circa la ipotizzata cementificazione del greto del fiume che configurerebbe uno stravolgimento ambientale non ammissibile, in un tessuto urbano di rilevante valenza storico-paesaggistica, ed ha avanzato forti perplessità circa l'effettiva utilità della soluzione ivi prospettata sull'aumento della capacità di deflusso dell'alveo del fiume Adda a Tirano;

a tutt'oggi non risulta perfezionata l'aggiudicazione della licitazione di cui sopra —:

quali motivi hanno determinato il vistoso ritardo nell'aggiudicazione della gara d'appalto;

quali procedure si siano adottate nell'iter di selezione e scelta delle graduatorie di merito;

quali procedure, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge, si intendono adottare per il recepimento delle osservazioni ricordate in premessa riguardanti la tutela dei valori ambientali, ecologici ed ittologici;

a quali verifiche gli interventi prospettati si intendono assoggettare, vista la nuova regolamentazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, entrata in vigore il 5 gennaio 1989 concernente le pronunce di compatibilità ambientale;

se risulta che sul progetto sia stato acquisito il parere favorevole del servizio beni ambientali della regione Lombardia e del Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi della legge n. 431/1985. (4-11344)

VESCE, AGLIETTA E FACCIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

Giancarlo Pinchera, dell'Enea, esperto in materia di inquinamento atmosferico ha dichiarato su *Il Messaggero* del

31 gennaio 1989 che: « La vera differenza tra Milano e le altre città non è dunque nei livelli di inquinamento, ma nella rete di rilevamento. A Milano c'è e funziona, altrove no » —:

se l'interrogato sia a conoscenza e possa confermare quanto affermato dal professor Pinchera;

quali iniziative urgenti sono state prese o si intendano prendere affinché sia installata su tutto il territorio nazionale una efficace rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. (4-11345)

VESCE E RUTELLI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

su *Il Manifesto* del 28 gennaio ultimo scorso è apparso un articolo che racconta le disavventure passate da Boubacar Diallo, cittadino senegalese, dal momento del suo arrivo in Italia, all'aeroporto di Fiumicino;

il ventenne senegalese era stato invitato nel dicembre scorso a Pisa da Giuliano Campioni, docente alla Normale e presidente del circolo Arci « Africa Insieme », per un breve soggiorno, onde poter informarsi sulle possibilità di studio nell'ateneo pisano;

il giovane Boubacar sbarca a Fiumicino, con un volo Tunis-Air, venerdì 23 dicembre scorso con un regolare biglietto di andata e ritorno acquistato a Dakar. Alla dogana viene bloccato dai funzionari di polizia italiana i quali non gli concedono il visto d'ingresso;

Boubacar cerca di spiegare che è atteso a Pisa, ma ottiene solo di fare una telefonata senza esito purtroppo;

l'ufficiale di polizia di turno cerca di far reimbarcare Boubacar su un aereo Alitalia diretto a Dakar, ma di fronte alle vivaci proteste del senegalese, il pilota dell'aereo si oppone ai poliziotti e non lo fa salire per motivi di sicurezza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

il Boubacar viene riportato in ufficio e dopo aver subito gravi minacce si vede costretto a ripartire con il primo volo Iberia per Madrid, dove all'arrivo viene ammanettato dalla polizia ed imprigionato. Viene spogliato e perquisito senza alcuna spiegazione e giustificazione e costretto a rimanere 10 giorni a Madrid sotto stretto controllo poliziesco prima di poter ripartire per Dakar;

sembra sia prassi normale respingere i senegalesi al loro arrivo in Italia anche se dal loro paese non si richiede nessun visto per entrare in Italia -;

quali sono i motivi che hanno spinto i funzionari di polizia di turno a non concedere il visto d'ingresso a Boubacar Diallo;

quali sono i criteri seguiti in base al quale viene concesso o meno il visto d'ingresso ai cittadini provenienti dal Senegal;

se tali criteri sono usati per tutti i cittadini provenienti dagli stati africani e da quelli asiatici;

se non ritenga necessario eliminare la discrezionalità della polizia di frontiera integrando le misure di controllo dell'immigrazione mediterranea e africana con quella degli altri paesi europei. (4-11346)

FINCATO, CEROFOLINI, CELLINI E DE CARLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

la notizia grave e sconvolgente riportata il 2 febbraio 1989 dai quotidiani nazionali riguardante l'agente della polizia di Stato Dacia Valent che in servizio a Palermo ha ricevuto minacce e ingiurie via radio da alcuni poliziotti in servizio alle volanti;

il 3 dicembre dello scorso anno la stessa Valent, nell'esercizio delle sue funzioni, fu offesa e aggredita da un uomo in stato di ebbrezza;

conseguentemente all'accaduto la stessa Valent rese delle dichiarazioni che coinvolsero i due colleghi che quel giorno prestavano servizio nella stessa autovettura;

è da ritenersi probabilmente che l'ultimo episodio di razzismo è conseguente alle dichiarazioni che la stessa Valent fece dopo la prima aggressione;

l'episodio per la sua natura è da considerarsi e da inscrivere in un ambito razzista e violentemente maschilista -;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti degli agenti Bitosa e Cutrona;

chi aveva adoperato la macchina sulla quale la Valent si apprestava a prendere servizio in precedenza ed a chi fu consegnata;

chi ha sorvegliato e controllato la vettura di cui al punto precedente;

se non sia realizzabile il controllo delle registrazioni - e la conseguente denuncia - delle comunicazioni via radio;

quali forme di garanzia e di tutela della lavoratrice, oltre che della dignità della donna, s'intendono intraprendere. (4-11347)

CANNELONGA E GALANTE. — *Al Ministro della pubblica Istruzione.* — Per sapere - premesso che:

da anni all'interno del diciannovesimo circolo didattico « E. De Amicis » di San Severo (FG) è in corso una aspra conflittualità tra la quasi totalità del personale insegnante e non e il direttore di detto circolo didattico a causa dei comportamenti di quest'ultimo improntati ad arroganza in presenza di discriminazioni ed irregolarità nelle procedure amministrative, da inadempienze varie e ripetute. Tant'è che non vi è, praticamente, dipendente che non abbia espresso nel corso di questi anni una qualche protesta o lamentela o ricorso per i metodi autoritari e ingiusti attuati dal direttore;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

più volte questa situazione è stata segnalata, oltre che in articoli di stampa e manifesti, anche al provveditorato agli studi di Foggia e agli organismi ministeriali da parte di singoli insegnanti dell'istituto e delle organizzazioni sindacali di categoria e confederati;

in data 23 febbraio 1988 alcuni insegnanti di detta scuola sono stati costretti, con atto stragiudiziale, di comunicazione e diffida, a notificare attraverso il tribunale di Foggia, al provveditore agli studi, un richiamo affinché adottasse i dovuti provvedimenti relativi alle numerose vertenze in atto tra il personale della predetta scuola e il suo direttore;

in data 24 giugno 1988 oltre 30 insegnanti del primo circolo si sono recati in segno di protesta presso gli uffici del provveditorato agli studi, senza essere ricevuti. Tre insegnanti hanno successivamente sporto formale denuncia alla magistratura contro il direttore di detto circolo per ottenere il rispetto delle proprie prerogative e dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

altri numerosissimi episodi potrebbero essere citati a testimonianza della gravissima situazione venutasi a determinare al circolo didattico « De Amicis » quali: la vicenda dei cosiddetti *Perdenti causa* vedi esposto firmato inviato al provveditorato in data 17 ottobre 1988; la protesta dei genitori e degli alunni per i doppi turni e l'abolizione delle attività integrative; la denuncia, regolarmente firmata, inviata in data 12 novembre 1986, riferita alla violazione dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 121 del 25 maggio 1955; la denuncia al pretore di San Severo (FG) presentata in data 29 maggio 1987 dalla madre di una alunna e riferita ad atteggiamenti ritenuti discriminatori da parte del direttore didattico; l'esposto, firmato da 41 docenti, in data 23. febbraio 1988 riferita ad irregolarità nella nomina di una insegnante. È stata inoltre segnalata una serie infinita di « contestazione di illecito » per i motivi più strani e fantasiosi, notificati agli inte-

ressati con madornali vizi di legittimità e di merito. Infine in data 11 maggio 1988, diversi insegnanti, hanno presentato esposto, al comando della stazione dei carabinieri di San Severo, riferito a trattenute operate sullo stipendio, perché ritenuti erroneamente partecipanti ad uno sciopero;

dopo infinite pressioni, finalmente, alcuni mesi fa, veniva aperta una inchiesta amministrativa affidata al dottor Mario Melino, della quale non si conoscono gli esiti;

a tutt'oggi la situazione non è cambiata e, al contrario, si segnalano ulteriori irregolarità, quali la mancata notifica agli interessati di una nota del provveditore agli studi, denunciata per iscritto all'ispettore dottor Melino —:

le risultanze dell'inchiesta amministrativa operata dal dottor Melino e quali urgenti provvedimenti intende realizzare per porre finalmente fine alla gravissima situazione venutasi a determinare al primo circolo didattico « De Amicis » di San Severo (FG) e per ricostituire un clima di serenità e di legalità all'interno di detto istituto. (4-11348)

LORENZETTI PASQUALE, BOSELLI, BEVILACQUA E SAPIO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

un rapporto esauriente e la relativa documentazione, sulla attività di ricerca, svolta ed in corso, e sui principali risultati acquisiti in campo nazionale ed all'estero, da parte dei gruppi per la ricerca finalizzata alla protezione dei rischi naturali (GN per la difesa dei terremoti, istituito con decreto ministeriale del 12 giugno 1981; GN per la vulcanologia, istituito con decreto ministeriale del 7 maggio 1983; GN per la difesa dalle catastrofi idrologiche, istituito con decreto ministeriale del 12 dicembre 1984) con particolare riguardo alla elaborazione di una valutazione delle minacce incombenti sul territorio e sulle popolazioni; alla idea-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

zione di una appropriata politica di prevenzione fornendo le necessarie consulenze tecnico-scientifiche alla amministrazione della protezione civile, alle regioni ed agli enti locali, nonché alle forze operative pubbliche del sistema di sicurezza ambientale; alla analisi critica degli interventi effettuati, dalla emergenza alla ricostruzione, a seguito di eventi sismici o di altre catastrofi territoriali;

inoltre si chiede che l'autorità ministeriale della Protezione Civile accompagni tale informazione con proprie valutazioni in ordine:

alla congruità dei fondi finora assegnati ai gruppi nazionali per la realizzazione dei compiti previsti;

alla finora mancata stabilizzazione dei gruppi predetti che, prorogati di volta in volta e per periodi molto brevi, vengono privati della necessaria prospettiva temporale per concludere in modo soddisfacente gli studi programmati;

alla scarsa utilizzazione del patrimonio scientifico e tecnologico accumulato specie per quanto riguarda gli aspetti della programmazione e della pianificazione per gli obiettivi della previsione e della prevenzione dalle catastrofi e dai disastri. (4-11349)

CASTAGNETTI GUGLIELMO E DUTTO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

la distribuzione del segnale televisivo della Radiotelevisione Italiana in Belgio rischia di essere interrotta;

tale interruzione è sollecitata dai distributori belgi, in conseguenza del mancato pagamento da parte dell'emittente italiana dei diritti d'autore sulle produzioni televisive statunitensi alla concessionaria belga;

la condizione di morosità della RAI dipende anche dalla non partecipazione dell'azienda alla convenzione stipulata

dalle altre emittenti con i distributori belgi, attraverso la quale avviene anche il pagamento dei diritti in questione;

i distributori belgi hanno rifiutato alla RAI la concessione di ulteriori proroghe per regolarizzare la situazione, tenuto anche conto che da circa un anno i produttori televisivi americani contestano il mancato pagamento dei diritti loro spettanti;

le trattative che la RAI risulta aver avviato per la composizione della vertenza, alla luce della decisione dei distributori belgi, non hanno avuto esito positivo;

l'interruzione della distribuzione in territorio belga dei programmi dell'emittente di Stato rappresenterebbe un danno gravissimo per gli interessi culturali, sociali, politici della comunità italiana in Belgio;

la presenza della programmazione televisiva italiana corrisponde anche ad evidenti ragioni di prestigio internazionale, come dimostra anche l'interesse di emittenti di paesi della Comunità Europea alla distribuzione dei propri programmi nel territorio belga —:

quali siano i motivi che hanno portato l'azienda radiotelevisiva a subire tale situazione;

quali siano i motivi per cui la RAI non aderisce alla convenzione stipulata dalle altre emittenti;

se corrisponde al vero lo stato di morosità della RAI, e, nel caso positivo, quali circostanze l'abbiano determinato;

quali siano le linee di politica dei rapporti con l'estero della RAI, e se, nell'ambito di esse, la RAI intenda evitare l'interruzione della distribuzione del proprio segnale;

quali iniziative, nel caso vi sia risposta affermativa al precedente quesito, gli organi della RAI intendano assumere per risolvere la situazione creatasi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

quali siano, infine, le valutazioni del Governo circa la vicenda, in merito alla politica seguita dalla RAI in tema di rapporti con l'estero e di presenza nei paesi della Comunità Europea. (4-11350)

POLI BORTONE, RALLO, TATARRELLA E MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella circolare applicativa è espressamente detto che il servizio prestato nelle piccole isole è valutato e doppio;

tale norma riguarda soltanto il servizio prestato nell'anno precedente, sicché potrebbero esser danneggiati coloro che negli anni precedenti abbiano già, con sacrificio, prestato servizio nelle piccole isole senza ottenere alcun beneficio in termini di valutazione;

una norma non può essere applicata in maniera difforme in rapporto allo stesso tipo di servizio prestato —:

se non ritenga di dover procedere subito con una circolare esplicativa, o altro atto amministrativo, al fine di stabilire che il punteggio doppio è valutato per tutti coloro che abbiano prestato servizio nelle piccole isole nell'arco degli ultimi dieci anni. (4-11351)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere:

quale sia la posizione dei ministri interrogati in merito al malcostume che impera nella gestione del territorio in quasi tutti i comuni d'Italia, ogni qual volta vengono istituiti piani regolatori che caricano tutte le onerosità del piano su alcuni proprietari, senza nessun vantaggio anzi spesso anche con danno del pubblico interesse. Un caso clamoroso è quello avvenuto ultimamente in agro del comune di Podenzano (Piacenza) ove lo sviluppo verso la via Casaletto del piano

economico di edilizia popolare è stato gravato tutto sull'area del proprietario del fondo posto su un lato della strada, e tutto il vantaggio della possibilità di edilizia residenziale tutto a favore del proprietario del fondo limitrofo e antistante al precedente, la predetta strada del Casaletto. Quello che, peraltro è ancor più grave è il fatto che ora l'allargamento della strada per l'interramento di una grossa canalizzazione di acque, pure ancora imposto a carico del proprietario già come sopra gravato del piano PEEP e già espropriato a prezzo vile come la maggior parte del terreno: la citata opera diminuisce notevolmente il valore e la superficie della poca area a lui rimasta;

se in merito siano in atto indagini di polizia giudiziaria, o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richieste di informazioni e notizie da parte della procura generale della Repubblica presso la Corte dei conti. (4-11352)

GELPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 56 del 28 febbraio 1987 prevede, tra l'altro, il superamento degli uffici comunali di collocamento e l'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, il cui ambito territoriale viene definito, « tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio » (articolo 1, comma 2);

in provincia di Bergamo la mappa delle circoscrizioni e delle sezioni decentrate sta provocando proteste generalizzate a causa della chiusura di uffici di collocamento in numerosi comuni;

tali chiusure, decise in assenza del previsto parere delle commissioni regionali e circoscrizionali per l'impiego, accrescono i disagi — soprattutto nei settori artigiani e della piccola industria — dei lavoratori e dei datori di lavoro che sono costretti a svolgere frequenti operazioni,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

comprese le iscrizioni nelle liste di collocamento e le previste periodiche dichiarazioni di conferma dello stato di disoccupazione. Peraltro la carenza dei recapiti di collocamento favorisce il diffondersi del lavoro nero in quanto, le aziende che hanno bisogno di rapida assunzione, assumono lo stesso riservandosi poi la regolarizzazione del collocamento;

il disagio è particolarmente accentuato dalla vastità del territorio (250 comuni), in prevalenza montano, e dalla precarietà dei collegamenti;

le disposizioni della legge n. 56 del 1987 sono volte a soddisfare, insieme alla mobilità della manodopera e alla politica attiva del lavoro, le esigenze e i bisogni dei cittadini senza peggiorarne la situazione —:

se non ritiene urgente, alla luce delle numerose contestazioni mosse dalle amministrazioni comunali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali ed artigiane, di sospendere i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo e rivedere la mappa approvata provvedendo, in sede di attuazione della legge, alla istituzione di idonee strutture di servizio (sezioni comunali e recapiti periodici) che vadano incontro alle esigenze avanzate dalle comunità della bergamasca e che favoriscano un efficace governo del mercato del lavoro. (4-11353)

GEI, MAZZUCONI E TORCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il ministro della sanità nel rispondere ad una specifica interrogazione parlamentare ha precisato che il Ministero ha autorizzato su richiesta di un'industria farmaceutica la sperimentazione del farmaco Mifepristone (RU486), limitatamente ed esclusivamente al trattamento del carcinoma mammario in evoluzione metastatica —:

come si concilia quanto sopra affermato con la notizia ampiamente riportata

dalla stampa (vedasi *Panorama* del 5 febbraio 1989) per cui all'ospedale Macedonio Melloni di Milano sarebbe in atto una sperimentazione, per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità, del farmaco suddetto come abortivo;

se la suddetta sperimentazione abortiva venga condotta nell'ospedale Macedonio Melloni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dalla legge 194/1978. (4-11354)

GRIPPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

i corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno ai ragazzi portatori di *handicap* nella provincia di Napoli sono attualmente gestiti in condizione di monopolio da alcune organizzazioni private (Aias di Napoli, Nola e Bruscianno, Anffas, Istituto Martuscelli, Istituto Cozzolino, Istituto Tomelli di Sant'Agello, Istituto Sacri Cuori di Castellammare, Ecogeses), autorizzate dallo stesso Ministero;

i criteri di ammissione e frequenza a suddetti corsi non sembrano corrispondere ad equità e trasparenza, non essendo garantite a chi versa la quota di iscrizione alle scuole il diritto alla frequenza, essendo quest'ultimo subordinato all'insindacabile giudizio degli stessi gestori delle scuole;

su oltre quattrocento iscritti le scuole operano una selezione finalizzata alla permanenza di soli sessanta operatori, ma omettono di rimborsare gli esclusi delle somme versate per l'iscrizione e di informare gli stessi sui motivi della esclusione;

il sindacato CGIL-scuola ha presentato una denuncia nella quale si calcola in circa 250 milioni di lire il guadagno netto per ogni organizzazione privata, tutti provenienti dai partecipanti ai corsi, motivati dalla certezza dell'immissione in ruolo grazie al meccanismo delle graduatorie speciali;

lo stesso Provveditore agli studi di Napoli Antonio Mascoli, in risposta alla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

denuncia del sindacato ha affermato in una lettera pubblicata sulla stampa: « Non ho mancato di far pervenire al Ministero della pubblica istruzione considerazioni e valutazioni personali, segnalando come una particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai piani finanziari preventivi prodotti dagli enti richiedenti, tenuto conto che a parità di condizioni quanto all'erogazione di servizi, dei supporti e degli esiti degli studi, si manifestano sensibili squilibri nell'ammontare delle terre; circostanza, questa, che finisce per alimentare scontenti e illazioni che certamente non giovano all'immagine e alla credibilità dell'offerta formativa » (*Giornale di Napoli* 31 gennaio 1989) —:

quali atti il ministro in oggetto intenda mettere in essere per controllare quanto denunciato dai sindacati e dallo stesso provveditore e, contestualmente, per indirizzare il Provveditorato agli studi di Napoli a realizzare le convenzioni con l'Università agli studi affinché sia quest'ultima a organizzare i corsi di formazione e garantire la qualità dello stesso insegnamento, conformemente alla circolare datata 15 giugno 1988. (4-11355)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — considerato che:

il dottor Angelo Milana procuratore della Repubblica di Piacenza, è plurimputato in procedimenti penali pendenti avanti il giudice istruttore del tribunale di Firenze, per reati gravissimi, oltreché assolutamente incompatibili con i concetti di giustizia, imparzialità ed equità;

lo stesso ha subito da parte del Consiglio Superiore della Magistratura il provvedimento disciplinare di trasferimento d'ufficio per una serie tale di motivi che la semplice elencazione degli stessi, così come contenuti nella sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura recentemente pubblicata, lascia sbalorditi e senza fiato, per cui ancora una

volta appare sorprendente la permanenza in carica, per amministrare giustizia, di una tale persona —:

se sono al corrente che il dottor Milana, dopo questi precedenti, approfitta della mancata rimozione dall'incarico per perseguire i suoi nemici, che identifica in tutti coloro che l'hanno osteggiato o che si sono difesi dalla smodata manifestazione di odio viscerale che il dottor Milana ha loro riservato:

promuovendo infondati procedimenti penali (contro avvocati e professionisti di Piacenza, tra gli altri);

effettuando gravissime e illecite pressioni presso gli uffici fiscali di Piacenza perché redigano illegittimi accertamenti fiscali (contro il ragioniere Angelo Tenchio di Piacenza), accertamenti già notificati;

se non ritiene il ministro della giustizia di promuovere una inchiesta;

se il ministro della giustizia non ritiene di assumere ogni iniziativa nell'ambito delle sue competenze, perché si addivenga a una sospensione cautelare della funzione a carico del dottor Angelo Milana;

se corrisponde al vero che il dottor Angelo Milana ha nuovamente e recentemente effettuato altre pressioni presso la Guardia di Finanza di Piacenza perché la stessa abbia a prendere di mira ancora una volta il ragioniere Angelo Tenchio di Piacenza, mediante ispezioni e verifiche. (4-11356)

CHERCHI, MACCIOTTA, DIAZ, SANNA E BRESCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

a) l'Industria Sarda Zuccheri S.p.A. (al cui capitale partecipano la società Eridania, la società finanziaria RIBS e la società finanziaria regionale SIPAS) gestisce lo zuccherificio di Villasor (CA), ritenuto uno dei più moderni in esercizio,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

dove viene raffinata l'intera produzione regionale bieticolo-saccarifera;

b) il piano bieticolo regionale ha consentito di estendere negli ultimi tre anni la superficie coltivata da 2.500 a 6.000 ettari, con significativi miglioramenti anche qualitativi, coinvolgendo circa 1.500 aziende;

c) l'annuncio di misure CEE volte a ridurre il numero di zuccherifici in esercizio, ha suscitato viva e comprensibile preoccupazione negli addetti dell'intero comparto -:

quali iniziative abbia promosso in sede nazionale e comunitaria per impedire lo smantellamento di una parte considerevole del settore saccarifero nazionale e, in questo quadro, per assicurare il futuro dello zuccherificio di Villasor, che è tra l'altro l'unico in esercizio in una regione insulare, e per assicurare l'attuazione del piano di potenziamento quantitativo e qualitativo della produzione agricola. (4-11357)

PIRO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

a) il sistema industriale dell'Emilia-Romagna è stato oggetto negli ultimi anni di una marcata ristrutturazione, i cui effetti sono dimostrati dalle richieste di CIG, dagli atti di cessione di attività o di cambiamenti negli assetti partecipazionari di numerose società, con un forte elemento di internazionalizzazione economico, culturale, finanziario;

preoccupa l'incertezza su alcune operazioni riguardanti la residuale presenza delle partecipazioni statali, particolarmente per la VM di Cento (Ferrara) per le ricadute industriali e sociali dirette nella provincia estense ed indirette sulla Ducati Meccanica di Bologna, fornitrice, per gli accordi stipulati nell'atto di privatizzazione, ma non più produttrice di motori *diesel* -:

quali siano gli orientamenti della Finmeccanica e dell'IRI:

quali siano le condizioni per garantire soluzioni secondo linee di sviluppo dell'industria nazionale, anche allo scopo di mantenere gli accordi di collaborazione stipulati. (4-11358)

TRABACCHINI. — *Ai Ministri dell'interno e della funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

la giunta comunale di Fabbrica di Roma (VT) ha revocato totalmente, con atti deliberativi del 26 agosto 1988, del 16 settembre 1988 e del 17 novembre 1988, ben otto concorsi per assunzioni fino alla IV qualifica funzionale che erano stati indetti dalla precedente amministrazione;

la stessa giunta, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 (che impongono e regolano il ricorso agli uffici di collocamento per le assunzioni di cui sopra), e nonostante i ricorsi e gli esposti all'autorità amministrativa e giudiziaria di alcuni interessati, ha ostinatamente e arrogantemente mandato assenti detti concorsi;

lo stesso dipartimento della funzione pubblica, con telegramma del 27 dicembre 1988, ha invitato il comune di Fabbrica di Roma a revocare i concorsi e ad assumere secondo le leggi vigenti;

per tutta risposta la giunta comunale ha tentato maldestramente di giustificare il suo operato con l'esigenza di applicare la legge n. 554 del 29 dicembre 1987 che invece, ai commi 5 e 7 dell'articolo 1, autorizza l'espletamento dei concorsi di cui sopra solo nel caso che le prove concorsuali abbiano avuto inizio prima della data del 20 settembre 1988. È da tenere conto che i concorsi di cui trattasi hanno avuto inizio il 30 novembre 1988 -:

se gli interrogati non ritengano di intervenire urgentemente per verificare e ispezionare la situazione di illegalità che si sarebbe creata al comune di Fabbrica di Roma:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

se non si ritenga di esercitare tutti i poteri anche sostitutivi per annullare, come ha richiesto uno dei ministeri interessati, tutti gli atti deliberativi di tali concorsi che danneggiano numerosi giovani iscritti regolarmente alle liste di collocamento;

se non si ritenga di verificare la validità stessa dell'annullamento delle precedenti commissioni (compresa la cancellazione dei membri indicati autonomamente dalle organizzazioni sindacali) che si palesa come un evidente eccesso di potere finalizzato a fini puramente clientelari;

se non si ritenga, infine, di verificare il comportamento del CO.RE.CO. rispetto a tutta la vicenda. (4-11359)

VELTRONI, BASSANINI, CALDERISI E ARNABOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione all'attuazione delle misure previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 — premesso che:

nonostante il parere favorevole della apposita commissione consultiva istituita dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 410/87 espresso nelle sedute del 20 settembre 1988, 3 novembre 1988 e 16 novembre 1988 ad oggi non sono state ancora erogate le provvidenze e le agevolazioni previste per le imprese radiofoniche a carattere informativo relativamente agli anni 1986 e 1987 per circa 60 imprese delle 381 richiedenti;

quasi duecento imprese attendono che il servizio editoria esperisca gli atti necessari per completare l'iter istruttivo nonostante che da tempo la loro posizione sia stata esaminata dalla commissione consultiva citata e che le medesime abbiano integrato ed aggiornato la documentazione presentata sempre in relazione agli anni 1986 e 1987;

non è stato iscritto, per inspiegabile omissione, nelle leggi di bilancio il capi-

tolo di spesa relativo al rimborso dei canoni per i consumi di energia elettrica a favore delle predette imprese radiofoniche;

da ciò deriva una preoccupante situazione di incertezza in questo settore, già pesantemente penalizzato per l'assenza di una adeguata normativa di regolamentazione: gli editori radiofonici che effettuano servizi informativi sono così ingiustamente penalizzati con il rischio della sospensione della loro attività con intuibili effetti negativi sul pluralismo dell'informazione, in particolare quella a carattere locale, e sull'esercizio del diritto costituzionale della libertà di espressione del pensiero —:

le ragioni dei gravissimi ritardi e delle illegittime omissioni sopra ricordate;

quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare il rispetto e l'attuazione del disposto dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. (4-11360)

GRIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che il sistema informatico denominato « Helpi » commissionato dall'ente ferrovie dello Stato prevede, tra l'altro, l'acquisizione entro il 1989 di altri ventuno *maxi* schermi oltre ai due già installati nelle stazioni centrali di Roma e di Milano —:

se ritiene giustificata tale spesa che non pare accordarsi con i programmi di contenimento del preoccupante *deficit* accumulato dall'ente in oggetto;

se condivide l'opinione dell'interrogante che tali *maxi* schermi non svolgono alcuna funzione utile, sia nell'eventualità che vi appaiano trasmissioni di intrattenimento che, oltre a non corrispondere ai fini istituzionali dell'ente, trasformano gli atri delle stazioni indicate in sorta di cinematografi dove gli « spettatori » costituiscono ostacolo al normale transito dei passeggeri, sia nel loro utilizzo a carat-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

tere informativo risultando fruibili da un numero limitato di utenti in quanto collocati in un unico punto della stazione;

se consideri opportuno, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, intervenire nei confronti dell'ente ferrovie dello Stato affinché questo proceda ad un riesame dell'adozione di tale parte del sistema informatico « Helpi » di cui non è chiara, in definitiva, l'utilità per l'utenza. (4-11361)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che: nei giorni scorsi negli atenei di Milano e di Roma alcuni gruppi dell'« autonomia operaia » hanno dato luogo ad incidenti con il chiaro obiettivo di limitare la libertà di espressione degli studenti aderenti al Fuan-destra universitaria e ad altre aree politiche;

che non sono apparsi adeguati gli interventi preventivi delle forze dell'ordine, che ben dovrebbero conoscere i componenti di questi « collettivi »;

che nelle prossime settimane si svolgeranno in tutte le università d'Italia le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà e di ateneo —:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare che si inneschi un clima di tensione estremamente pericoloso, che potrebbe condizionare negativamente il corretto svolgimento delle elezioni e delle assemblee che le precederanno. (4-11362)

TORCHIO, GEI, ROJCH, RICCI, ZAMBON, ZAMPIERI, FRASSON, BIANCHINI, MATULLI, BORRUSO, RIVERA, MAZZUCONI, GELPI, ZANIBONI, PERANI, ROSINI, PISICCHIO, CASATI, BIANCHI, SAPIENZA, LUCCHESI, LUSETTI E CASTAGNETTI PIERLUIGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che non hanno avuto

ancora risposta da tempo le interrogazioni: n. 4-09262 del 26 ottobre 1988 onorevole Castagnetti Guglielmo; n. 4-09535 del 9 novembre 1988 onorevoli Boato e Ronchi; n. 4-09704 del 15 novembre 1988 onorevole Torchio; n. 5-00946 del 5 novembre 1988 onorevoli Gei, Frasson, Ravaasio, Torchio e Borra;

senza che il Governo abbia assunto concreti provvedimenti che superino il problema che interessa, secondo frequenti articoli della stampa nazionale, alcune centinaia di migliaia di proprietari di automobili derubati delle autovetture o che abbiano provveduto ad alienarle in caso di furto;

pur avendo regolarmente provveduto a denunciare presso la questura o le sedi dell'Arma dei carabinieri competenti per territorio, non abbiano al momento del furto richiesto la sospensione dell'iscrizione del mezzo al pubblico registro automobilistico;

sono centinaia di migliaia gli automobilisti toccati dal fenomeno e molti di essi hanno ricevuto notifiche di pagamento pari al triplo della normale tassa ed ora ricevono ingiunzioni da parte dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, per aver evaso il tributo relativo alla proprietà di autoveicoli rubati diversi anni orsono e tuttora non rinvenuti né recuperati. Molti di essi anche per evitare il perpetuarsi della richiesta di pagare le tasse per diversi anni di arretrato relativamente ad un bene che non esiste più, hanno dato vita ad azioni legali per tutelare i loro legittimi diritti;

continuano a pervenire agli interessati le ingiunzioni di pagamento e molti derubati temono la trasmissione dell'ingiunzione finale con conseguente pignoramento;

il fenomeno riguarda, inoltre, molti altri cittadini che abbiano alienato autoveicoli o registrato ritardi nel cambiamento della proprietà ed agli stessi diventa difficile motivare l'esistenza di ina-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

dempienze, sia sul piano dei principi che nella pratica —:

se non ritengano di dar vita ad un provvedimento che, a mo' di condono, possa definire le questioni pregresse senza particolari aggravii per il cittadino colpito da furto o, comunque, con oneri abbattuti sensibilmente e tali da rendere possibile a tutti la definizione dei pregressi in tempi brevi e con clausole particolarmente benevole. (4-11363)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

Ferdinando Salleo, rinvio a giudizio dalla magistratura per il grave reato di peculato per la nota vicenda dei finanziamenti alla NOMISMA è stato immediatamente elevato alla carica di ambasciatore italiano a Mosca « per la sua capacità in campo economico », come hanno scritto molti giornali;

molti dipendenti dello Stato sono cautelativamente sospesi dal servizio e dallo stipendio soltanto perché a loro carico si è aperto un procedimento penale non ancora scaturito in un'ordinanza di rinvio a giudizio —:

se alla nomina di Salleo ad ambasciatore italiano a Mosca si deve riconoscere il significato di un premio, per aver questi « peculato » per importanti personaggi che devono rimanere « al di sopra di qualsiasi sospetto », o, al contrario, se il Governo De Mita è già sicuro che lo stesso Salleo verrà assolto;

se il Governo De Mita ha riflettuto sulla circostanza che una eventuale condanna del Salleo comporterebbe il disdicevole trasferimento di un nostro ambasciatore dalla prestigiosa sede di Mosca a quella molto meno ambita di Rebibbia;

se non si ritiene di assumere ogni opportuna iniziativa anche richiamando le responsabilità di chi non ha promosso in via cautelativa il sollevamento del Sal-

leo dall'incarico e dal servizio, considerato che la sua vantata « esperienza in campo economico » assume, in relazione alle circostanze sopra evidenziate, un carattere del tutto peculiare;

in ogni caso, come si ritiene conciliabile con la cosiddetta « questione morale » la promozione ad ambasciatore a Mosca di un imputato appena rinvio a giudizio per il reato di peculato. (4-11364)

SALVOLDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 14 dicembre 1988 il comitato per la difesa popolare non violenta concordava, previo pagamento di lire 210 mila al servizio pubbliche affissioni del comune di Brescia, l'affissione di 200 copie di un manifesto a partire dal giorno 21 dicembre 1988, per 5 giorni consecutivi;

nel manifesto in questione si denunciavano le responsabilità delle amministrazioni comunali di Brescia relativamente al caso della tenuta Zubani, espropriato illegittimamente dal comune per dar corso a insediamenti abitativi; si ricordavano inoltre le comunicazioni giudiziarie inviate tra gli altri all'attuale sindaco bresciano Pietro Padula e ad altri assessori locali; si facevano inoltre altre considerazioni sulle omissioni di alcuni magistrati in merito alla vicenda;

il manifesto era regolarmente firmato, ai sensi di legge, con indicazione dell'indirizzo del comitato e il nome della tipografia, l'anno e il luogo di stampa;

in data 21 dicembre 1988, l'assessore agli affari legali del comune di Brescia comunicava che non avrebbe dato corso all'affissione del manifesto « per non incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa, aggravata perché in danno di magistrati »;

nel manifesto non c'era alcuna offesa o diffamazione nei confronti di alcun magistrato, ma la semplice citazione dei fatti oggettivi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

così facendo il comune di Brescia ha introdotto in ogni caso una prassi gravissima e assolutamente *contra legem*, che — proprio in virtù del rispetto di libertà costituzionalmente garantite, quali la manifestazione del pensiero — altre non poteva fare che controllare la presenza dei requisiti formali (firma e indirizzo, nome della tipografia); requisiti che servono appunto a far intervenire la magistratura in caso di reati di diffamazione o altro;

l'assessore Bastiani insomma ad avviso dell'interrogante ha violato pesantissimamente una libertà costituzionale, esprimendo una valutazione di merito che la legge esplicitamente gli nega;

persino la magistratura, ai sensi dell'articolo 61, n. 9 del codice penale, non può disporre il sequestro di stampati di qualunque genere, salvo che abbiano contenuto osceno o che siano contrari alla pubblica decenza; e infatti la magistratura bresciana, pur avvisata dall'assessore del contenuto del manifesto, non ha emesso alcun provvedimento di sequestro; l'assessore insomma si è arrogato facoltà istituzionali che la legge non conferisce neanche al potere giudiziario —

quali iniziative ritenga di prendere il ministro al fine di assicurare il rispetto della libertà di pensiero nel caso in questione, così come stabilito dall'articolo 21 della Costituzione e dalle norme di legge vigenti (legge 47/48, regio decreto luogotenenziale 561/46, regio decreto 2052/40, legge 374/39). (4-11365)

SILVESTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 gennaio 1989 la commissione tecnica nominata dal presidente della giunta regionale del Lazio, per valutare se, a Cassino, fosse più conveniente tecnicamente e finanziariamente, costruire un nuovo ospedale o ristrutturare l'attuale, ha presentato la sua relazione;

dalla relazione si evince che un nuovo ospedale con 319 posti letto può

essere costruito, compresi arredi ed attrezzature, per un costo globale di lire 43 miliardi;

la stessa regione Lazio ha appaltato nel mese di aprile 1988 con concessione alla INCO la costruzione dell'ospedale di Pietralata per un costo di lire 97 miliardi con previsione di 380 posti letto;

quindi i costi di costruzione con cui la regione Lazio appalta sono il doppio dei costi che gli stessi tecnici regionali ritengono congrui per costruire ospedali;

la regione ha affidato alla INCO la ristrutturazione degli ospedali romani per una somma di 800 miliardi —

se non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa affinché si possa accertare se ci si trovi di fronte a dei tecnici pericolosamente superficiali. (4-11366)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ha finalmente avuto un colloquio con la dottoressa Giuliana Agricola e che tale iniziativa fa probabilmente seguito allo specifico e severo intervento parlamentare dell'interrogante al fine di stroncare l'indebito comportamento del ministro e dei collaboratori Ali e Cencelli;

presso l'anzidetto ministro sono altresì giacenti, anche da oltre un anno, numerose interrogazioni afferenti alle operazioni immobiliari del CNR, alla manifesta, grave e continuata attività persecutoria nei confronti della dottoressa Agricola e più in generale atti che denunciano uno stato di grave e permanente illiceità presente nel CNR grazie anche alla sostanziale inerzia del ministro vigilante —

se il ministro si voglia adoperare al fine di fornire esaurienti ed autonome informazioni al Parlamento sulla situazione del CNR senza far fondamento solo su quanto asserito dagli atti del CNR, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

particolare quanto agli illeciti, che risultano all'interrogante, operati dal CNR, come ad esempio nel caso Acreman;

considerato altresì che nel corso del suddetto colloquio, la dottoressa Agricola ha esternato problemi afferenti alla funzionalità dell'ufficio vigilanza enti, quali iniziative si intendano adottare al riguardo, tenuto conto che i ministri per la ricerca scientifica e i dirigenti del CNR che si sono succeduti dal 1980 in poi hanno consentito « tranquillamente » al CNR di perseguire gli oppositori interni e di gestire con tornaconto personale gli affari patrimoniali dell'ente, le assunzioni,

gli incarichi di studio e di collaborazione tecnica, i contratti e contributi di ricerca, le borse di studio, permettendo così ai vertici del CNR l'acquisto di « protezioni » nei più disparati settori pubblici anche di natura delicata;

se il ministro abbia mai formalmente diffidato e messo in mora il Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del presidente *pro tempore* con tutte le conseguenze penali ed amministrative in caso di mancata ottemperanza ad un dovere di ufficio da parte dell'ente vigilato nei confronti dell'autorità vigilante.
(4-11367)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ALINOVÌ, GEREMICCA, FRANCESE, NAPPI, RIDI E BECCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le modalità del grave episodio di aggressione subita il 28 gennaio 1989 in Piazza S. Domenico Maggiore in Napoli dal consigliere comunale avv. Giovanni Bisogni;

ed inoltre se le circostanze facciano pensare ad un atto di intimidazione violenta nei confronti di un qualificato esponente della battaglia civile e politica contro la camorra ed il traffico degli stupefacenti;

se l'autorità di polizia abbia preso le misure necessarie per la sicurezza dei cittadini e per l'agibilità democratica e civile del centro di Napoli, come richiesto il giorno precedente l'aggressione, da una delegazione parlamentare, incontratasi con il questore, proprio per iniziativa dell'avv. Giovanni Bisogni. (3-01466)

MELLINI, VESCE, TEODORI, AGLIETTA E CALDERISI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per gli affari regionali.* — Per conoscere se siano a conoscenza che una società a responsabilità limitata, la Tecnogest di Roma, stia svolgendo dal 13 dicembre 1988 una indagine sul terrorismo a Roma nel Lazio nell'ultimo ventennio.

Si chiede di conoscere se risponda a verità che tale società, prima di tale indagine non avrebbe mai compiuto altra attività e che tuttavia avrebbe ricevuto il contributo di lire 297.500.000 dalla regione Lazio per tale indagine.

Si chiede di conoscere se la società in questione avrà accesso, per l'indagine a notizie in possesso di pubblici uffici o comunque avrà la collaborazione di essi.

Si chiede di conoscere se risulti ai ministri che una Commissione di inda-

gine sullo stesso oggetto, istituita dalla regione Lazio con la presidenza di un consigliere regionale, non abbia potuto svolgere il proprio compito per mancanza assoluta di fondi e di supporti.

Si chiede di conoscere se risulti da chi sia stata costituita la S.r.l. Tecnogest, chi ne sia il rappresentante e chi ne abbia il controllo.

Si chiede di conoscere se la costituzione della società, l'incarico da essa ottenuto, la spesa di danaro pubblico per l'« inchiesta » sopra ricordata, siano stati fatti oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria. (3-01467)

MELLINI, VESCE, TEODORI E CALDERISI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per la funzione pubblica.* — Per conoscere quale sia la posizione giuridica e quali le funzioni del dott. Giovanni Satta « capo della segreteria tecnica » del Ministro dell'industria, insediato in una stanza comunicante con quella del Ministro ed in particolare se egli sia un dipendente pubblico o invece, come da taluno si assume, un funzionario della Confindustria, tuttora retribuito per le funzioni svolte al Ministero dalla Confindustria stessa che ivi lo avrebbe distaccato.

Si chiede di conoscere, ove il fatto corrisponda a verità, come possa essere giustificata tale situazione, chi ne abbia assunto la responsabilità e quali provvedimenti si porranno in atto per ovviarvi. (3-01468)

FORMIGONI, PORTATADINO, SBARDELLA, CASINI CARLO E BARUFFI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

la mattina del 1° febbraio 1989 un gruppo di autonomi dei collettivi di facoltà dell'università di Roma « La Sapienza » dopo un nutrito lancio di sassi ha assaltato a più riprese, con caschi e spranghe di ferro e il volto coperto da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

fazzoletti, una delle due librerie universitarie gestita da una cooperativa di studenti che aderisce alla compagnia delle opere del movimento popolare, danneggiandola gravemente;

il reparto Celere della Polizia, schierato in forze davanti agli ingressi della città universitaria non è potuto intervenire per impedire il compiersi di gravi illegalità e atti di violenza, perché non autorizzato dal rettore, che ha invece ricevuto una delegazione dei collettivi di facoltà legittimandone così il comportamento;

il vice questore Manari subito dopo i fatti di violenza ha telefonato alla sede del Movimento Popolare fornendo giustificazioni non richieste circa il comportamento della polizia e tentando di minimizzare l'accaduto -:

quale è l'intendimento del Governo al fine di verificare le responsabilità degli incidenti e di impedire il proliferare di episodi simili, dato che risulta da diverse settimane uno stillicidio di episodi di violenza nell'ateneo romano, che ha un evidente nesso con la recente faziosa campagna di stampa strumentalmente condotta

contro cooperative di giovani che autonomamente aderiscono alla compagnia delle opere, nonché quale valutazione ritengano di poter esprimere sul comportamento delle autorità accademiche e, rispettivamente, di quelle di polizia. (3-01469)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se il ministro è a conoscenza della denuncia su « Scuola e insegnanti » (1/15 gennaio 1989) sullo sfascio della scuola romana. Mezzo milione di studenti, quasi 52 mila professori, 18.250 non docenti. Anche nella capitale il mondo scolastico rappresenta una fetta consistente di società quotidiana, accampagnata da quel *virus* che tutti conosciamo;

se riponde a verità che mancano 150 aule e dodicimila studenti sono obbligati ai doppi turni. Bilancio disastroso per Roma capitale che da sola rappresenta il 20 per cento della scuola italiana. Tutto ciò nonostante i quattro miliardi che il Governo stanziò ai tempi dei « ragazzi del 1985 »;

se il ministro intende provvedere in merito in breve spazio di tempo. (3-01470)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

MOZIONI

La Camera,

premessò:

che la questione ambientale di- viene ogni giorno di più drammatica at- tualità per il degrado progressivo che de- termina gravi situazioni di disagio e reali pericoli per la salute della gente;

che, in particolare, nelle grandi aree urbane, il fenomeno dell'inquina- mento ha assunto momenti di tale perico- losità da essere considerato la prima emergenza;

che in questi giorni, la soglia del- l'inquinamento, in alcune città, per quanto riguarda la concentrazione di ani- dride solforosa, di biossido di azoto ed altre sostanze inquinanti, è al limite oltre il quale potrebbero scattare divieti di cir- colazione ed essere chiuse fabbriche e scuole;

che la principale responsabilità dell'inquinamento nelle città deriva dagli scarichi degli impianti industriali, dagli scarichi degli autoveicoli nonché dagli impianti di riscaldamento;

che la qualità della vita ha regre- dito a livelli di guardia impensabili, con danni che potrebbero essere irreversibili per la salute dei cittadini, soprattutto bambini ed anziani;

che possono essere attivati stru- menti di controllo e di monitoraggio se- condo *standard* e criteri di rigorosa scien- tificità per la conoscenza, in tempo reale, dei fenomeni d'inquinamento nelle realtà urbane;

che altresì dalla conoscenza pun- tuale del fenomeno possono essere attivati sistemi di prevenzione per l'eliminazione

o quantomeno per una drastica riduzione del fenomeno,

impegna il Governo:

a costituire di concerto tra i ministri per i problemi delle aree urbane e del- l'ambiente un osservatorio al quale far affluire, in tempo reale, i dati sugli inqui- namenti delle grandi aree urbane;

a fornire all'ISPESL le necessarie ri- sorse per poter elaborare puntuali *stan- dard* di controllo di assoluto rigore scien- tifico;

a incentivare decisamente l'utilizza- zione di combustibili con percentuali di zolfo non superiori allo 0,3 per cento e l'uso di combustibili a basso tasso d'in- quinamento, quali il GPL, il metano, la benzina verde o a basso numero di ot- tani, scoraggiando nel contempo l'uso di motori più facilmente inquinanti come i *diesel*;

a fornire alle aziende le idonee consu- lenze tecnico-scientifiche per la riduzione dell'inquinamento proveniente dai loro scarichi;

ad individuare metodologie per l'equi- librato utilizzo dei veicoli nella città otti- mizzando il rapporto tra traffico privato e pubblico;

a stimolare con incentivi le aziende municipalizzate di trasporti ed i proprie- tari di vetture che effettuano servizi di pubblica utilità a mettere in atto gli stru- menti idonei ad eliminare l'inquinamento causato dai propri autoveicoli.

(1-00234) « Ferrarini, Del Bue, Diglio, Fincato, De Carli, Cristoni, Buffoni, Permartini, Milani, Cerutti, Mazza, D'Addario, Principe ».

La Camera,

premessò che:

si è determinata in questi giorni una grave emergenza dovuta allo stato di

inquinamento dell'aria nella città di Milano; situazione che ha costretto le autorità municipali a prendere urgenti misure per la riduzione delle principali fonti di inquinamento;

tale situazione, sebbene aggravata dalle sfavorevoli condizioni climatiche di questi giorni, che impediscono la dispersione e la diluizione degli inquinanti, è però da attribuire al persistere di numerose fonti di inquinamento, alla cattiva organizzazione dei tessuti urbani, alla mancanza, soprattutto a livello nazionale, di norme organiche efficaci e tempestive ed interventi tesi a ridurre ed eliminare le cause dell'inquinamento;

in tale senso è ragionevole ritenere, anche sulla base di dati raccolti da varie fonti, che la preoccupazione per lo stato di inquinamento dell'aria non riguarda solo la città di Milano, che per prima ha riconosciuto uno stato di crisi, ma diverse altre città italiane dove essa non si manifesta per le carenze nei sistemi e nelle metodologie di rilevamento e di controllo e che comunque anche prescindendo dalle punte più elevate di inquinamento ci si trovi in presenza di una diffusa situazione di pericolo per la salute pubblica;

il nostro paese sta accumulando gravi ritardi, anche in relazione alle direttive europee, nel predisporre una legislazione, risorse finanziarie e metodi di controllo e di prevenzione adeguati;

la stessa legge finanziaria da poco approvata ha confermato una grave tendenza alla riduzione dei finanziamenti a sostegno degli enti locali, specificatamente per quanto concerne il potenziamento del trasporto pubblico urbano, per il quale si è provveduto ad una forte riduzione; conseguenza di ciò sarà un aumento del prezzo dei trasporti pubblici ed una spinta all'aumento del traffico privato, individuato come uno dei responsabili principali dell'inquinamento urbano;

si rende quindi necessaria la predisposizione di strumenti atti ad affrontare sia le situazioni di emergenza deter-

minatesi che le modifiche profonde della normativa attuale e dei modi di prevenzione dell'inquinamento,

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti opportuni al fine di:

1) eliminare, per quanto concerne il riscaldamento urbano, i residui degli impianti alimentati ad olio combustibile e carbone, favorendo l'uso del metano e in via subordinata di gasolio, con contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 per cento; il vietare, in tal senso, la vendita sul territorio nazionale di gasolio per riscaldamento con contenuti superiori di zolfo; favorire gli impianti di teleriscaldamento urbano e di cogenerazione, anche con misure e finanziamenti in sede CEE;

2) per quanto concerne i combustibili industriali ad abbligare le industrie a fare uso di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) o con un massimo di contenuto di zolfo dello 0,1 per cento; a recepire le direttive europee relative ai grandi impianti assumendo un atteggiamento severo nell'ambito della comunità europea, ad emanare rapidamente le norme attuative, i cui tempi previsti sono già scaduti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

3) per quanto concerne il traffico veicolare a:

a) predisporre adeguati incentivi fiscali che favoriscano l'uso della benzina senza piombo, anche dettando norme chiare per quanto concerne gli eventuali sostituti;

b) incentivare con norme fiscali l'uso delle marmitte catalitiche, anche sulla base di quanto già deciso da altri paesi comunitari;

c) recepire le direttive europee sulla qualità delle emissioni degli autoveicoli, anticipandone le date di attuazione di due anni;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

d) scoraggiare attraverso aggravii fiscali (bollo e prezzo-litro) l'uso dei carburanti diesel;

e) favorire l'uso del metano, del GPL e soprattutto dell'elettrificazione anche per quanto concerne il trasporto veicolare e quello pubblico;

f) aggravare le sanzioni per le infrazioni alla disciplina della circolazione.

Ed inoltre:

a reintegrare e potenziare i fondi a sostegno del trasporto pubblico urbano, allo sviluppo delle reti metropolitane, dei progetti mirati nelle grandi aree metropolitane, delle piste ciclabili, alla realizzazione di parcheggi, collocati nei punti di scambio con il trasporto pubblico; proporsi l'obiettivo che esso raggiunga l'80 per cento del traffico e il 40 per cento sul ferro e su mezzi non inquinanti;

a dare il massimo spazio allo sviluppo del trasporto extraurbano su rotaia di merci e persone;

a favorire l'integrazione tariffaria fra il trasporto su ferrovia ed i trasporti pubblici urbani;

a determinare un limite severo di velocità per gli autoveicoli privati, in media con gli altri paesi europei;

a verificare annualmente gli impianti di combustione degli autoveicoli;

a sviluppare ed incentivare la predisposizione di reti di monitoraggio ambientale con *standard* e indirizzi nazionali e con la pubblicazione costante dei dati;

ad aumentare gli organici e i mezzi dei Vigili del fuoco per accrescere la capillarità e la frequenza dei controlli;

a consentire con norme e finanziamenti agli enti locali l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;

a predisporre, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, una normativa nazionale per la gestione delle emergenze favorendo filosofie di collaborazione con le popolazioni;

a predisporre rapidamente norme organiche per il controllo dell'inquinamento dell'aria e del rumore.

(1-00235) « Testa Enrico, Boselli, Serafini Massimo, Cherchi, Ridi, Sangiorgio, Quercioli, Novelli, Gabbuggiani, Geremicca, Francese, Serra, Lodi Faustini Fustini, Picchetti, Felisari, Bulleri, Angeloni, Sappio, Monello, Cicerone, Alborghetti ».

La Camera,

premessò

che con ordinanza interministeriale del 29 luglio 1988 il ministro dell'ambiente e il ministro della sanità hanno disposto la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento ACNA C.O. di Cengio (SV) per 45 giorni;

che la riapertura degli impianti, avvenuta il 19 settembre 1988 dopo la sottoscrizione dal parte dell'ACNA C.O. del piano di investimenti finalizzato alla compatibilità ambientale, ha di fatto autorizzato l'ACNA C.O. a far funzionare i suoi impianti fino all'aprile 1991 in condizioni di assenza di tale compatibilità;

che la regione Piemonte non ha sottoscritto l'accordo del 16 settembre 1988 che definisce gli interventi per il risanamento dell'ACNA C.O.;

che esiste uno stato di sofferenza di tutti i sindaci di cui una parte ha rassegnato le dimissioni ritenendosi impediti nell'assolvimento dei loro doveri a causa del gravissimo pregiudizio arrecato al diritto alla salute degli abitanti della Valle Bormida dall'attività dell'ACNA C.O.;

che la proposta di piano di disinquinamento per il risanamento ambientale della Valle Bormida elaborato dall'Ansaldo su incarico del ministro dell'ambiente è di fatto oggetto, da più parti, compresa la stessa regione Piemonte, di critiche in relazione al fatto di conside-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

rare l'ACNA C.O. come uno dei tanti problemi della Valle Bormida;

che tale proposta di piano prevede tra l'altro il convogliamento, tramite condotta e stazione di pompaggio, dell'affluente ACNA al depuratore consortile di Cairo Montenotte sul versante ligure come alternativa alla proposta ACNA C.O. di aumentare la portata del fiume Bormida per diluire la concentrazione degli inquinanti;

che il pretore di Cairo Montenotte ha recentemente condannato tre dirigenti dell'ACNA C.O. di Cengio (SV), riconoscendo l'azienda colpevole di inquinamento del fiume Bormida in seguito a 9 violazioni della « legge Merli » rilevate durante il 1986 ed ha altresì stabilito il diritto delle parti lese, tra cui il Ministero dell'ambiente, ad ottenere il risarcimento in sede civile dei danni provocati dall'ACNA C.O.;

che dalle risultanze del dibattito sono emersi elementi tali da far sorgere ulteriori, legittimi e fondati dubbi, che si aggiungono a quelli sollevati nel Rapporto del Gruppo *ad hoc* istituito dal ministro dell'ambiente il 27 maggio 1988 nell'ambito del Comitato tecnico scientifico di cui al decreto ministeriale 23 novembre 1987, sulla effettiva funzionalità ed efficacia del cosiddetto « impianto biologico di depurazione », in particolare per il fatto che le violazioni della « legge Merli » per cui è stata emessa la sentenza di condanna si sono verificate in epoca successiva alla sua entrata in funzione;

che, pertanto, e presumibilmente che anche attualmente l'ACNA continui a scaricare in violazione della « legge Merli » e, d'altronde, dei quattro prelievi ufficiali di acqua durante la chiusura almeno due hanno rilevato valori ampiamente superiori a quelli previsti dalla tabella A della stessa legge;

che nel mese di novembre si è verificata una fuga di ammoniaca dagli impianti dell'ACNA C.O., che va ad aggiungersi a quella avvenuta durante il periodo di chiusura, con ulteriore aumento del

carico inquinante e del danno ambientale;

che l'ACNA continua la sua attività senza essere in grado di trattare adeguatamente i propri reflui essendo accertato che una parte rilevante di questi vengono stoccati nei bacini di lagunaggio in attesa di un futuro trattamento di smaltimento (progetto ACNA per termodistruzione) sulla fattibilità del quale esistono molte perplessità,

impegna il Governo:

alla luce dei fatti nuovi richiamati in premessa e allo scopo di salvaguardare la salute e l'ambiente e di favorire lo stabilirsi delle premesse per il risanamento e la rinascita della Valle Bormida, a procedere ad una riconsiderazione dei provvedimenti fin qui adottati che preveda anche una nuova chiusura immediata cautelativa degli impianti inquinanti dell'ACNA, con contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali, almeno fino a quando non sarà eliminata ogni possibilità di continuazione nella produzione del danno ambientale e dei danni alla salute;

ad adottare i provvedimenti e le iniziative per salvaguardare i livelli occupazionali mettendo i lavoratori a riparo da strumentalizzazioni e ricatti occupazionali;

a non autorizzare progetti, come quello del convogliamento dell'affluente ACNA al depuratore consortile di Cairo Montenotte, che sono oltre che un modo per scaricare sulla collettività l'onere di un secondo trattamento di depurazione dello scarico ACNA, anche un modo per favorire un alleggerimento della responsabilità sociale e ambientale dell'ACNA, rendendo di fonte anonima non perseguibile le sostanze che attualmente l'ACNA scarica in prima persona e dai suoi impianti nel fiume Bormida;

ad assumere iniziative per arrivare in tempi brevi alla definizione di un piano finalizzato ad un effettivo risanamento della Valle Bormida che recepisca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

la proposta formulata con il documento dei sindaci della valle;

ad attivare provvedimenti di messa in sicurezza e bonifica degli impianti e dell'enorme scarica situata sotto lo stabilimento.

(1-00236) « Cima, Filippini, Fracchia, Soave, Patria, Borgoglio, Boniver, Aglietta, Paganelli, Bonfatti Paini, Bargone, Bassi Montanari, Becchi, Bonsignore, Calderisi, Cедerna, Ciconte, Di Prisco, Donati, Diaz, Facchiano, Faccio, Felissari, Ferrandi, Grilli, Guidetti Serra, Mattioli, Novelli, Rabino, Rodotà, Rutelli, Russo Franco, Russo Spena, Serafini, Strada, Tamino, Testa, Teodori, Vesce, Binelli, Tiezzi, Bassanini ».

La Camera,

premesso che

l'emergenza ambientale verificatasi nei giorni scorsi a Milano ha evidenziato la necessità di avviare una serie coordinata di azioni e di interventi volti a modificare « strutturalmente » la situazione non solo delle aree metropolitane, ma di intere aree regionali (i fenomeni di inquinamento sono risultati altrettanto e forse più gravi in altre città come Brescia e Bergamo);

appare urgente intervenire su fattori di degrado ambientale (inquinamento dell'aria, rumore, congestione, ecc.);

in particolare, emerge la considerazione preliminare circa l'opportunità di continuare a finanziare contemporaneamente sia la mobilità pubblica sia quella individuale e privata. La prima è oggi alimentata dal fondo nazionale trasporti; la seconda dagli oneri derivanti per le infrastrutture, la disciplina del traffico e, soprattutto, dai costi economici e sociali causati dalla congestione e dall'inquina-

mento. I dati statistici indicano che i trasporti pubblici generano solo l'1 per cento dell'inquinamento da trasporto. Per ridurre il tasso di inquinamento occorre abbassare il livello di congestione, incentivando l'uso dei mezzi pubblici e riducendo e disciplinando l'utilizzo indiscriminato della mobilità privata. Occorre inoltre:

a breve termine:

a) potenziare i servizi pubblici e la loro integrazione intermodale;

b) realizzare parcheggi scambiatori esterni ai centri urbani con gestione da parte dell'azienda pubblica che gestisce il trasporto collettivo in modo da garantire il bilanciamento delle tariffe del trasporto con quelle dei parcheggi;

c) verifica annuale della funzionalità dei veicoli con motori *diesel*, imponendo l'obbligo di utilizzo di gasolio a basso tenore di zolfo;

a medio periodo:

a) promuovere lo sviluppo a trazione elettrica con adeguati finanziamenti ed incentivi sia per la realizzazione di infrastrutture fisse sia per l'acquisizione di materiale rotabile;

b) incentivare la ricerca e la realizzazione da parte delle case costruttrici di autobus a trazione tradizionale dotati di motori « ecologici » e muniti di accessori in grado di abbattere ulteriormente gli elementi inquinanti;

c) realizzare sedi stradali e/o corsie riservate ai mezzi pubblici;

premesso altresì che

la legge finanziaria prevede un taglio di 400 miliardi di contributi di esercizio del fondo nazionale trasporti per l'anno 1989 e la riduzione del 50 per cento del fondo investimenti per il 1989 e 1990 (400 miliardi in luogo di 800);

occorrono rilevanti risorse finanziarie per realizzare un sistema di prevenzione e controllo riferito sia al territorio che ai luoghi di lavoro (appare infatti

difficile promuovere azioni efficaci se mancano strutture di controllo efficienti e competenti);

appare necessario avviare una serie di interventi per migliorare la qualità della vita attraverso la costituzione di parchi urbani e regionali;

gli interventi sopra citati richiedono rilevanti stanziamenti, su base pluriennale, che possono e, per certi aspetti, debbono essere reperiti nell'ambito della mobilità procedendo all'aumento dell'imposta di fabbricazione sui combustibili il cui costo, praticamente fermo da anni, risulta diminuito in termini reali. Così facendo si otterrebbe l'effetto indiretto di orientare l'utente verso il mezzo pubblico e di realizzare condizioni ambientali mi-

gliori attraverso la riduzione della congestione e dell'inquinamento da traffico;

impegna il Governo:

ad individuare le forme opportune per conseguire le finalità e gli obiettivi indicati in premessa attraverso un aumento dell'imposta di fabbricazione relativa alla benzina, gasolio per autotrazione (sterilizzandone gli effetti relativi alla « scala mobile »);

a stabilire criteri per la composizione della cosiddetta « benzina verde » nonché le opportune agevolazioni fiscali.

(1-00237) « Galli, Angelini Piero, Manfredi, Ciliberti, Torchio, Lusetti, Mazzuconi, Fronza Crepaz, Orsenigo, Rivera, Sangalli ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma